

Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali

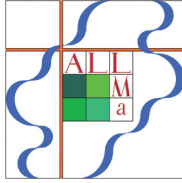
A lezione di storia per la salvaguardia del territorio

a cura di

Laurretta Maganzani

Stefano Del Lungo





ALLMa

Ancient Land Law and Management

Ricerche coordinate da Lauretta Maganzani

Comitato Scientifico

Lauretta Maganzani - Giovanni Azzena - Paola Biavaschi
Pier Luigi Dall'Aglione - Stefano Del Lungo - Elisabetta Focchi Malaspina
Carlotta Franceschelli - Luisa Migliorati - Federico Pasquarè Mariotto
Anna Sammassimo - Simona Tarozzi - Mauro Varotto

Comitato Editoriale

Nicola Berti - Roberto Busonera - Angela Castronuovo
Francesco Edoardo Maria Colombo - Michele Fedrighini
Alessandra Gargiulo Labriola - Mario Iodice - Tanja Kremenčić
Agata Maggio - Calogero Micciché - Silvia Muzzin Prada
Francesca Letizia Rizzo - Carlo Rusconi - Annarita Sannazzaro
Francesca Silvia Scotti - Ilaria Trivelloni

Mezzi giuridici e buone pratiche
per la prevenzione dei rischi ambientali
A lezione di storia per la salvaguardia del territorio

a cura di

Lauretta Maganzani
Stefano Del Lungo



JOVENE

PRIN 2020 «Diritto e 'buone pratiche' nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna. La sostenibilità nell'uso del suolo alla luce dei testi agrimensori romani». Solopaca (BN), 8-10 settembre 2023.

Pubblicazione finanziata con fondi PRIN 2020 «*Law and 'Good Practices' in Land Management between Roman Antiquity and Today's Reality: a Sustainable Use of Land in the Light of Roman Land Surveying Texts - Diritto e 'buone pratiche' nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna: la sostenibilità dell'uso del suolo alla luce dei testi agrimensori*», PI Lauretta Maganzani.

(Decr. Dir. n. 266 del 3.03.2022 e ai D.D. 24 novembre 2021, n. 17107, reg. UCB-MUR 3.12.2021, Capit. 7245 – PG 02, impegno reg. n. 3514, claus. 01 – Esercizio di Provenienza 2019).

In copertina: Un tratto della Via Cupa in località Crugliano, a Solopaca (BN), durante una giornata di pioggia (foto: Clemente Colella). L'antica *via cava* è colta nella duplice funzione di sede stradale e alveo per il ruscellamento controllato delle acque.

DIRITTI D'AUTORE RISERVATI

© Copyright 2025

ISBN 9788824329408

JOVENE EDITORE

Via Mezzocannone 109 - 80134 NAPOLI - ITALIA

Tel. (+39) 081 552 10 19 / 12 74 / 34 71

web site: www.jovene.it e-mail: info@jovene.it

Stampato in Italia Printed in Italy

INDICE

<i>Introduzione</i> di STEFANO DEL LUNGO e LAURETTA MAGANZANI	p.	1

SEZIONE PRIMA

PROSPETTIVE GIURIDICHE DAL PASSATO AL PRESENTE

NICOLA BERTI

Tecniche di tutela giuridica e riproduzione delle buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio	»	7

CARLO RUSCONI

Gli strumenti di diritto privato nella prevenzione dal rischio di dissesto idrogeologico	»	19

FRANCESCA SILVIA SCOTTI

<i>L'Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia</i> fra passato e futuro: qualche considerazione	»	49

MICHELE FEDRIGHINI

Forme e modalità di gestione collettiva della terra. Usi civici e proprietà collettive: un itinerario storico-giuridico	»	91

SIMONA TAROZZI

La questione degli agri deserti. Cause e soluzioni dai codici tardo-antichi al moderno colonialismo	»	109

SEZIONE SECONDA

L'ANTICHITÀ COME VALORE DA PRESERVARE

LAURETTA MAGANZANI

L'organizzazione idraulica del territorio come valore da preservare: regole giuridiche e 'buone pratiche' nel mondo romano	»	133

STEFANO DEL LUNGO

La lezione degli agrimensori latini e un nuovo patrimonio culturale vivente per il ripristino di 'buone pratiche'	»	169

PIER LUIGI DALL'AGLIO, CARLOTTA FRANCESCHELLI	
Strabone, Scauro e le "buone pratiche"	p. 201
GIOVANNI AZZENA, ROBERTO BUSONERA, ILARIA TRIVELLONI	
Dalla gestione delle risorse naturali alla razionalizzazione di un assetto territoriale preesistente. Il caso della Sardegna romana	» 221
FRANCESCO EDOARDO MARIA COLOMBO	
Azioni popolari romane e prospettive di tutela ambientale	» 245

SEZIONE TERZA

RISVEGLIARE LA CULTURA DEL TERRITORIO

SILVIA MUZZIN PRADA	
L'organizzazione del territorio nel <i>Codex Arcerius A</i> tra realtà e idealizzazione	» 259
ALESSANDRA GARGIULO LABRIOLA	
Dalle buone pratiche antiche di prevenzione dei rischi ambientali all'agency del territorio	» 279
<i>Notizie sugli Autori</i>	» 297

INTRODUZIONE

La scelta di Solopaca (BN) come sede nella quale tenere, nei giorni 8-10 settembre 2023, il terzo, in ordine di tempo, degli incontri organizzati – ma primo convegno vero e proprio – nell’ambito del PRIN2020 «*Law and ‘Good Practices’ in Land Management between Roman Antiquity and Today’s Reality: a Sustainable Use of Land in the Light of Roman Land Surveying Texts à Diritto e ‘buone pratiche’ nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna: la sostenibilità dell’uso del suolo alla luce dei testi agrimensori*» (PI Laurretta Maganzani), è stata dettata, da una parte, da una ragione di necessità e, dall’altra, da una visione strategica per il progetto.

La necessità dipendeva dal non avere sul momento a disposizione la sede dell’Unità di Ricerca CNR, in quanto coinvolta nelle attività di bonifica da inquinanti in falda della relativa Area di Ricerca, collocata entro il SIN di Tito scalo (PZ) individuato con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio dell’8 luglio 2002 e successivamente ridefinito con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica n. 352 del 30.10.2023, e precauzionalmente messa da parte.

La visione strategica riguarda, invece, la cd. Terza Missione (Trasferimento e Diffusione). Si è pensato, infatti, fosse utile coinvolgere direttamente i potenziali portatori di interesse del progetto, ossia le Amministrazioni locali e gli agricoltori, che sul campo agiscono applicando la normativa e – soprattutto i secondi – operano scelte continue nella conduzione dei terreni che influiscono sulla composizione del paesaggio, la conservazione dei suoli e della biodiversità agricola o, al contrario, incrementano, magari anche inconsapevolmente, un danno nel sistema idrogeologico locale, già alterato da altri fattori (climatici e antropici).

Di conseguenza, con l’idea di fare confrontare le Scienze Giuridiche e dell’Antichità con le comunità locali si è portato il convegno e l’insieme del gruppo di ricerca direttamente sul posto, facendolo incontrare con l’Amministrazione comunale e con un’aggregazione di produttori vinicoli (l’Associazione Vignaioli di Solopaca).

Nell'organizzazione delle giornate si è prevista, in apertura, una serie di sopralluoghi, per una presa di contatto concreta con le 'buone pratiche' tradizionali ancora applicate entro il Paesaggio Rurale Storico della vite 'a raggiera' del Taburno (di prossima candidatura da parte del CNR all'iscrizione nell'apposito registro del MASAF - Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste) nella gestione dei terreni, nella cura per le acque e nella coltivazione promiscua della vite, ereditata dall'età romana.

A seguire, direttamente in azienda si sono tenuti i lavori del convegno, con la partecipazione e il coinvolgimento dei produttori, interessati a comprendere quanto la normativa attuale incida sulla loro partecipazione nella cura del territorio, ad orientarsi nel complesso percorso legislativo seguito dal disegno di legge sull'Agricoltura contadina, e ancor più a rendersi conto dell'influenza avuta dalla pratica agrimensoria, sistematizzata in età romana, sulla forma data al loro paesaggio agrario e quale genere di valore aggiunto considerare, anche nella prospettiva di una valorizzazione congiunta di paesaggio, cultura tradizionale e risorse agroalimentari.



L'intero gruppo di ricerca, assieme all'Amministrazione e ai produttori, nel celebrare le attività svolte e le prospettive che ne sono scaturite, per il futuro del *terroir* partendo dalla pratica passata.

La chiusura è stata dedicata interamente all'incontro con l'Amministrazione comunale, mettendola al corrente del progetto, delle risultanze dei lavori e delle prospettive future, per una loro resa pratica nella programmazione del territorio.

Il buon esito dell'iniziativa trova ora il suo compimento nei contributi che compongono il volume, concepito come una miscellanea ad uso pratico, più che dei "semplici" atti di convegno, e messo a disposizione sia del mondo scientifico, sia dei produttori e delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella cura del territorio, sia di chiunque abbia interesse per la tematica trattata e voglia approfondirla.

STEFANO DEL LUNGO
LAURETTA MAGANZANI

SEZIONE PRIMA

PROSPETTIVE GIURIDICHE
DAL PASSATO AL PRESENTE

NICOLA BERTI

TECNICHE DI TUTELA GIURIDICA
E RIPRODUZIONE DELLE BUONE PRATICHE TRADIZIONALI
NELLA GESTIONE DEL TERRITORIO¹

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Gli elementi costitutivi delle “buone pratiche tradizionali della gestione del territorio” come nozione giuridica. – 3. I tradizionali ostacoli alla loro tutela e riproduzione. – 4. Prospettive evolutive. – 5. Conclusioni.

Abstract

Il contributo si propone di offrire una definizione giuridica delle *buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio*, individuandone i tratti distintivi al fine di valutarne le possibilità di tutela e la riproducibilità nell’ambito del sistema amministrativo italiano. L’analisi si concentra, in particolare, sui limiti che hanno storicamente ostacolato una piena valorizzazione di tali pratiche proprio in ragione delle peculiarità che le contraddistinguono. Al tempo stesso, il contributo evidenzia alcuni sviluppi recenti dell’ordinamento che sembrano dischiudere prospettive favorevoli per un loro riconoscimento e per una protezione più efficace, anche in funzione della prevenzione del rischio idrogeologico.

This contribution aims to provide a legal definition of traditional good practices in land management, identifying their core features to assess the possibilities and limitations of their protection and reproduction within the Italian administrative framework. The analysis particularly addresses the structural obstacles that have historically impeded the full recognition and valorisation of these practices, owing to their inherently complex and context-specific nature. At the same time, the paper highlights recent evolutions in the legal system that offer promising prospects for their recognition and more effective protection, especially in light of their potential role in hydrogeological risk prevention.

¹ Il saggio rielabora, con note e aggiornamenti, il testo della relazione tenuta dall’A. al Convegno “*Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*”, Solopaca (BN), 9 settembre 2023, III Riunione del PRIN 2020 “*Diritto e ‘buone pratiche’ nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna. La sostenibilità nell’uso del suolo alla luce dei testi agrimensori romani*”.

Keywords

Buone pratiche, Governo del territorio, Beni culturali urbanistici, Invarianti strutturali, Mappe di comunità, Azione popolare.

Good practices, Territorial governance, Urban cultural heritage, Invariable territorial constraints, Parish maps, Citizens' legal standing (*actio popularis*).

1. Premessa

L'odierno convegno, intitolato *“Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio”*, rappresenta un'importante occasione di confronto multidisciplinare. Il mio intervento, in qualità di studioso del diritto amministrativo e ambientale, ha lo scopo di arricchire la riflessione comune, tentando di offrire una risposta alla seguente domanda: *come il diritto amministrativo può contribuire a garantire la tutela giuridica e la connessa riproduzione nel tempo delle “buone pratiche tradizionali” di gestione del territorio, anche in funzione di prevenzione del rischio idrogeologico e ambientale?*

Per rispondere adeguatamente a questa domanda, è fondamentale innanzitutto definire con precisione l'oggetto della “tutela” in questione, ossia i tratti distintivi e la corretta qualificazione giuridica delle “buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio”. Solamente attraverso la precisa individuazione di tali caratteri, infatti, sarà possibile verificare le possibilità e i limiti della protezione che il nostro sistema amministrativo è in grado di offrire.

2. Gli elementi costitutivi delle “buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio” come nozione giuridica

Provando, dunque, a delineare gli elementi distintivi della nozione giuridica di “buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio”, è possibile affermare che queste:

i) sono beni “immateriali”, pur avendo un substrato materiale (il territorio): trattasi, infatti, di invarianti strutturali, principi generativi, regole morfo-tipologiche di utilizzazione, manutenzione e trasformazione, che assicurano la protezione e la riproduzione delle componenti qualificative del patrimonio territoriale²;

² In questo senso, le “buone pratiche di gestione del territorio” possono essere ricondotte alla categoria – propria delle scienze architettoniche – delle “invarianti strutturali”,

ii) svolgono funzioni e generano utilità “trasversali” di natura culturale, paesaggistica, ambientale, urbanistica, territoriale, rurale, sociale, economica *etc.*;

iii) la loro protezione e riproduzione richiede una tutela “dinamica”, in quanto fungono da *condizioni di trasformazione* di altri beni, essendo perciò insufficiente (se non ostativa) la tradizionale tutela “statica”, la quale si limita alla semplice conservazione materiale del bene;

iv) sono frutto di un sapere “non esperto” (contestuale, tradizionale, identitario, frutto di prassi consolidate *ab immemorabili*) e non di competenze di ordine tecnico-astratto o specialistico;

v) dal punto di vista delle situazioni soggettive, si configurano come oggetto di “interessi legittimi collettivi”³ nei confronti delle funzioni di governo del territorio esercitate dall’ente amministrativo esponentiale, e non come oggetto di “diritti collettivi” su beni *in re aliena* né di un diritto di proprietà pubblica⁴;

vi) la loro compiuta rappresentazione nell’attività di gestione del territorio esige processi partecipativi e collaborativi, che coinvolgano soggetti legati al territorio da un rapporto di incolato, a diversi livelli (in ossequio al principio di sussidiarietà c.d. orizzontale);

vii) la loro tutela in sede giurisdizionale esige la massima estensione della legittimazione processuale soggettiva, attraverso la c.d. azione popolare;

viii) il livello territoriale di riferimento per l’esercizio delle funzioni amministrative ad esse riferibili e connesse è, di norma, quello comunale (in ossequio al principio di sussidiarietà c.d. verticale).

Ebbene, come cercherò di sostenere nell’immediato prosieguo, ognuno dei caratteri elencati che contribuiscono a definire la nozione di “buona pratica tradizionale nella gestione del territorio” costituisce, al tempo stesso, la ragione delle difficoltà che tali pratiche storicamente in-

quale insieme di caratteri specifici, principi generativi e regole che assicurano la tutela e la riproduzione delle componenti identitarie qualificative del patrimonio territoriale, su cui v. – per tutti – A. MAGNAGHI, *Il progetto locale*, Torino, 2010; nonché M. MAGGIO, *Invarianti strutturali nel governo del territorio*, Firenze, 2014.

³ Sulla nozione, v. V. CERULLI IRELLI, *Diritto pubblico della ‘proprietà’ e dei ‘beni’*, Torino, 2022, spec. p. 149 ss.

⁴ Infatti, come già rilevato icasticamente da F. BENVENUTI, *Pianificazione del territorio e tutela del cittadino*, in *Jus*, XXXIV (1987), oggi anche in ID., *Scritti giuridici*, vol. V, Milano, 2006, p. 3977, se concepiamo il territorio come “bene comune”, l’Ente pubblico si pone «non come Ente titolare di diritti, ma Ente titolare di poteri nella sua qualità di soggetto esponentiale degli stessi».

contrano nella loro tutela e riproduzione tramite gli strumenti del diritto amministrativo e ambientale.

3. *I tradizionali ostacoli alla loro tutela e riproduzione*

Anzitutto, sebbene le utilità generate dalle “buone pratiche” – in virtù della loro trasversalità funzionale – si collochino a cavallo tra diversi ambiti normativi e strumenti di pianificazione settoriali e paralleli (come la legislazione sui beni culturali e paesaggistici, il codice dell’ambiente, la disciplina urbanistica, la pianificazione strategica e territoriale, *etc.*), spesso queste pratiche finiscono per non trovare una collocazione esclusiva in nessuno di essi; infatti, da un lato, esse difettano del carattere di “eccezionalità” estetico-visibilistica (e persino della stessa “visibilità”, essendo beni immateriali) che consentirebbe di classificarle come “beni culturali e paesaggistici” ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; dall’altro, esse non possiedono i requisiti di tecnicità e innovazione necessari per essere considerate *Best Available Techniques* (BAT) – migliori tecnologie disponibili – nella legislazione ambientale, essendo piuttosto il risultato di un sapere “contestuale” e “tradizionale”.

A fronte dell’esclusione dalle tutele c.d. parallele e settoriali (culturali e ambientali), in ragione della loro rilevanza “locale”, le buone pratiche non trovano considerazione neppure nella pianificazione urbanistica comunale. Questa, infatti, è tradizionalmente concepita come uno strumento di governo dell’attività insediativa, finalizzata prevalentemente al controllo tecnico delle potenzialità edificatorie e all’allocazione degli usi tramite la c.d. macro-zonizzazione, un metodo che risulta a ben vedere incompatibile con il carattere specifico e puntuale dei beni interessati dalle buone pratiche tradizionali di gestione del territorio⁵.

Inoltre, gli stessi strumenti pubblicistici volti ad assicurare la funzione sociale dei beni, espressione del potere di conformazione della proprietà (art. 42, comma II, Cost.), mediante l’apposizione di “vincoli” di natura urbanistica o ambientale, sono tradizionalmente concepiti secondo un paradigma “statico-conservativo”, intesi cioè come *limiti* alla trasformazione territoriale. Questi strumenti, invece, non sono in grado di assicurare una tutela “dinamico-funzionale”, ossia orientata a stabilire le *condizioni* per una corretta manutenzione e trasformazione del territorio, come richiederebbe la protezione e la riproduzione delle buone pratiche tradizionali.

⁵ In argomento, P. STELLA RICHTER, *Profili funzionali dell’urbanistica*, Napoli, 2016.

A quanto detto si aggiunga che gli strumenti di partecipazione ai processi di pianificazione e trasformazione territoriale sono generalmente incentrati su una dialettica “oppositiva” *ex post* (nella forma delle c.d. osservazioni) tra la scelta politica dell’ente esponenziale, il sapere tecnico del pianificatore/ufficio tecnico e gli interessi proprietari, mentre lo spazio riservato all’ascolto *ex ante* degli interessi collettivi e dei saperi contestuali “non esperti” è minimo o inesistente, ancorché sia fondamentale per l’acquisizione delle buone pratiche in quanto valori non auto-evidenti⁶. La partecipazione in sede di pianificazione diviene, così, un rituale eminentemente formale ed è inoltre resa ineffettiva dalla pressoché totale insindacabilità, sotto questo profilo, delle scelte pianificatorie in sede giurisdizionale⁷.

Sullo sfondo, infine, vi è la radicata concezione secondo cui l’interesse generale costituisce un “monopolio” esclusivo della pubblica amministrazione o tutt’al più dell’associazionismo qualificato (ancorché non sempre irreprensibile nelle sue scelte strategiche), con la conseguenza che, assorbendo il relativo ente esponenziale l’interesse collettivo/diffuso della comunità di riferimento, non sarebbero configurabili in capo al cittadino situazioni soggettive *uti cives*⁸, anche in relazione al corretto utilizzo del territorio secondo buone pratiche tradizionali. Infatti, al cittadino è consentito agire esclusivamente o come *sostituto processuale* dell’ente locale tramite l’azione popolare *ex art. 9* del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), facendo valere una posizione giuridica *in loco* nell’ente (ma giammai avverso quest’ultimo)⁹; o *uti singulus*, azionando un inte-

⁶ Secondo F. BENVENUTI, *op. cit.*, p. 3949 «tutto ciò contrasta con quel concetto del territorio come bene comune di cui prima parlavo. La progettazione secondo questo diverso concetto non può scendere dall’alto ma deve partire dal basso cioè essere preceduta e non seguita dall’apporto dei cittadini. [...] L’amissione del contraddittorio sotto forma di osservazioni sul progetto di piano [...] non è purtroppo un momento sufficiente. [...] Le opposizioni sono riservate, come è noto, esclusivamente ai diretti interessati sulle cui proprietà incide la proposta di pianificazione. Ma se è vera quella concezione del territorio come bene comune, non si vede perché le opposizioni non possono essere fatte anche dai singoli cittadini, non tanto interessati nelle proprietà, quanto interessati nella loro relazione con il territorio».

⁷ Su questi profili, F. CAPORALE, *Il sindacato giurisdizionale sulle attività di pianificazione, conformazione e vincolo alla proprietà privata*, in R. CHIEPPA, A. CASSATELLA, A. MOLITERNI (a cura di), *Il sindacato giurisdizionale sull’attività amministrativa*, Milano, 2024, p. 115 ss.

⁸ Cfr. P.L. PORTALURI, *La cambiale di Forsthoff. Creazionismo giurisprudenziale e diritto al giudice amministrativo*, Napoli, 2021, p. 135 ss.

⁹ Cfr. per un recente inquadramento Cass. civ., Sez. I, 19 settembre 2023, n. 26801, ove peraltro si ammette la possibilità di promuovere un’azione popolare, ai sensi dell’art. 9 TUEL, per tutelare il diritto all’identità storica e culturale del Comune. In questa logica, il cittadino non potrebbe perciò agire per tutelare situazioni sostanziali connesse all’uso del ter-

resse *qualificato e differenziato* rispetto alla generalità dei cittadini, determinato dalla stretta prossimità *fisica* (e non già assiologica) al bene oggetto di tutela (c.d. *vicinitas*); o, infine, attraverso la *rappresentanza* di un ente portatore di interessi diffusi, riconosciuto formalmente dalla legge o sostanzialmente provvisto di particolari caratteristiche indefettibili, fra cui quella della stabilità temporale (sicché ne risulta escluso l'associazionismo "spontaneo" o "di scopo").

In definitiva, il sistema amministrativo non appare in grado di apprestare un'efficace tutela alla gestione del territorio secondo buone pratiche tradizionali, in quanto: *a)* nessun ente pubblico se ne occupa *funzionalmente*, poiché la riproduzione di siffatte pratiche non rientra nel fuoco di attenzione né della materia urbanistica né delle tutele parallele; *b)* nessun cittadino può azionare *giurisdizionalmente* una correlata situazione soggettiva, in ragione della tradizionale configurazione delle condizioni dell'azione nel processo amministrativo; *c)* l'armamentario giuridico tradizionale delle funzioni di governo del territorio appare insufficiente tanto nel momento *istruttorio* (essendo la partecipazione in sede pianificatoria limitata al contributo dominicale) quanto in quello *conformativo* (essendo il sistema vincolistico informato al paradigma statico-conservativo).

4. *Prospettive evolutive*

Eppure, si intravedono all'orizzonte alcune prospettive evolutive che sembrano capaci di superare gran parte degli ostacoli appena evidenziati.

In primo luogo, occorre dare atto della progressiva estensione delle competenze rientranti nella materia "urbanistica", la quale – come noto – è divenuta oggi "governo del territorio" (cfr. art. 117, comma III, Cost.)¹⁰. Ciò significa, per usare le parole del Consiglio di Stato, Sez. IV, nella importante sentenza del 10 maggio 2012, n. 2710, che «*l'urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto*

ritorio *avverso* le scelte di governo dell'ente locale, ma solo per var valere *in vece* di quest'ultima situazioni processuali non azionate nei confronti di altri soggetti.

¹⁰ Cfr. G. PASTORI, *Governo del territorio e nuovo assetto delle competenze statali e regionali*, in B. POZZO, M. RENNA (a cura di), *L'ambiente nel nuovo Titolo V della Costituzione*, Milano, 2004, p. 29 ss.

minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli – non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi –, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico – sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta – per autorappresentazione ed autodeterminazione – dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio»¹¹.

Tale recente acquisizione, per quanto maggiormente interessa in questa sede, ha aperto la strada alla possibilità per il Comune di tutelare beni culturali e matrici ambientali mediante gli strumenti dell'urbanistica¹², anche (e soprattutto) in quanto espressione di valori “immateriali” acquisiti per “auto-determinazione” dalla comunità stessa, tanto mediante la rappresentanza “democratica” quanto attraverso la partecipazione “demarchica” ai processi di governo del territorio¹³.

Ciò che ha condotto la giurisprudenza¹⁴ e la dottrina¹⁵ a riconoscere la categoria dei c.d. “beni culturali (e ambientali) urbanistici”¹⁶, a cui

¹¹ Sulla sentenza cfr. P. URBANI, *Conformazione dei suoli e finalità economico sociali*, in *Urb. app.*, I (2013), p. 59 ss.

¹² Sul tema, sia consentito il rinvio a N. BERTI, *La tutela “urbanistica” dell'ambiente: statuto costituzionale e regime amministrativo della proprietà vincolata*, in *Dir. econ.*, III (2016), p. 705 ss.

¹³ Sul concetto di “demarchia” è comandato il rinvio a F. BENVENUTI, *Il nuovo cittadino: tra libertà garantita e libertà attiva*, Venezia, 1994.

¹⁴ Perlomeno a far data da Corte cost., 16 giugno 2005, n. 232; Id., 23 novembre 2007, n. 401; Id., 17 luglio 2013, n. 194; CGARS, Sez. giur., 22 marzo 2006, n. 107 (est. F. SALVIA).

¹⁵ Cfr. nota successiva.

¹⁶ Sulla nozione cfr. già F. SALVIA, *La tutela trasversale dei beni culturali. I beni culturali urbanistici*, in *Dir. soc.*, III (2003), p. 367 ss.; più recentemente A. BARTOLINI, *Patrimoni culturali e limitazioni urbanistiche*, in *Dir. amm.*, IV (2021), p. 995 ss.; P. MARZARO, *Gli ‘altri beni culturali’ e i beni culturali urbanistici: note di sistema*, in *Riv. giur. urb.*, II (2023); nonché, se si vuole, quanto sostenuto da chi scrive in *Common grounds. Tutela del suolo e dei caratteri identitari nelle nuove tendenze della pianificazione urbanistica*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2017, I, spec. p. 86 ss. A testimonianza dell'attualità della tematica, ad essa è stato dedicato anche l'ultimo Congresso nazionale dell'AIDU “*Il patrimonio culturale urbanistico: problemi e prospettive*”, Firenze, 8 novembre 2024, i cui atti sono attualmente in fase di pubblicazione.

possono essere pienamente ascritte le “buone pratiche tradizionali di gestione del territorio”. Tale categoria, infatti, risponde all’esigenza di assicurare una tutela integrativa e aggiuntiva dei beni materiali e immateriali che sono espressione di “identità minore”, “memoria particolare” e “sapere contestuale/tradizionale” e che, per questa natura, non rientrano nelle tutele settoriali (dei beni culturali e ambientali) tradizionalmente legate all’eccezionalità estetica o al paradigma tecnico.

A questo scopo si è evoluto anche lo strumentario giuridico del pianificatore, che la giurisprudenza ha abilitato ad affiancare al classico intervento di “macro-zonizzazione” un’attività parallela di “micro-zonizzazione”, volta ad assicurare una tutela più puntuale e specifica di beni e strutture qualificative del patrimonio territoriale¹⁷. Questa modalità consente, altresì, di evitare il ricorso ai tradizionali strumenti vincolistici, riducendo così il rischio di incorrere in obblighi indennitari nel caso in cui l’attività conformativa interessi beni di proprietà privata¹⁸.

Per altro verso, anche la tutela vincolistica pare essersi evoluta – sulla scorta di una importante sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato¹⁹ – dal modello “statico-conservativo” a quello “dinamico-funzionale”, volto cioè a proteggere non già il bene in sé, ma la sua funzione (c.d. vincolo di destinazione d’uso). Trattasi di un’importante apertura che, ancorché direttamente riferita alla disciplina dei beni culturali, il Supremo consesso della giustizia amministrativa non ha esitato a rife-

¹⁷ Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 24 aprile 2013, n. 2265. All’ampliamento delle funzioni connesse al governo del territorio corrisponde anche una maggiore ricchezza degli interessi pubblici perseguiti mediante gli strumenti classici della zonizzazione. Ad esempio, come di recente ribadito da Cons. Stato, Sez. II, 31 luglio 2023, n. 7407, la destinazione “agricola” non deve necessariamente rispondere a finalità di tutela di interessi dell’agricoltura, ma può essere imposta per soddisfare altre esigenze connesse con la disciplina urbanistica del territorio, rivestendo una funzione essenziale per il paesaggio e per la salute dei cittadini, al tempo stesso ecologico-ambientale, sanitaria, protettiva, sociale e ricreativa, igienica, culturale e didattica, estetico-architettonica.

¹⁸ Ancorché l’obbligo di indennizzare l’apposizione di vincoli urbanistici “sostanziali” risulti vieppiù ridimensionato dalla giurisprudenza amministrativa in relazione all’attività di conformazione della proprietà privata in funzione culturale e ambientale. Ad ogni modo, l’orientamento prevalente del Consiglio di Stato considera, invece, illegittima l’imposizione di vincoli d’uso tarati sui singoli immobili: pur confermando il potere del Comune di operare micro-zonizzazioni e dettare discipline di dettaglio nell’ambito di una zona omogenea più estesa, si ritiene generalmente illegittimo modellare questo strumento al fine sviato di imporre vincoli su singoli immobili, in stretta attinenza con la loro attuale destinazione: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 giugno 2013, n. 3255; Id., Sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 844; Id., Sez. IV, 9 febbraio 2016 n. 519.

¹⁹ Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023, n. 5.

rire anche all'attività di pianificazione territoriale, con preciso richiamo alla giurisprudenza²⁰: «*in tale contesto, si inquadra quell'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato che ha ammesso l'esercizio del potere di pianificazione territoriale anche in funzione dell'imposizione di 'vincoli di destinazione d'uso', motivati dal riferimento al carattere storico-identitario che talune attività possano rivestire in determinati luoghi per la collettività locale: in tali ipotesi, è ben possibile che un bene, pur privo in sé di valenza culturale, rivesta una oggettiva centralità identitaria per una città e sia considerato dagli abitanti (e dagli organi elettivi comunali) come elemento idoneo a rappresentarne il passato ed a rammentarlo (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5029)»²¹.*

In tal modo, la possibilità di imporre, mediante vincolo urbanistico, non solo la conservazione materiale ma anche le *condizioni di legittima trasformazione* del patrimonio territoriale permette di preservare strutture o invarianti (come una particolare modalità costruttiva, l'utilizzo di un determinato materiale, una buona pratica di gestione del territorio), garantendo al contempo l'evoluzione del relativo substrato materiale: «*il vincolo di destinazione d'uso del bene culturale può essere imposto a tutela di beni che sono espressione di identità culturale collettiva, non solo per disporne la conservazione sotto il profilo materiale, ma anche per consentire che perduri nel tempo la condivisione e la trasmissione della manifestazione culturale immateriale, di cui la cosa contribuisce a costituirne la testimonianza»²².*

Il particolare attivismo dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia urbanistica e ambientale si è anche rivolto, in due recenti pronunce, alla valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, u.c., Cost.) quale fonte diretta di legittimazione all'accesso al giudizio da parte della società civile, in linea con l'invito della Corte costituzionale a «*superare l'idea per cui solo l'azione del sistema pubblico è intrinsecamente idonea allo svolgimento di attività di interesse generale»²³. Tali interventi, ancorché ancora embrionali, sembrano suffragare la possibilità di un accesso al giudizio sia da parte di comitati d'occorrenza sia del soggetto *uti cives*, come già suggerito dagli orientamenti giurispru-*

²⁰ Cfr. G. MORBIDELLI, *Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti*, in *Aedon*, I (2023); P. MARZARO, *Vincolo culturale di destinazione d'uso: il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni della P.A. e il rischio dell'effetto paradosso*, *ivi*.

²¹ Cons. Stato, Ad. plen., 13 febbraio 2023, n. 5.

²² *Ibidem*.

²³ Corte cost., 26 giugno 2020, n. 131.

denziali più avanzati. Si dischiude così la prospettiva di una autentica “azione popolare” proponibile da *chiunque* a tutela del territorio come “bene comune”, ben al di là dell’intervento di carattere eminentemente surrogatorio disegnato dall’attuale art. 9 TUEL.

Il riferimento è, in primo luogo, alla sentenza n. 6/2020, che ha definitivamente riconosciuto il “doppio binario” di accesso delle associazioni al processo, basato sulla coesistenza tra una legittimazione formale *ex lege* e una legittimazione sostanziale fondata su specifici criteri²⁴. Tuttavia, l’aspetto più rilevante della pronuncia è che l’Adunanza Plenaria ha collegato questa conclusione direttamente al principio di sussidiarietà orizzontale, aprendo così la strada ai ricorsi promossi da comitati di scopo, come già riconosciuto da alcune sentenze di orientamento progressista²⁵: tale evoluzione rappresenterebbe l’«*emersione positiva dell’esigenza di protezione giuridica di interessi diffusi, secondo lo schema già delineato in via generale dalla giurisprudenza, e in linea con il ruolo che l’art. 2 Cost. assegna alle formazioni sociali, oltre che con la più attenta ed evoluta impostazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118 Cost.*»²⁶.

In una simile prospettiva, con la successiva sentenza n. 22/2021, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato ha ridefinito anche la c.d. *vicinitas*, qualificandola non più alla stregua di un criterio di “legittimazione” ma come un elemento dell’“interesse” all’azione. In questa nuova interpretazione, la “prossimità” viene così svincolata da una rigida e ristretta concezione fisico-spaziale per abbracciarne una dimensione assiologica: «*la legittimazione a ricorrere è da altri messa in relazione con il principio di sussidiarietà in senso orizzontale di cui all’art. 118, comma 4, Cost., trovandovi il fondamento per nuovi “diritti civili” sui quali costruire una cittadinanza attiva che nella tutela dinanzi al giudice amministrativo troverebbe una delle sue possibili forme di espressione e manifestazione. [...] Nel quadro della tutela degli interessi meta-individuali, si invoca una sorta di “liberazione” della vicinitas dal suo perimetro originario, sino a ritenerla esistente anche quando la relazione di prossimità tra il soggetto ed il bene protetto non sia fisica ma assiologica*»²⁷.

²⁴ Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6.

²⁵ Già TAR Umbria, Sez. I, 2 settembre 2016, n. 581; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2011, n. 4502, Id., Sez. IV, 9 gennaio 2014, n. 36; CGARS, Sez. giur., 27 settembre 2012, n. 811 hanno riconosciuto il diritto di ricorso ai comitati spontanei *ad hoc* (costituiti, cioè, in occasione di un “evento scatenante”).

²⁶ Cons. Stato, Ad. plen., 20 febbraio 2020, n. 6.

²⁷ Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 22.

In definitiva, l'ordinamento sembra orientarsi verso il riconoscimento, a ciascun soggetto (individuo o formazione sociale) situato in un determinato contesto territoriale, di un interesse qualificato (riconducibile ad un "interesse legittimo collettivo" che esprime un rapporto di c.d. incolato), tale da legittimare l'azione in sede giurisdizionale anche *contro* l'ente esponentiale, per tutelare le ragioni della comunità sia rispetto ad atti di pianificazione sia di decisioni specifiche che comportino una cattiva gestione del territorio in relazione alle buone pratiche tradizionali.

5. Conclusioni

La possibilità di sindacare in via giurisdizionale tali "interessi legittimi collettivi" implica, a ben vedere, la *precettività* delle buone pratiche di gestione del territorio, ossia che queste divengano un *parametro di validità* delle scelte di pianificazione e decisione puntuale degli enti territoriali. Ancora prima, richiede la loro acquisizione al materiale istruttorio durante la definizione delle politiche di governo del territorio, attraverso la partecipazione diretta della cittadinanza nei processi di pianificazione, in grado di apportare conoscenze locali e contestuali²⁸.

Tuttavia, la previsione della partecipazione della cittadinanza nei procedimenti di pianificazione solo in una fase "successiva" (nella forma delle c.d. osservazioni su scelte di piano già adottate) e la loro non impegnatività per l'ente rappresentano, in quest'ottica, i principali ostacoli alla tutela effettiva delle buone pratiche tradizionali nella gestione del territorio.

Del resto, l'esigenza che le politiche e le azioni in campo ambientale a tutti i livelli di governo (da quello unionale a quello locale) si basino non solo sulle *BAT* (migliori tecnologie disponibili) ma anche su «conoscenze autoctone e locali», frutto di saperi "non esperti", è altresì obiettivo primario dell'Ottavo programma d'azione europeo per l'ambiente, il quale guiderà – con efficacia diretta – l'elaborazione e l'attuazione delle politiche ambientali e climatiche europee fino al 31 dicembre 2030²⁹.

In quest'ottica, le leggi urbanistiche regionali di ultima generazione hanno cercato di superare i due ostacoli precedentemente menzionati at-

²⁸ Sulla necessità di assicurare la partecipazione procedimentale anche in sede di pianificazione, al di là dell'esclusione generalizzata per gli atti amministrativi generali di cui all'art. 13 della l. 7 agosto 1990, n. 241, ma quale espressione diretta dei principi di cui agli artt. 3 e 97 Cost., v. recentemente Corte cost., 15 febbraio 2023, n. 17.

²⁹ Decisione 2022/591/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022.

traverso la previsione di dispositivi di ascolto delle corti comunitarie e delle arene pubbliche con la finalità di acquisire – fra le altre cose – le “buone pratiche tradizionali di gestione del territorio” da inserire in documenti di piano con valenza precettiva nei confronti della successiva attività di pianificazione territoriale e urbanistica.

Così, ad esempio, alcuni progetti sperimentali avviati nelle varie esperienze regionali hanno introdotto “mappe di comunità” (Toscana), “atlanti dei valori territoriali” (Marche), “mappe delle memorie, dei significati simbolici e delle attribuzioni di valori” (Lombardia), elaborati direttamente dalle comunità di riferimento (con l’accompagnamento di soggetti “facilitatori”) attraverso un processo di auto-rappresentazione “identitaria” dei luoghi. In particolare, in esse sono rappresentati tutti gli elementi espressivi del patrimonio territoriale, materiale e immateriale, condiviso quali manufatti a valenza identitaria, tecniche costruttive tradizionali, strutture idro-geomorfologiche, aspetti paesaggistici peculiari, sistemi infrastrutturali, saperi tramandati, forme culturali tipiche, regole di tutela e riproduzione del patrimonio territoriale, valori condivisi, desideri di sviluppo etc.

È interessante notare che, nella maggior parte delle esperienze normative citate, tutto questo “materiale istruttorio” confluisce nella pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica strategica, alla stregua di un vero e proprio “documento di piano”, frutto di un approccio integrato fra sapere esperto e non esperto³⁰. In tal modo, esso è trasposto in regole precettive (vincoli conformativi del territorio) in sede di pianificazione settoriale e strutturale, costituendo il quadro di riferimento prescrittivo per le previsioni di trasformazione contenute negli atti di governo del territorio.

La domanda di ricerca introdotta in esordio, concernente il ruolo del diritto amministrativo nella tutela e riproduzione delle “buone pratiche tradizionali”, ha trovato quindi una risposta promettente, specialmente alla luce della più recenti aperture giurisprudenziali e legislative, che hanno evidenziato una sensibilità crescente verso il valore “normativo” degli interessi connessi al territorio come bene comune.

³⁰ Cfr., a titolo esemplificativo, lo “Statuto del territorio” quale documento del “Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico” di cui agli artt. da 2 a 7 della l.r. Toscana 65/2014; la “Carta dei valori paesaggistici” in Regione Lombardia, sulla quale cfr. DGR n. XII/1504 del 4 dicembre 2023; le componenti del PAT di cui all’art. 13 della l.r. Veneto 11/2004; nella Regione Puglia le mappe di comunità fanno parte integrante del “Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia”.

CARLO RUSCONI

GLI STRUMENTI DI DIRITTO PRIVATO NELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO

SOMMARIO: 1. Dissesti idrogeologici e diritto privato, tra presente e antico. – 2. La denuncia di nuova opera. – 3. La denuncia di danno temuto. – 4. Questioni generali comuni alle azioni di nunciazione. – 5. Gli interventi di prevenzione orientati al medio-lungo periodo. Il regime delle opere idrauliche private. In particolare, l'art. 915 c.c. come obbligazione *ex lege*? – 6. L'organizzazione del territorio. L'usucapione speciale e la pubblicità immobiliare. – 6.1. (*Segue*) La proposta di legge A.C. 165 del 13.10.2022. – 7. La responsabilità civile e l'assicurazione (cenni).

Abstract

Il contributo si propone di ricercare nel sistema del diritto privato istituti e fattispecie che possono prestarsi alla prevenzione del rischio da dissesto idrogeologico. L'attenzione viene rivolta soprattutto alla disciplina delle cose e delle forme del loro controllo; di essa si analizzano anzitutto le azioni di nunciazione quali possibili strumenti per intervenire in situazione di urgenza. Nell'orizzonte della prevenzione di medio-lungo periodo, sono prese in esame varie previsioni volte a preservare la stabilità idrogeologica e il controllo del corretto deflusso delle acque, alcune delle quali orientate verso l'interesse pubblico, mentre altre pongono in primo piano l'interesse dei vicini, con la cui tutela si realizza però anche in un certo modo un interesse generale. Per i risvolti rilevanti rispetto al tema di indagine, sono poi considerati interventi generali di organizzazione giuridica del territorio, quali la pubblicità immobiliare e l'usucapione speciale per la proprietà rurale. Il saggio analizza infine il problema sondando anche il diritto delle obbligazioni e in particolare evidenziando le potenzialità preventive della responsabilità civile e del contratto di assicurazione.

The paper aims to identify principles and rules of Italian private law that can contribute to the prevention of the risk of hydrogeological disruption. The focus is mainly on real rights and possession. Action against a new dangerous construction (*operis novi nuntiatio*) and for potential damage (*cautio damni infecti*), provisions on hydrogeological risk, land registry, usucapion for rural land are taken into consideration. Finally, the essay analyses the problem with regard

to the law of obligations and in particular by highlighting the preventive potential of civil liability and insurance contract.

Keywords

Denuncia di nuova opera, denuncia di danno temuto, vincoli idrogeologici, opere idrauliche private, regolarizzazione proprietà rurale, responsabilità civile.

Italian private law, action against a new dangerous construction, action for potential damage, provisions on hydrogeological risk, usucapion for rural land, civil liability.

1. *Dissesti idrogeologici e diritto privato, tra presente e antico*

I dissesti idrogeologici e in generale i cataclismi oggi si manifestano purtroppo come fenomeni con generalizzata diffusione geografica e di gravità spesso drammatica. Si pensi in particolare alle c.d. bombe d'acqua¹, ovvero precipitazioni violente concentrate in uno stretto intervallo di tempo, o ai cicloni² che una volta apparivano tipici più di climi tropicali, mentre oggi investono aree in passato ritenute estranee a tali eventi e così tendenzialmente impreparate ad affrontarli, in particolare perché non sono predisposte opere in grado di canalizzare con sufficiente rapidità la quantità di acqua che cade impetuosamente al suolo.

Gli effetti negativi che sprigionano dai fenomeni eccezionali di maltempo vengono poi accentuati dalle tendenze demografiche contemporanee. Per un verso, la pressione abitativa nelle aree urbane ha provocato eccessi di cementificazione, anche con la pratica, molto diffusa in passato, dei tombinamenti dei corsi d'acqua, per altro verso dallo spopolamento delle zone montane³ è derivato il venir meno della regolare pulizia delle aree boschive.

La complessità del problema non può che esigere interventi dispiegati in più prospettive. In primo piano si pone indubbiamente la progettazione urbanistica e idraulica; l'efficacia complessiva di tali opere è però

¹ Secondo la terminologia invalsa negli ultimi anni, ma rispetto alla quale v. A.J.L. HARRIS, M. LANFRANCO, *Cloudburst, weather bomb or water bomb? A review of terminology for extreme rain events and the media effect*, in *Weather*, LXXII (2017), p. 155 s.

² Si pensi ai *medicanes*, cicloni mediterranei, come quello che ha devastato parte della Libia nell'agosto 2023. Per un'idea in merito, v. *What are medicanes? The 'supercharged' Mediterranean storms that could become more frequent*, in *The Guardian* - ed. online, 15.9.2023.

³ Che nel caso italiano rappresentano il 35% del territorio, come risulta dall'annuario statistico Istat 2019. Molto estesa è anche l'area collinare, pari a circa il 41% del territorio.

condizionata anche dal quadro normativo, che può porre presupposti favorevoli in particolare all'iniziativa dei privati. Da tale prospettiva si pone questo contributo che mira a indagare quali strumenti oggi il diritto privato può mettere a disposizione della *civitas* in funzione preventiva dei dissesti idrogeologici.

Opportunamente il tema è stato pensato dai Curatori in chiave di continuità con quanto già il diritto romano provvedeva. Del resto, come risaputo, larga parte del diritto civile moderno in Europa trova i suoi fondamenti nel diritto romano⁴, talora mediato dal diritto canonico; ciò si manifesta in particolare con riguardo ad alcuni degli ambiti che in questa sede verranno presi in esame, ovvero i diritti sulle cose – si pensi alla proprietà fondiaria – sicché si tratta in prima istanza di raccogliere e svolgere quasi ininterrottamente un medesimo filo. In definitiva, anche in questo contesto il diritto romano vale per il giurista moderno come imprescindibile termine di riferimento per conseguire consapevolezza dell'origine e del senso di molte regole che oggi applichiamo.

Quando si tratta di riflettere circa i rischi ambientali, soprattutto idrogeologici, sorge peraltro l'impressione che il diritto romano abbia potenzialità ulteriori. Invero, sembra che esso possa valere come referente significativo non solo in una dimensione storica, ma che offra precisi e validi spunti per ripensare in meglio le soluzioni normative attuali.

⁴ Molti sono gli studi dedicati all'influenza del diritto romano sul diritto moderno. Senza pretesa di completezza, oltre alle opere fondamentali di P. KOSCHAKER, *Europa und das römische Recht*⁴, München, 1966, e, con particolare riferimento alla Germania, di F. WIEACKER, *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*², Göttingen, 1967, si segnalano più di recente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Le vie del diritto romano*, Bologna, 2023; K. TUORI, H. BJÖRKLUND (a cura di), *Roman Law and the Idea of Europe*, London, 2019; G. SANTUCCI, *Diritto romano e diritti europei. Continuità e discontinuità nelle figure giuridiche*², Bologna, 2018; L. VACCA (a cura di), *Nel mondo del diritto romano* (Atti del Convegno ARISTEC - Roma, 10-11 ottobre 2014), Napoli, 2017; L. MAGANZANI (a cura di), *Il Diritto romano nella civilistica europea* (Atti del convegno, Milano - Università Cattolica del Sacro Cuore, 16-17 gennaio 2014), in *Jus*, LXII (2015), p. 3 ss.; I. FARGNOLI, S. REBENICH (a cura di), *Das Vermächtnis der Römer. Römisches Recht und Europa*, Bern, 2012; C.A. CANNATA, *Materiali per un corso di fondamenti del diritto europeo*, I-II, Torino, 2005-2008; A. WATSON, *The Evolution of Western Private Law*, Baltimore, 2001; R. ZIMMERMANN (a cura di), *Rechtsgeschichte und Privatrechtsdogmatik*, Heidelberg, 1999; *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi* (Atti del convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma), Milano, 1989. Non può essere omissa un riferimento ai diversi contributi dedicati al tema da T. MAYER-MALY, che oggi si possono leggere nella raccolta *Recht - Gerechtigkeit - Rechtswissenschaft*, a cura di H. HONSELL, D. MAYER-MALY, Wien, 2019, tra i quali *Grundlagen und Grenzen eines europäischen Rechts*, p. 755 ss.; *Das römische Recht im Recht der Neuzeit und der Gegenwart*, p. 977 ss. e *Die heutige Wirksamkeit des römischen Rechts*, p. 989 ss.

Riferirsi al diritto romano nella riflessione sui mezzi giuridici contro i rischi ambientali, potrebbe allora consentire di avere uno sguardo non meramente retrospettivo, ma anche dischiuso verso soluzioni promettenti.

Esemplare è l'*operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*⁵. Nelle fonti essa è annoverata tra le azioni di nunciazione, delle quali il diritto romano prevedeva un'articolazione funzionale complessa. In merito, da Ulpiano (D. 39,1,1,15) apprendiamo che le denunce potevano assolvere a tre compiti: «Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa aut damni depellendi aut publici iuris tuendi causa».

Ora, mentre le prime due denunce indicate da Ulpiano nelle loro grandi linee sono pervenute fino al codice civile, come denuncia di nuova opera (art. 1171) e, rispettivamente, di danno temuto (art. 1172)⁶, della terza manca invece una soluzione corrispondente. Senza affrettare conclusioni, in ciò sembra nondimeno di dover constatare a tutta prima un limite del diritto attuale. Se infatti non è qui possibile indagare e valutare le ragioni che storicamente hanno fatto perdere le tracce di tale azione nel diritto privato, si deve però rilevare che l'*op.n.n. iuris publici t.g.* possiede talune caratteristiche del tutto congeniali alle esigenze e alla sensibilità moderna in materia di contrasto dei rischi da dissesto idrogeologico. Invero, attraverso l'*op.n.n. iuris publici t.g.* i privati venivano legittimati ad agire per tutelare interessi di rilievo collettivo⁷, evitando che il giudizio diventasse un fardello insopportabile. L'idea che appare sottesa è appoggiare l'iniziativa del privato che agisce per proteggere interessi del *populus*.

Gli aspetti tecnici dell'*op.n.n. iuris publici t.g.* sui quali si dovrebbe oggi concentrare l'attenzione per elaborare soluzioni più appaganti sono stati efficacemente sintetizzati in uno studio dedicato a tale *nuntiatio*. Invero, secondo quanto emerso, risultava «una figura nella sua struttura complessiva assai agile e di notevole efficacia»⁸, dato che si distingueva per «i pochi requisiti richiesti per l'esperimento, la facilità e rapidità di

⁵ Sulla quale, oltre al contributo di F. SCOTTI, *L'Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia fra passato e futuro: qualche considerazione*, in questo volume, v. in particolare G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*, Padova, 2001.

⁶ Su tale tripartizione, A. MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto. Premessa storica*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, p. 156 s.

⁷ Invero, il riferimento allo *ius publicum*, che innerva l'*op.n.n. iuris publici t.g.*, se inizialmente, in particolare con Pedio, aveva un significato essenzialmente formale, nel senso di alludere al diritto di produzione statale, venne da Ulpiano compreso come espressivo delle utilità pubbliche, ovvero di beni sottoposti a uso collettivo da parte della comunità, secondo quanto spiega SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit., pp. 143 ss., 154, 162.

⁸ *Ivi*, pp. 66, 162.

esecuzione, l'immediatezza dei risultati e, non ultimo, l'assenza di rischio sotto il profilo pecuniario, almeno nella prima fase, a carico del *nuncians*», senza poi dimenticare il carattere popolare della legittimazione ad agire⁹.

Di uno strumento che riassuma queste connotazioni si avverte oggi effettivamente la mancanza, tanto più che le ricordate caratteristiche della *op.n.n. iuris publici t.g.* – pochi presupposti, facilità di esecuzione, immediatezza dei risultati – sono il *leitmotiv* della politica del diritto degli ultimi anni.

Più in generale, nel contesto attuale si deve constatare che appare piuttosto limitato lo stesso rilievo sostanziale di interessi che hanno carattere diffuso¹⁰ e circoscritta è la possibilità di tutela in giudizio¹¹. In ciò probabilmente si manifesta un eccesso, e con ciò un limite, della pretesa moderna all'assolutizzazione del diritto soggettivo¹², con l'esito di rimuovere situazioni intermedie nelle quali emergono interessi diffusi, che vennero percepiti come fattori di compressione della libertà individuale e in particolare della sua proiezione giuridica per eccellenza, rappresentata dalla proprietà come potere incondizionato di disposizione e di godimento. Si pensi alla vicenda degli usi civici¹³, che, dopo una lunga sta-

⁹ Ivi, p. 60.

¹⁰ Per un esame dell'ambito di rilevanza degli interessi diffusi, si veda nella dottrina recente, A. GAMBARO, *Interessi diffusi, interessi collettivi e gli incerti confini tra diritto pubblico e diritto privato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, LXXIII (2019), p. 779 ss.; G. ALPA, *Interessi diffusi*, in *Dig. civ., Agg.*, IX, Torino, 2014, p. 349 ss. Dalla prospettiva del diritto amministrativo, v. G. MANFREDI, *Interessi diffusi e collettivi (diritto amministrativo)*, in *Enc. dir., Annali*, VII, 2014, p. 513 ss.

¹¹ Ne è esempio l'art. 9 d.lgs. 18.8.2000, n. 267 (t.u. enti locali) relativo all'azione popolare che viene considerata come sostitutiva o suppletiva e pertanto subordinata all'inerzia dell'ente (comune o provincia), purché ciò non significhi che esiste una contraria determinazione in capo all'ente stesso. Si veda, R. CARPINO, *sub art. 9*, in *Testo unico degli enti locali commentato*, Santarcangelo di Romagna, 2020, p. 54; di «istituto di carattere eccezionale e non certo in fase di espansione» parla A. ZUCCHETTI, *sub art. 9*, in *Testo unico degli enti locali*, I, coordinato da V. ITALIA, A. ZUCCHETTI, G. BOTTINO, Milano, 2020, p. 137. In giurisprudenza, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 12.11.2024, n. 9046, che ulteriormente puntualizza che la legittimazione sostitutiva non è ammessa quando l'ente non è titolare della situazione giuridica in questione.

¹² Sul significato della categoria del diritto soggettivo nella «prima modernità giuridica», M. AUER, *Der privatrechtliche Diskurs der Moderne*, Tübingen, 2014, p. 22 ss. Cfr. A. NICOLUSSI, *Diritto soggettivo e rapporto giuridico. Cenni di teoria generale tra diritto privato e diritto pubblico*, in *Eur. dir. priv.*, (2014), p. 1191.

¹³ Per una recente analisi, G. AGRIFOGLIO, *Contributo allo studio degli usi civici e della proprietà collettiva. Una storia parallela*, Napoli, 2023; F. MARINELLI, *Gli usi civici*³, in *Tratt. Cicu - Messineo - Mengoni*, Milano, 2022; C. BONA, *Gli usi civici*, in *Comm. c.c. Scialoja - Branca - Galgano*, Bologna, 2021. In particolare, sul rapporto con le proprietà collettive,

gione di *damnatio*, hanno riguadagnato grande interesse pratico e teorico in particolare dopo l'approvazione della legge 20.11.2017, n. 168 dedicata ai «domini collettivi»¹⁴, come dimostra il numero di pronunce¹⁵ e l'ampia dottrina negli ultimi tempi¹⁶.

Se il diritto romano offre modelli per integrare efficacemente il diritto attuale, compito di questo contributo è riflettere sugli strumenti già disponibili di diritto privato nell'azione contro il rischio di dissesto idrogeologico. Un criterio con cui orientare la trattazione del tema può essere quello di distinguere secondo l'urgenza della situazione e l'orizzonte di efficacia della misura. In questa prospettiva, quando è improrogabile agire, essendo il pericolo imminente, come riferimento si prestano anzitutto le azioni di nunciazione di nuova opera e di danno temuto. In una prospettiva di intervento incentrata sulla logica della prevenzione di medio-lungo periodo, sembra che si possa invece porre in particolare la normativa inerente alla manutenzione dei corsi dei canali e quella volta a favorire la regolarizzazione della proprietà fondiaria, in particolare agraria. Anche la pubblicità immobiliare, soprattutto se viene organizzata secondo la base reale, si presta come strumento importante per il controllo del territorio. In questo contesto, qualche riflessione dovrà essere dedicata anche alla proposta di legge C. 165 del 13.11.2022 in punto di istituzione di registri di terreni «silenti». Un ruolo di rilievo viene esercitato altresì dalla responsabilità civile, essendo ormai acquisto che tale istituto possiede anche una certa capacità di prevenzione del danno, nonché dal contratto di assicurazione, che può parimenti indurre nell'assicurato

G.M. ANTONELLI, *La circolazione dei terreni gravati da usi civici*, in *Notariato*, (2023), p. 539; in precedenza, G. GABRIELLI, *Rapporti fra usi civici e proprietà collettive con particolare riguardo al caso delle comunelle del carso triestino*, in *Riv. dir. civ.*, L (2004), p. 331. In prospettiva storica, G. SANTUCCI, *Gli usi civici: note minime fra «diritto romano dei romani» e tradizione romanistica*, in *Arch. giur.*, CLII (2020), p. 1061 ss.; P. GROSSI, "Usi civici": una storia vivente, in *Archivio Scialoja-Bolla*, Milano, 2008, p. 19 ss.; U. PETRONIO, *Rileggendo la legge usi civici*, in *Riv. dir. civ.*, LII (2006), p. 616 s.

¹⁴ In merito alla quale, A. GERMANÒ, *Domini collettivi*, in *Dig. civ.*, Agg., XI, Torino, 2018, p. 203 ss.; S. ORRÙ, *Usi civici*, *ivi*, p. 479 ss. Per ripercorre il tema nella storia, P. GROSSI, *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giuridici tra ieri e domani*, Macerata, 2019 e, specialmente, *Id.*, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977.

A livello regionale, tra le prime normative realizzatrici della l. 168/2017 si pone la l. reg. Valle d'Aosta 1.8.2022, n. 19 in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo.

¹⁵ Un punto di svolta venne determinato già dalle sentenze della Corte cost. 20.2.1995, n. 46 e 10.5.1995, n. 156 – delle quali fu giudice relatore Luigi Mengoni – che legarono gli usi civici alla tutela dell'ambiente.

¹⁶ Della quale una parte è stata citata sopra alla nota 13.

comportamenti volti a evitare o diminuire il danno, non solo in ragione dell'obbligo di salvataggio, ma anche attraverso l'introduzione di specifiche clausole.

2. *La denuncia di nuova opera*

Con riguardo alle azioni di nunciazione, il diritto italiano moderno, come rilevato, è costruito nell'impronta del diritto romano¹⁷, salva l'omissione dell'azione a tutela dell'interesse della collettività. Ne risulta che, rispetto alle tre fattispecie di diritto romano, sono due le denunce presenti e trovano la loro disciplina nel codice civile, nell'ultimo titolo del libro III: si tratta della denuncia di nuova opera (art. 1171 c.c.) e della denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c.).

Entrambe possono essere strumenti importanti per prevenire dissesti di natura idrogeologica; invero, tali denunce per quanto primariamente orientate a risolvere controversie tra vicini, già dal diritto romano avevano però assunto in via indiretta anche una funzione di tutela dell'ambiente¹⁸. Con questa chiave di lettura saranno analizzate in questa sede, considerando pertanto le caratteristiche significative ai fini del discorso e soffermandosi su alcune questioni problematiche comuni alle due denunce.

Muovendo dall'art. 1171, co. 1 c.c., la denuncia di nuova opera trova ragione nel timore che «da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso».

Circa la definizione della fonte del danno che si teme, ovvero la nuova opera, dalla prospettiva di indagine assunta risulta significativo il rilievo che non si identifica solo con una nuova edificazione, ma a essa può corrispondere ogni intervento che coinvolga il suolo come anche, ad esempio, attraverso demolizioni¹⁹. Un'interpretazione restrittiva del necessario legame tra opera e suolo ha reso di controversa valutazione interventi che non riguardano direttamente il suolo stesso. In particolare,

¹⁷ Così pure, ad es., il diritto austriaco, che riprende l'*operis novi nunciatio* al § 340 ABGB o il diritto tedesco (§ 907 BGB). Nel codice civile austriaco si può peraltro constatare un'articolazione più analitica di nuova opera, che nella menzionata disposizione annovera esplicitamente anche la costruzione di nuove opere idrauliche (*Wasserwerk*).

¹⁸ L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela dell'ambiente nella sua evoluzione storica. L'esperienza del mondo antico*, Torino, 2009, p. 94.

¹⁹ F. DE MARTINO, *sub art. 1171, Del possesso. Della denuncia di nuova opera e di danno temuto*⁴, Bologna-Roma, 1966, p. 136.

oggetto di contrasto fin dai lavori preparatori del codice civile²⁰ è un'ipotesi che risulta piuttosto rilevante rispetto alla prevenzione dei dissesti idrogeologici. Si tratta dell'abbattimento di alberi, che, come risaputo, possono esercitare una rilevante funzione stabilizzante rispetto alle frane. In dottrina, si perviene a conclusioni opposte circa la possibilità di ricorrere all'art. 1171 c.c. in tale evenienza²¹. Sembra da preferire la tesi che ammette l'applicazione della denuncia di nuova opera nel caso, in quanto il taglio di alberi, oltre a rappresentare oggettivamente una nuova opera, pur di carattere demolitorio, può riverberarsi immediatamente in un'alterazione della consistenza qualitativa di un fondo, che, in ipotesi, avendo perso capacità di trattenere il terreno, diviene fonte di pericolo²². Del resto, più in generale, si afferma che anche interventi di riparazione o manutenzione possano essere considerati nuova opera se si esplicano con modalità pericolose²³.

La specificazione del fondo come «altrui» deve poi essere intesa dalla prospettiva dell'autore della nuova opera e non del denunciante, sicché fondo altrui può essere anche quello del denunciante stesso, in quanto la nuova opera potrebbe rappresentare un danno ulteriore rispetto all'occupazione abusiva del proprio fondo²⁴.

Dal tenore della previsione si coglie in modo univoco che l'azione dipende dal presupposto oggettivo della nuova opera potenzialmente pregiudizievole per una situazione giuridica del denunciante²⁵, mentre non viene dato rilievo all'elemento soggettivo, ovvero che l'attività sia avvenuta con colpa o dolo²⁶. Ciò si può spiegare considerando che l'azione

²⁰ Invero, come rammenta A. MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno, Proprietà*, 8, II, Torino, 2002, p. 637 nota 16, anche nella relazione della Commissione Reale si diede atto che il taglio di alberi rappresentava un caso «finora dubbio» in relazione all'applicabilità della denuncia di nuova opera.

²¹ Per le diverse posizioni, *ivi*, p. 637.

²² Cfr. L. TRAMONTANO, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, Milano, 2011, p. 242 s. che reputa che la modifica del suolo possa essere di natura quantitativa (come la costruzione di un edificio) o qualitativa, ad esempio la trasformazione degli elementi che compongono il suolo.

²³ R. SACCO, R. CATERINA, *Il possesso*², in *Tratt. dir. civ. comm.*, Milano, 2000, p. 435.

²⁴ L. CABELLA PISU, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Dig. civ.*, V, Torino, 1989, p. 196 e *ivi* ulteriori riferimenti bibliografici.

²⁵ Si reputa, in altri termini, che l'antigiuridicità sia presupposto dell'azione, escludendosi in particolare che il timore del danno, possa da sé solo giustificare l'accoglimento. In merito, si veda A. GIUSTI, A. SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, in *Comm. c.c. Schlesinger - Busnelli*, Milano, 2015, p. 294 s. e, *ivi*, p. 326 s. per il medesimo problema con riferimento al danno temuto.

²⁶ SACCO, CATERINA, *Il possesso*², cit. (nota 23), p. 435; parimenti si rileva con riguardo all'azione contro il danno temuto, *ivi*, p. 437.

non richiede un danno attuale – come nella responsabilità civile dove è sì rilevante l'elemento soggettivo – bensì è sufficiente la potenzialità (unitamente agli altri presupposti)²⁷.

Strettamente connessa ai presupposti oggettivi dell'azione è la legittimazione attiva: il pericolo deve riferirsi a una cosa oggetto di diritto o di possesso e l'azione risulta così attribuita non solo al proprietario e al titolare di altro diritto reale di godimento, ma anche al possessore. Si tende invece a escludere che possa essere legittimato il detentore qualificato²⁸, come ad esempio il locatore o l'affittuario di un fondo rustico. Ciò peraltro non significa preclusione di ogni tutela. Il conduttore potrebbe infatti avvalersi dell'art. 1585, co. 2 c.c. che gli consente di agire contro i terzi che pregiudicano di fatto il godimento della cosa²⁹ e si reputa che possa avvalersi anche dell'azione cautelare generale dell'art. 700 c.p.c.

Con riguardo alla natura del bene minacciato, si è riscontrata una certa apertura della giurisprudenza ad ammettere l'azione quando la minaccia non riguarda un proprio bene materiale³⁰, come appare propriamente richiedere l'art. 1171, co. 1 c.c., ma anche quando può essere esposto a pregiudizio il diritto alla salute³¹.

Sulla base di questi elementi diviene possibile adire il tribunale che, dopo aver accertato sommariamente i fatti, potrà decidere se vietare la

²⁷ Sul rapporto tra denuncia di nuova opera e responsabilità civile, in particolare quando il temuto pregiudizio può essere oggetto solo di riparazione in denaro, v. GIUSTI, SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, cit. (nota 25), p. 302 s. A questo proposito, si deve ricordare un fondamentale elemento che differenzia la denuncia attuale dal diritto romano. Come osservò G. BRANCA, *Denuncia di nuova opera e legittimità dell'opera*. Nota a Cass. 27.7.1964, n. 2085, in *Foro it.*, LXXXVII (1964), c. 2115, «la denuncia di nuova opera è da noi, né più né meno, un procedimento cautelare in senso stretto, con cui si tutela preventivamente un diritto (proprietà, servitù, ecc.) che esiste indipendentemente da essa (diversa era invece, almeno per certi casi, l'*operis novi nuntiatio* nell'ordinamento romano, dove poteva far nascere un'azione che senza di essa non sarebbe mai nata...); perciò, se la violazione dei regolamenti locali dà diritto al solo risarcimento, la denuncia fatta contro l'opera che li viola non può far sorgere un diritto, senza di essa insussistente, alla demolizione o riduzione dell'opera».

²⁸ GIUSTI, SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, cit. (nota 25), p. 309; MASI, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, in *Tratt. dir. priv. Rescigno, Proprietà*, cit. (nota 20), p. 641 e ivi ulteriori riferimenti.

²⁹ Cfr. SACCO, CATERINA, *Il possesso*², cit. (nota 23), p. 443.

³⁰ Non necessariamente immobile (GIUSTI, SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, cit. (nota 25), p. 301).

³¹ Per un'esposizione e un'analisi casistica, v. L. BREGANTE (a cura di), *Le azioni a difesa della proprietà e del possesso. Le denunce di nuova opera e di danno temuto*, Torino, 2008, p. 269 ss.

continuazione dell'opera o permetterla³². La norma prevede però una importante preclusione: la possibilità di agire è subordinata al fatto che l'opera «non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio»³³. Se uno solo di questi due presupposti manca, questa forma di tutela cautelare è impedita, restando peraltro ammesso intraprendere un processo di cognizione piena. A questa fase di accertamento sommario, può poi seguire il giudizio per la piena cognizione dei fatti³⁴.

3. *La denuncia di danno temuto*

La seconda denuncia contemplata nel codice civile riguarda il danno temuto (art. 1172 c.c.). La struttura della norma ricalca la denuncia di nuova opera, ma con formulazioni dal tenore più ampio.

La differenza fondamentale riguarda la fonte della situazione di pericolo: mentre nell'art. 1171 c.c. si tratta di un comportamento umano attivo consistente in una nuova opera, sia essa di costruzione o di demolizione, in questo caso la fonte del pericolo è una cosa, insieme all'inerzia di chi dovrebbe agire per evitare che diventi pericolosa e non lo fa³⁵. In

³² I provvedimenti resi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto possono inoltrare contare sulla specifica tutela dell'art. 691 c.p.c. in base al quale, se viene violato il divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto, il giudice può ordinare il ripristino a spese del contravventore.

³³ SACCO, CATERINA, *Il possesso*², cit. (nota 23), pp. 433, 440. La giurisprudenza precisa, peraltro, che il difetto dell'uno o dell'altro requisito non interferiscono sul giudizio di merito, purché questo abbia natura petitoria; di contro, quando la denuncia si attesta sul piano possessorio, se il termine annuale non è rispettato, viene meno l'azione. V. in merito, R. CATERINA, *Il possesso*, in *Tratt. diritti reali, Proprietà e possesso*, I, dir. da A. GAMBARO, U. MORELLO, Milano, 2008, p. 480 s. Né, in ipotesi di decadenza dal termine, sembra poter aver successo una domanda di risarcimento del danno, stante il carattere possessorio della domanda (cfr. Cass. 5.12.2006, n. 25899). Sul problema del rapporto tra azioni reali o possessorie e responsabilità civile, v. C. CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 24.

³⁴ Sul relativo rito, nella corrente manualistica ci si può riferire a F. LUISO, *Diritto processuale civile. I processi speciali*¹⁴, IV, Milano, 2024, p. 294 ss.; C. MANDRIOLI, A. CARRATTA, *Diritto processuale civile*, IV, Torino, 2025, p. 377 ss.

³⁵ «Altra cosa» può essere un'opera ormai compiuta e, in questa prospettiva, una recente decisione di merito (Trib. Lamezia Terme 2.3.2020) ha puntualizzato che «ricorre l'ipotesi di danno temuto quando da parte del ricorrente si assuma che da un'opera eseguita sull'altrui proprietà possa derivare danno al proprio fondo, non in considerazione dell'attività in sé posta in essere, ossia dell'esecuzione dell'opera, bensì per il pericolo di danno cui soggiace il fondo in conseguenza della situazione determinatasi per effetto dell'opera portata a compimento. In particolare, nella denuncia di danno temuto, il pericolo di danno può derivare dallo stato attuale della cosa, da lavori compiuti dall'uomo sulla stessa oppure dalla condotta omissiva consistente nella violazione di un dovere di prevenzione del pericolo». Sottolineano il rilievo della condotta omissiva, SACCO, CATERINA, *Il possesso*², cit. (nota 23), p. 437.

giurisprudenza si istituisce spesso una relazione tra la denuncia di nuova opera e gli artt. 2051 e 2053 c.c. e si ricava l'esistenza di un obbligo di intervento³⁶. Si pensi al caso in cui non si attuino le opere necessarie a determinare o ripristinare il corretto deflusso di un corso d'acqua: la conseguenza può essere quella di innescare processi che danno luogo a instabilità idrogeologica.

Più nel dettaglio, nell'art. 1172 c.c., il timore deve riguardare «qualsiasi edificio, albero o altra cosa»³⁷ in quanto fonti di pericolo di un danno grave e incombente, in senso sia spaziale, ovvero come vicinanza della fonte di pericolo, sia temporale, in quanto in qualunque momento potrebbe divenire causa di danno.

Di riflesso alla più ampia individuazione della fonte di pericolo, risulta un più duttile e potenzialmente incisivo potere del giudice rispetto all'art. 1171 c.c.³⁸. Se di fronte a una nuova opera, l'alternativa si pone essenzialmente tra il consentire la prosecuzione dei lavori o disporne la sospensione, nel caso dell'art. 1172 c.c.³⁹, il giudice può adottare provvedimenti più versatili in relazione al caso concreto.

Infine, a differenza dell'azione di cui all'art. 1171 c.c. in questo caso non è previsto un termine entro cui dover esercitare l'azione, fermo restando che l'azione non può più essere esperita se è venuto meno il pericolo o è decorso il termine ordinario di prescrizione⁴⁰.

4. *Questioni generali comuni alle azioni di nunciazione*

Rammentati gli elementi essenziali delle azioni di nunciazione, devono essere ora considerati taluni problemi comuni alle due previsioni.

Una prima questione, che l'iniziale riferimento al diritto romano sollecita, riguarda la natura degli interessi che possono essere protetti. La domanda che allora potrebbe porsi è se siano esperibili quando siano

³⁶ CABELLA PISU, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, cit. (nota 24), p. 198, dove si osserva che la prova liberatoria del caso fortuito, richiesta dagli artt. 2051 e 2053 c.c., di viene nella giurisprudenza anche il criterio per decidere della denuncia.

³⁷ Tali riferimenti devono peraltro essere intesi come una sorta di sineddoche rispetto a più ampie fonti di pericolo. V. A. JANNUZZI, *Denuncia di nuova opera (diritto vigente)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1964, p. 174.

³⁸ GIUSTI, SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, cit. (nota 25), p. 330.

³⁹ Più dettagliatamente sui poteri del giudice, BREGANTE (a cura di), *Le azioni a difesa della proprietà e del possesso*, cit. (nota 31), p. 269 ss.; TRAMONTANO, *Denuncia di nuova opera e di danno temuto*, cit. (nota 22), p. 273 ss.

⁴⁰ GIUSTI, SCARPA, *Le azioni possessorie e di nunciazione*, cit. (nota 25), p. 332.

messi in pericolo non situazioni giuridiche soggettive, bensì interessi generali.

Ripercorrendo i testi normativi alla luce di tale quesito, si deve però nuovamente constatare che *porro unum necessarium* sia l'interesse del privato, il quale solo può esperire l'azione e farsi carico dei rischi. Tanto la disciplina del temuto danno quanto quella della nuova opera depongono infatti in modo piuttosto univoco per tale conclusione, nel momento in cui entrambe individuano nell'incombente «danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso» (art. 1171 c.c.) e, rispettivamente, nel «pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso» (art. 1172 c.c.) un elemento della fattispecie. Alla domanda posta, sembra dunque doversi rispondere nel senso che il pericolo a interessi di ordine generale non consente al privato di agire, se non quando anche una sua situazione giuridica sia messa a rischio⁴¹. Ciò, peraltro, come si è osservato, riguarda la modalità tecnica di attuazione della tutela, senza con ciò annullare l'esistenza anche di un interesse pubblicistico alla base delle previsioni⁴².

Se dunque sul fronte dell'interesse tutelato l'attuale sistema delle azioni di denuncia risulta segnato da un limite, non colmabile se non con una precisa scelta del legislatore, più soddisfacente può dirsi oggi la garanzia dell'applicazione degli ordini impartiti dal tribunale quando ravvisa l'incombente del pericolo. L'effettività del rimedio può infatti essere presidiata prevedendo una comminatoria in base all'art. 614 *bis* c.p.c.⁴³. Con questo provvedimento, il giudice, su domanda del denunciante, contestualmente all'ordine di attuare le misure volte a rimuovere il pericolo, può stabilire che il soggetto obbligato dovrà pagare una somma di denaro in caso di inadempimento, ad esempio per ogni giorno di ritardo, o di violazioni successive.

⁴¹ In giurisprudenza si rintraccia solo un remoto precedente in merito, di segno negativo rispetto all'applicabilità dell'art. 1171 c.c. al caso di violazione di norme a protezione di interessi generali. Si tratta di Cass. 27.6.1964, n. 2085, cit. (nota 27), c. 2114 ss.

⁴² JANNUZZI, *Denuncia di nuova opera*, cit. (nota 37), p. 171 s.

⁴³ Rispetto al quale, v. dopo le modifiche introdotte con la riforma attuata mediante il d.lgs. 10.10.2022, n. 149, S. VINCRE, *Le nuove norme sul processo esecutivo e sull'esecuzione indiretta*, in *Riv. dir. proc.*, LXXVIII (2023), p. 731 s. Per introdursi al tema, v. S. MAZZAMUTO, *La coercizione indiretta*, in *Eur. dir. priv.*, (2021), p. 465; A. CARRATTA, *Tecniche di attuazione dei diritti e principio di effettività*, in *Eur. dir. priv.*, (2019), p. 13 s.; A. CIATTI CAIMI, *L'esecuzione processuale indiretta (astreinte) e l'infungibilità convenzionale della prestazione*, in *Riv. dir. civ.*, LXI (2015), p. 23 s.

5. *Gli interventi di prevenzione orientati al medio-lungo periodo. Il regime delle opere idrauliche private. In particolare, l'art. 915 c.c. come obbligazione ex lege?*

Nell'orizzonte delle previsioni orientate a interventi preventivi di medio-lungo periodo, ovvero non dettati da pericoli incombenti, si possono considerare in particolare due ambiti di azione normativa, l'uno specificatamente riferito alla stabilità idrogeologica e al controllo del corretto deflusso delle acque, mentre l'altro più in generale dedicato all'organizzazione giuridica del territorio.

Nel primo ambito rientrano anzitutto gli artt. 866-868 c.c. L'art. 866, co. 1 c.c. consente l'apposizione del vincolo idrogeologico a terreni che potrebbero «perdere la stabilità o turbare il regime delle acque», mentre il co. 3 istituisce il vincolo boschivo ammettendo la previsione di limiti allo sfruttamento di boschi «che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento dei sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali»⁴⁴. Tali disposizioni assegnano priorità all'interesse pubblico mediante l'imposizione di vincoli conformativi alla proprietà privata⁴⁵ e contemplando espressamente anche il potere di espropriazione (art. 867 c.c.), meglio disciplinato nella normativa speciale.

La stessa logica presiede all'art. 868 c.c., ma con una differenza rilevante rispetto alla disposizioni appena menzionate: se queste si caratterizzano per fondare essenzialmente doveri di astensione da parte dei privati, l'art. 868 c.c. introduce invece un'obbligazione positiva di fonte legale, in base alla quale i proprietari di immobili antistanti a corsi d'acqua potenzialmente pregiudizievoli per interessi generali – specificati in agricoltura, abitati, manufatti d'interesse pubblico – sono tenuti a contribuire alle opere per il contenimento delle acque.

Accanto a tali norme, orientate verso l'interesse pubblico, l'ordinamento civile contempla una costellazione di disposizioni volte ad assicu-

⁴⁴ Sulla disciplina dei vincoli previsti nell'art. 866 c.c. e nelle leggi di settore, v. A. PAJNO, R. TUCCILLO, *sub* artt. 866-868, in *Codice civile. Rassegna di dottrina e giurisprudenza*, II, a cura di S. RUPERTO, Milano, 2022, p. 635 ss.; E. CRISTIANI, *sub* art. 866, in *Comm. c.c. Schlesinger - Busnelli. Artt. 846-868*, Milano, 2013, p. 433 ss. In prospettiva storica, F. ROGERO, *Alle origini del diritto forestale italiano. Il dibattito dottrinale dal 1877 al 1923*, Torino, 2022.

⁴⁵ Secondo quanto afferma la giurisprudenza, civile (Cass., sez. un., 17.6.1996, n. 5520) e amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 29.9.1982, n. 424).

rare il regolare deflusso delle acque entro le loro sponde, ponendo in primo piano l'interesse dei vicini, con la cui tutela si realizza però anche in un certo modo un interesse generale. Si tratta in particolare degli artt. 913, 915, 916 e 917 c.c. riferiti alle opere idrauliche private, che appaiono aver conservato rilievo applicativo, pur se forse ridimensionato dal quadro normativo indirizzato a pubblicizzare la titolarità dell'acqua⁴⁶. Tali previsioni possono essere annoverate tra gli interventi con funzione preventiva, in quanto la loro applicazione in giudizio presuppone una situazione potenzialmente pregiudizievole, ma non un danno necessariamente incombente.

Scopo dell'art. 913 c.c., che pure trova il suo modello nel diritto romano, precisamente nell'*actio aquae pluviae arcendae*, è salvaguardare il *naturaliter defluere* delle acque dal fondo superiore al fondo inferiore, siano esse piovane, sotterranee o fluviali; essa asseconda precipuamente esigenze legate all'attività agricola, per quanto la lettera della legge non distingue tra fondi agricoli o urbani, e, in questo modo, contribuisce anche a preservare l'equilibrio idrogeologico⁴⁷. Indicativa è la casistica delle stesse fonti romane che designavano l'*actio* come applicabile in caso di «rimozione dei ripari naturali, colmate di fossi o cavità naturali, ... modifiche del corso naturale, sia con deviazioni, sia con il convogliare le acque in canali, opere per le quali le acque acquistano un corso più impetuoso»⁴⁸. Nell'esperienza contemporanea il rilievo della previsione si coglie rammentando in particolare quelle decisioni che ne fanno applicazione anche nel rapporto tra enti pubblici, in particolare quando un co-

⁴⁶ Sulle previsioni in parola, G. ROEHRSEN, *Idrauliche (opere)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1970, p. 977. Taluno aveva peraltro reputato che gli artt. 915-921 c.c. non fossero più in vigore, in quanto implicitamente abrogati dalla l. 5.1.1994, n. 36 sulle risorse idriche che avrebbe determinato una generalizzata pubblicizzazione delle acque (S. PIERI, *Acque*, in *Dig. civ.*, *Agg.*, I, 2003, p. 37 s.). La l. 36/94 è stata a sua volta espressamente abrogata (salvo l'art. 22) dall'art. 175, co. 1 lett. u) d.lgs. 3.4.2006, n. 152. In senso contrario alla tesi dell'abrogazione, si era espresso F. MELUCCI, *Rapporti di vicinato*, Milano, 2010, p. 409, dove si ricorda anche una conforme pronuncia di legittimità (Cass. 11.1.2001, n. 315). Sul problema, anche a seguito della l. n. 152/2006, v. P. BELLONI PERESSUTTI, *Note introduttive al libro III, titolo II, capo II, sez. IX*, in *Comm. breve c.c. Cian - Trabucchi*¹³, Padova, 2018, p. 935.

⁴⁷ Tale idea era in un certo modo già presente nei giuristi romani, come mette in luce L. MAGANZANI, *Rivers and flood risk management in rural areas: some evidence from classical Roman law*, in *Water History*, XV (2023), p. 21; EAD., *Ripae fluminis* e dissesti idrogeologici fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA). Studi preparatori*, I, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, p. 80. Sull'*actio aquae pluviae arcendae*, si veda anche la sezione monografica *Giovani romanisti milanesi incontrano Gérard Chouquer*, in *Jus*, LXI (2014).

⁴⁸ F. DE MARTINO, *sub art. 913*, in *Commentario c.c. Scialoja - Branca, Della proprietà. Art. 810-956*⁴, Bologna-Roma, 1976, p. 442.

mune, posto a una quota più elevata, costruisca opere che accrescono il deflusso delle acque verso il comune confinante, sito a un'altezza inferiore⁴⁹.

L'art. 913 c.c. è di un certo interesse anche in punto di politica del diritto: come nell'*actio* romana, si può cogliere nella norma una valutazione di preferenza dell'interesse collettivo rispetto a quello privato⁵⁰.

Osservando più da vicino la fattispecie, l'art. 913, co. 2 c.c. prevede che «il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso»⁵¹. Qualora dunque siano compiute opere artificiali che modificano il deflusso delle acque, viene riconosciuto al proprietario del fondo pregiudicato la possibilità di esperire un'azione volta a negare la legittimità dell'alterazione dei fondi (*actio negatoria servitutis* di scolo⁵²) e a conseguire il risarcimento dei danni che possono essere derivati⁵³.

Se può considerarsi acquisito che la norma si riferisca alle acque che scorrono naturalmente⁵⁴, escludendo dunque in generale la sua applicazione a situazioni nelle quali il deflusso è stato indotto artificialmente⁵⁵, per alcune non recenti pronunce potrebbe essere però riferita anche alle acque irrigue⁵⁶.

La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 913 c.c. precisa peraltro che, quando occorre una modifica del deflusso naturale delle acque per esigenze agrarie⁵⁷, deve essere corrisposta «un'indennità al proprietario del fondo a cui la modificazione stessa ha recato pregiudizio». Ancora una volta, dunque, l'interesse generale, in questo caso di natura produttiva, prevale sulle posizioni individuali⁵⁸.

⁴⁹ Cass. 30.3.2021, n. 8772; Cass. 6.2.2007, n. 2566.

⁵⁰ DE MARTINO, *sub* art. 913, cit. (nota 48), p. 440.

⁵¹ Sul rapporto tra tale previsione e l'art. 908 c.c. relativo allo scarico di acque piovane, v. M. COMPARTI, voce *Stillicidio*, in *Enc. dir.*, Milano, 1990, p. 1090.

⁵² A commento di recenti decisioni in merito, v. G. MUSOLINO, *Proprietà. Limiti legali per lo scolo delle acque e servitù prediale di scolo*, in *Riv. notariato*, LXXVII (2023), p. 332 s.

⁵³ Cass. 7.7.2021, n. 19249.

⁵⁴ Il principio è stato in giurisprudenza di recente affermato da Cass., sez. un., 20.12.2022, n. 37307. In dottrina si reputano accostabili al decorso naturale situazioni in cui l'intervento umano è così risalente da potersi parlare di *vetustas* (DE MARTINO, *sub* art. 913, cit. (nota 48), p. 441 s.).

⁵⁵ Cfr. R. CECCHETTI, voce *Scolo delle acque*, in *Enc. dir.*, Milano, 1989, p. 754.

⁵⁶ Ad esempio, Cass. 15.6.1981, n. 3882.

⁵⁷ Modifica che comunque deve rimanere entro *certi denique fines*, non essendo ammesse opere che rendono oltremodo gravosa la condizione del fondo inferiore, come precisato da Cass. 23.8.1997, n. 7934.

⁵⁸ CECCHETTI, voce *Scolo delle acque*, cit. (nota 55), p. 755.

L'art. 915 c.c. considera la situazione nella quale «le sponde o gli argini che servivano di ritegno alle acque siano stati in tutto o in parte distrutti o atterrati, ovvero per la naturale variazione del corso delle acque si renda necessario costruire nuovi argini o ripari» e pone il proprietario di fronte all'alternativa tra adoperarsi in modo sollecito per la riparazione o la costruzione di nuovi argini oppure subire l'intervento che «ciascuno dei proprietari che hanno sofferto o possono ricevere danno» possono effettuare dopo aver ottenuto in forma urgente l'autorizzazione del tribunale.

L'art. 915 c.c. sembra essere talora letto come una previsione che pone a carico del proprietario non un'obbligazione di intervento⁵⁹, bensì un onere, che, se soddisfatto, impedirebbe l'ingerenza dei vicini nel proprio fondo.

A meglio vedere tuttavia nella fattispecie più che un onere sembra di poter riconoscere una vera e propria obbligazione di fonte legale⁶⁰ e nell'iniziativa dei proprietari vicini – che sono stati o possono essere pregiudicati – una forma di attuazione in forma specifica del loro interesse creditorio al ristabilimento o alla nuova costruzione di argini⁶¹. Nella

⁵⁹ Trib. Monza, 22.6.2009, n. 1921 che esclude l'esistenza di un «obbligo diretto del proprietario del fondo in ordine alla costruzione e riparazione degli argini» e che richiama come precedente Cass. 4.4.1987, n. 3264 secondo la quale «il proprietario del fondo superiore, purché l'alterazione dello stato dei luoghi non sia stata realizzata da lui, o da altri del cui operato egli debba comunque rispondere, *non è tenuto a provvedere direttamente* alla riparazione di argini o alla rimozione di ingombri che rechino pregiudizio al vicino impedendo il normale deflusso delle acque, ma – ove intenda astenersi o non vi provveda sollecitamente – deve permettere ai proprietari interessati di accedere sul suo fondo per provvedere all'eliminazione dei predetti ostacoli» (corsivo aggiunto). Analogamente, M. CAPRIO, *sub* art. 915, in *Codice civile*⁹, a cura di P. RESCIGNO, I, Milano, p. 1690.

⁶⁰ In questi termini si esprime già DE MARTINO, *sub* art. 916, cit. (nota 48), p. 452. Questa posizione sembra ora condivisa dalla giurisprudenza. In particolare, Cass. 3.6.2008, n. 14664 ha stabilito che «nel deflusso delle acque, naturale o regolato mediante l'opera dell'uomo, il proprietario del fondo tenuto alla riparazione, nel caso in cui l'alterazione dello stato dei luoghi non sia stata realizzata da lui o da altri del cui operato egli sia responsabile, *è tenuto a provvedere direttamente* alla rimozione degli ingombri o alla riparazione degli argini che impediscano detto regolare deflusso e, nel caso in cui non vi provveda sollecitamente, deve consentire ai proprietari interessati di accedere al suo fondo per curare gli opportuni interventi, con l'obbligo di contribuire alle relative spese, in caso di vantaggio, da tali opere, per il fondo di sua proprietà» (corsivo aggiunto). Con riguardo alle obbligazioni legali, sono stati di recente messi in rilievo il significato e le potenzialità degli «altri atti o fatti idonei a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico» previsti dall'art. 1173 c.c. da A. NICOLUSSI, *L'obbligazione oltre il principio del contratto. Comportamenti socialmente tipici e relazioni di affidamento*, in *Per i cento anni dalla nascita di Renato Scognamiglio*, Napoli, 2022, p. 683 ss.

⁶¹ Sul significato e sul rilievo sistematico del principio della tutela in forma specifica dell'interesse del creditore, v. A. NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, Padova, 2021, p. 172 s.

struttura dell'art. 915, co. 1 c.c. echeggia invero un modello che è stato identificato come proprio dell'adempimento in forma specifica⁶² che, nel nostro ordinamento giuridico, rappresenta la forma primaria di soddisfazione dell'interesse del creditore.

L'inquadramento di tale obbligazione, come di quella dell'art. 916 c.c., si completa con la loro ascrizione alle obbligazioni *propter rem*, essendo fonte dell'obbligo il diritto di proprietà sul fondo.

Di grande rilievo è altresì la disposizione dell'art. 916 c.c., la cui applicazione dovrebbe essere valorizzata. La norma impone l'azione delle medesime misure previste dall'art. 915 c.c. quando «si tratta di togliere un ingombro formatosi sulla superficie di un fondo o in un fosso, rivo, colatoio o altro alveo, a causa di materie in essi impigliate, in modo che le acque danneggino o minaccino di danneggiare i fondi vicini». Si prevede il potere di intervento sostitutivo di un privato finalizzato a porre rimedio all'incuria di un vicino nella pulizia dell'alveo, rispetto alla quale il potere di ordine della pubblica amministrazione può stentare a manifestarsi tempestivamente. Tale previsione dovrebbe essere corredata sul piano processuale dalle caratteristiche appartenute all'*op.n.n. iuris publici t.g.*, in particolare per quando concerne i rischi pecuniari dell'azione in giudizio. Del resto, il danno da inondazione si risolve inevitabilmente in un danno per l'intera collettività, anche se riguardasse soltanto proprietà di privati, essendo l'attuale sistema di reazione alle catastrofi naturali impostato su forme di indennizzo pubblico. Sarebbe allora più razionale, anche in chiave economica, concentrare una parte dello sforzo nella prevenzione e, nello specifico, nel rendere effettive misure come quelle dell'art. 916 c.c. che rischiano di finire in un cono d'ombra proprio nel momento storico in cui possono divenire più necessarie.

Del riparto delle spese in relazione agli interventi previsti negli artt. 915 e 916 c.c., si occupa l'art. 917 c.c. Si tratta di una obbligazione soggettivamente complessa che nei rapporti esterni, ad esempio con le imprese che eseguono le opere, sembra di dover ascrivere più precisamente

⁶² Si pensi, come significativo termine di confronto, all'art. 1516 c.c. sulla c.d. compra di rimpiazzo, dove, *mutatis mutandis*, pure si vuole preservare l'interesse del creditore a conseguire il risultato utile nel minor tempo possibile. La lettura dell'art. 1516 c.c. in chiave di tutela specifica dell'interesse del creditore è stata proposta da NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, cit. (nota 61), p. 178 s. L'accostamento tra il combinato degli artt. 913 e 917 con l'art. 1516 c.c. è anche propiziato dal rilievo che in entrambe le ipotesi, accanto alla tutela specifica dell'interesse del creditore, è previsto il risarcimento del danno, segno che la tutela del creditore si articola sui piani distinti della soddisfazione in forma specifica del suo interesse e del risarcimento del danno.

alle obbligazioni solidali passive, in ragione dell'esistenza di un unico titolo – la legge – e dell'unicità della prestazione, mentre il criterio dell'interesse opera come fattore per il riparto del debito nei rapporti interni tra proprietari.

Tale ricostruzione risulta inoltre la più coerente con il proposito degli artt. 915 e 916 c.c. di intervenire con sollecitudine in caso di pericolo di esondazione in una situazione conflittuale; una simile linea direttiva esige che chi esegue le opere sia posto in condizione di poter conseguire il dovuto una volta terminati i lavori, lasciando ai proprietari-vicini stabilire la questione della misura dell'interesse di ciascuno a partecipare o della stessa debenza della somma.

Per espressa previsione di legge, contenuta nell'art. 917, co. 2 c.c., la regola della solidarietà tra i proprietari-vicini viene meno nel caso in cui risulti il dissesto sia imputabile a colpa di uno di essi: in tale ipotesi, il costo delle opere graverà solo su costui. In questa situazione, qualora siano accaduti danni e ciò sia dipeso da colpa di alcuni tra i proprietari-vicini, la regola di riferimento diviene l'art. 2055 c.c. che peraltro conduce a esiti analoghi: a favore del danneggiato viene infatti istituita la regola della solidarietà, mentre nei rapporti interni tra proprietari il contributo sarà stabilito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze.

Le disposizioni esaminate, se per un verso si rivolgono precipuamente a un contesto circoscritto, ovvero l'ambiente agricolo, per l'altro sembrano contenere i prodromi dell'idea per cui all'obbligo di compiere interventi che prevengano o limitino i disastri ambientali sia tenuto chiunque possa essere esposto a pregiudizio⁶³. Generalizzando, questo significa oggi che le misure che contengano l'esposizione a rischi ambientali non può essere delegata totalmente all'amministrazione pubblica, ma esige che anche il privato partecipi alle opere di prevenzione.

In questa prospettiva, davanti alla minaccia dell'instabilità idrogeologica, appare raccomandabile un'integrazione del nostro ordinamento giuridico con l'adozione di una previsione che potrebbe avere come modello il § 5 Abs. 2 della legge tedesca sulla gestione delle acque (*Wasserhaushaltsgesetz*). La norma citata stabilisce che chiunque possa

⁶³ Simile indicazione si rinviene anche nell'art. 12 r.d. 25.7.1904, n. 523 t.u. opere idrauliche che pone a carico dei privati l'obbligo di compartecipare alle spese per opere contro il pericolo di inondazioni, quando risultano utili sia per beni pubblici sia per i beni di proprietà dei privati interessati e, rispettivamente, di sostenere le spese per interventi che sono nell'esclusivo interesse privato (cfr. Cass., sez. un., 5.9.1997, n. 8588). L'obbligo per i privati, come precisato in giurisprudenza, sorge peraltro solo di fronte a opere di contenimento di corsi di minori dimensioni (Cass. 22.11.2019, n. 30521).

subire pregiudizio da inondazioni sia tenuto, nei limiti del tecnicamente possibile e dell'esigibile (*zumutbar*)⁶⁴, ad assumere misure di prevenzione contro i danni da inondazione o almeno per limitarli, in particolare adattando l'uso dei fondi ai possibili rischi per l'uomo e per i beni⁶⁵.

La norma in parola rappresenta invero un valido riferimento sia sul piano dei principi sia su quello dell'efficacia operativa. Dal primo punto di vista, rende manifesto che la prevenzione dei disastri ambientali spetta non solo alle istituzioni pubbliche, ma a chiunque sia esposto al pericolo⁶⁶. Sul terreno operativo, nella dottrina tedesca si è reputato che l'inadempimento dell'obbligo previsto dal § 5 Abs. 2 integri la violazione di un *Schutzgesetz* che giustifica la domanda di risarcimento del danno in base al § 823 Abs. 2⁶⁷ e possa inoltre divenire un criterio da considerare quando, a fronte di un danno da inondazione, il soggetto pregiudicato avanzi una pretesa di indennizzo alla propria assicurazione contro i danni da catastrofi naturali; ebbene, in questi casi, qualora emerga che il danneggiato abbia omesso di provvedere – nell'ambito del possibile e dell'esigibile – a opere di prevenzione, l'esito potrebbe essere quello della riduzione dell'indennizzo che astrattamente gli spetterebbe⁶⁸.

6. *L'organizzazione del territorio. L'usucapione speciale e la pubblicità immobiliare*

Il secondo contesto in cui possono dispiegarsi disposizioni con funzione preventiva orientata al medio-lungo periodo è in qualche modo in-

⁶⁴ La *Zumutbarkeit* è da intendere come clausola che esonera dal compiere interventi possibili, ma eccessivamente gravosi, in questo contesto dal punto di vista economico, per l'interessato: M. KOTULLA, *sub* § 5, *Wasserhaushaltsgesetz. Kommentar*², Stuttgart, 2011, p. 178. Precisa K. BERENDES, *sub* § 5, in WHG. *Wasserhaushaltsgesetz. Kommentar*², a cura di K. BERENDES *et al.*, Berlin, 2017, p. 115 che essa presuppone un bilanciamento tra l'entità dell'intervento e la capacità dell'interessato di compierlo (*Leistungsfähigkeit*).

⁶⁵ Così recita il testo del § 5 Abs. 2 *Wasserhaushaltsgesetz*: «Jede Person, die durch Hochwasser betroffen sein kann, ist im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, geeignete Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen, insbesondere die Nutzung von Grundstücken den möglichen nachteiligen Folgen für Mensch, Umwelt oder Sachwerte durch Hochwasser anzupassen».

⁶⁶ KOTULLA, *sub* § 5, cit. (nota 64), p. 171; C. ZEISSLER, *sub* § 5, in *GK-WHG*, a cura di A. SCHINK *et al.*, 2021, Hürth, p. 79.

⁶⁷ Secondo parte della dottrina, come KOTULLA, *sub* § 5, cit. (nota 64), p. 180; BERENDES, *sub* § 5, cit. (nota 64), p. 108.

⁶⁸ GUDE, *sub* § 5, in WHG. *Grosskommentar*, a cura di A. SPICKHOFF, ed. Beck online, 2021, Rn. 40; problematicamente sul fatto che dal § 5 Abs. 2 si possano trarre tali conseguenze, pur evidenziandone l'utilità, M. REINHARDT, *sub* § 5, in *Wasserhaushaltsgesetz. Kom-*

trodotto dal riferimento al possesso nell'ambito delle azioni di nunciazione, che, oltre nelle ragioni generali di protezione di questa situazione di fatto, può trovare una spiegazione ulteriore quando si tratta di proprietà fondiaria agrarie.

Spesso infatti, soprattutto in passato, attività di agricoltura o pastorizia venivano esercitate possedendo fondi e non in ragioni della titolarità di diritti; per quanto anche il possesso riceva una certa tutela, resta però uno stato precario da cui scaturiscono in particolare due conseguenze negative.

Non essendovi certezza sulla titolarità, in tali situazioni sono ineluttabili contenziosi che si protraggono per molti anni; proprio l'incertezza, eventualmente aggravata da una controversia giudiziaria, risulta inevitabilmente un fattore antagonista a compiere, quando occorrono, opere strutturali sui fondi, volte, ad esempio, a ridurre il rischio idrogeologico. Essendo in discussione la titolarità, risulterebbe infatti pressoché impossibile dare in garanzia il fondo per conseguire i finanziamenti occorrenti ad apportare le migliorie che occorrono per utilizzarlo in modo sicuro ed economicamente vantaggioso.

Tale problema ha avuto nel nostro paese dimensioni rilevanti e il legislatore ha tentato di affrontarlo con disposizioni speciali volte a favorire la regolarizzazione dei titoli di proprietà. Le soluzioni elaborate per un verso trovano l'archetipo nell'usucapione, ma per l'altro verso si distinguono in modo significativo da questo istituto in quanto presentano regole che consentono al terzo di ottenere in modo immediato e assoluto la salvezza del diritto acquistato.

Esempio è stato anzitutto la legge 14.11.1962, n. 1610⁶⁹ che ha introdotto una procedura per regolarizzare la proprietà di fondi rustici, siti in particolare – ma non solo – in comuni montani. Il presupposto primario per accedere a tale procedura venne fissato dalla legge nel possesso continuato per due anni in base a un titolo idoneo oppure, in mancanza di titolo, nel possesso ventennale (art. 3, co. 1). All'esito della regolarizzazione veniva rilasciato un titolo che consentiva la trascrizione dell'acquisto. La novità più rilevante della legge si innestò nell'art. 4, ult. co. secondo il quale «sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano ac-

mentar¹², München, 2019, p. 107 s. Inoltre, occorre essere avvertiti che il carattere ampio della clausola della *Zumutbarkeit* se, per un verso, ne favorisce l'adattabilità, dall'altro potrebbe prestarsi a pretesti da parte dell'assicuratore volti a negare l'indennizzo.

⁶⁹ Sulla quale, nonché per gli sviluppi legislativi successivi, è fondamentale C. CASTRONOVO, *Acquisto «a non domino» e pubblica fede in tema di regolarizzazione del titolo di proprietà*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, XXV (1971), p. 1136 s.

quistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purché l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprietà od altro diritto reale». Si trattò di una previsione eccezionale nell'ordinamento civile generale italiano: essa invero configurò, almeno secondo l'opinione più accreditata⁷⁰, un acquisto *a non domino* indipendente dal possesso che si compie in modo immediato e assoluto, laddove fino ad allora l'ordinamento conosceva un acquisto così connotato solo per i beni mobili. In forza di tale previsione divenne possibile, ad esempio, sottoporre a ipoteca il fondo per conseguire i mutui necessari a sostenere il costo delle opere che possono favorire la sua produttività.

La l. 1610/1962 aveva peraltro un periodo di vigenza limitato. Fu oggetto di proroghe, ma presto apparve chiaro che fosse necessario assumere una misura permanente nel nostro ordinamento giuridico. Ciò è avvenuto con la l. 10.5.1976, n. 346 che ha anzitutto introdotto l'art. 1159 *bis* c.c.; nell'ambito di tale previsione, il comma 2 ha ridefinito il presupposto per accedere alla procedura di regolarizzazione, a cui rinvia il comma 3: non più il possesso continuato per due anni in base a un titolo idoneo, bensì venne istituita una nuova disciplina di usucapione speciale agraria⁷¹, assicurando il diritto a chi acquista *a non domino* in base a un titolo astrattamente idoneo e trascritto, decorsi cinque anni dalla trascrizione stessa. Tale previsione rivela la definitiva acquisizione della consapevolezza che la regolarizzazione della proprietà di fondi rustici è essenziale per la salvaguardia del territorio rurale⁷².

Il modello normativo introdotto con l'art. 1159 *bis* c.c. si può spiegare con schemi tradizionali: si tratta infatti di una fattispecie fondata sull'usucapione⁷³. Accanto all'introduzione dell'art. 1159 *bis* c.c., la l.

⁷⁰ Ivi, p. 1151; L. MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*³, Milano, (rist.) 1994, p. 102 s.

⁷¹ In merito alla disposizione, della quale viene discusso se si tratta di una vera e propria forma di usucapione, v. A. GALATI, *Dell'usucapione*, in *Commentario c.c. Schlesinger - Busnelli*, Milano, 2013, p. 178 s.; O. BUCCISANO, *Usucapione speciale (agraria) e diritti dei terzi*, in *Jus*, XXVII (1980), p. 336 ss.

⁷² Si mostra precisamente consapevole di questa *ratio* la recente Cass. 14.12.2022, n. 36626 che, nel deliberare circa il presupposto dell'attività agricola, ha chiarito che la sua *ratio* è rappresentata «dall'esigenza di tutelare l'attività agricola svolta in piccole zone montane di scarsa produttività, onde recuperare terreni incolti e abbandonati dal proprietario e non di incentivare l'attività agricola organizzata in forma imprenditoriale ed esplicita sui fondi in questione».

⁷³ Viene dunque ripreso l'art. 1159 c.c., che a sua volta si riallaccia all'usucapione di età classica «con una specifica funzione di modo di acquisto *a non domino*, e quindi nei limiti di una fattispecie essenzialmente incentrata su un atto di alienazione posto in essere da una per-

346/1976 ha peraltro conservato all'art. 3, co. 8 la previsione dell'art. 4, co. 8 l. 1610/1962 che è invece rivolta alla tutela dei terzi che hanno acquistato da chi ha ottenuto il decreto di regolarizzazione secondo la procedura indicata da ultimo nella medesima l. 346/1976.

Se si cercasse il modello normativo alla base di queste ultime previsioni, lo si potrebbe riconoscere in un provvedimento ormai risalente a quasi un secolo fa: si tratta della legge tavolare annessa al r.d. 28.3.1929, n. 499 che si occupa del trasferimento dei diritti reali immobiliari nelle province che hanno fatto parte dell'impero asburgico fino alla fine della prima guerra mondiale. In tale ambito della legislazione civile, il legislatore italiano rinunciò a stabilire l'applicazione delle leggi nazionali e volle invece conservare il sistema austriaco del libro fondiario, con l'obiettivo di estenderlo a tutto il Paese. In questi territori, dunque, il trasferimento dei diritti reali su beni immobili non è retto dal principio del consenso traslativo fissato nell'art. 1376 c.c., bensì, come stabilisce l'art. 2 r.d. 499/29, «il diritto di proprietà e gli altri diritti reali sui beni immobili non si acquistano per atto tra vivi se non con la iscrizione del diritto nel libro fondiario»⁷⁴.

Il trasferimento dei diritti si completa dunque solo con la loro iscrizione nel registro immobiliare, chiamato libro fondiario (*Grundbuch*), a seguito della verifica da parte dell'autorità giudiziaria della validità del trasferimento. Tale controllo di legalità sortisce l'effetto della pubblica fede che legittima a considerare titolare del diritto chi è iscritto nel libro fondiario. Ciò implica essenzialmente che il terzo che in buona fede acquista da chi nel libro fondiario risulta titolare è legittimato a confidare che la situazione risultante sia corretta e completa e l'acquisto viene così messo al riparo da contestazioni.

L'istituto del libro fondiario rivela in modo chiaro il nesso tra la certezza dei diritti e il valore economico dei beni immobili: come fin dal suo impianto risultò chiaro⁷⁵, la sicurezza giuridica che ne scaturì favorì l'ac-

sona non proprietaria dell'immobile», come spiegò MENGONI, *Gli acquisti «a non domino»*³, cit. (nota 69), p. 90 s. Quanto invece alla trascrizione del titolo, da una parte della dottrina ritenuta necessaria anche nel vigore della l. 1610/1962, si spiega nella logica della pubblica fede. A giudizio di alcuni, la trascrizione introduce però un elemento problematico per l'applicazione dell'usucapione speciale (S. RUPERTO, voce *Usucapione (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, Milano, 1992, p. 1087).

⁷⁴ Per un approfondimento sul trasferimento dei diritti secondo il r.d. 449/29, sia consentito il rinvio a C. RUSCONI, *Consensualismo principio dell'iscrizione e polifunzionalità della pubblicità tavolare*, Napoli, 2022, p. 58 ss.

⁷⁵ S. DAPRÀ, *Il libro fondiario nelle nuove province e la sua popolarità nel trentino*, in *Riv. dir. agr.*, XIII (1934), p. 588 s. L'importanza di un efficiente sistema pubblicitario resta

cesso al credito, ossia fu il presupposto per un proficuo sfruttamento del territorio, al quale oggi non può non essere strettamente connesso il suo mantenimento in sicurezza rispetto al rischio di dissesto. Insomma, il libro fondiario per il contesto agrario può essere uno strumento che consente un intreccio virtuoso tra sicurezza giuridica, profitto economico e salvaguardia del paesaggio.

L'usucapione speciale agraria attinge concettualmente a questo modello nel momento in cui è stata creata una fattispecie nella quale l'acquisto compiuto dal terzo sulla base del titolo formato nella procedura di regolarizzazione e debitamente trascritto viene garantito in modo immediato e assoluto, ovvero nei confronti di chiunque avanzi pretese.

Dal punto di vista tecnico, ci troviamo di fronte a «un acquisto a non domino a struttura tipicamente derivativa, ma funzionalmente assimilabile agli acquisti a titolo originario»⁷⁶; in altre parole, l'acquisto compiuto dal terzo sulla base del titolo formato nella procedura di regolarizzazione, lo tutela in modo immediato e nei confronti di chiunque avanzi pretese. Ciò non implica un cambiamento di funzione della trascrizione che è rimasta, anche in questa fattispecie, pubblicità di atti e non di diritti. La trascrizione non diventa elemento costitutivo del trasferimento negoziale, ma della fattispecie legale di acquisto in concorso con la buona fede: il modello del sistema tavolare viene dunque ripreso non in punto di struttura dell'atto traslativo, bensì in punto di effetti che permanano dalla pubblicità⁷⁷.

Il riferimento al r.d. 499/29 consente di richiamare l'attenzione su un ulteriore fattore di questo sistema che può influenzare in modo significativo l'organizzazione della proprietà privata in un territorio. Tale elemento è costituito dalla struttura dei registri immobiliari, che, come risaputo, possono essere ordinati secondo il criterio personale oppure quello reale. Nel primo caso, il registro è costruito in funzione dei soggetti parti dell'atto che ha per oggetto la disposizione del diritto, mentre nel secondo caso il perno è rappresentato dai beni immobili.

Dal diverso impianto derivano differenze decisive in particolare con riguardo al rapporto tra registri immobiliari e catasto. Nei registri a base personale, il rapporto con il catasto è tendenzialmente trascurato, so-

una questione di attualità e l'importanza è stata sottolineata dalle istituzioni economiche internazionali. Secondo il rapporto della Banca mondiale, *Doing business 2015. Going beyond efficiency*, Washington, 2014, p. 66 «providing a sound property registration system is a first step toward improving access to credit».

⁷⁶ CASTRONOVO, *Acquisto «a non domino» e pubblica fede*, cit. (nota 69), p. 1151.

⁷⁷ *Ivi*, p. 1166.

prattutto per il fatto che il catasto si trova ad avere solo funzioni fiscali; di contro, nei sistemi a base reale, catasto e registri immobiliari devono rimanere sempre in perfetto coordinamento, essendo l'identificazione del bene il perno della sua circolazione anche a fini civilistici⁷⁸. Il risultato è quello di conseguire una accurata mappatura dello sviluppo urbanistico del territorio, che può fungere da base anche per orientare le misure di prevenzione del rischio idrogeologico.

6.1. (Segue) *La proposta di legge A.C. 165 del 13.10.2022*

Sempre al fine di favorire l'uso efficiente dei terreni agricoli, ma con una strategia di intervento diversa rispetto all'usucapione speciale, si pongono gli artt. 6 e 7 della proposta di legge A.C. (atto della Camera) 165 del 13.10.2022 volta alla tutela e alla valorizzazione della agricoltura contadina.

Quanto all'art. 6, mira anzitutto a consentire alle regioni di censire i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine; divisa inoltre di procedere all'assegnazione di terreni incolti o abbandonati da almeno cinque annate agrarie attendendosi a taluni criteri preferenziali indicati nella proposta stessa (ad esempio, presentazione di un progetto per svolgimento di un'attività agricola produttiva di durata non inferiore a cinque anni, età inferiore a quaranta anni, aziende a conduzione femminile)⁷⁹. Particolarmente significativo è il comma 2 dove si prevede che «le regioni, le province, i liberi consorzi e le città metropolitane possono adottare protocolli e piani di manutenzione e di salvaguardia idrogeologica e paesaggistica che valorizzino e promuovano la presenza diffusa delle aziende agricole contadine nei rispettivi territori, senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio».

L'art. 7 prefigura poi una ricognizione periodica (biennale) da parte dei comuni del catasto terreni per individuare terreni «silenti», ovvero terreni per i quali non è individuabile o reperibile il proprietario né il titolare di altri diritti.

⁷⁸ Su questo aspetto, A. NICOLUSSI, *Il tavolare nel sistema della tutela dei diritti*, in *Territorio + diritto = tavolare*, (Atti del convegno, Rovereto 7.11.2009), Trento, 2011, p. 57 ss.

⁷⁹ La proposta appare per certi tratti prossima alla legislazione che ha istituito le «banche della terra»; tra queste la *Banca delle terre abbandonate o incolte*, di cui all'art. 3 d.l. 20.6.2017, n. 91 (convertito dalla l. 3 agosto 2017, n. 123), applicabile in particolare nelle regioni dell'Italia meridionale.

L'esito di questa attività di ricerca dovrebbe essere l'istituzione di un registro comunale di tali terreni.

Di essi, i comuni possono concedere ai proprietari di terreni confinanti una gestione conservativa, diretta in particolare al pascolo, alla pulizia dei rovi e alla raccolta di frutti spontanei. La disposizione puntualizza che il rilascio dell'autorizzazione non vale come presupposto per l'acquisto di diritti ulteriori, presumibilmente alludendo in particolare alla possibilità di usucapione; viene inoltre escluso che l'autorizzazione possa estendersi a fabbricati di qualunque natura.

Rispetto a tale proposta, è in questa sede possibile presentare qualche considerazione di principio. Se l'obiettivo di fondo è meritorio, le soluzioni tecniche avanzate si espongono a dubbi, a partire dalla stessa possibilità di costituzione del registro dei terreni silenti.

Appare infatti quantomeno problematico che i comuni, senza nuove risorse come la proposta legislativa esige, possano cimentarsi efficacemente con una simile attività di ricerca; a un carico di lavoro ordinario già intenso, si aggiungerebbe infatti un compito singolarmente gravoso. Chiunque abbia dimestichezza nella consultazione del catasto dei terreni, in particolare quando di tratta di fondi a uso agricolo, ne conosce infatti i limiti. Alla diffusa frammentazione dei terreni con l'iscrizione delle singole particelle a un numero talora indefinibile di proprietari, deve aggiungersi il problema, già rammentato, del mancato allineamento ai registri immobiliari che può rendere estremamente gravosa l'identificazione dei titolari⁸⁰. Onerare le amministrazioni comunali, si pensi specialmente

⁸⁰ Da alcuni anni si può peraltro contare su una disposizione che favorisce il coordinamento tra registri immobiliari e catasto. Si tratta dell'art. 29, co. 1 *bis* della l. 52/1985, introdotto dall'art. 19, co. 14 d.l. 31.5.2010, n. 78 conv. nella l. 30.7.2010, n. 122. Secondo tale previsione, «gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari». Oltre che dal punto di vista pratico, la disposizione è di un certo interesse anche rispetto alla visione di politica del diritto sottesa. In merito, si è rilevato che gli adempimenti richiesti dalla norma «sembrano in parte fuoriuscire dal comune interesse delle parti, per assurgere ad interesse ultraindividuale, non più, quindi, rimesso alla sola disponibilità dei privati» [M. CEOLIN, *La conformità oggettiva e soggettiva nel d.l. 31 maggio 2010 n. 78 (conv. in l. 31 luglio 2010 n. 122) e il problema della nullità degli atti*, in *Riv. not.*, LXV (2011), p. 374].

ai piccoli comuni montani con vaste aree di terreni «silenti», del compito di individuare e reperire gli intestatari fa correre il rischio di imporre una fatica titanica.

Né particolarmente incentivanti risultano i benefici che scaturiscono dalla concessione: dall'esemplificazione fatta dalla legge, solo l'attività di pascolo potrebbe considerarsi a vantaggio del concessionario. Detratto ciò, le attività enumerate come oggetto di concessione appaiono in verità paradigmatiche della gestione di affari altrui, ovvero di un modello giuridico di cura del patrimonio altrui legato a una dimensione solidaristica⁸¹ e fondamentalmente orientato verso l'interesse del beneficiario assente, come tale pertanto non particolarmente attraente dal punto di vista del concessionario.

Se, come risulta, non è nello spirito della presente proposta di legge incidere sui titoli di proprietà, appare però essenziale che si operi con maggior decisione almeno sul meccanismo premiale per i concessionari. Al soggetto che assume la cura del fondo vicino e l'onere della relativa procedura burocratica dovrebbe essere assicurata la possibilità di un uso più produttivo per sé del suolo, in particolare con la possibilità di impianto di colture⁸².

Del resto, in mancanza di questa prospettiva, è destinato a rimanere lettera morta l'obiettivo della legge di promuovere sicurezza e manutenzione del territorio: senza la possibilità di uso produttivo, sembra ben difficile trovare qualcuno che si assuma i costi della manutenzione, potendo paradossalmente persino venire imputata essere al concessionario la responsabilità da custodia, ad esempio per frana del terreno. Insomma, sembra che la legge debba distribuire in modo più equilibrato *commoda* e *incommoda* della concessione.

7. La responsabilità civile e l'assicurazione (cenni)

Tra gli istituti di diritto privato che possono contribuire a contrastare il rischio di dissesto idrogeologico possiamo annoverare anche la responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità di diritto civile ha come funzione istituzionale la riparazione del danno sicché, almeno a tutta prima, potrebbe sembrare

⁸¹ NICOLUSSI, *Le obbligazioni*, cit. (nota 61), p. 340.

⁸² A questo riguardo, è opportuno rammentare che, secondo diffusa giurisprudenza, la coltivazione di un fondo di per sé non vale come prova per l'usucapione (tra le più recenti decisioni, Corte App. Roma, 31.5.2023, n. 3941; Corte App. Napoli, 8.5.2023, n. 2060; Cass. 17.10.2022, n. 30438).

problematico, se non fuori luogo evocarla in funzione preventiva, posto che *factum infectum fieri nequit*. Il danno, una volta accaduto, non può essere cancellato, ma si possono al più cercare i migliori mezzi per riparare i pregiudizi. Nell'ambito della responsabilità civile, occorre peraltro ricordare che il risarcimento non è solo pagamento di una somma pari al danno, ma può essere anche riparazione in forma specifica secondo la previsione dell'art. 2058 c.c., ovvero ripristino materiale della situazione lesa.

Il discorso contemporaneo sulla responsabilità civile ha tuttavia portato a emersione che questo strumento può essere orientato verso una pluralità di risultati e, in particolare, accanto alla riparazione del danno, può venire elaborato secondo una logica di prevenzione⁸³. Invero, come autorevolmente è stato rilevato, «la regola di responsabilità non si configura soltanto in relazione all'effetto risarcitorio, il quale assume il danno come un dato ormai incontrovertibile, ma in primo luogo come ipotesi di reazione preventiva al danno, e perciò anzitutto come negazione del danno, da perseguire con i mezzi che servano ad evitarlo»⁸⁴.

Questo aspetto caratterizza la responsabilità civile in generale e in modo più evidente la responsabilità per colpa: il soggetto sa che, qualora agisca senza adottare misure di prevenzione che poteva assumere, dovrà rispondere del danno. Tuttavia, come l'analisi economica del diritto ha dimostrato, quando i costi di prevenzione superano il costo del danno, nella responsabilità per colpa la funzione preventiva perde mordente in quanto risulta più conveniente pagare il danno rispetto all'adozione di misure preventive.

In simili situazioni, se la legge ritiene comunque meritevoli una certa situazione o una certa attività, organizza la regola di responsabilità in modo diverso e in particolare prescinde dalla colpa.

⁸³ Come noto, un contributo fondamentale all'apertura di questa prospettiva è venuto da G. CALABRESI, *The Costs of Accidents*, New Haven, 1970. Tra quanti hanno rilevato il significato di tale opera, v. G. MARINI, *La responsabilità civile*, in *Gli anni Settanta del diritto privato*, a cura di L. NIVARRA, Milano, 2008, p. 269 ss.; G. PONZANELLI, *L'attualità del pensiero di Guido Calabresi: un ritorno alla deterrenza*, in *Nuova giur. civ. comm.*, XXII (2006), p. 293 ss.

⁸⁴ CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit. (nota 33), p. 24. Problematicamente, C. SALVI, *La responsabilità civile*², in *Tratt. Iudica - Zatti*, Milano, 2005, p. 26 s.; G. ALPA, *La responsabilità civile*², Torino, 2018, p. 47 s. Di recente sulla funzione preventiva della responsabilità, con riferimento alle nuove e future tecnologie per il trasporto, v. A. ALBANESE, *Mobilità del futuro e funzione preventiva della responsabilità civile*, in *Eur. dir. priv.*, (2023), 439 s. Ascrive la prevenzione alle funzioni seconde della responsabilità civile, M. BARCELLONA, *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv. Mazzamuto*, vol. VI, tomo I, Torino, 2021, p. 7. V. inoltre, F.D. BUSNELLI, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in F.D. BUSNELLI, S. PATTI, *Danno e responsabilità civile*³, Torino, 2013, p. 219 ss.

Pure in questa ipotesi, nella quale la responsabilità non dipende da una condotta rimproverabile, si potrebbe però riconoscere nella regola una componente funzionale di natura preventiva⁸⁵. In altre parole, la legge, da una parte, reputa che certe situazioni o attività corrispondano a un interesse generale e pertanto che non debbano essere proibite per quanto possibili fonti di danno, dall'altra, deve però constatare che la responsabilità per colpa non sarebbe adeguata a fronte dei danni che potrebbero derivare⁸⁶. Ora, in tali fattispecie, se la prevenzione non può avere come obiettivo quello della eliminazione totale del danno, può però influire in particolare con misure che contengano l'entità dei danni⁸⁷.

Sempre in chiave di deterrenza, si è anche suggerito che potrebbe essere messo in discussione il principio per cui la riparazione debba coincidere con il danno provocato. Ciò peraltro non dovrebbe necessariamente significare che si assegni alla responsabilità una funzione punitiva; si tratta invece anzitutto di affiancare alla responsabilità civile altri rimedi, che possono esercitare anche un effetto deterrente. Così, ad esempio, se la realizzazione di opere che mettono a rischio di dissesto idrogeologico un territorio produce in capo a chi le compie una ricchezza molto maggiore rispetto al danno che deve pagare, perché in ipotesi è stato installato un centro produttivo⁸⁸, occorre predisporre degli strumenti che da questo arricchimento dell'autore della violazione traggano anzitutto le risorse necessarie alla messa in sicurezza del luogo e eventualmente un ulteriore contributo da destinare alla tutela di quel territorio. Gli strumenti concettuali che possono consentire di elaborare una soluzione possono trovare ispirazione nell'istituto dell'arricchimento senza giusta causa⁸⁹, che, se per la sua struttura non si presta probabilmente a essere applicato nelle vicende in esame, come principio generale sollecita nondimeno a trovare forme che consentano di sottrarre gli ar-

⁸⁵ CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit. (nota 33), p. 25 s.

⁸⁶ Cfr. M. FRANZONI, *Antigiuridicità del comportamento e prevenzione della responsabilità civile*, in *Resp. civ.*, (2018), p. 295 che esclude invece la possibilità di assegnare un ruolo preventivo alla responsabilità nelle fattispecie di responsabilità oggettiva.

⁸⁷ CASTRONOVO, *Responsabilità civile*, cit. (nota 33), p. 26; P. TRIMARCHI, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*³, Milano, 2021, p. 3.

⁸⁸ Si pensi a una situazione come quella decisa da Cass. 5.2.1991, n. 1095 relativamente allo smottamento di un terreno provocato da attività estrattiva eseguita in modo controverso nel fondo vicino.

⁸⁹ Sull'istituto dell'arricchimento senza giusta causa, v. A. NICOLUSSI, *Lesione del potere di disposizione e arricchimento. Un'indagine sul danno non aquiliano*, Milano, 1998.

ricchimenti conseguiti con pregiudizio dell'ambiente, ovvero in definitiva a danno della collettività.

Considerato che l'ambiente riceve ormai protezione anche a livello costituzionale, nei casi connotati da una manifesta intenzione di nuocere, si potrebbe peraltro prendere in considerazione anche la possibilità di affiancare alla responsabilità civile pene private⁹⁰ e sanzioni pecuniarie da destinare all'erario⁹¹.

Davanti al problema del danno da calamità naturale, un ulteriore strumento a disposizione nell'ordinamento giuridico è il contratto di assicurazione⁹². In questa sede preme mettere in evidenza in particolare che pure esso, accanto alla funzione precipua di riparazione della perdita occorsa, può risultare efficace nella prevenzione del danno⁹³. Questo obiettivo, oltre che essere in un certo modo richiesto all'assicurato in base all'obbligo legale di salvataggio previsto dall'art. 1914 c.c., può essere favorito dall'introduzione di talune clausole contrattuali. Ne è esempio il sistema francese noto come *Cat-Nat* (*catastrophes naturelles*), introdotto con la legge 82-600 del 13.7.1982 e imperniato sulla riassicurazione del rischio da catastrofe naturale attraverso un ente a capitale pubblico.

⁹⁰ Sulle quali si veda G. PORTONERA, *Appunti sul presente e sul futuro del sistema sanzionatorio civilistico*, in *Jus*, 2023, p. 53. Del resto, è stato rilevato che non rappresentano un modello inedito nella nostra legislazione (FRANZONI, *Antigiuridicità del comportamento e prevenzione della responsabilità civile*, cit., p. 303 s.). Per una visione di sistema, v. inoltre P. GALLO, *Pene private e responsabilità civile*, Milano, 1996.

⁹¹ Come quelle previste oggi all'art. 96, co. 4 c.p.c. in tema di responsabilità processuale aggravate o all'art. 473 *bis* 39, co. 1 lett. c) c.p.c. nell'ambito dell'inadempimento dei provvedimenti circa l'affidamento dei figli.

⁹² L'impiego del contratto di assicurazione contro il danno da catastrofe naturale presenta peraltro complesse questioni economico-giuridiche, sulle quali v. S. LANDINI, *Responsabilità civile e compensazione dei danni determinati per l'intervento di eventi catastrofali ambientali*, in *Problemi attuali di diritto privato. Studi in memoria di Nicola Prisco*, I, Torino, 2015, p. 572 ss.; N. VARDI, V. ZENO-ZENCOVICH, *L'assicurabilità dei rischi da catastrofe*, in *Riv. dir. priv.*, XVIII (2013), p. 337 ss.; Y. PAUDEL, *A Comparative Study of Public-Private Catastrophe Insurance Systems: Lessons from Current Practices*, in *The Geneva Papers*, 2012, p. 257 ss. In questo ambito stanno assumendo un ruolo significativo le polizze parametriche; in merito, L. REGAZZONI, *Alcune questioni in tema di smart contracts assicurativi: tra istanze di innovazione tecnologica e principi inderogabili dell'ordinamento giuridico*, in *Oss. dir. civ. comm.*, XI (2022), p. 124 ss.; R. SANTAGATA, *Polizze assicurative parametriche (o index-based) e principio indennitario*, in *Riv. dir. civ.*, LXVII (2022), p. 134 ss.; F. PETROSINO, *Le polizze parametriche tra disciplina del contratto e organizzazione dell'impresa*, in *Contr. impr.*, XXXIX (2023), p. 933 ss.

⁹³ Per lo sviluppo di questo tema si permetta di rinviare a C. RUSCONI, *Catastrofi naturali e assicurazione*, in *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità a oggi*, a cura di L. MAGANZANI, E. FIOCCHI MALASPINA, S. TAROZZI, Napoli, 2025, p. 169 ss.

L'assicurato viene qui sollecitato ad assumere misure volte a prevedere o almeno contenere il danno attraverso un sistema di franchigie.

Dall'esplorazione compiuta si può ricavare che il diritto privato dispone già oggi di una serie piuttosto varia di strumenti per prevenire disastri idrogeologici. Il sistema che risulta è però segnato da due limiti rilevanti: oltre al carattere rapsodico di tali previsioni nella legislazione, nessuna di queste è propriamente pensata per affrontare rischi idrogeologici.

Pur avendo i confini delle norme richiamate una certa duttilità, le dimensioni attuali del problema esigono che sia predisposto un quadro normativo organico e puntualmente orientato, nel quale sia in particolare promossa l'iniziativa dei privati a tutela di interessi generali, secondo modelli che la cultura giuridica europea conosce da millenni.

FRANCESCA SILVIA SCOTTI

L'OPERIS NOVI NUNTIATIO PUBLICI IURIS TUENDI GRATIA FRA PASSATO E FUTURO: QUALCHE CONSIDERAZIONE

SOMMARIO: 1. *Operis novi nuntiatio*: definizione, scopo e caratteristiche. – 2. *Operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*: il contributo del singolo *civis Romanus* alla tutela degli interessi della collettività. – 3. Verso un maggiore coinvolgimento dei singoli cittadini nella cura della 'cosa pubblica' oggi: l'utile esempio della *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

Abstract

Prima dell'entrata in vigore della riforma del Codice della strada il 30 aprile 1992, in virtù della quale divennero comunali tutte le strade rurali e quelle vicinali (cioè realizzate su suolo privato), se utilizzate dalla collettività, furono equiparate alle comunali, la zona collinare coltivata di Solopaca (BN) era attraversata da una serie di vie di comunicazione rurali concave, chiamate 'cupe', in grado di fungere da canali per il deflusso delle acque, nel caso di forti piogge o straripamenti di torrenti, grazie alla loro forma concava. Purtroppo, dopo quella data, gran parte di queste cupe venne asfaltata o addirittura cementificata con il risultato di non poter più svolgere quella funzione originaria di drenaggio del terreno. Ebbene, è evidente che oggi, per risolvere il problema delle cupe, non avrebbe senso reintrodurre una denuncia di nuova opera a salvaguardia di interessi pubblici, modellata sul tipo di quella romana *publici iuris tuendi gratia*, anche perché questo *remedium* presupponeva l'inizio dei lavori, non la loro conclusione, ed è ormai da più di trent'anni che le 'cupe' si trovano nelle predette condizioni. Eppure, l'esempio della *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*, che, com'è noto, favoriva l'intervento immediato sul posto da parte di chiunque intendesse bloccare un'attività pregiudizievole per l'*utilitas publica*, potrebbe aiutarci a individuare la formula più adatta nell'epoca attuale a conseguire una piena e soddisfacente tutela del patrimonio pubblico, ad es. rendendo ciascun cittadino consapevole di far parte di una comunità i cui beni (regionali, provinciali, comunali) sono comunque suoi *iure civitatis*, cioè per il semplice fatto di essere egli membro di quella collettività e di poter far uso di quegli stessi beni insieme agli altri consociati. Così ognuno avrebbe il diritto di intervenire a tutela dell'*utilitas publica* in qualsiasi caso di abuso del patrimonio pubblico, nella piena consapevolezza di tutelare al contempo anche il proprio interesse,

perché contribuire alla tutela della *res publicae* implicherebbe di conseguenza anche la protezione delle *res privatae*. In altri termini, oggi, come ai tempi dell'antica Roma, il buono stato dei beni pubblici incide inevitabilmente su quello dei beni in proprietà privata: ai fini della salvaguardia dei primi, si dovrebbe perciò abbandonare l'ottica della contrapposizione pubblico-privato per abbracciare piuttosto quella dell'armonia fra i due ambiti.

Before the coming into force of the Highway Code Reform Act on 30 April 1992, by virtue of which all rural roads became municipal and local roads (i.e. those built on private land), if used by the community, were considered equivalent to municipal roads, the cultivated hill area of Solopaca (BN) was run through by a series of rural concaved shaped communication routes called 'cupe' acting as channels for the water to flow in the event of heavy rainfall or overflowing streams, thanks to their concave shape. Unfortunately, after that date, most of these drains have been asphalted or even concreted over, resulting in them no longer being able to perform their original function of land draining. Well, to solve the problem of the 'cupe' it would make no sense to reintroduce a notice of new work to protect public rights modelled on the Roman *publici iuris tuendi gratia*, also because the notice would require the start of the works, not their conclusion, and the 'cupe' have been in the aforementioned conditions for more than thirty years now. Nevertheless the example of this ancient remedy, that, as everyone knows, would encourage an immediate intervention on the spot by whoever wanted to block an activity prejudicial to the *utilitas publica*, might help us to ascertain the best available formula by which we could achieve a full and satisfactory care of public assets in current times, for instance by making each citizen aware that those assets (regional, provincial, municipal) are also, as in ancient times, his or hers *iure civitatis*, that is for the simple fact of being a member of that community and being able to use those assets together with other members. Thus everyone would be entitled to intervene in any case of misuse of public assets to defend the *utilitas publica* in full awareness of safeguarding also his/her own interest because contributing to the protection of the *res publicae* would also imply as a consequence the protection of the *res privatae* too. In other words, nowadays, as in ancient Roman times, the good state of public assets inevitably affects the condition of private property: for the purposes of safeguarding the former, the perspective of a public-private opposition should therefore be abandoned and instead embrace the idea of a balanced relationship between the two areas.

Keywords

Operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia, utilitas publica, res publico usui destinatae, res privatae, praetor, interdicta.

Operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia, utilitas publica, res publico usui destinatae, res privatae, praetor, interdicta.

1. Operis novi nuntiatio: definizione, scopo e caratteristiche

L'*operis novi nuntiatio* consisteva nella diffida orale e informale dal continuare la costruzione o la demolizione di una determinata opera potenzialmente lesiva di un interesse privato (*iuris nostri conservandi causa*) o pubblico (*publici iuris tuendi gratia*) oppure nell'esortazione a prestare una *cautio damni infecti* (*damni depellendi gratia*)¹. Con questo mezzo, dunque, qualora vi fosse il rischio che le lungaggini di un eventuale processo mettessero a repentaglio l'integrità di interessi particolarmente fragili, si consentiva al titolare di questi di evitare il giudizio e ottenere subito il blocco provvisorio dei lavori in corso². Si trattava pertanto di una forma di autodifesa extragiudiziale consentita dal diritto in casi di necessità o urgenza³.

Si consideri, al riguardo, D. 39.1.1.16 Ulp. 52 *ad ed.*:

*Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa aut damni depellendi aut publici iuris tuendi gratia*⁴.

¹ Cfr. N. RICCO, *Denuncia di nuova opera e azione di danno temuto*, 2^a ed. riv. dall'autore, Bari, 1882, p. 3; U. BURCKHARD, *De operis novi nuntiatione*, in F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette tradotto ed arricchito di copiose note e confronti col Codice civile del Regno d'Italia*, già sotto la direzione di Filippo Serafini. Direttori Carlo Fadda e Pietro Cogliolo, tradotta e annotata da PIETRO BONFANTE, Milano, 1908, p. 3; T. BRUNO, *s.v. Denuncia di nuova opera e di danno temuto* (Diritto romano), in *Nuovo Digesto Italiano*, IV, Torino, 1938, p. 713; C. COSENTINI, *Appunti sull'operis novi nuntiatio*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, n.s., IV (1949-950), p. 305; A. MOZZILLO, *s.v. Denuncia di nuova opera e di danno temuto. Diritto romano*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XII, 3^a ed., Torino, 1960, p. 463; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà. Parte I*, Roma, 1926 (rist. corretta della 1^a ed. a cura di G. BONFANTE e di G. CRIFÒ con l'aggiunta degli indici delle fonti, Milano, 1966), p. 431; F. PETERS, *Das 'patientiam praestare' im klassischen römischen Nachbarrecht*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, XXXV (1969), pp. 190-214; J. PARICIO, *La denuncia de obra nueva en el derecho romano clásico. Prólogo de J.L. MURGA*, Barcelona, 1982, p. 6. Si vedano inoltre O. MARTIN, *Quelques observations sur l'operis novi nuntiatio*, in *Études d'histoire juridique offertes à Paul Frédéric Girard par ses élèves*, Tome I^{er}, Paris, 1912, p. 124; F. BETANCOURT, *La construction clandestine*, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité*, XXXVI (1989) p. 127; J.M. RAINER, *Einige weiterführende Überlegungen zur operis novi nuntiatio*, in *Seminarios Complutenses de Derecho Romano*, VIII (1996), pp. 223-231; F. FASOLINO, *Interessi della collettività e dei vicini nell'«operis novi nuntiatio»*, in *Labeo. Rassegna di diritto romano*, f. 1, XLV (1999), p. 38; M.C. JIMÉNEZ SALCEDO, *El régimen jurídico de las relaciones de vecindad en Derecho Romano*, Córdoba, 1999, pp. 225-234; F. ARCARIA, *Il bronzo di Italica: una testimonianza sulla competenza dei magistrati municipali in materia di operis novi nuntiatio*, in *Minima epigraphica et papyrologica*, III (2000), pp. 165 e 164; L. PELLECCCHI, *Contributi palinogenetici allo studio dell'operis novi nuntiatio*, in *Studia et Documenta Historiae Iuris*, LXVIII (2002), p. 95; M. GIAGNORIO, *'Interdictum de cloacis privatis'*, in *I beni di interesse pubblico nell'esperienza giuridica romana*, a cura di L. GAROFALO, II, Napoli, 2016, p. 617.

Come si può notare, questo breve passo esprime una contrapposizione tra il piano pubblico e quello privato: vi si distinguono, infatti, da un lato, una *operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa* e una *damni depellendi gratia*, dall'altro, una *operis novi nuntiatio «publici iuris tuendi gratia»*, di cui le prime due servivano a tutelare un interesse privato, la terza uno comune all'intera cittadinanza⁵.

Questa distinzione in tre diverse *causae* dell'*operis novi nuntiatio* risente dei presupposti e finalità che, a seconda delle circostanze, si richiedevano ai fini della denuncia⁶.

L'*operis novi nuntiatio* serviva⁷:

1) a conservare e a difendere un diritto privato che già spettava e a conservarne le corrispondenti condizioni di fatto (*operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa*);

2) da strumento coercitivo ai fini del conseguimento di una *cautio damni infecti* volta a proteggere dal rischio di un danno (*operis novi nuntiatio damni depellendi gratia*);

3) a salvaguardare un diritto pubblico (*operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*).

I suoi presupposti⁸ erano:

1. il *ius prohibendi* per la *operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa*;

2. il diritto di pretendere la *cautio damni infecti* per la *operis novi nuntiatio damni depellendi gratia*;

3. la violazione di un diritto pubblico per la *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

Ciò che forniva l'occasione di ricorrere all'una o all'altra forma di *operis novi nuntiatio* era lo svolgimento di lavori tali da mettere a repen-

² In proposito v. già BURCKHARD, *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 1.

³ Sul punto v. già BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), pp. 1-4.

⁴ Sull'ambivalenza, in questo testo, di «*causa*» e «*gratia*», v. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 65 (per un breve resoconto delle diagnosi interpolazionistiche formulate a proposito di D. 39.1.1.16, v. pp. 66 e 67 e ntt. 5-7).

⁵ Cfr. B. BIONDI, *La categoria romana delle "servitutes"*, Milano, 1938, p. 55; A. BERGER, *L'«operis novi nuntiatio» ed il concetto di «ius publicum» di Ulpiano*, in *Iura. Rivista internazionale di diritto romano e antico*, I (1950), p. 103.

⁶ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 43.

⁷ Sulle finalità che si perseguivano tramite la denuncia di nuova opera v. già BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 44; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 65 e 64.

⁸ Su cui v. già BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 44.

taglio gli interessi dei singoli o della collettività⁹. Di conseguenza, tutte e tre le *nuntiationes*, pur differendo tra loro, condividevano comunque l'obiettivo più immediato, cioè l'arresto di ogni attività pericolosa per interessi privati o pubblici¹⁰.

Come si trae dal tenore del § 16, Ulpiano menziona per prima la finalità *iuris nostri conservandi* forse perché si trattava di quella più rilevante e più antica¹¹. E l'ordine con cui egli indica le tre *causae* potrebbe dipendere dal diverso grado di importanza dell'interesse tutelato¹²:

1. unicamente privato quello protetto dalla *operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa*;

2. privato, ma con possibili implicazioni di natura pubblica, quello della *damni depellendi gratia*, dato che questo tipo di *operis novi nuntiatio* si muoveva contro chi costruiva qualcosa sul suolo pubblico o privato (cfr. § 17: «*vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur*»);

3. sostanzialmente pubblico quello della *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

Come osserva Gianni Santucci¹³, anche se tra i presupposti della denuncia di nuova opera *damni depellendi gratia* si annovera quello della fabbricazione su suolo pubblico, ciò non significa tuttavia che il campo di azione di questo tipo di denuncia (*damni depellendi gratia*) fosse identico a quello dell'altra (*publici iuris tuendi gratia*), considerato che con la prima non si negava la liceità di una nuova opera, ma si mirava al mero conseguimento di una garanzia (*cautio damni infecti*).

In ultima analisi, dunque, con questa intimazione chi temeva un danno dalla prosecuzione dell'*opus* da parte di un terzo puntava ad assicurarsi l'immediato blocco dei lavori¹⁴.

In particolare, la *operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa* era, in epoca classica, uno dei mezzi più diffusi di tutela del diritto di proprietà e del diritto di servitù contro le opere lesive che un terzo stesse

⁹ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 44.

¹⁰ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 44.

¹¹ In merito v. G. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*, Padova, 2001, p. 100, che argomenta da A. MASI, s.v. *Denuncia di nuova opera* (storia), in *Enciclopedia del diritto*, XII, Milano, 1964, p. 158.

¹² Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 100 e 101; ma v. già G. MELILLO, «*Interdicta*» e «*operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*», in *Labeo. Rassegna di diritto romano*, f. 1, XII (1966), pp. 180-185.

¹³ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 100 nt. 7.

¹⁴ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 4; FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 38; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), p. 166.

realizzando nel proprio fondo (*facere in suo*)¹⁵. Viceversa, se le opere venivano effettuate *in alieno* (cioè sul fondo di chi intendeva impedirle), almeno fino alla prima decade del II sec. d.C. non si denunciava, ma si ricorreva ad altre forme di *prohibitio* più spicce ed efficaci, quali la *prohibitio* effettuata *per praetorem* o quella compiuta *per manum, id est lapilli ictum*¹⁶, mentre tra il regno di Adriano e la dinastia dei Severi sembra che la giurisprudenza avesse ormai ammesso la *operis novi nuntiatio* anche in presenza di un *facere in alieno*, sebbene con qualche perplessità¹⁷.

Diversamente, la *operis novi nuntiatio* che si effettuava *damni depellendi gratia* permetteva di conseguire la prestazione di una *cautio damni infecti* dal vicino che avesse cominciato a svolgere un'attività sul proprio terreno, che, seppur lecita, metteva tuttavia a rischio l'integrità fisica del fondo adiacente¹⁸.

Infine, l'*operis novi nuntiatio* sporta *publici iuris tuendi gratia* serviva a proteggere gli interessi della collettività dagli effetti potenzialmente pregiudizievoli di lavori che qualcuno stesse eseguendo 1) in violazione di *leges* o *edicta* imperiali emanati per imporre limiti alle dimensioni degli edifici; 2) in un luogo sacro, religioso o pubblico; 3) in un fiume pubblico o sulla sua riva¹⁹.

Ma chi aveva il *ius nuntiandi*? I soggetti legittimati a denunciare erano diversi a seconda delle finalità che costoro, denunciando, intendevano perseguire.

Operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa. In base a D. 43.25.1.3 Ulp. 71 *ad ed.*, aveva il diritto di *opus novum nuntiare* «il proprietario come tale o come titolare di una servitù prediale»²⁰:

¹⁵ Cfr. D. 39.1.1.17 Ulp. 52 *ad ed.*; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 155; COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 305; J.A. ARIAS BONET, *Sobre la denuncia de obra nueva en el Derecho romano clásico*, in *Anuario de Historia del Derecho Español*, XLII (1972), p. 291.

¹⁶ Cfr. in part. D. 39.1.5.10 Ulp. 52 *ad ed.*; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 155; ma v. anche D. 39.1.3.1 e 2 Ulp. 52 *ad ed.*

¹⁷ Si vedano i §§ 8 e 10 fr. 5 D. 39.1 Ulp. 52 *ad ed.*, dai quali sembrerebbe che Ulpiano non fosse del tutto sicuro dell'opportunità della *operis novi nuntiatio* nel caso di *facere in alieno*. Prima (§ 8), infatti, egli riconosce per ragioni di equità al proprietario della casa o del fondo in cui, rispettivamente, il vicino immetta o costruisca qualcosa la possibilità di denunciare la nuova opera; poi (§ 10) però dichiara che è più conveniente procedere alla semplice *prohibitio* della nuova opera perché, se il proprietario denunciasse, sarebbe costretto ad accettare che l'avversario venisse considerato sul piano del processo *ex interdicto* come *possessor* per il tramite della prestazione, da parte di questi, di una semplice *satisfactio*. Si veda curiosamente, in proposito, MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 155; ma anche PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 72.

¹⁸ Cfr. D. 39.1.1.17 Ulp. 52 *ad ed.*

¹⁹ Cfr. D. 39.1.1.17 Ulp. 52 *ad ed.*

²⁰ BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 440 (la spaziatura

Ius habet opus novum nuntiandi, qui aut dominium aut servitutum habet.

Operis novi nuntiatio damni depellendi gratia. Potevano denunciare tutti coloro che avevano interesse a domandare la *cautio damni infecti*. Si veda, in tal senso, D. 39.1.1.19 Ulp. 52 *ad ed.*:

Iuris nostri conservandi aut damni depellendi causa opus novum nuntiare potest is ad quem res pertinet.

Operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia. Il *ius nuntiandi* spettava a qualsiasi cittadino. Si considerino infatti i frammenti 3.4 Ulp. 52 *ad ed.* e 4 Paul. 48 *ad ed.* collocati in successione dai compilatori giustiniane nel titolo D. 39.1:

Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum nuntiare possunt (D. 39.1.3.4): *nam rei publicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere* (D. 39.1.4).

Ulpiano ricorda qui che, se qualcosa viene fatto in un luogo pubblico, qualsiasi cittadino può presentare la denuncia di nuova opera. E la ragione, secondo i compilatori di Giustiniano, era racchiusa nelle parole di Paolo, ad avviso del quale la *res publica* aveva ogni convenienza a consentire al numero più alto possibile di persone di difendere la sua causa²¹.

Tuttavia, affinché la denuncia fosse vincolante, non bastava che l'interessato avesse il *ius nuntiandi*, ma anche il *ius prohibendi*, come emerge da D. 39.1.1 *pr.* Ulp. 52 *ad ed.*, in cui è succintamente esposto il contenuto dell'editto inerente alla *operis novi nuntiatio*:

Hoc edicto promittitur, ut, sive iure sive iniuria opus fieret, per nuntiationem inhiberetur, deinde remitteretur prohibitio hactenus, quatenus prohibendi ius is qui nuntiasset non haberet.

Come infatti si può notare, questo editto permetteva, da un lato, al *nuntiator* di impedire (*inhibere*) tramite *nuntiatio* l'esecuzione, giustificata o ingiustificata che fosse, di un'opera e, dall'altro, al *nuntiatus* di ri-

è dell'Autore); ma sul punto v. anche BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 50; COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 305 e nt. 34; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 72, 120, 129.

²¹ In merito v. già M. FIORENTINI, *Fiumi e mari nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2003, p. 372 nt. 200.

chiedere la *remissio* della denuncia qualora il denunciante non avesse il *ius prohibendi*. Dunque, in tanto taluno era titolare del *ius nuntiandi* in quanto avesse il *ius prohibendi*²², il che è ancora più chiaramente espresso in D. 43.25.1 *pr.* Ulp. 71 *ad ed.*, ove sono citate le parole esatte del pretore:

Ait praetor: 'Quod ius sit illi prohibere, ne se invito fiat, in eo nuntiatio teneat: ceterum nuntiationem missam facio'.

(Dice il pretore: «È vincolante soltanto la denuncia relativa all'opera che taluno ha il diritto di vietare che si realizzi contro la sua volontà; altrimenti, se il diritto di vietare non c'è, rimetto la denuncia»).

Con ciò si sottolinea lo stretto rapporto fra *ius nuntiandi* e *ius prohibendi*, in base al quale il primo non può esercitarsi in mancanza del secondo.

D'altronde, lo stesso riconoscimento a favore del *nuntiat* della facoltà di deferire al *nuntians* il *iusiurandum calumniae*, previa autorizzazione del pretore, non può che rappresentare il tentativo, sin dall'età classica, di porre un freno al malcostume di chi, pur non avendo il *ius prohibendi*, sporgeva denuncia al solo scopo di infastidire o porre in difficoltà l'avversario²³. Per effetto del *iusiurandum*, infatti, il denunciante doveva dichiarare sotto giuramento di non sporgere denuncia in modo pretestuoso e con l'unico obiettivo di ledere la dignità e il decoro dell'altro, il che trova conferma nella parte iniziale di D. 39.1.5.14 Ulp. 52 *ad ed.*:

Qui opus novum nuntiat, iurare debet non calumniae causa opus novum nuntiare. Hoc iusiurandum auctore praetore defertur: ...

Dunque non vi era identità fra *ius nuntiandi* e *ius prohibendi* perché, mentre la facoltà di denunciare poteva essere esercitata da chiunque vi avesse interesse, il diritto di impedire spettava soltanto a chi fosse stato effettivamente leso nel suo diritto²⁴.

Per queste ragioni, alcuni studiosi²⁵ ritengono che non si possa parlare propriamente di *ius prohibendi* nel caso della *operis novi nuntiatio damni depellendi causa* perché questa presume la legittimità dell'opera

²² Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 119; A. BIGNARDI, *De suo iure agere oportet*. Contributo allo studio di una «regula iuris», Milano, 1992, p. 156.

²³ Sul punto v. già PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 68, 119.

²⁴ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 121.

²⁵ Tra i quali v. in part. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 121 e 122.

iniziata e non richiedeva l'instaurazione successiva di un giudizio di accertamento del *ius prohibendi*. Pertanto è possibile che in queste circostanze non fosse richiesto il *ius prohibendi*, ma il solo *ius nuntiandi*, spettante, quest'ultimo, a tutti coloro che potevano chiedere la *cautio damni infecti*, il che confermerebbe la distonia fra *ius nuntiandi* e *ius prohibendi*²⁶.

Per quanto riguarda invece la *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*, il *ius prohibendi* spettava a tutti i cittadini purché l'opera fosse contraria a *leges* o a *edicta* imperiali emanati per imporre limiti alle dimensioni delle costruzioni²⁷ oppure fosse in corso di esecuzione in un luogo sacro o religioso, su un fiume pubblico o sulla sua riva, come emerge dalla seconda parte di D. 39.1.1.17 Ulp. 52 *ad ed.*:

Nuntiamus autem, ... si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.

Infine, rispetto alla *operis novi nuntiatio iuris nostri conservandi causa*, aveva il *ius prohibendi* il proprietario sul cui suolo il vicino stesse intraprendendo una nuova opera (*facere in alieno*)²⁸ oppure il titolare del fondo dominante qualora il proprietario del fondo servente edificasse sul proprio terreno (*facere in suo*)²⁹. In altri termini, nel primo caso era il proprietario del luogo in cui si realizzava l'opera (*facere in alieno*) legittimato a proibire la continuazione dei lavori sul suo terreno, mentre nel secondo era il titolare del fondo dominante a potersi legittimamente opporre a ciò che venisse compiuto sul fondo servente in violazione della servitù (ad es., nel caso in cui taluno costruisse un nuovo piano sulla propria casa gravata da una servitù *altius non tollendi: facere in suo*)³⁰.

²⁶ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 122.

²⁷ A queste fonti si aggiungano anche i «*senatus consulta*», menzionati in D. 39.1.5.9 Ulp. 52 *ad ed.* su cui ci si soffermerà tra poco nel testo.

²⁸ Cfr. R.G. POTHIER, *Le pandette di Giustiniano riordinate da R. G. Pothier con le leggi del Codice e le Novelle che confermano, spiegano od abrogano le disposizioni delle Pandette. Versione notabilmente corretta ed in gran parte rifatta col testo delle leggi a pie' di pagina per cura di A. BAZZARINI*, V, Venezia 1835, p. 160 nt. 1; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 156.

²⁹ Si veda anche fr. 5.9 D. 39.1: «*Et belle Sextus Pedius definiit triplicem esse causam operis novi nuntiationis, aut naturalem aut publicam aut impositiciam: ... impositiciam, cum quis postea, quam ius suum deminuit, alterius auxit, hoc est postea, quam servitutem aedibus suis imposuit, contra servitutem fecit*», su cui brevemente v. COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 305.

³⁰ Cfr. POTHIER, *Le pandette*, cit. (nota 28), V, p. 160 e nt. 1; anche BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 438. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota

Dunque la *operis novi nuntiatio* era una forma di difesa privata di carattere stragiudiziale³¹, la cui efficacia si esplicava subito dopo la sua pronuncia, per garantire una protezione immediata degli interessi dei denunciante e senza che si dovesse attendere la conclusione di un procedimento giudiziale di accertamento del *ius prohibendi* del denunciante³². Infatti, in base alle parole del pretore contenute nell'editto, l'*operis novi nuntiatio* consisteva in un *remedium*, come evidenziato da Ulpiano in D. 39.1.1.1³³ 52 *ad ed.*:

*Hoc autem edictum remediumque operis novi nuntiationis adversus futura opera inductum est, non adversus praeterita, hoc est adversus ea quae nondum facta sunt, ne fiant*³⁴: ...

Il giurista informa qui che il 'rimedio' della *operis novi nuntiatio* e l'editto che lo prevede («*edictum remediumque*»: si noti l'endiadi) furono introdotti nei riguardi delle opere future, non passate, vale a dire nei confronti di opere non ancora concluse, per impedirne il completamento.

Il fatto che l'*operis novi nuntiatio* sia definita come *remedium* previsto nell'*edictum* e non come *interdictum* si presta a sottolineare come questo strumento spettasse esclusivamente al singolo e nulla avesse a che vedere con l'ingiunzione che in casi particolari il pretore pronunciava a favore di un avversario contro l'altro (*interdictum*)³⁵.

Si aggiunga che la *operis novi nuntiatio* non richiedeva nemmeno, ai fini della sua validità, la presenza del pretore al momento della sua formulazione³⁶, come chiarisce Ulpiano in D. 39.1.1.2 52 *ad ed.*:

11), p. 4, invece, limita la tutela della *operis novi nuntiatio* al diritto di servitù nel caso in cui sul fondo servente venisse effettuata la costruzione (o la demolizione) di un *opus* tale da compromettere la pienezza «del diritto reale minore».

³¹ Malgrado dal complesso dei suoi requisiti sembrasse a BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 434, «un atto processuale di tipo arcaico».

³² Cfr. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 124; BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 434; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 6 e 7; FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 38.

³³ D. 39.1.1 *pr.* e 1 introducono, nell'ipotesica ricostruzione leneliana del libro 52 *ad edictum* di Ulpiano, la parte dedicata all'*operis novi nuntiatio* presumibilmente sotto la rubrica «De operis novi nuntiatione» (*Pal. Ulpianus* 1259 = D. 39. 1.1.1).

³⁴ In TH. MOMMSEN, *Editio minor*, p. 635 e nt. 3, il tratto «*hoc est adversus ea quae nondum facta sunt, ne fiant*» si trova tra parentesi uncinate: l'Autore concordava con Eisele nel ritenerlo frutto di una glossa. A me pare tuttavia che l'inciso in questione sia funzionale all'economia del ragionamento che sta conducendo Ulpiano (dello stesso mio avviso v. già MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 156).

³⁵ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 6.

³⁶ Cfr. MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 158; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6.

Nuntiatio ex hoc edicto non habet necessariam praetoris aditionem: potest enim nuntiare quis et si eum non adierit.

A detta del giurista, dunque, la denuncia di nuova opera non richiedeva, in forza dell'editto che la istituiva e disciplinava, che ci si debba presentare dinanzi al pretore: taluno infatti poteva denunciare anche senza adire il magistrato³⁷.

Inoltre, come si può notare, la prima parte del fr. 1.1 D. eod. pone in rilievo uno dei presupposti su cui si fondava il *remedium* dell'*operis novi nuntiatio*, cioè l'esistenza di un'opera in corso di espletamento³⁸: «*operis novi nuntiationis adversus futura opera inductum est, non adversus praeterita*». E i *futura opera* erano quelli «*quae nondum facta sunt*»³⁹, cioè quelli non ancora ultimati, dal che si evince la natura squisitamente preventiva della denuncia di nuova opera, la cui finalità, infatti, era di bloccare la realizzazione o la demolizione di una costruzione⁴⁰.

Nell'ambito della dottrina romanistica si sono affermati opposti orientamenti in ordine ai requisiti necessari affinché un *opus* si considerasse *futurum*. Secondo alcuni (Francesco Duareno, Wilhelm Burckhard, Vittorio Vaturi)⁴¹, bastava che vi fosse un qualunque avviamento dei lavori consistente, ad es., nella predisposizione dei materiali e dell'attrezzatura – tesi (1.)⁴² –, mentre ad avviso di altri (Carl August Dominikus Unterholzner, R. De Vito⁴³ e Olivier Martin⁴⁴) l'opera doveva essere ini-

³⁷ Si veda anche BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), 434.

³⁸ Sul punto v. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 126.

³⁹ Cfr. BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 437.

⁴⁰ In proposito v. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 18.

⁴¹ Di cui già rendeva conto BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), 437; ma v. anche PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 20.

⁴² Questa opinione avrebbe trasformato, nei disegni di chi l'aveva concepita, l'*operis novi nuntiatio* in un vero e proprio strumento di contemperamento delle esigenze dei proprietari coinvolti. Essa, infatti, richiedendo il riscontro della presenza sul posto dei materiali e arnesi necessari per la fabbricazione o demolizione di un manufatto, avrebbe introdotto un criterio di accertamento inequivocabile dell'intenzione di eseguire un'opera, il quale criterio, da un lato, avrebbe messo al riparo da un'eventuale denuncia temeraria l'autore dei lavori, dall'altro, avrebbe assicurato al *dominus* minacciato la possibilità di bloccare tempestivamente i lavori stessi con la denuncia; *contra* FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 48, il quale rileva che la semplice manifestazione di intenti priva di qualsiasi elemento concreto di riscontro, come, ad es., la predisposizione dei materiali e degli attrezzi per edificare, avrebbe rischiato di colpire chi, dopo aver espresso il desiderio di realizzare un *opus*, avesse cambiato idea e non desiderasse più fare alcunché: così l'oggetto della prevenzione sarebbe stato una lesione meramente ipotetica, a discapito di un uso proficuo dei rimedi giuridici.

⁴³ Dei primi due Autori faceva menzione BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 437.

⁴⁴ MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), pp. 126 e 127.

ziata in modo che fosse riconoscibile ciò che il vicino avesse in animo di compiere – tesi (2.)⁴⁵ –; altri ancora (Pietro Bonfante, Adolf Berger e Antonio Masi)⁴⁶ reputavano che fosse sufficiente l'intenzione, comunque manifestata, di effettuare un lavoro (3.)⁴⁷.

Ciascuna di queste letture richiederebbe un'analisi approfondita e complessa che tuttavia in questa sede sarebbe fuori luogo. Mi limiterò pertanto a esprimere il mio parere sul punto avvalendomi di poche e brevi argomentazioni.

A mio avviso, dei tre indirizzi di pensiero appena visti, quello preferibile è il (2.) perché è il più aderente al modo di ragionare della giurisprudenza classica, tesa costantemente a garantire la certezza del diritto e a evitare l'affermarsi del fenomeno delle denunce tendenziose. A me sembra infatti poco verosimile che i giuristi si accontentassero, ai fini dell'esistenza di *futura opera*, della mera manifestazione dell'*animus aedificandi* o della semplice collocazione, in un determinato sito, di materiali e attrezzi atti alla costruzione o demolizione di un'opera. Al contrario, reputo plausibile che si richiedesse la presenza, sul posto, di un segno più tangibile dell'intenzione di creare o distruggere un manufatto, come, ad es., la delimitazione dell'area su cui costruire e la gettata, *ivi*, delle prime fondamenta del futuro fabbricato, cosa che tra l'altro si potrebbe argomentare dalle stesse parole di Ulpiano contenute in D. 39.1.21.3 80 *ad ed.*, il cui contesto è quello della *cautio ex operis novi nuntiatione* (sulla quale

⁴⁵ Alle considerazioni di chi sosteneva la tesi (1.), gli esponenti della tesi (2.) opponevano che la predisposizione di materiali, pur potendo destare qualche preoccupazione nel vicino, non era un elemento così sicuro da fondare la denuncia; di conseguenza, essi richiedevano come requisito necessario l'inizio vero e proprio dei lavori in modo da rendere più semplice la valutazione, da parte del *dominus* del fondo 'minacciato', della natura e tipologia del progetto che il terzo intendesse portare avanti. In merito v. BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 437.

⁴⁶ Si vedano, nello specifico, BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 437; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 156 (il quale richiama anche A. BERGER, *s.v. Operis novi nuntiatio*, in *Pauly-Wissowa, Real-Encyclopädie*, XVIII.1, Stuttgart, 1939, col. 561); ulteriore bibl. in PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 20 nt. 24.

⁴⁷ Secondo gli Autori (BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 437; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 156 – il quale richiama anche BERGER, *s.v. Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 46), col. 561 –; ulteriore bibl. in PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 20 nt. 24) della tesi (3.), questa troverebbe un importante riscontro nelle fonti, soprattutto nel tratto iniziale di D. 39.1.5.10 Ulp. 52 *ad ed.*, ove si parla di un proprietario al quale si può intimare la cessazione dei lavori per il solo fatto di essere costui intenzionato a costruire, immettere o creare sporti sul fondo urbano del vicino («*Meminisse autem oportebit, quotiens quis in nostro aedificare vel in nostrum immittere vel proicere vult, melius esse eum per praetorem vel per manum, id est lapilli ictum prohibere quam operis novi nuntiatione*»). Tuttavia a queste osservazioni se ne potrebbero opporre molte altre, per le quali rinvio a PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 22-27.

ci si soffermerà tra poco) e in cui il giurista dichiara che si intende per *opus factum* non qualche mattone cementato l'uno sull'altro, ma qualcosa che abbia la forma e, per così dire, l'aspetto di un'opera compiuta⁴⁸:

*Opus autem factum accipimus non, si unum vel alterum cementum fuit impositum, sed si proponatur instar quoddam operis et quasi facies quaedam facta operis*⁴⁹.

Dunque, il *nuntiatius* che dopo la denuncia non avesse prestato la *cautio ex operis novi nuntiatione* non poteva costruire nulla che avesse le sembianze di un'opera completa, ma al massimo unire insieme qualche mattone. Perciò Ulpiano, nel dichiarare che non si viola la *nuntiatio* con la semplice collocazione di qualche pietra l'una sull'altra, ma con la realizzazione di un manufatto che appaia già come un'opera finita, implicitamente riconosce che il primo tipo di attività integra i requisiti minimi richiesti ai fini della presentazione della denuncia; il che confermerebbe che non bastava né la mera estrinsecazione dell'*animus aedificandi*⁵⁰, né la semplice collocazione dei materiali e degli strumenti necessari alla fabbricazione dell'opera.

Ma si può rinvenire anche una ragione di ordine pratico a sostegno della mia visione. Proprio perché poteva denunciare anche chi fosse all'oscuro delle specifiche dell'opera (D. 39.1.1.8 Ulp. 52 *ad ed.*), è probabile che non mancassero *nuntiationes* che, compiute sulla scorta di informazioni sbagliate, finissero con il bloccare ingiustamente le iniziative dei singoli. Ed è anche presumibile che chi desiderava denunciare il vicino al solo scopo di molestarlo trovasse in quel principio una sorta di 'norma ombrello' che in quest'ottica finiva con il legittimare anche le denunce non fondate su elementi obiettivi.

Se invece i lavori di costruzione erano già stati conclusi, la *operis novi nuntiatio* non era applicabile, ma, al suo posto, l'interessato poteva domandare al magistrato l'emissione di un interdetto restitutorio all'indirizzo dell'autore dell'*opus*. Si consideri in proposito il prosieguito di D. 39.1.1.1:

... nam si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, cessat edictum de operis novi nuntiatione et erit transeundum ad interdic-

⁴⁸ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 24 e 25.

⁴⁹ Secondo TH. MOMMSEN, *Editio maior*, II, p. 380 nt. 2; ID., *Editio minor*, p. 637 nt. 19, «*operis*» dovrebbe essere espunto.

⁵⁰ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 25. Sull'interpretazione di Paricio v. FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 48.

tum 'quod vi aut clam factum erit ut restituatur', et 'quod in loco sacro religioso' et 'quod in flumine publico ripave publica factum erit': nam his interdictis restituetur, si quid illicite factum est.

Qui il giureconsulto osserva infatti che, se l'opera che non si doveva realizzare è stata portata a termine, non si applica l'editto relativo alla *operis novi nuntiatio*, ma si dovrà ricorrere agli *interdicta restitutoria* riguardo a ciò che sia stato fatto *vi aut clam*, *in loco sacro religioso* o *in flumine publico ripave publica*. Con questi interdetti, spiega Ulpiano, si rimette in pristino ciò che è stato costruito o distrutto illegittimamente⁵¹.

D'altronde era materialmente impossibile interrompere, tramite la denuncia di nuova opera, i lavori di esecuzione di un'opera già ultimata⁵².

È palese che la sfera di applicazione di questi interdetti fosse, sul piano restitutorio, la stessa della *operis novi nuntiatio* declinata nelle sue tre forme, che variavano a seconda della *causa* per cui ciascuna denuncia veniva di regola presentata. Segnatamente:

1. l'*interdictum 'quod vi aut clam factum erit ut restituatur'* si applicava quando, essendovi un *opus* non *in fieri*, ma *factum*, non si poteva denunciare *iuris nostri conservandi causa*;

2. l'*interdictum 'quod in loco sacro religioso factum erit ut restituatur'* si riferiva alle attività concluse *in loco sacro* o *religioso*, che avrebbero invece, se ancora in corso, giustificato la presentazione di una denuncia di nuova opera *iuris publici tuendi gratia*;

3. l'*interdictum 'quod in flumine publico ripave publica factum erit ut restituatur'* operava in presenza di lavori completati *in flumine publico ripave publica*, in alternativa alla *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* che si muoveva contro chi stesse ancora costruendo o demolendo nelle medesime circostanze⁵³.

La denuncia, inoltre, come emerge dalla prima parte di D. 39.1.5.2 Ulp. 52 *ad ed.*, doveva essere pronunciata *in re praesenti*, nel luogo, cioè, in cui l'opera fosse in corso di esecuzione⁵⁴, sia che qualcuno vi stesse già lavorando, sia che fosse soltanto agli inizi⁵⁵:

⁵¹ Si vedano al riguardo MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), pp. 126 e 127; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 436; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 18.

⁵² Sul punto v. già PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 18.

⁵³ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 118.

⁵⁴ Questo requisito potrebbe riconnettersi alla natura che originariamente aveva la *nuntiatio* di atto processuale legato al sistema del diritto arcaico e *per legis actiones* secondo BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 433.

⁵⁵ In merito v. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 130; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 17-27.

Nuntiationem autem in re praesenti faciendam meminisse oportebit, id est eo loci, ubi opus fiat, sive quis aedificet sive inchoet aedificare. ...

E questo principio si argomenta anche dal divieto, formulato all'inizio di D. 39.1.5.4 Ulp. 52 *ad ed.*, di denunciare in una sede differente da quella riservata alla realizzazione dell'opera⁵⁶:

Si quis forte in foro domino opus novum nuntiat, hanc nuntiationem nullius esse momenti exploratissimum est: in re enim praesenti et paene dixerim ipso opere, [hoc est in re ipsa]⁵⁷, nuntiatio facienda est: ...

Come si vede, qui Ulpiano asserisce che non c'è dubbio che sia nulla la *nuntiatio* pronunciata nel Foro nei confronti del proprietario: la denuncia infatti – spiega – deve essere fatta in presenza della cosa, cioè, come egli stesso direbbe, «quasi dinanzi all'opera medesima»⁵⁸.

Come si diceva, per effetto della *operis novi nuntiatio* il denunciato doveva immediatamente interrompere la costruzione o la demolizione che stesse eseguendo al momento della *nuntiatio*⁵⁹.

D'altra parte, bisognava mettere al riparo il *nuntiat* stesso da eventuali denunce pretestuose che avrebbero potuto ingiustamente costringerlo a cessare ogni attività⁶⁰. Ecco perché il pretore concedeva di volta in volta a chi avesse iniziato i lavori la possibilità di continuarli purché prima avesse prestato, a seconda delle circostanze:

a. una cautio ex operis novi nuntiatione con cui si impegnava a rimettere le cose in pristino se, in occasione di un successivo eventuale

⁵⁶ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 24.

⁵⁷ TH. MOMMSEN, *Editio minor*, p. 636 e nt. 1, d'accordo con Lenel nel giudicare il tratto «*hoc est in re ipsa*» una glossa postclassica, lo pone direttamente nel testo fra parentesi uncinate, mentre in *Digesto Milano*, p. 1050 e nt. 4, la proposta di Lenel di cancellare quelle parole è indicata soltanto in nota. A me pare comunque che la precisazione sia ripetitiva.

⁵⁸ In merito v. anche FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), pp. 48 e 49. Dunque, accogliere la tesi più ampia (3.), secondo cui bastava la semplice manifestazione della volontà di realizzare un'opera, equivarrebbe ad ammettere la possibilità di denunciare in un luogo diverso da quello dell'esecuzione dell'opera, quando il testo appena esaminato stabilisce in realtà l'esatto contrario (cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 24).

⁵⁹ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 4; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 431; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), p. 291; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6.

⁶⁰ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), pp. 3 e 4; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 7; v. FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), pp. 39-42.

processo di accertamento del *ius prohibendi*, fosse emerso che egli non aveva il diritto di realizzare l'opera oppure se, nella fase *in iure* di quello stesso giudizio egli non avesse contestato la lite⁶¹;

oppure

b. una cautio damni infecti nel caso di operis novi nuntiatio damni depellendi gratia.

In alternativa, il denunciato poteva continuare a eseguire l'*opus*, sempre che prima avesse ottenuto dal pretore il decreto di remissione (*remissio*) della *nuntiatio* qualora il denunciante non avesse il *ius prohibendi*, il che accadeva, ad es., quando il *nuntians* e il *nuntiatus* fossero condomini, il *nuntians* non fosse proprietario del fondo o, sebbene lo fosse, non avesse tuttavia un diritto di servitù, etc.⁶².

All'opposto, il *nuntiatus* che, in mancanza di qualsiasi *cautio* o *remissio*, persisteva nell'esecuzione dei lavori di costruzione o di demolizione si esponeva all'interdetto *restitutorium* (denominato 'demolitorio' forse dai tempi della Glossa)⁶³, in virtù del quale egli sarebbe stato obbligato a distruggere ciò che avesse edificato o a ricostruire ciò che avesse distrutto dopo la denuncia⁶⁴. Di conseguenza, il *nuntiatus* che in virtù della *cautio* o della *remissio* proseguiva la sua attività era al riparo dall'interdetto demolitorio e non poteva subire alcuna molestia o impedimento da parte del *nuntians*, pena l'irrogazione nei confronti di quest'ul-

⁶¹ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 3; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), pp. 170 e 171; I. FARGNOLI, *Operis novi nuntiatio e inanes denuntiationes tra V e VI sec. d.C.*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, LXIX (2003), p. 592.

⁶² Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 3; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; G. BRANCA, *La prohibitio e la denuncia di nuova opera come forme di autotutela cautelare*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, f. 2, VII (1941), p. 311; COSENTINI, *Apunti*, cit. (nota 1), p. 303; S. RICCOBONO, *s.v. Interdicta*, in *Novissimo Digesto Italiano*, a cura di A. AZARA, E. EULA, VIII, Torino, 1957, p. 796; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), pp. 291 e 292; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), p. 166; FARGNOLI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 61), pp. 592 e 593.

⁶³ Sul punto v. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), pp. 3, 146; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), p. 291 nt. 2; PELLECCHI, *Contributi palinogenetici*, cit. (nota 1), p. 95 e nt. 2; FARGNOLI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 61), p. 592.

⁶⁴ Cfr. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), pp. 124, 134 e 135; RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 3; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), pp. 3, 146; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 431; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), p. 291; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6; FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 39; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), p. 166.

timo di un *interdictum* 'ne vis fiat aedificanti'⁶⁵. Se poi l'opera veniva conclusa, ma, nonostante la previa concessione pretoria della *remissio* o la prestazione della *satisfactio* da parte del denunciato, si accertava in sede di processo petitorio la fondatezza della *nuntiatio*, il denunciante poteva chiedere l'interdetto *restitutorium* contro il denunciato per ottenere la rimessione in pristino della situazione *quo ante*⁶⁶.

Risulta dunque evidente che la *novi operis nuntiatio*, pur non presupponendo la pronuncia di una sentenza giudiziale sul *ius prohibendi*, non impediva comunque né al *nuntians* né al *nuntiatum* di esperire in un secondo tempo, rispettivamente, l'*actio confessoria servitutis* e l'*actio negatoria servitutis*⁶⁷. Del resto, è verosimile che, nello sporgere la denuncia, il *nuntiator* avesse già in mente di esercitare di lì a poco l'azione dichiarativa più adeguata, alla quale era in un certo senso prodromica la *operis novi nuntiatio*⁶⁸.

In ultima analisi, la finalità che si intendeva perseguire con la denuncia di nuova opera consisteva non tanto nel ridurre la libertà e la proprietà del vicino, quanto, piuttosto, nell'approntare una tutela efficace e tempestiva – anche se limitata – a interessi di natura privata o pubblica da eventuali danni nell'ambito dei rapporti legati alle attività di costruzione o distruzione di manufatti⁶⁹.

2. Operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia: il contributo del singolo civis Romanus alla tutela degli interessi della collettività

Come sottolineato da più parti in dottrina⁷⁰, esisteva in Roma antica un vero e proprio rapporto collaborativo fra *cives* e pubblica autorità,

⁶⁵ Cfr. ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), p. 166; PELLECCHI, *Contributi palinognetici*, cit. (nota 1), p. 95; FARGNOLI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 61), p. 592. Sull'*interdictum* 'ne vis fiat aedificanti' v., innanzitutto, J.C. NABER, *Observatiunculae de iure romano*, in *Mnemosyne*, n.s., XIX, Pars 1 (1981), pp. 114-125.

⁶⁶ Cfr. RICCOBONO, *s.v. Interdicta*, cit. (nota 62), p. 796. ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), p. 292, ritiene che la *satisfactio* fosse prestata da un garante in una *stipulatio* conclusa con il *nuntiator*.

⁶⁷ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 7 e 8; v. FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 39.

⁶⁸ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 8.

⁶⁹ Cfr. BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), pp. 432, 434; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 8.

⁷⁰ G. IMPALLOMENI, *Appunti dalle lezioni di storia del diritto romano*, Padova, 1993, p. 7; L. MAGANZANI, *Le inondazioni fluviali e le loro ricadute sulle città romane: considerazioni storico-giuridiche*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*. Fontes - 3.1.

per cui il singolo era chiamato a cooperare con questa nella gestione e tutela dei beni destinati a un uso collettivo (*res publico usui destinatae*)⁷¹. Giambattista Impallomeni⁷² riteneva che la necessità di un continuo coinvolgimento dei cittadini nella cura di questi beni dipendesse dalla irrimediabile incapacità di controllo del potere pubblico, soprattutto al di fuori dei centri abitati: infatti, spiegava l'Autore, la sorveglianza dei magistrati non era all'altezza del compito, tenuto conto della eterogeneità, complessità e diffusione smisurata dei beni da salvaguardare, dell'ampiezza degli spazi da percorrere, della inadeguatezza dei mezzi di trasporto e della carenza di uomini addetti alla pubblica sicurezza.

Chiunque aveva la facoltà di usare delle cose *in publico usu*⁷³ secondo la loro destinazione e in modo da favorirne l'esercizio anche da parte degli altri⁷⁴. Si consideri a tale proposito D. 43.8.2 *pr.* e 1⁷⁵ Ulp. 68 *ad ed.*, ove si commenta⁷⁶ il contenuto dell'interdetto proibitorio *ne quid in loco publico vel itinere fiat*:

Hoc interdictum prohibitorium est 1. et tam publicis utilitatibus quam privatorum per hoc prospicitur. loca enim publica utique priva-

Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA). Studi preparatori. I. Leges, a cura di G. PURPURA, Torino, 2012, p. 96; M. GIAGNORIO, *Il contributo del civis nella tutela delle res in publico usu*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, VI (2013), pp. 25, 67 e 68.

⁷¹ In merito v., in part., G. SCHERILLO, *Lezioni di diritto romano. Le cose. Parte prima. Concetto di cosa - cose extra patrimonium*, Milano, 1945, pp. 96-97, 99; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*. Con una «nota di lettura» di Filippo Gallo, in *Rivista di Diritto Romano*, I (2001), pp. 37-40; A. DI PORTO, *Res in usu publico e 'beni comuni'. Il nodo della tutela*, Torino, 2013, pp. 33-42.

⁷² IMPALLOMENI, *Appunti dalle lezioni*, cit. (nota 70), p. 7; ma v. anche GIAGNORIO, *Il contributo del civis*, cit. (nota 70), pp. 62 e 63 nt. 99.

⁷³ In base alle fonti, erano *res* destinate all'uso pubblico o della collettività le *viae publicae* (urbane ed extraurbane) e gli *itineraria publica* secondo Pomponio D. 43.7.1 30 *ad Sab.*; oltre ai *flumina publica*, le *viae publicae* e i *litora* ad avviso di Ulpiano D. 39.2.24 *pr.* 81 *ad ed.* Naturalmente, benché i giuristi fossero tutti d'accordo nel considerare il *mare* e il *litus maris* come beni fruibili da chiunque, ciononostante la classificazione giuridica di questi era oggetto di discussioni: non si era certi, infatti, se il mare e il suo lido appartenessero alla categoria delle *res publicae* in senso stretto, delle *res publicae iuris gentium*, delle *res in usu publico* o delle *res communes omnium* (cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 34 e 35; in merito v. dettagliatamente SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 104-163). A questi beni si devono aggiungere gli acquedotti pubblici (cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 139-144).

⁷⁴ Sul punto v. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 124.

⁷⁵ Per un'utile rassegna della bibl. interpolaz. sul § 1, v. A. SCHIAVON, *Interdetti 'de locis publicis' ed emersione della categoria delle res in usu publico*, Trento, 2019, p. 160 nt. 50.

⁷⁶ Per la precisione si tratta della c.d. '*laudatio edicti*', come ricorda SCHIAVON, *Interdetti*, cit. (nota 75), p. 160 e nt. 49.

torum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque, et tantum iuris habemus ad optinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet. propter quod si quod forte opus in publico fiet, quod ad privati damnum redundet, prohibitorio interdicto potest conveniri, propter quam rem hoc interdictum propositum est.

Come si può notare, dopo aver precisato che l'interdetto *ne quid in loco publico vel itinere fiat* è proibitorio (*pr.*), Ulpiano (§ 1) afferma che questo è finalizzato alla protezione di interessi sia pubblici (*publicae utilitates*), che privati (*privatorum utilitates*). I luoghi pubblici infatti – spiega il giurista – servono senz'altro agli usi dei privati in quanto titolari del diritto di cittadinanza⁷⁷, non perché ne siano realmente proprietari, e – prosegue – noi abbiamo il diritto di usarne e conseguirne i vantaggi nella stessa misura in cui qualsiasi membro del popolo ha il diritto di impedircelo. Pertanto, conclude, se per caso venisse realizzata un'opera in un luogo pubblico a scapito di un privato, si potrebbe essere convenuti con questo interdetto proibitorio, che è stato appunto concepito in ragione di questa fattispecie.

Al di là dei problemi di coerenza logica interna che la lettura del § 1 ha suscitato nell'ambito della romanistica⁷⁸ e che in questa sede non rilevano, mi sembra opportuno sottolineare come da questo passo traspaia una lettura delle *utilitates privatorum* nel senso di facoltà che, riconosciute a ciascun cittadino *iure civitatis*, non *proprietas*, potevano essere in concreto esercitate da tutti, come, ad es., passeggiare e sostare su una via o una piazza pubblica, lavare i panni in un lavatoio pubblico, fre-

⁷⁷ «... *iure scilicet civitatis* ...», ossia in considerazione del fatto che il *civis* è parte di quella comunità ordinata che è appunto il popolo romano (cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 124 e 125; GIAGNORIO, *Il contributo del civis*, cit. (nota 70), p. 66).

⁷⁸ Come osserva SCHIAVON, *Interdetti*, cit. (nota 75), p. 161, Ulpiano mostra in questo testo una certa difficoltà nel riconoscere all'interdetto una finalità unitaria: egli, infatti, prima sostiene che l'interdetto in esame ha la duplice funzione di tutelare interessi sia di natura pubblica, sia di carattere privato, poi tende a «spostare il rimedio su un piano più spiccatamente privatistico» (cfr. SCHIAVON, *Interdetti*, cit. (nota 75), p. 161, – ma v. anche pp. 200 e 201 nt. 148 –). All'inizio, infatti, dopo aver enunciato la duplice natura pubblica e privata degli interessi tutelati dal provvedimento, Ulpiano dichiara che il *locus publicus* è usufruibile da chiunque non perché proprietario in senso stretto, ma in quanto membro di una compagine sociale organizzata (*iure civitatis*), e che al contempo *quilibet ex populo* può bloccare l'utilizzo del *locus* medesimo, ad es. domandando l'interdetto proibitorio contro chi sul suolo pubblico stia costruendo a danno di un privato. Si noti che il tratto «*loca enim publica - quasi propria cuiusque*», insieme al ragguaglio relativo al potere del «*quilibet ex populo*» di impedire ad altri l'utilizzo stesso del *locus publicus*, è letto invece da DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 29 e 30, come prova della natura popolare degli interdetti a difesa dei *loci in usu publico*.

quentare le terme pubbliche, navigare, praticare la pesca o attingere acqua da un fiume pubblico⁷⁹.

Per di più, se le *utilitates privatorum* in astratto erano riconosciute a chiunque, esse tuttavia, nel momento stesso in cui cominciavano a essere esercitate dal singolo, diventavano utilità esclusive di questo. Ad es., soltanto i proprietari degli immobili che si affacciavano su vie pubbliche potevano fruire delle relative luci e prospetti⁸⁰.

Se poi il singolo desiderava utilizzare una *res publico usui destinata* esorbitando dall'uso normale di questa, gli poteva essere concessa dalla pubblica autorità un'autorizzazione *ad hoc* le cui caratteristiche cambiavano a seconda della natura della *res* stessa⁸¹.

Per garantire la collaborazione dei *cives* con l'autorità pubblica nella gestione di queste cose *in publico usu*, il pretore imponeva in via indiretta una serie di norme di comportamento tramite la previsione nell'editto di:

a. azioni processuali come l'*actio iniuriarum*⁸²;

b. mezzi di carattere amministrativo come, ad es., gli *interdicta* proibitori '*ne quid in loco publico vel itinere fiat*'; '*ut via publica itinere publico ire agere liceat*'; '*ne quid in flumine publico ripave eius fiat quo peius navigetur*'; '*ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat atque uti priore aestate fluxit*'⁸³;

⁷⁹ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 124. Ad es., riguardo ai fiumi, erano liberi in linea di massima i seguenti usi pubblici: bere, attingere acqua, far abbeverare gli animali domestici, bagnarsi, lavarsi, pescare e navigare; tuttavia non si è certi, a causa dell'ambiguità delle fonti, se fosse necessaria la previa autorizzazione della pubblica autorità alla realizzazione, lungo le rive dei fiumi o negli alvei, di manufatti per l'approvvigionamento o l'incanalamento dell'acqua: si pensi, ad es., alla fabbricazione di sbarramenti per deviare la corrente da una riva all'altra (*septa*, su cui v. D. 43.21.1. Ulp. 70 *ad ed.*) o allo scavo delle rive e dell'alveo (*incilia*, su cui v. D. 43.21.1. Ulp. 70 *ad ed.*) per convogliarvi le acque (cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 126 e 127).

⁸⁰ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 124.

⁸¹ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 125 e 126, 194; v. anche GROSSO, *Corso di diritto romano*, cit. (nota 71), pp. 15, 17 e 18, 47 e 48, 51-56, 62.

⁸² L'*actio iniuriarum* spettava al *civis* che venisse impedito nel normale utilizzo di una cosa pubblica (D. 43.8.2.9 Ulp. 68 *ad ed.*; D. 47.10.13.7 Ulp. 57 *ad ed.*). Le fonti offrono in proposito una serie meramente esemplificativa di fattispecie, come navigare o pescare in mare, praticare esercizi ginnici in un campo sportivo pubblico, lavare il proprio corpo in bagni pubblici o assistere a spettacoli teatrali. In tutti questi casi, l'impedimento era considerato una forma di violenza perpetrata a danno del singolo, perciò sussumibile nell'ampia fattispecie dell'*iniuria*. Tuttavia, come sottolineava SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 150, la difesa offerta dall'*actio iniuriarum* non aveva per oggetto il rapporto fra privato e *res in usu publico*, ma la mera «personalità individuale» del singolo, con la conseguenza che il rapporto di questi e le *res publico usui destinatae* veniva tutelato in forma indiretta. In proposito v. recentemente GIAGNORIO, *Il contributo del civis*, cit. (nota 70), pp. 49 e 50.

⁸³ Cfr. MAGANZANI, *Le inondazioni fluviali*, cit. (nota 70), p. 96. In proposito v. già

c. l'operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia (D. 39.1.1.14,16 e 17 Ulp. 52 ad ed.).

In particolare, mentre gli interdetti (b.) presupponevano l'intervento del pretore su richiesta del privato, l'operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia consisteva nella semplice diffida orale e informale che un cittadino rivolgeva a un altro dal continuare la costruzione o la demolizione di una determinata opera su un bene di uso pubblico potenzialmente lesiva degli interessi della comunità⁸⁴.

D'altronde, come già riscontrato, in D. 39.1.1.1 52 ad ed. Ulpiano definisce l'operis novi nuntiatio come 'remedium' proprio a conferma del fatto che questo strumento spettava esclusivamente al privato e nulla aveva a che vedere con l'ingiunzione (interdictum) che il pretore era solito emettere in casi particolari su richiesta di un proprietario nei confronti di un altro. Infatti, come si è potuto vedere nelle pagine precedenti, da D. 39.1.1.2 risulta che l'editto nemmeno contemplasse la presenza fisica del pretore al momento della presentazione della operis novi nuntiatio: la nuntiatio, insomma, scaturiva dal singolo civis, mentre gli interdicta dal magistrato⁸⁵.

Dunque, grazie alla denuncia di nuova opera, il nuntians aveva la possibilità di ottenere l'immediato arresto dei lavori⁸⁶: l'enunciazione della denuncia, infatti, aveva l'effetto di costringerne il destinatario a interrompere all'istante la costruzione o la demolizione che stesse eseguendo⁸⁷.

SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 152-162. Si trattava di interdetti che tutelavano, per usare un'espressione cara alla dogmatica moderna, i cc.dd. 'interessi legittimi', pur nel rispetto della regola, contenuta nella parte finale di D. 47.10.14 Paul. 13 ad Plaut., secondo cui «ad privatas enim causas accommodata interdicta sunt, non ad publicas» (cfr. A.M. GIOMARO, s.v. *Interdicta*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche. Sezione Civile*, IX, Torino, 1993, p. 506).

⁸⁴ In DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. 40 e nt. 78, si dice che la operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia e gli interdetti a legittimazione popolare dimostrano come e quanto i singoli cives venissero resi responsabili della protezione delle res publico usus destinatae nell'età repubblicana.

⁸⁵ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 5; MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), pp. 124, 134; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), pp. 28, 41; MASI, s.v. *Denuncia*, cit. (nota 11), p. 158; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 46 e nt. 63; v. anche F. NEGRO, *La cauzione per le spese. Sviluppo storico*, Padova, 1954, p. 17.

⁸⁶ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 4; FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), p. 38.

⁸⁷ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 4; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 431; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), p. 291; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6.

La *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* poteva essere sporta da qualsiasi *civis*⁸⁸, purché pubere e non previamente colpito da una condanna infamante⁸⁹. Vale la pena di esaminare qui due brevissimi testi, l'uno di Ulpiano (D. 39.1.3.4 52 *ad ed.*), l'altro di Paolo (D. 39.1.4 48 *ad ed.*), che nel Digesto sono collocati l'uno dopo l'altro perché, con ogni probabilità, i commissari giustinianeî avevano ravvisato fra questi un vero e proprio legame logico⁹⁰.

In D. 39.1.3.4 Ulpiano afferma che, se qualcosa viene fatto sul suolo pubblico, qualsiasi cittadino può presentare la denuncia di nuova opera:

Si in publico aliquid fiat, omnes cives opus novum nuntiare possunt:

E, come indicato da Paolo nel fr. 4, la ragione è che la *res publica* ha ogni interesse ad acconsentire a quante più persone di tutelarne gli interessi:

nam rei publicae interest quam plurimos ad defendendam suam causam admittere.

Pertanto, il motivo per cui tutti i cittadini avevano la facoltà di denunciare dipendeva dal fatto che soltanto una legittimazione attiva la più ampia possibile avrebbe potuto soddisfare un interesse di natura pubblica⁹¹. E in questi casi, benché fosse il singolo ad assumere l'iniziativa, costui non perseguiva la tutela di un'*utilitas* privata, bensì della collettività che, grazie alla sua intraprendenza, acquisiva appunto un vantaggio⁹².

Secondo Javier Paricio⁹³ ciò poteva considerarsi anche come il risultato dell'equiparazione instaurata dai giuristi fra la tutela di un interesse pubblico, da un lato, e la protezione di interessi privati, dall'altro. Infatti, come nel caso del condominio era sufficiente, ai fini della difesa della

⁸⁸ Come le azioni popolari secondo BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 46; MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 127; COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 300; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 440; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 82, 120.

⁸⁹ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 82.

⁹⁰ In merito v. già BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104; MELILLO, «*Interdicta*», cit. (nota 12), p. 184; FIORENTINI, *Fiumi e mari*, cit. (nota 21), p. 372 nt. 200.

⁹¹ Cfr. MELILLO, «*Interdicta*», cit. (nota 12), p. 184; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 76 e 77; v. FIORENTINI, *Fiumi e mari*, cit. (nota 21), p. 372 nt. 200, che cita anche la principale bibliografia a favore della classicità della legittimazione popolare all'*operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*.

⁹² Cfr. MELILLO, «*Interdicta*», cit. (nota 12), p. 184; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 77.

⁹³ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 77 e 78.

cosa comune, l'iniziativa di un solo comproprietario, così, soprattutto nella fase più antica della storia di Roma, ciascun consociato poteva salvaguardare un interesse della collettività tramite la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*. Gaetano Scherillo⁹⁴, invece, asseriva che questa analogia risalisse alla fase più antica del pensiero giuridico romano, per poi essere completamente scalzata dalla giurisprudenza classica, sostenitrice della necessità di «distinguere i rapporti relativi alla collettività ... dai rapporti relativi ai singoli» non riducendo più «il rapporto della collettività nella somma dei rapporti dei singoli».

Inoltre, nel fr. 4 di Paolo, dalle parole *res publica* e *causa* traspare forse un'eco del periodo repubblicano, in cui era più che mai avvertito dai *cives Romani* il senso di appartenenza a un solo corpo, a una società in cui ciascuno, con il proprio personale apporto, avrebbe potuto contribuire alla grandezza di Roma. In questo testo è infatti riscontrabile l'ammissione esplicita che la realizzazione non autorizzata di un *opus novum in publico* costituisca un problema per l'intera compagine sociale, per cui tutti i *cives*, che compongono quest'ultima, sono ritenuti idonei a difendere la *causa rei publicae*⁹⁵. E, giacché il denunciante non faceva valere un proprio diritto, non era indispensabile che ai fini della denuncia l'opera gli fosse potenzialmente dannosa; perciò questo strumento poteva farsi valere per qualsiasi nuova opera, anche non pericolosa, purché non autorizzata⁹⁶.

Al tempo stesso bisognava mettere al riparo il *nuntiatus* da eventuali denunce pretestuose che lo avrebbero ingiustamente costretto a interrompere lavori già iniziati⁹⁷. Si spiegano così, a favore di questo soggetto, i due rimedi alternativi della *repromissio ex operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* e della *remissio operis novi nuntiationis iuris publici tuendi gratia*. Nel primo caso, il denunciato poteva continuare a svolgere l'opera purché prima si impegnasse con una *stipulatio* nei confronti dell'avversario (*repromissio*) a rimettere le cose in pristino nel caso di un successivo accertamento giudiziale dell'esistenza del *ius prohibendi* in

⁹⁴ SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 190 (ma v. anche pp. 150, 183-189).

⁹⁵ Sul punto v. già BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104. Per una efficace difesa della natura classica in questo contesto del termine '*causa*' v. MELILLO, *«Interdicta»*, cit. (nota 12), p. 181 nt. 7. L'idea, infatti, era che il *populus* fosse formato dal consesso di tutti i cittadini, di cui ciascuno, proprio in quanto membro del *populus* stesso, avrebbe potuto difenderne gli interessi (cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), pp. 176, 178).

⁹⁶ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 178.

⁹⁷ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), pp. 3 e 4; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 7; ma v. anche FASOLINO, *Interessi della collettività*, cit. (nota 1), pp. 39-42.

capo al denunciante (D. 39.1.8.2 e 3 Paul. 48 *ad ed.*)⁹⁸. Nel secondo, il *nunciatus* domandava al pretore la revoca (*remissio*) della denuncia, la quale gli veniva concessa a condizione che, dopo una *summaria cognitio*, il magistrato accertasse che il ricorrente aveva l'autorizzazione a edificare (D. 43.25.1.pr. Ulp. 71 *ad ed.*)⁹⁹. Come puntualizzava Giuseppe Branca¹⁰⁰, il decreto di *remissio* consisteva in un vero e proprio «*provvedimento provvisoriamente esecutivo con riserva d'esame completo sul ius prohibendi*».

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, si constata ancora quanto poco spazio sia riservato, nelle fonti giurisprudenziali romane, a questo tipo di denuncia a protezione di interessi pubblici, rispetto, ad es., alle altre due forme di *nuntiatio* in difesa di interessi privati, quali la *operis novi nuntiatione iuris nostri conservandi causa* e la *operis novi nuntiatio damni depellendi gratia*¹⁰¹.

Per questa ragione mi sembra suggestiva la tesi di Scherillo¹⁰² secondo cui questa penuria di testi potrebbe far pensare che, almeno nella tarda epoca classica, la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* stesse scomparendo o comunque fosse in crisi a vantaggio di un lento e graduale prevalere di provvedimenti emanati dal potere pubblico. Gli interdetti, invece, mostrerebbero una durata e una vitalità superiori forse perché essi tutelavano il rapporto non tanto del *populus*, quanto, piuttosto, dei singoli con le *res publico usui destinatae*¹⁰³.

Del resto, come osserva Andrea Di Porto¹⁰⁴, nel periodo imperiale il rapporto fra 'pubblico' e 'privato' subì un profondo cambiamento rispetto al modo con cui veniva concepito durante la Repubblica. In età repubblicana, infatti, la *Res publica* coincideva, nell'immaginario collettivo, con il *populus Romanus* e si declinava come *popularis*; di conseguenza, l'aggettivo 'pubblico' evocava l'idea di un'*utilitas* comune a tutti

⁹⁸ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 3; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), pp. 170 e 171.

⁹⁹ Cfr. RICCO, *Denunzia*, cit. (nota 1), p. 3; BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 3; BRANCA, *La prohibitio*, cit. (nota 62), p. 372; COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 303; ARIAS BONET, *Sobre la denuncia*, cit. (nota 15), pp. 291 e 292; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 6; ARCARIA, *Il bronzo di Italica*, cit. (nota 1), p. 166.

¹⁰⁰ BRANCA, *La prohibitio*, cit. (nota 62), p. 372 (ma v. anche pp. 335 e 336).

¹⁰¹ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 178.

¹⁰² SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 178.

¹⁰³ Cfr. SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 178; *contra* DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 41 e 42, secondo cui le testimonianze dei giuristi provverebbero una riduzione dell'ambito di applicazione degli interdetti popolari.

¹⁰⁴ DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. XVIII.

i consociati, costituenti appunto il *populus Romanus*¹⁰⁵. Si pensi ad es. all'espressione «*civitas popularis*» con cui Cicerone (*Rep.*, I.42) alludeva al regime democratico in cui ogni decisione politica era affidata al popolo, in contrapposizione alle altre due forme di governo, rispettivamente, del *regnum*, ove i pieni poteri erano concentrati nelle mani di un singolo individuo, e degli *optimates*, in cui il potere spettava a pochi cittadini scelti¹⁰⁶.

Di conseguenza, il modello, diffuso in età repubblicana, di 'pubblico' inteso come 'comune a tutti i cittadini', e dunque 'popolare', dovette incidere in modo significativo sul regime giuridico delle *res in usu publico*: a queste, infatti, si attribuiva rilevanza giuridica per il fatto di essere destinate all'utilizzo da parte di tutti i consociati e, in virtù di questa loro funzione, il regime della loro tutela era incentrato sul coinvolgimento in prima persona dei membri del popolo, titolari, appunto, di quell'uso¹⁰⁷. Il singolo *civis*, pertanto, ricopriva una posizione di potere e responsabilità nella difesa delle *res publico usui destinatae*¹⁰⁸.

Durante l'Impero, invece, il *populus* passò in secondo piano e il fulcro di tutte le imputazioni di carattere pubblicistico si trasferì da esso al *princeps*, dalla pluralità dei cittadini (*plures cives*) a un unico soggetto (*unus*); perciò la parola 'pubblico' perse a poco a poco il significato di 'comune' e la legittimazione popolare a difendere l'uso pubblico di certe *res* venne meno, per lasciare spazio ad altre forme di protezione riservate ad appositi funzionari imperiali¹⁰⁹. Il *populus Romanus*, dunque, venne così a configurarsi come un'entità in astratto, separata e diversa dai *cives* che la componevano¹¹⁰. D'altronde è in questo quadro che si assiste, da un lato, a un incremento graduale delle *curae* (che richiedevano competenze specifiche) relative alle varie *res publico usui destinatae*, come, ad es., la *cura viarum*, la *cura alvei Tiberis*, etc.¹¹¹, dall'altro, alla riduzione

¹⁰⁵ Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. XVIII.

¹⁰⁶ Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. XVIII.

¹⁰⁷ Il richiamo qui potrebbe essere, ad avviso di DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. XIX, 20 (ma v. anche pp. 40 e 41), ai cc.dd. 'diritti pubblici diffusi', di cui parla V. SCIALOJA, *Studi giuridici. Diritto romano*, I, Parte Prima, p. 117, che, pur essendo pubblici, spettavano a ogni singolo *civis* in quanto membro del *populus Romanus*, non già a quest'ultimo inteso come entità autonoma e separata da ogni singolo suo componente. Per chiarire, Scialoja (p. 117) osservava che non si trattava «di un diritto pubblico concentrato, bensì di un diritto pubblico diffuso in tutti i membri della comunità».

¹⁰⁸ Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 8, 40.

¹⁰⁹ Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. XIX, 20, 41 e 42.

¹¹⁰ Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. 9.

¹¹¹ DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. 41 e nt. 82, cita anche, con relativa bibl., un'iscrizione del 198 d.C. da cui risulta un *curator alvei Tiberis et riparum et cloacarum urbis*.

del numero di *res in usu publico* alla cui salvaguardia i *cives* potevano ancora provvedere¹¹².

In ogni caso, il passaggio da un 'modello' all'altro dovette avvenire in modo progressivo, se si considera che nella piena età repubblicana l'incarico di preservare le *res publico usui destinatae* spettava, come ricorda ancora Di Porto¹¹³, anche ai *censores* o agli *aediles*, cui si aggiunsero, nel corso del I sec. a.C., cariche minori *ad hoc*, come, ad es., il collegio dei *quattuorviri vieis in urbem purgandeis*, costituito da quattro magistrati che dirigevano e amministravano le opere di conservazione, manutenzione e pulizia delle strade cittadine. In un contesto del genere è presumibile che i rapporti fra cittadino e magistrati preposti alla cura delle vie urbane fossero improntati al reciproco rispetto e sostegno grazie all'esistenza di una vera e propria comunità di intenti.

Si può ora passare all'esegesi dei frammenti 1.17 e 5.9 Ulp. 52 *ad ed.* D. 39.1, ognuno dei quali fornisce una definizione di *operis novi nuntiatio* a tutela di interessi pubblici leggermente diversa da quella dell'altro. Si può cominciare con D. 39.1.1.17 ove Ulpiano così si esprime al riguardo:

*Nuntiamus autem, quia ius aliquid prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico*¹¹⁴ *ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.*

In base alla versione attuale del passo – che qui si propone –, Ulpiano direbbe che denunciavamo perché abbiamo il diritto di vietare qualcosa («*ius aliquid prohibendi*») o perché intendiamo ottenere una *cautio damni infecti* («*ut damni infecti caveatur*») da chi sta effettuando un lavoro sul suolo pubblico o privato («*in publico vel in privato*») oppure sporgiamo denuncia contro chi edifica in violazione di leggi o editti imperiali emanati per imporre limiti alle dimensioni delle costruzioni («*contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta*

¹¹² Cfr. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. 42.

¹¹³ DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), p. 41.

¹¹⁴ A parere di TH. MOMMSEN, *Editio maior*, II, p. 375 nt. 2; ID., *Editio minor*, p. 635 nt. 11, bisognerebbe inserire 'flumine' fra «*in*» e «*publico*» (così v. anche *Digesto Milano*, p. 1049 nt. 4): non riteneva sufficiente questa proposta di correzione BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 e nt. 8.

sunt)¹¹⁵ o realizza un'opera in un luogo sacro, religioso o pubblico oppure sulla riva di un fiume («*vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*»)¹¹⁶, circostanze per le quali si emanano anche interdetti¹¹⁷.

Secondo Mommsen¹¹⁸, sarebbe preferibile sostituire 'aut' all'attuale «*autem*» all'inizio del paragrafo: in tal modo il primo si porrebbe in relazione con l'altro «*aut*» introduttivo della seconda parte del frammento («*aut si quid contra - proponuntur*»), con il risultato che sarebbe più chiara la distinzione fra la prima («*Nuntiamus - molitur*») e la seconda parte del testo («*aut si quid - proponuntur*»).

Inoltre, sempre ad avviso dell'insigne romanista, sarebbe consigliabile inserire tra «*in*» e «*publico*» la parola 'flumine'. In effetti, se nel breve tratto «*vel in publico ripave fluminis*» la locuzione «*in publico*» ben si concilia con il precedente «*vel in sacro vel in loco religioso*», resta tuttavia strana la successiva menzione della *ripa fluminis* né preceduta da alcun richiamo al fiume, ad es. nella forma *in flumine publico*, né accompagnata da alcun ragguaglio circa la natura pubblica della *ripa* stessa¹¹⁹. È allora possibile che nella tradizione manoscritta del testo sia sparito qualcosa¹²⁰.

Se si accogliessero i suggerimenti¹²¹ di Mommsen, il § 17 si presenterebbe così:

Nuntiamus aut, quia ius aliquid prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso,

¹¹⁵ Si veda già SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 125; v. anche D. 39.1.5.9 Ulp. 52 *ad ed.*

¹¹⁶ Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 46; MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 127; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 440; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 5. Sul punto v. COSENTINI, *Appunti*, cit. (nota 1), p. 300; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 78; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 125.

¹¹⁷ Cfr. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 127; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 440; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 5 e 6, 125.

¹¹⁸ TH. MOMMSEN, *Editio maior*, II, p. 375 nt. 1; ID., *Editio minor*, p. 635 nt. 10; v. anche *Digesto Milano*, p. 1049 nt. 2.

¹¹⁹ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 110.

¹²⁰ Cfr. BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 110.

¹²¹ In tondo nel testo.

vel in flumine publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.

A me sembra che dal testo presentato in questa nuova veste emerga in maniera a dir poco 'icastica' l'evidenza della contrapposizione fra:

1. *nuntiationes* a tutela di interessi privati («*Nuntiamus a ut, quia ius aliquid prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur*»);

e

2. *nuntiationes* a protezione di interessi collettivi (*a ut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in flumine publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur*)¹²².

Si aggiunga che la contrapposizione introdotta da 'aut'/'«aut» troverebbe una rispondenza nella tripartizione delle *causae nuntiationis* contenuta nel già esaminato § 16, nella quale compare la medesima particella disgiuntiva «aut» («*Nuntiatio fit aut iuris nostri conservandi causa aut damni depellendi aut publici iuris tuendi gratia*»)¹²³.

In particolare, la proposta mommseniana di inserimento della parola 'flumine' fra «in» e «publico» trova sostegno nel richiamo, in D. 39.1.1.1, agli interdetti demolitori «'quod in loco sacro religiosove' et 'quod in flumine publico ripave publica factum erit'» che trovavano applicazione qualora l'opera si fosse ormai conclusa¹²⁴. D'altro canto, la terza parte del § 17 enuncia proprio la possibilità di ricorrere a una serie di interdetti a salvaguardia delle stesse *causae* per cui si denunciava *publici iuris tuendi gratia*¹²⁵.

Dunque, conformemente alle modifiche testuali suggerite da Mommsen, Ulpiano in D. 39.1.1.17 direbbe che denunciavamo perché abbiamo il diritto di vietare qualcosa o perché intendiamo ottenere una *cautio damni infecti* da chi sta effettuando un lavoro sul suolo pubblico o

¹²² La lettura che qui si propone ha un precedente storico nella Pandettistica tedesca (su cui v., ad es., BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), p. 94; COSENTINI, *Apunti*, cit. (nota 1), p. 301) e trova un importante riscontro nella proposta mommseniana di sostituire al termine «autem» la particella 'aut'. In merito v. recentemente SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 101 e nt. 9.

¹²³ Sul punto si era già espresso analogamente SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 99 nt. 4.

¹²⁴ In proposito v. già SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 110.

¹²⁵ Al riguardo v. già SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 110.

privato oppure sporgiamo denuncia contro chi edifica in violazione di leggi o editti imperiali emanati per imporre limiti alle dimensioni delle costruzioni o realizza un'opera in un luogo sacro o religioso, su un fiume pubblico o sulla riva di questo («*vel in sacro vel in loco religioso, vel in flumine publico ripave fluminis*»), circostanze per le quali si emanano anche interdetti.

Eppure, come rilevava Adolf Berger¹²⁶, e poi Gianni Santucci¹²⁷, questa ricostruzione congetturale del testo non risolverebbe del tutto il problema perché lascerebbe fuori la fattispecie *in publico / in loco publico*, che troverebbe invece riscontro sia in Ulp. 52 *ad ed.* D. 39.1.1.14 e fr 3.4 D. eod.¹²⁸, sia in Paul. 48 *ad ed.* D. 39.1.8.2 e 3¹²⁹. Ecco perché Berger¹³⁰ prospettava una lezione diversa¹³¹:

... *aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico vel in publico flumine ripave eius, quibus ex causis et interdicta proponuntur.*

Come si vede, la proposta di Mommsen è qui accolta, anche se con una piccola modifica: in luogo della forma 'vel in flumine publico', si riscontra l'anteposizione dell'aggettivo 'publicum' al sostantivo 'flumen' ('vel in publico flumine'). Ma, mentre Mommsen si limitava a consigliare

¹²⁶ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 e nt. 8.

¹²⁷ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 110.

¹²⁸ In D. 39.1.1.14 Ulp. 52 *ad ed.* (su cui v. MARTIN, *Quelques observations*, cit. (nota 1), p. 127; BONFANTE, *Corso di diritto romano. II. La proprietà*, cit. (nota 1), p. 438; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 16 e nt. 14) si dichiara che la denuncia di nuova opera può compiersi, secondo l'editto che la prevede, in un contesto urbano («*intra oppida*») oppure extra urbano («*extra oppida*») in fattorie o in campi aperti («*in villis vel agris*»), e, in entrambi i casi, è indifferente che il suolo sia privato o pubblico («*sive in privato sive in publico opus fiat*»). In D. 39.1.3.4 Ulp. 52 *ad ed.*, come già visto nel § 1 di questo contributo, si rammenta che, se qualcosa viene fatto in un luogo pubblico («*in publico*»), qualsiasi cittadino può presentare la denuncia di nuova opera. Si vedano altresì Ulp. 71 *ad ed.* D. 39.1.13; Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.14; Ulp 70 *ad ed.* D. 46.5.1.6.

¹²⁹ In D. 39.1.8.2 48 *ad ed.* Paolo stabilisce che, se il denunciante ha il diritto di proibire al vicino di eseguire un nuovo lavoro, questi potrà ciononostante continuare a costruire purché prima abbia prestato una *satisfactio*. Nel § 4 dello stesso fr. 8 D. eod. Paolo dichiara che, se si presenta una *nuntiatio* contro taluno affinché non costruisca illegittimamente in un luogo pubblico («*in loco publico*»), costui deve prestare una *repromissio* perché il *nuntiator* litiga, riguardo a tale opera, per la tutela di un diritto altrui, non suo. Pertanto, come difensore di un diritto altrui, il denunciante deve accontentarsi di una *repromissio*.

¹³⁰ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 nt. 8.

¹³¹ Le parole frutto di congettura sono in tondo.

l'inserzione di 'flumine' fra i già esistenti «*in*» e «*publico*», Berger¹³² ipotizzava che nella versione originale del testo la locuzione «*vel in publico*» precedesse l'altra, da lui congetturata, 'vel in publico flumine' «*ripave*» 'eius'. Per maggiore comodità si riportano qui di seguito le due ipotesi ricostruttive formulate rispettivamente da Mommsen e Berger:

*... aut si quid contra leges edic-
tave principum, quae ad modum
aedificiorum facta sunt, fiet, vel
in sacro vel in loco religioso, vel
in flumine (Mommsen) pu-
blico ripave fluminis, quibus ex
causis et interdicta proponuntur.*

*... aut si quid contra leges edic-
tave principum, quae ad modum
aedificiorum facta sunt, fiet, vel
in sacro vel in loco religioso, vel
in publico vel in publico
flumine (Berger) ripave eius
(Berger), quibus ex causis et in-
terdicta proponuntur.*

Berger¹³³ sosteneva che la versione trädita del tratto in esame fosse dovuta alla confusione del copista, che, a causa della ripetizione dell'ablativo «*publico*», avrebbe finito con l'abbreviare malamente l'enunciato.

Eppure, a Santucci¹³⁴ nemmeno questo tentativo di ricomposizione appare convincente: secondo l'Autore, infatti, esso presupporrebbe una serie di interventi sul testo da parte dell'amanuense decisamente improbabili. Ai fini esplicativi, si riportano qui sotto la versione attuale del tratto interessato e la lezione proposta da Berger¹³⁵:

*... aut si quid contra leges edic-
tave principum, quae ad modum
aedificiorum facta sunt, fiet, vel
in sacro vel in loco religioso, vel
in publico ripave fluminis, quibus
ex causis et interdicta proponun-
tur.*

*... aut si quid contra leges edic-
tave principum, quae ad modum
aedificiorum facta sunt, fiet, vel
in sacro vel in loco religioso, vel
in publico vel in publico
flumine (Berger)¹³⁶ ripave
eius (Berger), quibus ex causis
et interdicta proponuntur.*

¹³² BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 nt. 8.

¹³³ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 nt. 8.

¹³⁴ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 113; v. già così G. BRANCA, *Le cose extra patrimonium humani iuris*, Trieste, 1941, p. 126 nt. 1; ultimamente SCHIAVON, *Interdicti*, cit. (nota 75), pp. 198 e 199 nt. 144.

¹³⁵ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 nt. 8.

¹³⁶ La ricostruzione di Berger trova conferma anche in SCHERILLO, *Lezioni*, cit. (nota 71), p. 82.

Come si può notare, per giungere al risultato ipotizzato dal romanista tedesco, lo scrivano avrebbe cancellato, dopo «*in publico*», l'intera locuzione 'vel in flumine publico' e, al posto di 'eius', avrebbe scritto «*fluminis*»¹³⁷.

Ma, obietta Santucci¹³⁸, sarebbe stato forse più naturale che l'amanuense, dopo aver ricopiato l'espressione «*in publico*», eliminasse, considerandolo un'inutile ripetizione, il successivo «*publico*» riferito a 'flumine'. Così, prosegue lo studioso¹³⁹, appare altrettanto difficile ridurre a «una mera svista materiale» la sostituzione di 'eius' con «*fluminis*», che non trova riscontro neanche in D. 39.1.1.1, ove si menziona l'*interdictum restitutorium* 'quod in flumine publico ripave publica – non 'eius' – factum erit'.

Ad avviso di Santucci¹⁴⁰, pertanto, non è necessario ipotizzare errori materiali nella tradizione manoscritta del § 17 per ricostruirne il presumibile contenuto originario, dato che si può riconoscere all'espressione «*in publico*» un'ampia portata, tale da includere in sé non soltanto i *loca*, ma anche i *flumina*. Tra i vari argomenti che egli cita a sostegno di questa tesi vi è la considerazione che le opere che si realizzavano sulle sponde dei fiumi non potevano non coinvolgere anche i *flumina* e i loro alvei¹⁴¹, per cui nel § 17 la semplice menzione della «*ripa fluminis*» implicava anche il *flumen* stesso¹⁴².

L'Autore¹⁴³, poi, dal confronto con altri testi del Digesto riguardanti la natura delle *res extra commercium*, ove la tripartizione *sacrum/religiosum/publicum* segue lo stesso ordine di successione in cui è disposta nel § 17 e *publicum* è l'insieme delle *res in usu populi positae*, trae la conclusione che nella sequenza «*vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*» la locuzione «*in publico*» alluda alle *res in usu populi*.

¹³⁷ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 113.

¹³⁸ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 113.

¹³⁹ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 113 e nt. 40, 118 e 119, il quale pone anche in rilievo la stranezza dell'aggettivo «*publica*» (che nel testo segue l'espressione «*ripave*») in luogo del pronome 'eius', presente in non pochi frammenti del libro 68 *ad edictum* di Ulpiano in cui compaiono le parole «*in flumine publico ripave eius*».

¹⁴⁰ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 114-120.

¹⁴¹ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 119-120 e nt. 51.

¹⁴² Un ulteriore argomento a favore della previsione (seppure implicita) del fiume pubblico in D. 39.1.1.17 sarebbe, secondo SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 118 e 119, la corrispondenza, in forza di D. 39.1.1.1, fra la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* e l'*interdictum* 'quod in flumine publico ripave publica factum erit'.

¹⁴³ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 120-122.

A sua volta, la *ripa fluminis*, nonostante l'ampiezza di significato dell'espressione «*in publico*» in cui essa potrebbe essere inclusa, viene ciononostante indicata da Ulpiano separatamente¹⁴⁴. La ragione, secondo Santucci¹⁴⁵, è che nell'ambito della giurisprudenza classica era prevalsa l'idea della non appartenenza delle sponde dei fiumi al novero delle *res publicae*, il che, a suo parere, spiegherebbe il richiamo espresso alla *ripa* accanto a quello generico delle *res in usu populi positae*.

Tuttavia a me pare che il tratto in questione («*vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*»), per quanto interessanti e logicamente coerenti siano i tentativi appena esposti di conservarne la lezione attuale, sia lacunoso nella parte conclusiva «*vel in publico ripave fluminis*». Credo che l'espressione «*vel in publico*» concludesse l'elenco «*vel in sacro vel in loco religioso*», malgrado possa sembrare strana la posizione mediana, ivi, di «*loco*».

Inoltre, diversamente da Berger¹⁴⁶, che faceva dipendere «l'accorciamento» «dal copista»¹⁴⁷, confuso dalla ripetizione delle parole «*in publico*», e da Santucci¹⁴⁸, che per confutare la ricostruzione del primo ritiene troppo contorti e perciò inverosimili gli eventuali interventi sul testo da parte dell'*amanuense* per giungere alla lezione attuale, a me pare plausibile che si sia arrivati alla forma corrente non tanto per effetto di una serie di modifiche apportate da un solo copista simultaneamente, quanto piuttosto in seguito a una vera e propria successione nel tempo di piccoli errori di copiatura dovuti a diversi scrivani. In questo modo, a mio avviso, risulta più facile avvalorare la congettura di Berger, che vale la pena di nuovamente riprodurre qui di seguito:

... *vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico vel in publico flumine (Berger) ripave eius (Berger), quibus ex causis et interdicta proponuntur.*

Penso poi che la mancanza di una corrispondenza fra la locuzione *ripave 'eius'* e l'espressione «*ripave publica*», presente nella denominazione dell'interdetto «*quod in flumine publico ripave publica factum erit*», non possa considerarsi decisiva ai fini del rigetto della lezione prospettata da Berger, dal momento che, come sottolinea lo stesso Santucci¹⁴⁹, non

¹⁴⁴ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 122.

¹⁴⁵ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 122-124.

¹⁴⁶ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 104 nt. 8.

¹⁴⁷ La spaziatura è mia.

¹⁴⁸ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 113.

¹⁴⁹ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 113 nt. 40.

mancano testimonianze, in materia di fiumi, in cui è presente la forma «*ripave eius*» (come, ad es., in D. 43.12.1 *pr.*, 19 Ulp. 68 *ad ed.*; D. 43.13.1 *pr.*, 11 Ulp. 68 *ad ed.*; D. 43.15.1 *pr.*; in tutti i passi del libro 68 *ad edictum* di Ulpiano ove si trovano le parole «*in flumine publico ripave eius*»).

Anzi, è proprio nella distinzione fra *flumen publicum* e *ripa publica* segnata dall'enclitica *-ve* nella qualificazione dell'interdetto «*quod in flumine publico ripave publica factum erit*» che si potrebbe trovare un argomento a favore dell'ipotesi dell'originaria presenza, in D. 39.1.1.16, dell'espressione «*vel in publico flumine*» prima di *ripave* «*eius*». In altri termini, anche se a parere di Santucci¹⁵⁰ si può far rientrare il *flumen publicum* nella nozione di *res publico usui destinata* così giustificando l'autonomia di «*ripave fluminis*» da «*in publico*» dell'elenco ulpiano, la congettura «*in flumine publico ripave eius*» si potrebbe spiegare per analogia con il nome dell'interdetto appena richiamato.

Quindi, in ultima analisi, sebbene fondata su una mera supposizione, a me sembra cionondimeno ragionevole la ricostruzione suggerita da Berger, anche perché in linea con gli altri testi sopra citati dai quali emerge con chiarezza la fattispecie «*in publico*» tra quelle comprese nell'ambito di applicazione della *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*.

Una volta che si è tentato di formulare un'ipotesi ricostruttiva della versione originale del testo la più ragionevole possibile, si può osservare che il tratto del § 17 fr. 1 D. 39.1 relativo alla *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* può essere suddiviso in tre parti, a seconda delle circostanze in cui questa denuncia operava¹⁵¹. Per comodità si riportano qui di seguito le parole che lo compongono (lezione trādita attuale):

... *aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.*

1. Nella prima parte («*aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet*») si richiede l'esercizio, da parte del vicino, di un'attività in violazione delle regole relative alle dimensioni delle costruzioni;

2. nella seconda parte («*vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*») si indicano i luoghi in cui si prevede che i lavori siano condotti;

¹⁵⁰ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 122-124.

¹⁵¹ Al riguardo v. già SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 103.

3. nella terza e ultima parte («*quibus ex causis et interdicta proponuntur*») si fa un richiamo agli interdetti la cui domanda di emanazione si fonda sulle stesse *causae* previste per la presentazione della denuncia.

Com'è noto, alcuni esponenti della dottrina della prima metà del '900¹⁵² ritenevano che l'inciso «*quae ad modum aedificiorum facta sunt*» contenuto nella prima parte fosse un'aggiunta compilatoria implicitamente allusiva alla riforma edilizia introdotta da Zenone¹⁵³ per la città di Costantinopoli, recepita in seguito da Giustiniano, che ne avrebbe ampliato l'ambito di applicazione¹⁵⁴.

Ma questo orientamento può dirsi oggi superato grazie alla rivalutazione, operata successivamente da alcuni studiosi, tra cui Berger¹⁵⁵, di una serie di richiami, contenuti in vari testi della letteratura (soprattutto storiografica) greca e latina, a una legislazione, a cominciare da quella augustea, volta a disciplinare non soltanto le dimensioni (*modus*), ma anche l'altezza (*altitudo*) dei fabbricati (*aedificiorum*) o delle case (*domorum*), sia pubblici che privati.

Inoltre, come sottolinea Santucci¹⁵⁶, i sostenitori della natura insitica del tratto «*quae ad modum aedificiorum facta sunt*» davano una lettura unitaria delle prime due parti («*aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*») «collegandole fra loro funzionalmente», dimodoché la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* era consentita allorché si fabbricasse o si demolisse non soltanto in un luogo sacro, religioso o pubblico (incluso il fiume pubblico e la sua sponda), ma anche in violazione di norme contenute in leggi o editti imperiali.

Questa interpretazione, tuttavia, è stata efficacemente confutata da Santucci¹⁵⁷ con argomentazioni di carattere formale e sintattico oltre che sulla base del contenuto¹⁵⁸.

¹⁵² BONFANTE, *Corso di diritto romano*. II. *La proprietà*, cit. (nota 1), p. 439 nt. 1; S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*. Ristampa dell'edizione del 1928. Volume I, a cura di L. CAGGIOLINI, Roma, 2022, p. 736 nt. 2; G. BRANCA, *Danno temuto e danno da cose inanimate nel diritto romano*, Padova, 1937, p. 316; ID., *Le cose extra patrimonium*, cit. (nota 134), p. 68; BIONDI, *La categoria romana*, cit. (nota 5), pp. 54-60.

¹⁵³ Si veda C. 8.10.12, la cui data è ignota.

¹⁵⁴ Si veda, in argomento, SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 103 e 104.

¹⁵⁵ BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), pp. 121-123; MASI, *s.v. Denuncia*, cit. (nota 11), p. 158; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 103-106, 126 e 127; sul punto e per ulteriore bibl. v. FIORENTINI, *Fiumi e mari*, cit. (nota 21), p. 372 nt. 201.

¹⁵⁶ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 106 e 107.

¹⁵⁷ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 107 e 108.

¹⁵⁸ Come ha infatti dimostrato SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 107 e 108, è improbabile, dal punto di vista della sintassi, che «*fiet*», nella posizione in cui si trova,

In realtà, come reputa il romanista¹⁵⁹, nel tratto «*aut si quid contra fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur*» sarebbero individuabili due distinte fattispecie cui si applica la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia*: 1) quando qualcosa venga costruito o distrutto «*contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt*», oppure 2) quando, a prescindere «dalla previsione di un divieto legislativo», si fabbrichi o demolisca qualcosa «*vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis*». A sostegno di ciò a me pare che la distribuzione stessa delle particelle disgiuntive nel testo del § 17 in esame possa contribuire a distinguere le varie fattispecie di applicazione della *operis novi nuntiatio* e dei paralleli interdetti:

Nuntiamus autem, quia ius aliquid prohibendi habemus: vel ut damni infecti caveatur nobis ab eo, qui forte in publico vel in privato quid molitur: aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, quibus ex causis et interdicta proponuntur.

Passando ora all'esame di D. 39.1.5.9, si rileva che ivi Ulpiano descrive la *publica causa* della *operis novi nuntiatio* così come la intendeva Pedio (fine I sec. d.C. - inizi II sec. d.C.)¹⁶⁰:

Et belle Sextus Pedius definiit triplicem esse causam operis novi nuntiationis, aut naturalem aut publicam aut impositiciam: ... publicam causam, quotiens leges aut senatus consulta constitutionesque principum per operis novi nuntiationem tuemur, ...

Ulpiano ricorda che, in base all'elegante classificazione di Sesto Pedio, le cause per cui si denuncia una nuova opera possono essere di tre tipi: naturale (*naturalis*), pubblica (*publica*) o per imposizione di servitù

reggesse da solo il complesso tratto conclusivo «*vel in sacro - proponuntur*», mentre sotto l'aspetto del contenuto questa interpretazione farebbe dire al testo che la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* operava per le sole violazioni di norme edilizie legate alle costruzioni effettuate nell'interesse pubblico (in quanto edificate su luoghi sacri o pubblici), non per quelle riguardanti l'edilizia privata. In più, aggiunge l'Autore (p. 108), se si accettasse questa visione, le parole conclusive «*quibus ex causis et interdicta proponuntur*» non avrebbero alcun senso: esse, infatti, si riferiscono propriamente agli *interdicta* che, avendo in comune con la *operis novi nuntiatio iuris publici tuendi gratia* il fine della difesa di luoghi sacri, pubblici, fiumi e rive pubbliche, nulla hanno a che vedere con i casi di inosservanza di norme sulle misure degli edifici (cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 108).

¹⁵⁹ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 109.

¹⁶⁰ Sulle problematiche attinenti a una ipotizzabile collocazione temporale dell'opera di Pedio, v. C. GIACCHI, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, LXII (1996), pp. 69-123.

(*impositicia*). In particolare, la causa è ‘pubblica’ ogni volta che per mezzo della denuncia di nuova opera si difendono leggi, senatoconsulti e costituzioni imperiali¹⁶¹. Era questo il caso della violazione di servitù legali, come, ad es., l’occupazione dello spazio aereo sovrastante l’intero fondo altrui con un fabbricato oppure la violazione di una norma pubblica di natura edilizia («*leges aut senatus consulta constitutionesque principum*») posta a tutela di interessi privati¹⁶².

Come si vede, tra la definizione di *operis novi nuntiatio* fondata su una *publica causa* (Pedio - D. 39.1.5.9) e quella di *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia* (Ulpiano - D. 39.1.1.17) vi è qualche discrepanza. Ad es., mentre in D. 39.1.5.9, tra le fonti del diritto pubblico la violazione delle cui norme giustifica il ricorso alla *operis novi nuntiatio* fondata su una *causa publica*, si citano, oltre alle leggi (comiziali)¹⁶³ e alle costituzioni imperiali, anche i senatoconsulti, che invece mancano in D. 39.1.17¹⁶⁴. Inoltre, se in D. 39.1.5.9 il plurale *constitutiones principum* allude, per il suo carattere generale, a tutti i tipi di costituzione imperiale (*mandata, edicta, rescripta, epistulae e decreta*), in D. 39.1.1.17 la menzione della parola *edicta* sembra invece alludere a una specifica forma di costituzione imperiale di carattere generale¹⁶⁵.

In più, come sottolinea Santucci¹⁶⁶ sulle orme di Ugo Donello, se in D. 39.1.5.9 il riferimento è a tutte le costituzioni imperiali concernenti il campo edilizio nel suo insieme, in D. 39.1.1.17 il richiamo è agli editti riguardanti l’edilizia soltanto privata, come dimostrerebbero le parole «*aut si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet*»¹⁶⁷.

¹⁶¹ Si vedano anche D. 39.1.1.17 Ulp. 52 *ad ed.*; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 56.

¹⁶² Cfr. BURCKHARD *De operis novi nuntiatione*, cit. (nota 1), pp. 48 e 49.

¹⁶³ Cfr. BIONDI, *La categoria romana*, cit. (nota 5), p. 57 (v. anche p. 58).

¹⁶⁴ In proposito v. già SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 126. La ragione di questa omissione sarebbe dipesa, a parere di BERGER, *L’«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 122, dal fatto che determinati *senatusconsulta*, come il *senatusconsultum Hosidianum*, il *Volusianum* e l’*Acilianum*, non si occupavano del *modus aedificiorum*. Ad avviso di Berger (p. 122.), in D. 39.1.5.9 Ulpiano, seguendo Pedio, avrebbe scelto di indicare in modo generico i *senatusconsulta* in considerazione del fatto che quelli relativi alle dimensioni degli edifici (denominati nel loro complesso ‘*de aedificiis non diruendis*’) in determinate circostanze potevano giustificare il ricorso a una denuncia di nuova opera. A quest’ultima ipotesi si oppone la tesi di PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 80, secondo cui è probabile che la menzione dei *senatusconsulta* fosse originariamente presente in D. 39.1.1.17 per essere poi rimossa in epoca postclassica o giustiniana.

¹⁶⁵ In merito v. anche SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 126.

¹⁶⁶ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 126 e nt. 70.

¹⁶⁷ La spaziatrice è mia.

Di tutt'altro avviso era Biondi¹⁶⁸, il quale sosteneva che il «“facere contra leges circa modum aedificiorum”» rientrasse nell'ambito della *nuntiatio* privata, dal momento che tali leggi, risalenti all'epoca postclassica e in vigore fino all'età giustiniana, dettavano norme riguardanti il *modus aedificiorum* a tutela di un interesse privato, non pubblico¹⁶⁹.

Secondo Paricio¹⁷⁰, mentre in epoca arcaica e repubblicana non esistevano vincoli in ordine all'altezza degli edifici, perciò ciascun *dominus* poteva innalzare fabbricati a suo piacimento, a meno che non sussistesse un limite volontario imposto da una *servitus altius non tollendi*, in epoca imperiale, all'opposto, sarebbe stato lo stesso potere pubblico a far sì che si emanassero norme in virtù delle quali si limitava l'altezza degli edifici (*modus aedificiorum*), in modo da garantire il decoro e la bellezza dei centri urbani¹⁷¹.

Infine, in D. 39.1.1.17, dopo la descrizione della *operis novi nuntiatio* fondata sulla salvaguardia di fattispecie previste da norme legislative o da *edicta principum*, la trattazione prosegue con l'indicazione di ulteriori condotte lesive di un interesse pubblico consistenti in lavori di costruzione o demolizione¹⁷² in un luogo sacro, religioso o pubblico oppure in un fiume pubblico o sulle sue rive, per i quali, si puntualizza, vengono altresì emessi interdetti. Questi casi di «*aedificare/detrahere*» su «*res extra commercium*»¹⁷³ non trovano riscontro nella parte di D. 39.1.5.9 dedicata alla nozione di «*causa publica*» secondo la tripartizione di Pedio e sono passibili di denuncia a prescindere dall'esistenza di una proibizione normativa in merito¹⁷⁴. Paricio¹⁷⁵ è dell'opinione che gli *interdicta* di cui parla Ulpiano in D. 39.1.1.17 si riferissero a questo secondo gruppo di

¹⁶⁸ BIONDI, *La categoria romana*, cit. (nota 5), pp. 56-60.

¹⁶⁹ Analogamente v. già BRANCA, *Danno temuto*, cit. (nota 152), pp. 313 e nt. 4, 495.

¹⁷⁰ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 84.

¹⁷¹ Cfr. PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 84 e 85; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 126 e 127. Eppure, in D. 39.1.1.17, nel tratto «*si quid contra leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt, fiet*» la frase «*quae ad modum aedificiorum facta sunt*» è stata, in un lontano passato, giudicata spuria, in quanto allusiva a regolamenti edilizi di età bizantina (cfr. *Digesto Milano*, p. 1049 nt. 3; indicazioni sulla dottrina interpolazionistica sul punto si trovano in BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), p. 121 e ntt. 77 e 78). Riguardo ai tentativi perseguiti negli anni dagli studiosi di identificare le «*leges edictave principum, quae ad modum aedificiorum facta sunt*», v. BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), pp. 121-123; PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 85-95; SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), pp. 126-130.

¹⁷² SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 127.

¹⁷³ SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 127.

¹⁷⁴ Cfr. SANTUCCI, *Operis novi nuntiatio*, cit. (nota 11), p. 127.

¹⁷⁵ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 80.

fattispecie («*si quid ... fiet, vel in sacro vel in loco religioso, vel in publico ripave fluminis, ...*»). L'idea dello studioso¹⁷⁶ è che a tali *interdicta*, qualche tempo dopo la loro introduzione, si sarebbe affiancata la *operis novi nuntiatio*: si trattava probabilmente degli interdetti '*ne quid in loco sacro fiat*'¹⁷⁷, '*de locis et itineribus publicis*', '*ne quid in loco publico vel itinere fiat*', '*de loco publico fruendo*' e '*de via publica et itinere publico reficiendo*', che erano *populares* perché qualunque cittadino poteva farne richiesta di pronuncia al pretore¹⁷⁸. Tra l'altro, alcuni di questi interdetti sono espressamente indicati nel § 1 dello stesso fr. 1 D. eod.¹⁷⁹:

... nam si quid operis fuerit factum, quod fieri non debuit, cessat edictum de operis novi nuntiatione et erit transeundum ad interdictum 'quod vi aut clam factum erit ut restituatur', et 'quod in loco sacro religioso' et 'quod in flumine publico ripave publica factum erit': nam his interdictis restituetur, si quid illicite factum est.

Come si può osservare, qui il ragionamento di Ulpiano è che, se l'opera che non si doveva realizzare è stata portata a termine, non si applica l'editto relativo alla *operis novi nuntiatio*, ma si dovrà ricorrere agli *interdicta restitutoria* in relazione a ciò che sia stato fatto *vi aut clam, in loco sacro religioso, in flumine publico ripave publica*. Con questi interdetti infatti, chiarisce il giureconsulto, si rimette in pristino ciò che è stato costruito o distrutto illegittimamente.

Dunque, data la natura di strumento di protezione urgente e immediato della *operis novi nuntiatio*, è presumibile, azzarda Paricio¹⁸⁰, che fosse il potere politico a favorire, per quei casi a tutela dei quali esistevano già i summenzionati interdetti, anche il ricorso alla denuncia di nuova opera. D'altra parte, aggiunge¹⁸¹, se non si è in grado di stabilire in quale momento storico preciso ciò sia avvenuto, si può tuttavia supporre che la *novi operis nuntiatio iuris publici tuendi gratia* fosse stata prima ammessa come mezzo di difesa delle leggi e dei senatoconsulti, poi allargata ai casi di costruzioni (o demolizioni) in luoghi sacri o religiosi, su fiumi pubblici o sulle rive di tali fiumi.

¹⁷⁶ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 80 e 81.

¹⁷⁷ Era un interdetto disposto a difesa di un luogo sacro (cfr. MELILLO, «*Interdicta*», cit. (nota 12), p. 185).

¹⁷⁸ Sulla natura 'popolare' di questi interdetti v. anche DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 26-35.

¹⁷⁹ Tratto esaminato nel II Capitolo. Si veda anche BERGER, *L'«operis novi nuntiatio»*, cit. (nota 5), pp. 104 e 105.

¹⁸⁰ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 81.

¹⁸¹ PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), p. 81.

Quindi, se Pedio (D. 39.1.5.9) ignorava la *operis novi nuntiatio* come mezzo di tutela di questo specifico insieme di fattispecie, mentre Ulpiano (D. 39.1.1.17) ne riconosceva l'esistenza e l'applicabilità, secondo Paricio¹⁸² si potrebbe supporre che l'esordio della *operis novi nuntiatio* con carattere aperto e popolare riferita alle costruzioni (o demolizioni) in luoghi sacri, religiosi o pubblici, in fiumi pubblici o sulle loro rive fosse avvenuta nell'intervallo di tempo fra Pedio e Ulpiano, cioè a metà del II sec. d.C.

3. *Verso un maggiore coinvolgimento dei singoli cittadini nella cura della 'cosa pubblica' oggi: l'utile esempio della operis novi nuntiatio publicis iuris tuendi gratia*

Alla luce di quanto osservato sin qui, si può forse comprendere meglio perché in Italia, dai codici civili preunitari al codice del 1942, sia sopravvissuta, come unica forma di denuncia di nuova opera, quella a tutela di interessi di carattere privato. Nel codice civile del 1942 si tratta della denuncia di nuova opera all'articolo 1171, nel Titolo IX, che chiude il libro III, dedicato, com'è noto, alla proprietà e al possesso¹⁸³:

Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da una nuova opera, da altri intrapresa sul proprio come sull'altrui fondo, sia per derivare danno alla cosa che forma l'oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunciare all'autorità giudiziaria la nuova opera, purché questa non sia terminata e non sia trascorso un anno dal suo inizio.

L'autorità giudiziaria, presa sommaria cognizione del fatto, può vietare la continuazione dell'opera, ovvero permetterla, ordinando le opportune cautele: nel primo caso per il risarcimento del danno prodotto dalla sospensione dell'opera, qualora le opposizioni al suo proseguimento risultino infondate nella decisione del merito; nel secondo caso, per la demolizione o riduzione dell'opera e per il risarcimento del danno, che possa soffrirne il denunziante, se questi ottiene sentenza favorevole, nonostante la permessa continuazione.

¹⁸² PARICIO, *La denuncia de obra nueva*, cit. (nota 1), pp. 81 e 82.

¹⁸³ Cfr. A.G. DIANA, *Procedimenti cautelari e possessori*, Torino, 2010, p. 943; R. GIOVAGNOLI, S. CAPITANO, *I procedimenti cautelari. Percorsi giurisprudenziali*, Milano, 2010, pp. 123 e 124. Sulla denuncia di nuova opera v. anche F.P. LUISO, *Diritto processuale civile. I processi speciali*, IV, 12ª ed., Milano, 2022, pp. 290-293.

La denuncia di nuova opera, *ex art.* 688 c.p.c., si propone mediante apposita azione processuale di natura preventiva dinanzi al tribunale del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato¹⁸⁴, entro un anno dall'inizio dei lavori o dal momento in cui l'opera sia divenuta illecita¹⁸⁵. E ciò vale anche quando la denuncia sia mossa contro una Pubblica Amministrazione, purché, tuttavia, si discuta soltanto delle modalità di esecuzione dell'opera stessa, che, in spregio alle regole di tecnica o prudenza, rischi di essere lesiva dei diritti altrui. Viceversa si ricorre al giudice amministrativo quando fonte del danno sia il «se» o il «come» dell'opera progettata (quindi, in sostanza, quando ci si lamenta di un atto amministrativo domandando ad es. l'emanazione di un altro provvedimento amministrativo)¹⁸⁶.

Il procedimento di nunciazione si divide in due fasi tra loro autonome, di cui la prima è di natura cautelare, la seconda, che è soltanto eventuale, consiste in un giudizio di merito petitorio o possessorio (nell'ipotesi che l'istante faccia valere il diritto di proprietà o un altro diritto reale oppure il mero possesso)¹⁸⁷.

Nello specifico, la prima fase è quella in cui il giudice, valutate sommariamente tutte le circostanze, può emettere un provvedimento di sospensione dei lavori oppure di autorizzazione alla prosecuzione dell'opera¹⁸⁸. In entrambi i casi il magistrato, contestualmente alla pronuncia del provvedimento cautelare, dovrà anche disporre «le opportune cautele» nei termini di cui all'articolo 1171, 2° co. c.c. a favore della parte che, pregiudicata dal provvedimento cautelare, ottenga tuttavia in seguito, nel giudizio di merito, il riconoscimento del suo diritto alla rimes-

¹⁸⁴ Cfr. GIOVAGNOLI, CAPITANO, *I procedimenti*, cit. (nota 183), p. 128; G. CIAN, A. TRABUCCHI, *Commentario breve al codice civile*, 15ª ed. a cura di G. CIAN, Padova, 2022, p. 1241.

¹⁸⁵ Cfr. P. RESCIGNO (a cura di), *Codice civile*, I, Milano, 2022, p. 2213.

¹⁸⁶ Sul punto v. G. BELLAGAMBA, G. CARITI, *I procedimenti cautelari e possessori. Rassegna della giurisprudenza sulla nuova disciplina*, 5ª ed. aggiorn., Milano, 2010, pp. 275 e 276, 282; DIANA, *Procedimenti*, cit. (nota 183), pp. 956 e 957; F. CARPI, M. TARUFFO, *Commentario breve al codice di procedura civile. Complemento giurisprudenziale*, Padova, 2020, p. 3264; *Codice di procedura civile Picardi*, II, 7ª ed. a cura di R. VACCARELLA, Milano, 2021, p. 4281; CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve*, cit. (nota 184), p. 1240; RESCIGNO (a cura di), *Codice civile*, cit. (nota 185), pp. 2209 e 2210.

¹⁸⁷ Cfr. BELLAGAMBA, CARITI, *I procedimenti cautelari*, cit. (nota 186), pp. 276 e 277, 279 e 280; GIOVAGNOLI, CAPITANO, *I procedimenti*, cit. (nota 183), pp. 129 e 130; DIANA, *Procedimenti*, cit. (nota 183), pp. 939-944; CARPI, TARUFFO, *Commentario*, cit. (nota 186), pp. 3262 e 3263, 3265; CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve*, cit. (nota 184), p. 1241.

¹⁸⁸ Cfr. DIANA, *Procedimenti*, cit. (nota 183), p. 958; GIOVAGNOLI, CAPITANO, *I procedimenti*, cit. (nota 183), p. 127; CARPI, TARUFFO, *Commentario*, cit. (nota 186), p. 3265; CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve*, cit. (nota 184), p. 1242.

sione in pristino e al risarcimento dei danni oppure alla prosecuzione dell'opera¹⁸⁹. Ad es., se il giudice consente la continuazione delle attività, il convenuto è tenuto a garantire che, nel caso di soccombenza nel giudizio di merito, rimetterà le cose in pristino e risarcirà i danni all'attore. Al-l'opposto, se il giudice emette un provvedimento di sospensione dei lavori, l'istante deve prestare la garanzia che risarcirà il danno al convenuto prodottosi in seguito alla sospensione dei lavori¹⁹⁰. In concreto, «le opportune cautele» possono consistere nella prestazione di una cauzione pecuniaria, nel rilascio di una fideiussione bancaria o di una diversa garanzia reale, ma non si esclude nemmeno che ad es. l'autore dei lavori debba assumere accorgimenti tecnici che, consentendo la prosecuzione dei lavori, potrebbero scongiurare il pericolo di danno¹⁹¹.

Con ogni probabilità l'assenza oggi, come due secoli fa, di una denuncia di nuova opera a protezione degli interessi della collettività dipende da una differente visione dello 'Stato', attualmente concepito come un apparato burocratico complesso, fondato sulla centralità del potere, che ha nel tempo agevolato uno sviluppo della sfera pubblica maggiore rispetto a quello della sfera privata. Il risultato è che il cittadino non può autonomamente e direttamente tutelare l'interesse pubblico come accadeva nell'antica Roma tramite la semplice intimazione verbale e informale alla cessazione dei lavori, salvo un eventuale successivo intervento del pretore nel caso di mancata ottemperanza al divieto da parte dell'intimato.

Come evidenziato da Michele Giagnorio¹⁹², la disciplina del federalismo demaniale, introdotta con il d.lgs. n. 85 del 28 maggio 2010, aveva il fine di restituire agli enti territoriali più vicini ai cittadini (Regioni, Province e Comuni) i beni pubblici appartenenti al demanio dello Stato perché si riteneva che tali organismi, proprio per la loro presenza sul territorio, a contatto costante con gli abitanti dei luoghi, avrebbero valorizzato e conservato al meglio quei beni nell'interesse delle comunità locali.

Credo che così avesse ragionato, diciott'anni prima, il legislatore italiano in occasione della riforma del codice della strada attuata con il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 con cui stabiliva che tutte le strade rurali divenissero comunali e che quelle vicinali (cioè realizzate su suolo privato), se utilizzate dalla collettività, fossero equiparate alle comunali.

¹⁸⁹ Cfr. CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve*, cit. (nota 184), pp. 1242 e 1243; ma v. già DIANA, *Procedimenti*, cit. (nota 183), p. 958.

¹⁹⁰ In materia v. DIANA, *Procedimenti*, cit. (nota 183), pp. 958 e 959.

¹⁹¹ Cfr. CIAN, TRABUCCHI, *Commentario breve*, cit. (nota 184), pp. 1242 e 1243.

¹⁹² GIAGNORIO, *Il contributo del civis*, cit. (nota 70), pp. 1 e 2.

La riforma del '92, tuttavia, ha avuto ricadute drammatiche sulla zona collinare coltivata di Solopaca (BN), che prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della strada era solcata da una serie di vie di comunicazione rurali, dette 'cupe', dalla forma concava, le quali, in occasione di forti precipitazioni o straripamenti di torrenti, fungevano da canali di scorrimento dell'acqua. Purtroppo, all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo codice, gran parte di queste cupe è stata asfaltata o addirittura cementificata con il risultato di non poter più svolgere quella funzione originaria di drenaggio del terreno.

Ebbene, è evidente che oggi, per risolvere il problema delle cupe, sarebbe impossibile ottenere la reintroduzione di una denuncia di nuova opera a salvaguardia di interessi pubblici, modellata sul tipo di quella romana *publici iuris tuendi gratia*, anche perché quest'ultima presupponeva l'inizio dei lavori, non la loro conclusione, ed è ormai da trent'anni che le cupe si trovano nelle predette condizioni.

A ogni buon conto questo strumento di tutela, estremamente agile, che favoriva un intervento immediato sul posto da parte di chiunque intendesse bloccare un'attività pregiudizievole per l'*utilitas publica*, si presta a far comprendere che nell'epoca attuale il percorso verso una piena e soddisfacente cura dei beni pubblici non può non passare attraverso la presa di coscienza di ciascun cittadino di appartenere a una collettività i cui beni (regionali, provinciali, comunali) sono anche suoi, come nell'antichità, *iure civitatis*, cioè per il semplice fatto di essere membro di quella collettività e di poter far uso di quei beni insieme agli altri consociati: soltanto così, a mio avviso, il federalismo demaniale troverà attuazione.

Nella Roma dei Cesari, i *cives* che ricorrevano alla *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia* erano ben consapevoli che così agendo avrebbero difeso non soltanto l'*utilitas publica* ma anche i propri interessi, perché contribuire alla protezione delle *res publicae* significava di riflesso garantire altresì la salvaguardia delle *res privatae*.

Analogamente, oggi, il buono stato dei beni pubblici incide inevitabilmente su quello dei beni in proprietà privata: ai fini della salvaguardia dei primi, si dovrebbe perciò abbandonare l'ottica della contrapposizione pubblico-privato per abbracciare piuttosto quella dell'armonia fra i due ambiti¹⁹³.

¹⁹³ Sull'annoso problema dell'impossibilità, oggi, per il singolo cittadino, di intervenire direttamente e personalmente a difesa di un bene demaniale a uso pubblico, v. DI PORTO, *Res in usu publico*, cit. (nota 71), pp. 77-89, la cui conclusione è che il cittadino continui ad avere l'uso di quei beni, senza tuttavia poterne liberamente esercitare la tutela.

MICHELE FEDRIGHINI

FORME E MODALITÀ
DI GESTIONE COLLETTIVA DELLA TERRA
USI CIVICI E PROPRIETÀ COLLETTIVE:
UN ITINERARIO STORICO-GIURIDICO

Abstract

Il presente contributo si compone di due parti, tra loro collegate. La prima sezione è dedicata ai principali interventi normativi intrapresi, a decorrere dai secoli XVII e XVIII, contro quelle multiformi esperienze comunitative di gestione della terra (riassunte nei sintagmi di usi civici e proprietà collettive) tipiche del panorama rurale italiano almeno sin dal Medioevo. Giusnaturalismo e illuminismo si pongono in aperta antitesi contro tali realtà, adottando un orientamento che sarà fatto proprio dalle moderne codificazioni civili, volte a consacrare definitivamente il moderno paradigma della proprietà individuale. Nella seconda parte, prendendo ad esempio lo Statuto di Costa Volpino, lo studio cerca quindi di mettere in luce alcune significative disposizioni adottate dalle comunità rurali al fine di garantire una gestione comunitaria e sostenibile delle risorse naturali, nell'ottica di valutare, all'esito di una più ampia indagine, la riproponibilità (se non delle soluzioni individuate) di un approccio teso ad una maggiore sostenibilità del rapporto uomo-territorio.

This work consists of two parts, which are linked. The first section is dedicated to the main regulatory interventions undertaken, starting from the 17th and 18th centuries, against those multiform communal experiences of land management (known as 'usi civici' and commons) typical of the Italian rural landscape at least since the Middle Ages. Jusnaturalism and the Enlightenment placed themselves against such realities, adopting an orientation that would be made their own by modern civil codifications, aimed at definitively consecrating the modern paradigm of individual property. In the second part, taking the Statute of Costa Volpino as an example, the study then attempts to highlight some significant provisions adopted by rural communities in order to guarantee a communal and sustainable management of natural resources, with a view to assessing, at the outcome of a broader investigation, the reproposability (if not

the solutions identified) of an approach aimed at greater sustainability of the man-territory relationship.

Keywords

Usi civici, proprietà collettive, liquidazione, statuti medievali.

'Usi civici', commons, liquidation, medieval municipal statutes.

Il presente intervento si colloca a conclusione della prima sessione di questo nostro incontro, non a caso dedicata all'«antichità come valore da preservare». È tuttavia necessario premettere che, se le precedenti relazioni hanno concentrato la loro attenzione sull'esperienza romana, ponendosi quindi a pieno titolo nel solco della tematica trattata, l'argomento che intendo ora proporre, pur rimanendo nell'ambito del profilo storico, si sposta su di un terreno a noi più prossimo, che originando da quell'*officina della prassi*¹, che è la ricca e variegata esperienza medioevale, giunge, quasi immobile ed inviolata, alle soglie del diritto vigente, attraversando e tenacemente resistendo alle innumerevoli nerbate, che – come avremo modo di vedere – il legislatore sette e ottocentesco cercherà con violenza di sferzare contro quelli che, con icastica espressione, sono stati definiti gli «altri modi di possedere»².

Il discorso che intendo affrontare, pur senza alcuna pretesa di esaudività (anzi, ben consapevole che ciò che qui dirò altro non rappresenta che uno spunto per una maggiore e più approfondita analisi della materia) riguarda il tema degli usi civici e delle proprietà collettive nell'esperienza storico-giuridica italiana. Si tratta di una realtà particolarmente ampia e complessa, da sempre oggetto di vivo interesse da parte degli studiosi di diritto ed economia³, tornata dopo un non breve periodo di stasi a rivestire una posizione di rilievo a partire dalla seconda metà del

¹ P. GROSSI, *L'ordine giuridico medioevale*, Roma-Bari, 1995.

² L'espressione, utilizzata da Carlo Cattaneo per descrivere gli assetti collettivistici della Piana di Magadino, nel Cantone Ticino, è stata poi felicemente ripresa da P. GROSSI, *Un altro modo di possedere. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 5).

³ Per quanto riguarda, in particolare, l'ambito storico giuridico, si richiamano: A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino, 1893, pp. 332-354; A. PUPILLO-BARRESI, *Gli Usi Civici in Sicilia: ricerca di Storia del Diritto*, Catania, 1903; G. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui. Demani comunali. Usi civici*, Milano, 1905; F. SCHUPFER, *Il Cadore e i suoi boschi. Contributo alla storia della proprietà territoriale a proposito di una sentenza della Corte d'Appello di Firenze*, Roma, 1912; A. CENCELLI, *La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzzi. La ricostituzione. I demani collettivi per i contadini*, Milano, 1920;

secolo scorso⁴, grazie soprattutto agli studi tributati da Paolo Grossi⁵, oltre che in considerazione dei più recenti lavori condotti dal premio Nobel per l'economia Elinor Ostrom, relativi alla *governance* delle risorse comuni⁶.

Mi si consenta subito di rilevare che lo scopo delle riflessioni che seguiranno non è costituito né dalla volontà di indagare l'origine di un fenomeno così antico e complesso⁷, né tantomeno dal tentativo di attribuire una volta per tutte una definizione ed introdurre così una definitiva classificazione di quelle multiformi estrinsecazioni della proprietà collettiva, tradizionalmente (e forse anche un po' semplicisticamente) riunite nel sintagma 'usi civici'⁸. Al contrario, mettendo da parte le alte costruzioni che la dogmatica giuridica ha saputo sapientemente edificare in relazione a tale argomento, il punto da cui vogliamo prendere avvio è piuttosto rappresentato da quell'istituzione forte e concreta, capace di attrarre e condizionare i singoli, quale è la terra, ovvero quella «realtà misteriosa e riottosa»⁹ che, agli albori dell'età medievale, caduto l'impero

G. ASTUTI, *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXIII (1954), pp. 34-55, ora anche in G. ASTUTI, *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli, 1984, pp. 1195-1201; R. TRIFONE, *Gli usi civici*, Milano, 1963 (Trattato di diritto civile e commerciale).

⁴ Tra gli studi più recenti ci si consenta il riferimento a: R. RAO, *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano, 2008; *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano, 2011; *La "Testa di Medusa". Storia e attualità degli usi civici*. Atti del Convegno di Martina Franca. 5 ottobre del 2009, a cura di F. MASTROBERTI, Bari, 2012; D. CRISTOFERI, *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, in *Studi Storici*, n. 3, 57 (2016), pp. 577-604; A. DANI, *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et Ius*, 6 (2016); *Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. FERRETTI, M. FIORENTINI, D. ROSSI, Trieste, 2017; *Aspetti fondiari alternativi. Un altro modo di possedere? Atti del Convegno di Napoli 13 febbraio 2018*, a cura di F. MANGONE, G. MARI, F. ROLLERI, Napoli, 2018.

⁵ GROSSI, 'Un altro modo di possedere' cit. (nota 2); ID., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XIX (1990), pp. 505-555; ID., *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giudici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.

⁶ E. OSTROM, *Governare i beni collettivi*, edizione italiana a cura di G. VETRITTO e F. VELO, Venezia, 2006.

⁷ Su questi aspetti: GROSSI, 'Un altro modo di possedere' cit. (nota 2); U. PETRONIO, *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, La proprietà e le proprietà*. Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985, a cura di E. CORTESE, Milano, 1988, pp. 491-542.

⁸ Tanto che neppure la legge ne dà una definizione e "in dottrina si è soliti affermare che «usi civici è espressione equivoca»", ID., *Usi civici, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, pp. 930-952, citazione a p. 931. Sulla struttura giuridica degli usi e demani civici appare senza dubbio opportuno il riferimento a F. MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano, 2013, pp. 191-233 (Trattato di diritto civile e commerciale).

⁹ GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, cit. (nota 1), p. 75.

romano e venuti meno i tradizionali punti di riferimento politici e giuridici, diviene ben presto il fulcro su cui poggia e si costruisce la futura società europea. È proprio in questo rinnovato rapporto uomo-terra che siamo portati a collocare l'origine di un esteso e polimorfo novero di usi, servitù, promiscuità, e più genericamente di diritti, che nel tempo sorgono ed evolvono su una pluralità di fondi, in quanto destinati all'uso e al sostentamento delle comunità rurali.

Ed è proprio contro questo stato di cose, ereditato senza significative soluzioni di continuità dall'esperienza medievale, che tra la fine del XVII e il maturo XVIII secolo gettano i loro strali le idee giusnaturalistiche ed illuministiche, rette dal «culto dell'individualismo, il gusto per la razionalizzazione dei fenomeni, la scarsa sensibilità per il loro aspetto storico»¹⁰, le quali, se da un lato ben si conciliano al ripudio di forme antiche di collettivismo agrario e all'esaltazione della proprietà privata, dall'altro trovano sostegno nelle nuove esigenze di carattere socio-economico, legate soprattutto alla volontà di garantire una maggiore redditività degli assetti fondiari.

È su tali presupposti che originano i primi interventi normativi entrati in vigore nei diversi Stati regionali italiani, volti alla dissoluzione dei domini e delle proprietà collettive: tra questi devono anzitutto essere menzionati, nell'Italia settentrionale, i provvedimenti asburgici 23 agosto 1770 e 14 marzo 1775, in ordine alla divisione dei pascoli comunali del Ducato di Milano, con cui veniva attribuiva ad ogni colono una porzione di fondo in proprietà assoluta, seppur con l'obbligo di miglioramento del suolo¹¹, e alla legge 10 giugno 1793, che in Piemonte aveva disposto la divisione dei beni comunali¹². Nel Centro, se nello Stato Pontificio il *motu proprio* emanato da Pio VII il 15 settembre 1802, con il quale veniva legittimata l'affrancazione delle servitù di pascolo e di legnatico (ma, anche in questo caso, con l'obbligo di migliorare il fondo e pagare una giusta

¹⁰ E. CORTESE, *Domini collettivi, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1964, pp. 913-926, citazione a p. 914; MARINELLI, *Gli usi civici*, cit. (nota 8), pp. 27-31.

¹¹ RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, cit. (nota 3), p. 96; M. ROMANO, *I beni «comunitativi»: la gestione delle risorse collettive nella Lombardia austriaca dalla seconda metà del Settecento*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano, 2011, pp. 207-226.

¹² MARINELLI, *Gli usi civici*, cit. (nota 8), p. 56. Per quanto riguarda l'opera svolta da Casa Savoia nel Regno di Sardegna prima dell'invasione francese, Raffaglio non fa riferimento a tale ultimo provvedimento, limitandosi a rilevare che «in Piemonte e nella Sardegna l'opera di Carlo Emanuele IV non condusse a riforme; vi fu un tentativo di abolizione dei diritti di pascolo e di fida nel 1797, ma furono provvedimenti che non sortirono effetto, perché lo Stato fu invaso dai francesi», cfr. RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, cit. (nota 3), p. 98.

indennità agli utenti) non aveva prodotto effetti degni di nota a causa dei rivolgimenti politici conseguenti l'invasione francese, in Toscana la riforma agraria intrapresa dal Granduca Pietro Leopoldo tra il 1776 e il 1778 aveva condotto alla vendita o alla cessione in colonia ereditaria di numerosi demani comunali¹³. Per quanto riguarda il Mezzogiorno, si deve almeno fare riferimento al provvedimento del 5 dicembre 1789, con cui il viceré di Sicilia Francesco d'Aquino, principe di Caramanico, aveva dettato le prime istruzioni per censire e frazionare le terre comuni appartenenti alle *universitates*, e la prammatica XXVI *De administratione universitatum* del 23 febbraio 1792, con la quale Ferdinando IV di Borbone estendeva alla terraferma i principi già vigenti nell'isola, sul presupposto della «scarsa utilità proveniente dai terreni demaniali di varia specie, de' quali abbonda il regno» e allo scopo di «fare ovunque fiorire la meglio intesa agricoltura»¹⁴.

Sono però l'occupazione francese e la conseguente applicazione della legislazione rivoluzionaria e napoleonica nella Penisola a rappresentare il trionfo del dogma della proprietà individuale¹⁵, ormai elevata ad

¹³ Sulle riforme toscane: A. CASTELLINI, *La Toscana e gli usi civici*, Siena, 1941; L. TOCCHINI, *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in *Studi storici*, II (1961), pp. 223-266; V. CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudem». Saggio sulla proprietà collettiva*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLV (2016), pp. 295-358, sul punto pp. 312-313.

¹⁴ Citato in MARINELLI, *Gli usi civici*, cit. (nota 8), pp. 34-35. Più diffusamente: A. BULGARELLI, *Domini collettivi e comunità locali tra istituzioni, distribuzione del potere e sostenibilità. Italia meridionale, secoli XVI-XIX*, in *Aspetti fondiari alternativi*, cit. (nota 4), pp. 213-223.

¹⁵ Sul nuovo concetto di proprietà privata, introdotto con la Rivoluzione francese e definitivamente consacrato dal codice civile del 1804: C. LÉWY, *The Code and Property*, in *The Code Napoleon and the Common Law World: the sesquicentennial lectures delivered at the Law Center of New York University, December 13-15, 1954*, New York, 1956, pp. 162-176; G. ASTUTI, *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I, Roma, 1973, pp. 175-237; P. GROSSI, *L'inaugurazione della proprietà moderna*, Napoli, 1980; ID., *Il dominio e le cose. Percezioni medioevali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992 (in particolare i saggi: *Tradizioni e modelli nella sistemazione post-unitaria della proprietà*, pp. 439-569; *La proprietà e le proprietà nell'officina dello storico*, pp. 603-665) (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 41); ID., *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari, 2002, pp. 128-138; S. RODOTÀ, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Bologna, 2013 (III ed.), pp. 75-106; L. LACCHÈ, *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, 1995, pp. 243-290; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998, pp. 279-300; ID., *Un secolo giuridico (1814-1916)*, in P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medioevale, moderna, contemporanea*, Torino, 2018, pp. 319-387, sul punto pp. 382-387; A. CAVANNA, *Mito e destini del 'Code Napoléon' in Italia. Riflessioni in*

imperante modello della società borghese: benché non completamente dimentico della dimensione collettiva¹⁶, il nuovo ordine imposto dal codice civile del 1804 non poteva che porsi in una posizione del tutto incompatibile nei confronti di qualsivoglia elemento suscettibile di costituire un argine al potere del singolo di «godere, e disporre delle cose nella maniera la più assoluta»¹⁷, secondo la celeberrima definizione dell'art. 544. E così, mentre nel Nord il decreto italico 25 luglio 1806 n. 147 disponeva la vendita all'incanto di tutti i beni comunali incolti, e il successivo provvedimento 25 novembre 1806 n. 225 decretava lo scioglimento dei corpi degli antichi originari¹⁸, con conseguente attribuzione al patrimonio del nuovo ente rappresentativo della comunità locale di tutti i beni di cui i singoli non fossero stati in grado di provare l'acquisto «col loro proprio danaro»¹⁹, nel Sud acquisiva efficacia la celeberrima disciplina volta all'eversione della feudalità che, introdotta con legge 2 agosto 1806 e perfezionata dai provvedimenti 1 settembre 1806 e 8 giugno 1808, non solo aboliva per sempre l'istituto che per secoli aveva caratterizzato

marginale al 'Panegirico a Napoleone legislatore' di Pietro Giordani, in Giordani Leopardi 1998, Atti del convegno nazionale di studi (Piacenza, 2-4 aprile 1998), Piacenza, 2000, pp. 35-75, ora anche in ID., Scritti (1968-2002), II, Napoli, 2017, pp. 1079-1129, in particolare pp. 60-63; ID., Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico, II, Milano, 2005, pp. 574-577, dove in particolare si evidenzia che "una più attenta lettura dei Lavori preparatori ci mostra, al di là delle proclamazioni di maniera, come i giuristi napoleonici non attribuiscono alla proprietà i caratteri di un primordiale diritto naturale che lo Stato sia tenuto a riconoscere in quanto preesistente allo Stato stesso". La proprietà sancita dal codice è dunque "sacra e inviolabile, certo: ma non concepita senza una legge che la generi e uno Stato che la garantisca e la sorvegli", p. 575.

¹⁶ L'art. 542 del Codice sancisce infatti che "*les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquelles habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis*"; si veda in proposito: S. BARBACETTO, "Tanto del ricco quanto del povero". *Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed era contemporanea*, Pasian di Prato, 2000, pp. 153-158. Per quanto riguarda la gestione dei beni delle comunità nella Francia rivoluzionaria si veda: S. MANNONI, *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I, Milano, 1994, pp. 565-585 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 44).

¹⁷ Art. 544, *Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano, 1806.

¹⁸ Su tali realtà, particolarmente diffuse nelle aree della Terraferma veneta: A. SOLMI, *Sulla natura giuridica delle "Società degli Antichi Originari" e delle partecipanze agrarie nel sistema della proprietà fondiaria dell'Italia superiore*, in ID., *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, Roma, 1937; G. RAFFAGLIO, *Un caso di pascolo invernale. Gli antichi originari. Residuo di proprietà collettiva*, Milano, 1912; *Gli Antichi Originari. Cimmo e Tavernole. La storia, la comunità, l'arte, il paesaggio*, I, a cura di F. GHIGINI, Gardone Val Trompia, 2018.

¹⁹ *Decreto relativo al modo di terminare le quistioni vertenti fra gli antichi e nuovi Originarij dei comuni degli Stati ex Veneti*, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, III, Milano, 1807, pp. 1025-1029. Su tale provvedimento: BARBACETTO, "Tanto del ricco quanto del povero", cit. (nota 16), pp. 158-166; PETRONIO, *Usi civici*, cit. (nota 8), p. 933; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, cit. (nota 3), p. 107.

il latifondo dell'Italia meridionale²⁰, ma provvedeva altresì alla ripartizione in piena proprietà dei demani collettivi «di qualsivoglia natura»²¹.

Alla caduta di Napoleone la Restaurazione non introdurrà in materia novità particolarmente significative: se infatti nel neonato Regno delle Due Sicilie, «tra i meriti specifici che si fanno alla legge sull'amministrazione civile di Ferdinando I da poco ritornato a Napoli», va annoverato quello «di aver rilanciato il programma francese senza mutamenti di sostanza»²², nello Stato Pontificio il *motu proprio* di Pio VII del 6 luglio 1816, pur abolendo i diritti feudali, continuerà a garantire ai baroni la titolarità di una lunga serie di diritti sui fondi, e l'unico provvedimento di carattere generale si avrà solo con la *Notificazione* del 1849²³. Accanto a tali provvedimenti, risultano degni di nota l'editto emanato il 6 ottobre 1820 da Vittorio Emanuele I per la Sardegna, con cui i comuni dell'isola venivano autorizzati ad alienare o dare in affitto a privati tutti i loro terreni²⁴, e la Sovrana Risoluzione 16 aprile 1839, con cui l'imperatore asburgico, rinunciando al proprio dominio diretto sulle terre del Lombardo-Veneto rientranti nell'estimo municipale, ordinava la vendita di tutti i beni comunali incolti, incentivando del pari l'alienazione dei fondi restanti²⁵.

Su tali presupposti, spetterà dunque al legislatore italiano, nel perseguire l'arduo compito di realizzare un'unificazione anche legislativa del Paese, di addivenire ad una disciplina in grado di riordinare le ancora

²⁰ Si rimanda in particolare a F. MARINELLI, «La terra è di Dio». *I beni collettivi tra storia e diritto*, L'Aquila 2020, dove l'Autore individua nelle Assise di Ariano, svoltesi tra il 1140 e il 1142 per volere del re di Sicilia, la data di nascita simbolica degli usi civici e del feudo meridionale.

²¹ Su tali aspetti appaiono ancora fondamentali, per quanto risalenti, gli studi di R. TRIFONE, *Feudi e Demani. Eversione della Feudalità nelle Province Napoletane. Dottrine, Storia, Legislazione e Giurisprudenza*, Milano, 1909, e G.I. CASSANDRO, *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, 1943. Assai utile anche: MARINELLI, *Gi usi civici*, cit. (nota 8), pp. 34-39.

²² CORTESE, *Domini collettivi*, cit. (nota 10), p. 918; TRIFONE *Feudi e Demani*, cit. (nota 21), pp. 381-478.

²³ PETRONIO, *Usi civici*, cit. (nota 8), p. 933; G. PESCOLIDIO, *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio dalla rivoluzione francese alla legislazione dello Stato italiano*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, a cura di G.C. DE MARTIN, Padova, 1990, pp. 77-103.

²⁴ CORTESE, *Domini collettivi*, cit. (nota 10), p. 919.

²⁵ Sul punto si veda l'attenta analisi di BARBACETTO, «Tanto del ricco quanto del povero» cit. (nota 16), pp. 166-173. Accanto a tali interventi normativi, va altresì evidenziato il fertile dibattito sulla legislazione agraria che interessa la Toscana nel corso di tutto il XIX secolo, analizzato da F. COLAO, *Un diritto per l'agricoltura. Itinerari giuridico-economici nella Toscana dell'Ottocento*, Milano, 2021 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 126).

numerose situazioni di promiscuità presenti pressoché ovunque lungo la dorsale peninsulare. Si tratta tuttavia di un obiettivo difficile da raggiungere compiutamente in tempi ridotti: scontratosi infatti con realtà multiformi e tradizionalmente diverse tra loro, il Parlamento non sarà in grado di dotare il Regno di una normativa generale, preferendo per contro adottare specifici provvedimenti, destinati a regolare ciascuna realtà particolare, benché tutti rischiarati dalla volontà della classe dirigente liberale di operare in continuità con la legislazione preunitaria. Come è stato messo in luce, è proprio in tale processo abolizionista che viene individuato «anche un profilo tendente alla necessaria soggettivizzazione dei beni collettivi, e si individua proprio nel comune il soggetto che dovrà amministrare tali beni, iniziando così un processo che da un lato condurrà alla separazione e diversificazione tra demanio pubblico e demanio collettivo, e dall'altro porrà le basi per la nascita di un demanio comunale vero e proprio»²⁶.

Non potendo enumerare i singoli interventi entrati in vigore nei primi decenni successivi all'Unità²⁷, ci sarà però consentito, in ragione della loro rilevanza, fare almeno riferimento alle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 4 agosto 1894 n. 397 per le terre degli Stati ex pontifici, particolarmente degne di nota in quanto, accanto al dominio individuale del suolo, il legislatore italiano riconosceva espressamente il permanere di una proprietà collettiva: se infatti da un lato veniva confermato il diritto dei proprietari di affrancare i fondi gravati da servitù, quando queste fossero rientrate nella titolarità di privati o corpi morali, dall'altro veniva al contempo sancito che «quando gli aventi diritto fossero popolazioni di Comuni, o frazioni di essi, ovvero università o associazioni, allora l'affrancazione si dovesse fare sempre dividendo le terre tra essi ed il proprietario; e che anzi [...] quando la continuazione nell'esercizio di questi usi fosse necessaria alle popolazioni utenti, a queste spettasse il diritto di affrancazione»²⁸, dietro il corrispettivo di un canone annuo²⁹.

Sarà solo con il Regio Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751, poi convertito nella Legge 16 giugno 1927 n. 1766, tuttora vigente, che il le-

²⁶ MARINELLI, *Gli usi civici*, cit. (nota 8), p. 46, più diffusamente pp. 43-72.

²⁷ Su cui si rimanda a *ivi*, pp. 47-59; RAFFAGLIO, *Diritti promiscui*, cit. (nota 3), pp. 107-118.

²⁸ *Ivi*, pp. 112-113.

²⁹ CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo»*, cit. (nota 13), pp. 318-322. Sul panorama italiano degli ultimi decenni del XIX secolo si veda l'acuta analisi svolta nella *Parte Seconda* di GROSSI 'Un altro modo di possedere' cit. (nota 2), pp. 191-390, nonché il saggio *La cultura giuridica di Giovanni Zucconi*, in *Id.*, *Il dominio e le cose*, cit. (nota 15), pp. 667-694.

gislatore introdurrà una sistemazione finalmente unitaria delle diverse realtà collettivistiche italiane, finalizzata, secondo le espressioni utilizzate nella norma di apertura, all'«accertamento e [alla] liquidazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e [alla] sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici»³⁰.

Ma ecco che, giunti a questo punto del discorso, la storia – come un corso d'acqua che, scaturito dalle alture di una sorgente alpina, dopo lungo scorrere, si getta nelle salmastre acque marine – si immette nel presente e con esso si confonde. Qui si ferma pertanto il nostro incedere, costretto a lasciare il passo al cultore del diritto positivo che, proprio prendendo avvio dalla citata Legge 1766/1927, sarà chiamato a considerare in che modo le pronunce giurisprudenziali e i successivi interventi del legislatore nazionale e regionale hanno inciso, da questo momento in poi, la materia di cui ci siamo finora occupati.

Percorso quindi, seppur per sommi capi, l'itinerario storico-giuridico che dal Medioevo conduce alla vigente disciplina in tema di proprietà collettive, una questione rimane però insoluta: davvero tali diritti non rappresentano altro che reliquie di un passato da eliminare³¹, in vista del ben più evoluto modello di proprietà individuale? Oppure è ancora possibile scorgere tra le maglie delle testimonianze storiche l'effettività di

³⁰ Legge 16 giugno 1927, n. 1766, art. 1. Per una compiuta analisi del testo normativo si rimanda a G. CURIS, *Commento teorico-pratico del R. D. Legge 22 maggio 1924 n. 751 sul Riordinamento degli Usi civici con la raccolta completa della legislazione (leggi del Mezzogiorno, Sicilia, Stato ex-pontificio, Toscana, Veneto, Piemonte, Province redente)*, Roma, 1924; U. DEL DRAGO, *Sulla liquidazione degli usi civici. Osservazioni al Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751*, Roma, 1926; MARINELLI, *Gli usi civici*, cit. (nota 8), pp. 73-130; CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo»*, cit. (nota 13), pp. 323-333. Una critica esacerbata del testo normativo, definito come “l'ultimo e più grave episodio di violenza legale, di sordità e di indisponibilità a tentar di capire le ragioni storiche e giuridiche di un fenomeno complesso e variegatissimo”, si trova in GROSSI, *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, cit. (nota 5), pp. 513-514.

³¹ Di “*reliquie della proprietà collettiva*” parla appunto il giurista triestino Giacomo Venezian nella prolusione pronunciata a Camerino nel 1887, cf. G. VENEZIAN, *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Camerino, 1888. La terminologia non è accidentale, in quanto “di «reliquie» si parlava nella letteratura di fine Ottocento, per indicare forme di appartenenza della terra, pur diffuse in passato ma ormai superate per fare luogo alla piena proprietà privata individuale (non promiscua) della terra”: CERULLI IRELLI, *Apprendere «per laudo»*, cit. (nota 13), p. 301, n. 7.

una funzione (di rilievo sociale, prima ancora che giuridico od economico) da essi realmente svolta (e per questo da salvaguardare)? Ma per rispondere a tali domande, in aderenza al tema portante del nostro Progetto, sarà preliminarmente utile chiedersi ancora se, e in che modo, gli strumenti di gestione e sfruttamento dei beni collettivi abbiano adempiuto alla funzione di conservazione del territorio e preservazione dello stesso dai rischi di dissesto idrogeologico, e solo successivamente se, e in che modo, tali modalità siano oggi realisticamente riproponibili³².

Le suddette questioni presuppongono un lavoro di indagine assai stimolante e foriero di spunti interessanti e nuove prospettive, ma al contempo alquanto articolato e non suscettibile di esaurirsi in un arco di tempo eccessivamente limitato. Negli ultimi mesi ho avuto modo di intraprendere lo studio di un buon numero di fonti statutarie vigenti tra gli ultimi decenni dell'epoca medievale e l'età delle codificazioni in alcune comunità e valli bergamasche, oltre a quelli della finitima Valle Camonica³³, territori da sempre ricchi di boschi e pascoli destinati al sostentamento dei *vicini* (termine con cui, prima della creazione dell'ente amministrativo comunale, erano designati i membri delle singole comunità ru-

³² In quest'ottica, riveste notevole interesse il contributo di G. PIERUCCI, *Paesaggi del rischio e governi delle acque dell'Italia centrale dell'Ottocento: studi per la mitigazione del rischio idrogeologico*, in *Geotema*, Supplemento (2021), pp. 16-28.

³³ *Statuta Vallis Camonicae*, Brescia 1624 (edizione 1983); *Statuti, ordini, et leggi municipali di tutta la Valle di Scalve*, Bergamo 1733; *Statuta municipalia Vallis S. Martini*, Bergamo 1766; *Statuti e leggi della Valle Seriana Superiore*, Bergamo 1769; *I nuovi statuti veneti di Lovere* (1605), a cura di G. SILINI, Brescia, 1981; *Statuto di Costa Volpino*, a cura di O. BELOTTI, P. OSCAR, Bergamo 1994; *Gli Statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, a cura di M. CORTESI, Bergamo 1994; *Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Rovetta, 1997; *Statuti ed Ordini del Comune di Clusone (1460-1524)*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Clusone, 1997; *Statuta de Gromo*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Rovetta, 1998; *Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Clusone, 1999; *Lo Statuto del comune di Gandellino del 1446*, a cura di F. BELLINI, G. MEWDOLAGO, Villa di Serio, 2000; *Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, V. MARCHETTI, Clusone 2000; *Gli Statuti del Vicariato di Almenno, Valle Imagna e Palazzago del 1444*, *Gli Statuti del Vicariato di Almenno, Valle Imagna e Palazzago del 1444*, a cura di A. PREVITALIA, S. Omobono Imagna, 2000, S. Omobono Imagna 2000; *Statuto del Comune di Adrara 1569*, a cura di B. PISINELLI, S. TANCREDI, Adrara San Martino 2003; *Ordinamenti vicinali e di contrada della Valle di Scalve*, a cura di G. SILINI, Vilminore di Scalve, 2011. Per un inquadramento storico della realtà statutaria nel Bergamasco, assai utile il riferimento a: C. STORTI STORCHI, *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano, 1984; EAD., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, 2007; *Statuti rurali e statuti di valle: la provincia di Bergamo nei secoli 13.-18. Atti del convegno, Bergamo 5 marzo 1983*, a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1984. Innumerevoli gli studi condotti sugli statuti dell'Italia comunale; sotto il profilo storico giuridico, per tutti: F. CALASSO, *Medio Evo del diritto*, Milano, 1954; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, Roma, 1995, in particolare pp. 247-304.

rali, dette appunto vicinie)³⁴. Dobbiamo subito rilevare come la quasi totalità degli statuti presi in considerazione dedica un numero rilevante di capitoli alla conservazione del patrimonio boschivo, con il duplice intento di “preservare il bene dallo sfruttamento indiscriminato ed eccessivo, e mantenere al comune il monopolio della vendita del legname”³⁵, con la precisazione che se la prima previsione è facilmente riconducibile alla volontà di prevenire il possibile verificarsi di frane e smottamenti (oltre che slavine, nel periodo invernale), causati da un non regolato taglio dei boschi, l’attenzione rivolta al mercato del legname si giustifica con la circostanza che esso costituiva una considerevole fonte di ricchezza per la comunità, in quanto suscettibile di essere utilizzato sia come materiale da costruzione, che come legna da carbone.

Prendendo quindi brevemente in esame, a mero titolo esemplificativo, le norme previste dallo Statuto adottato nel 1488 dalla comunità di Costa Volpino, località posta sulla sponda bergamasca del lago d’Iseo, ai piedi della Valle Camonica, ci si rende immediatamente conto dell’importanza attribuita dalle fonti alla terra e più in generale ai beni comuni, ai quali il provvedimento riserva non a caso la maggior parte delle disposizioni da esso sancite. Sotto questo profilo, tra le norme maggiormente degne di nota, merita anzitutto di essere richiamata la densa previsione sancita dal § 3 che, rubricata *Capitoli deli boschi* e significativamente posta in apertura del testo, proprio allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio boschivo comunale, dispone «che non sia alcuna persona del ditto Comune dela Costa de che condicione volia se sia, né granda, né piccola, né alcuna altra persona forastiera sia che volia, che per lo avvenire ardisca, debia né presumi condurre né far conduri per altri alcuna quantità de legni, né arborselli, né alcuno altro legno da opera, né de circoli, né de condicione alcuna»³⁶, decretando l’irrogazione di onerose san-

³⁴ G. RAFFAGLIO, *Della natura delle vicinie*, in *Monitore dei Tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*, Milano, 1904, pp. 654-656; V. PODRECCA, *La Vicinia. Proprietà collettiva e Democrazia diretta*, Roma, 1907; P. SELLA, *La vicinia come elemento costitutivo del comune*, Milano, 1908; G. LUZZATTO, *Vicinie e Comuni*, Roma, 1909. Più in generale, per una maggiore comprensione del funzionamento e dei fenomeni connessi all’istituzione del comune rurale nel Nord Italia: M. DELLA MISERICORDIA, *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, 2006; AA.VV., *Originari o originali? Vicinie di Pisogne, di Grignaghe e di Corna, Civate Camuno*, 2022.

³⁵ *Statuto di Costa Volpino*, cit., *Introduzione* a cura di A. PISCITELLO, p. XXV.

³⁶ *Ivi*, § 3, p. 9. Si tratta evidentemente di una previsione particolarmente sentita dallo Statuto, che dopo averla sancita in via generale, riterrà opportuno ribadirla anche in alcune norme successive, come nel § 55, che vieta specificamente di sradicare alberi di salice e di castagno. *Ivi*, p. 25.

zioni pecuniarie a danno degli eventuali contravventori. Sulla falsariga di tale prescrizione, il § 5 *De non fare alcuno nocimento alli boschi*, proibisce a chiunque di «mettere né apizare fogo in alcuno logo possa essere nocivo alli boschi del ditto Comunes»³⁷, al fine – forse ovvio, ma comunque troppo rilevante per ometterne la dizione – di evitare il divampare di incendi che, rischiando di provocare la distruzione di ampie aree forestali, avrebbero irrimediabilmente segnato il venir meno di risorse fondamentali per la sopravvivenza dell'intera popolazione locale. Di considerevole rilievo anche il § 90, laddove viene sancito che «non sia persona alcuna che ardisca de andare a taliare né guastare né far guastare per alcuni de sua familia alcuni boschi deli quali siano ingazati e vedati dal Comune preditto per ben e utili comuni», a pena «de non haver alcuna parte nel Comune»³⁸ e di essere così esclusi dal godimento dei beni e delle ulteriori utilità destinate al sostentamento della collettività.

Come si osserva, l'importanza attribuita dalle fonti alla tutela del patrimonio comune (costituito, è bene evidenziarlo, non solo da boschi e pascoli, ma anche da beni immobili parimenti rilevanti per l'ordinario svolgimento della vita all'interno della comunità, quali ad esempio i mulini per la produzione di farina e altre materie prime, e le taverne) è tale da indurre l'amministrazione locale a dotarsi di un apposito funzionario a ciò dedicato in via esclusiva, il c.d. *camparo*, eletto con cadenza annuale dal console e dai ragionatori del luogo. Tra le molteplici competenze ad esso attribuite, spicca senza dubbio quella inerente alla «vigilanza sul territorio per l'accertamento e la prevenzione dei danni ai beni patrimoniali del comune [tra cui le usurpazioni poste in essere dai singoli] e ai beni dei privati»³⁹, attività a cui peraltro tutti i residenti erano in ogni caso chiamati a cooperare, essendo previsto, qualora fosse stato proprio un vicino a denunciare l'infrazione (e una volta accertata la veridicità della stessa), che questi avesse diritto ad un terzo della pena pecuniaria irrogata al contravventore, mentre il residuo era devoluto al comune e alla chiesa della frazione in cui si era verificato l'illecito⁴⁰.

³⁷ *Ivi*, p. 10.

³⁸ *Ivi*, p. 35.

³⁹ *Ivi*, *Introduzione*, p. XX.

⁴⁰ Il già citato § 3 prescrive infatti che le pene irrogate nei confronti di chiunque avesse cagionato un danno alle aree boschive «se debiano aplicare per la terza parte allo accusatore cum lo suo zuramento per fin ala summa de soldi quaranta s'el non è camparo, e cum uno testimonio degno degno de fede ad ogni summa; e s'el è camparo etiam senza testimonio se daga fede ad ogni summa, el qual accusatore che non è camparo sia tenuto secreto; l'altra terza parte al Comune preditto e l'altra terza parte ala gesia de quella terra in la quale habi-

Norme particolari disciplinavano poi con evidente scrupolo i tempi e le modalità di sfruttamento dei pascoli e dei *segaboli* (i prati da taglio), normalmente concessi in locazione con l'obbligo per il conduttore di provvedere alla manutenzione dell'annessa cascina, dell'ingrasso del terreno e della manutenzione degli steccati; quest'ultimo era inoltre tenuto a consentire al bestiame dei vicini e dei forestieri l'accesso al fondo, che non poteva in nessun caso veder mutata la propria originaria destinazione ed essere pertanto ridotto a coltura⁴¹.

Giunti alla conclusione del nostro intervento, non possiamo non rilevare che i dati sinora raccolti e qui brevemente riassunti non sono privi di rilievo, in quanto suscettibili di costituire la viva testimonianza di realtà polimorfe che, per quanto lontane di secoli rispetto all'esperienza presente e spesso oggetto della dichiarata avversione del diritto ufficiale, sono state in grado di giungere, non senza rilevanti difficoltà e con gli opportuni adattamenti, alle soglie della modernità⁴².

Su tali presupposti, ci rendiamo perfettamente conto di come le pagine che precedono rappresentino un tassello (certo importante, ma d'altra parte non l'unico) di un panorama ben più vasto, e perciò per taluni

tarà li contrafacienti over delinquenti"; *ivi*, p. 9. Si tratta senza dubbio di una norma su cui occorre porre l'accento, in quanto, senza obliterare le competenze attribuite dallo Statuto ai rappresentanti del potere pubblico (qui rappresentato dalla figura del *camparo*), estende a tutti i residenti del comune, *uti singuli*, la facoltà di prendere parte all'esercizio di una funzione di controllo, di fatto ingenerando negli stessi un maggiore senso di responsabilità, legato alla cura e alla gestione del patrimonio collettivo.

⁴¹ A tale proposito ci sia consentito il riferimento almeno al § 33, rubricato *De non romper li prati*, che commina la sanzione pecuniaria di venti soldi imperiali, unitamente alla confisca di tutti i frutti eventualmente percepiti, a chiunque abbia ridotto a coltura un terreno destinato ad uso prativo. *Ivi*, p. 18.

⁴² Con ciò intendiamo riferirci non solo alla pluralità di usi civici e di proprietà collettive che ancora oggi sussistono sul territorio della Penisola, per quanto, in seguito alle procedure di liquidazione determinate dall'applicazione della legge 1766/1927, la loro presenza sia ora per lo più limitata alle aree montane, ma anche alla sussistenza, nella disciplina attualmente vigente, di una normativa sulla gestione del patrimonio collettivo fortemente debitrice di quanto anticamente sancito nelle fonti statutarie. Senza alcuna intenzione di volere introdurre in questa sede un discorso di portata generale, e concentrando pertanto la nostra attenzione al caso specifico su cui abbiamo concentrato la nostra attenzione, non è privo di valore il fatto che, con deliberazione n. 227 del 7 dicembre 1962 della Giunta municipale, poi ratificata dal Consiglio comunale, il comune di Costa Volpino abbia varato una regolamentazione dell'uso civico di pascolo «dell'alpe pascoliva Monte Alto», mediante l'adozione di una disciplina del tutto simile a quella a quella già contenuta negli Statuti del 1488. *Ivi*, *Introduzione*, p. XXVII, n. 23. Su tali aspetti, oltre al più volte richiamato GROSSI, 'Un altro modo di possedere' cit. (nota 2), molto utile il riferimento a R. VOLANTE, *Una scandalosa proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II, LII (2023), pp. 663-684.

aspetti ancora incompleto; sotto questo profilo si rende pertanto necessario intraprendere ulteriori indagini finalizzate, da un lato, a sondare la concreta permanenza, nel panorama italiano, di esperienze di gestione collettiva della terra, e quindi a comprendere come l'elemento normativo, ufficialmente sanzionato e solennemente proclamato dagli statuti, abbia trovato effettiva applicazione nella concreta realtà dei rapporti quotidiani. Solo addentrandoci all'interno di questo terreno di ricerca sarà infatti possibile cercare di individuare coerenti risposte alle domande da cui abbiamo preso le mosse e valutare così la realistica possibilità di riproporre, oggi, soluzioni adottate storicamente per reagire alle sempre crescenti problematiche legate all'uso – e all'abuso – delle risorse collettive.

Ed è proprio in questa direzione che intende orientarsi il prosieguo del nostro studio.

Bibliografia

- AA.VV., *Originari o originali? Vicinie di Pisogne, di Grignaghe e di Corna*, Civitate Camuno, 2022.
- Aspetti fondiari alternativi. Un altro modo di possedere? Atti del Convegno di Napoli 13 febbraio 2018*, a cura di F. MANGONE, G. MARI, F. ROLLERI, Napoli, 2018.
- ASTUTI G., *Aspetti e problemi del riordinamento degli usi civici in Italia*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXIII (1954), pp. 34-55, ora anche in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea*, II, Napoli, 1984, pp. 1195-1201.
- ASTUTI G., *Il Code Napoléon in Italia e la sua influenza sui codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno sul tema: Napoleone e l'Italia*, I, Roma, 1973, pp. 175-237.
- BARBACETTO S., *"Tanto del ricco quanto del povero". Proprietà collettive ed usi civici in Carnia tra Antico Regime ed era contemporanea*, Pasian di Prato, 2000.
- BULGARELLI A., *Domini collettivi e comunità locali tra istituzioni, distribuzione del potere e sostenibilità. Italia meridionale, secoli XVI-XIX*, in *Aspetti fondiari alternativi. Un altro modo di possedere? Atti del Convegno di Napoli 13 febbraio 2018*, a cura di F. MANGONE, G. MARI, F. ROLLERI, Napoli, 2018, pp. 213-223.
- CALASSO F., *Medio Evo del diritto*, Milano, 1954.
- CASSANDRO G.I., *Storia delle terre comuni e degli usi civici nell'Italia meridionale*, Bari, 1943.
- CASTELLINI A., *La Toscana e gli usi civici*, Siena, 1941.

- CAVANNA A., *Mito e destini del 'Code Napoléon' in Italia. Riflessioni in margine al 'Panegirico a Napoleone legislatore' di Pietro Giordani*, in *Giordani Leopardi 1998*, Atti del convegno nazionale di studi (Piacenza, 2-4 aprile 1998), Piacenza, 2000, pp. 35-75, ora anche in ID., *Scritti (1968-2002)*, II, Napoli, 2017, pp. 1079-1129.
- CAVANNA A., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano, 2005.
- CENCELLI A., *La proprietà collettiva in Italia. Le origini. Gli avanzzi. La ricostituzione. I demani collettivi per i contadini*, Milano, 1920.
- CERULLI IRELLI V., *Apprendere «per laudo». Saggio sulla proprietà collettiva*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XLV (2016), pp. 295-358.
- COLAO F., *Un diritto per l'agricoltura. Itinerari giuridico-economici nella Toscana dell'Ottocento*, Milano, 2021 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 126).
- CORTESE E., *Domini collettivi, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1964, pp. 913-926.
- CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale. II. Il basso Medioevo*, Roma, 1995.
- CRISTOFERI D., *Da usi civici a beni comuni: gli studi sulla proprietà collettiva nella medievistica e nella modernistica italiana e le principali tendenze internazionali*, in *Studi Storici*, n. 3, 57 (2016), pp. 577-604.
- CURIS G., *Commento teorico-pratico del R. D. Legge 22 maggio 1924 n. 751 sul Riordinamento degli Usi civici con la raccolta completa della legislazione (leggi del Mezzogiorno, Sicilia, Stato ex-pontificio, Toscana, Veneto, Piemonte, Province redente)*, Roma, 1924.
- DANI A., *Il concetto giuridico di "beni comuni" tra passato e presente*, in *Historia et Ius*, 6 (2016).
- DEL DRAGO U., *Sulla liquidazione degli usi civici. Osservazioni al Decreto Legge 22 maggio 1924 n. 751*, Roma, 1926.
- DELLA MISERICORDIA M., *Divenire comunità. Comuni rurali, poteri locali, identità sociali e territoriali in Valtellina e nella montagna lombarda nel tardo medioevo*, Milano, 2006.
- Gli Antichi Originari. Cimmo e Tavernole. La storia, la comunità, l'arte, il paesaggio*, I, a cura di F. GHIGINI, Gardone Val Trompia, 2018.
- GROSSI P., *'Un altro modo di possedere'. L'emersione di forme alternative di proprietà alla coscienza giuridica postunitaria*, Milano, 1977 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 5).
- GROSSI P., *L'inaugurazione della proprietà moderna*, Napoli, 1980.
- GROSSI P., *Assolutismo giuridico e proprietà collettive*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, XIX (1990), pp. 505-555.
- GROSSI P., *Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali*, Milano, 1992 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 41).
- GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 1995.

- GROSSI P., *Proprietà e contratto*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*, a cura di M. FIORAVANTI, Roma-Bari, 2002, pp. 128-138.
- GROSSI P., *Il mondo delle terre collettive. Itinerari giudici tra ieri e domani*, Macerata, 2019.
- Il governo del territorio nell'esperienza storico-giuridica*, a cura di P. FERRETTI, M. FIORENTINI, D. ROSSI, Trieste, 2017.
- La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano, 2011.
- LACCHÈ L., *L'espropriazione per pubblica utilità. Amministratori e proprietari nella Francia dell'Ottocento*, Milano, 1995.
- La "Testa di Medusa". Storia e attualità degli usi civici. Atti del Convegno di Martina Franca. 5 ottobre del 2009*, a cura di F. MASTROBERTI, Bari, 2012.
- LÈWY C., *The Code and Property*, in *The Code Napoleon and the Common Law World: the sesquicentennial lectures delivered at the Law Center of New York University, December 13-15, 1954*, New York, 1956, pp. 162-176.
- LUZZATTO G., *Vicinie e Comuni*, Roma, 1909.
- MANNONI S., *Une et indivisible. Storia dell'accentramento amministrativo in Francia*, I, Milano, 1994 (Biblioteca per la storia del pensiero giuridico moderno, 44).
- MARINELLI F., *Gli usi civici*, Milano, 2013 (Trattato di diritto civile e commerciale).
- MARINELLI F., *"La terra è di Dio". I beni collettivi tra storia e diritto*, L'Aquila, 2020.
- OSTROM E., *Governare i beni collettivi*, edizione italiana a cura di G. VETRITTO e F. VELO, Venezia, 2006.
- PERTILE A., *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, Torino, 1893.
- PESCOSOLIDO G., *Usi civici e proprietà collettive nel Lazio dalla rivoluzione francese alla legislazione dello Stato italiano*, in *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, a cura di G.C. DE MARTIN, Padova, 1990.
- PETRONIO U., *Usi e demani civici fra tradizione storica e dogmatica giuridica, La proprietà e le proprietà. Pontignano, 30 settembre-3 ottobre 1985*, a cura di E. CORTESE, Milano, 1988.
- PETRONIO U., *Usi civici, ad vocem*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, pp. 930-952.
- PIERUCCI P., *Paesaggi del rischio e governi delle acque dell'Italia centrale dell'Ottocento: studi per la mitigazione del rischio idrogeologico*, in *Geotema*, Supplemento (2021), pp. 16-28.
- PODRECCA V., *La Vicinia. Proprietà collettiva e Democrazia diretta*, Roma, 1907.
- PUPILLO-BARRESI A., *Gli Usi Civici in Sicilia: ricerca di Storia del Diritto*, Catania, 1903.
- RAFFAGLIO G., *Della natura delle vicinie*, in *Monitore dei Tribunali. Giornale di legislazione e giurisprudenza civile e penale*, Milano, 1904, pp. 654-656.

- RAFFAGLIO G., *Diritti promiscui. Demani comunali. Usi civici*, Milano, 1905.
- RAFFAGLIO G., *Un caso di pascolo invernale. Gli antichi originari. Residuo di proprietà collettiva*, Milano, 1912.
- RAO R., *Comunia. Le risorse collettive nel Piemonte comunale*, Milano, 2008.
- RODOTÀ S., *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Bologna, 2013 (III ed.).
- ROMANO M., *I beni «comunitativi»: la gestione delle risorse collettive nella Lombardia austriaca dalla seconda metà del Settecento*, in *La gestione delle risorse collettive. Italia settentrionale, secoli XII-XVIII*, a cura di G. ALFANI, R. RAO, Milano, 2011, pp. 207-226.
- SCHUPFER F., *Il Cadore e i suoi boschi. Contributo alla storia della proprietà territoriale a proposito di una sentenza della Corte d'Appello di Firenze*, Roma, 1912.
- SELLA P., *La vicinia come elemento costitutivo del comune*, Milano, 1908.
- SOLIMANO S., *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean Baptiste Target (1798-1799)*, Milano, 1998.
- SOLIMANO S., *Un secolo giuridico (1814-1916)*, in P. ALVAZZI DEL FRATE, M. CAVINA, R. FERRANTE, N. SARTI, S. SOLIMANO, G. SPECIALE, E. TAVILLA, *Tempi del diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2018, pp. 319-387.
- SOLMI A., *Sulla natura giuridica delle "Società degli Antichi Originarii" e delle partecipanze agrarie nel sistema della proprietà fondiaria dell'Italia superiore*, in ID., *Studi storici sulla proprietà fondiaria nel Medio Evo*, Roma, 1937.
- Statuti rurali e statuti di valle: la provincia di Bergamo nei secoli 13.-18. Atti del convegno, Bergamo 5 marzo 1983*, a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1984.
- STORTI STORCHI C., *Diritto e istituzioni a Bergamo dal comune alla signoria*, Milano, 1984.
- STORTI STORCHI C., *Scritti sugli statuti lombardi*, Milano, 2007.
- TOCCHINI L., *Usi civici e beni comunali nelle riforme leopoldine*, in *Studi storici*, II (1961), pp. 223-266.
- TRIFONE R., *Feudi e Demani. Eversione della Feudalità nelle Province Napoletane. Dottrine, Storia, Legislazione e Giurisprudenza*, Milano, 1909.
- TRIFONE R., *Gli usi civici*, Milano, 1963 (Trattato di diritto civile e commerciale).
- VENEZIAN G., *Reliquie della proprietà collettiva in Italia*, Camerino, 1888.
- VOLANTE R., *Una scandalosa proprietà*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, II, LII (2023), pp. 663-684.

Fonti

- Statuti, ordini, et leggi municipali di tutta la Valle di Scalve*, Bergamo, 1733.
- Statuta municipalia Vallis S. Martini*, Bergamo, 1766.
- Statuti e leggi della Valle Seriana Superiore*, Bergamo, 1769.
- Codice di Napoleone il Grande pel Regno d'Italia*, Milano, 1806.

- Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, III, Milano, 1807.
- Statuta Vallis Camonicae*, Brescia, 1624 (edizione 1983).
- Statuto di Costa Volpino*, a cura di O. BELOTTI, P. OSCAR, Bergamo, 1994.
- Gli Statuti della Valle Brembana Superiore del 1468*, a cura di M. CORTESI, Bergamo, 1994.
- Lo Statuto del comune di Gandellino del 1446*, a cura di F. BELLINI, G. MEWDOLAGO, Villa di Serio, 2000.
- I nuovi statuti veneti di Lovere (1605)*, a cura di G. SILINI, Brescia, 1981.
- Statutum de l'Onore. Sec. XV-XVI*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Rovetta, 1997.
- Statuti ed Ordini del Comune di Clusone (1460-1524)*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Clusone, 1997.
- Statuta de Gromo*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Rovetta, 1998.
- Gli statuti cinquecenteschi del Comune di Gorno*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, Clusone, 1999.
- Statuti ed ordini del comune di Ardesio*, a cura di G. SILINI, A. PREVITALIA, V. MARCHETTI, Clusone, 2000.
- Statuto del Comune di Adrara 1569*, a cura di B. PISINELLI, S. TANCREDI, Adrara San Martino, 2003.
- Gli Statuti del Vicariato di Almenno, Valle Imagna e Palazzago del 1444*, a cura di A. PREVITALIA, S. Omobono Imagna, 2000.
- Ordinamenti vicinali e di contrada della Valle di Scalve*, a cura di G. SILINI, Vilminore di Scalve, 2011.

SIMONA TAROZZI

LA QUESTIONE DEGLI AGRI DESERTI CAUSE E SOLUZIONI DAI CODICI TARDOANTICHI AL MODERNO COLONIALISMO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le cause. – 3. Le soluzioni nei codici tardoantichi. – 3.1. Assegnazione di terre. – 3.2. Vendita all'asta (*licitatio*). – 3.3. Gestione spontanea e tutela dei diritti dei titolari della concessione pubblica. – 4. Il modello antico e il colonialismo moderno: il caso cileno (1813-1913). – 4.1. Assegnazione di terre a coloni stranieri. – 4.2. Cessione mediante vendita all'asta. – 5. Conclusioni.

Abstract

È opinione comune ritenere che l'agricoltura fosse in declino nel Tardo Antico, per diverse cause, tra le quali sicuramente sono da menzionare l'impo-
verimento del suolo, la mancanza di manodopera e le incursioni delle tribù ger-
maniche, nonché l'eccessiva pressione fiscale. Dalle norme imperiali si evince
che le terre abbandonate (*agri deserti*) potevano essere assegnate o vendute al-
l'asta a condizioni favorevoli quali un titolo a legittimare il possesso e una tem-
poranea immunità fiscale. Nella República de Chile, nata dall'indipendenza dal-
l'Impero spagnolo, è possibile vedere un fenomeno simile a quello degli *agri
deserti*, anche se dovuto a cause differenti. Gli strumenti usati dai Romani per
risolvere il problema sembrano essere stati usati anche dal governo cileno.

It is generally agreed that there was a decline in agriculture in the later
Roman empire for many causes, the general exhaustion of the soil, the shortage
of agricultural manpower, the barbarian depredation, and the over-taxation.
According to imperial constitutions, deserted lands might be granted or sold by
auction on favourable terms, including a firm title and temporary immunity. In
the newborn Republic of Chile, after the independence from Spanish Empire,
we have a similar situation in the phenomenon of desert lands (*agri deserti*), but
for different causes. The means used to solve the problems by Roman emperors
seem the same used by the Chilean Government.

Keywords

Agri deserti, terre abbandonate, Codice Teodosiano, vendita all'asta, asse-
gnazione, Cile.

Agri deserti, desert lands, Theodosian Code, sold by auction, grant, Chile.

1. Introduzione

Il fenomeno dell'abbandono della terra, molto spesso una vera e propria fuga dalla campagna verso la città, è strettamente connesso alla grande crisi economica che investì l'Impero alla fine del III secolo d.C., i cui strascichi arrivarono fino all'età giustiniana.

Sono *agri deserti*¹ sia i fondi pubblici, appartenenti allo Stato o più propriamente al patrimonio dell'imperatore, abbandonati dal concessionario per non pagare il canone, sia i fondi privati abbandonati dal proprietario per non pagare le imposte², causando alle casse imperiali perdite finanziarie, a volte anche cospicue.

La opprimente pressione fiscale, la mancanza di manodopera, le incursioni a scopo di saccheggio delle popolazioni germaniche stanziati ai confini dell'Impero lasciarono la popolazione in uno stato di miseria e di fame e misero in evidenza quanto ormai lo Stato fosse assente e non garantisse a coloro che vivevano in zone non coperte dalla vigilanza di guarnigioni militari la sicurezza di poter coltivare la terra in tranquillità.

Tale emergenza, già presente alla fine del II secolo d.C., come testimonia Erodiano (II, 4,6) a proposito di un discusso provvedimento di

¹ Per le problematiche, che il fenomeno degli *agri deserti* implica sul piano giuridico e socioeconomico si rimanda alla vasta letteratura in materia. Si veda per tutti: A.H.M. JONES, *The Later Roman Empire*, II, Baltimora 1964, pp. 812-823; M. DE DOMINICIS, *Aspetti della legislazione romana del Basso Impero sugli «agri deserti»*, in *BIDR* 6 (1964), pp. 71-85; C.R. WHITTAKER, «*Agri deserti*», in M.I. FINLEY (ed.), *Studies in Roman Property*, Cambridge 1976, pp. 137-200; G. BRAVO CASTAÑEDA, *La función de los agri deserti en la economía imperial, de Aureliano a Teodosio*, in *Memorias de historia antigua*, 3, 1979, pp. 157-169; J.M. CARRIÉ, «*Colonato del Basso Impero: la resistenza del mito*», in E. LO CASCIO (ed.), *Terre, proprietari e contadini dell'impero romano*, Roma, 1997, pp. 75-150; J.-U. KRAUSE, «*Deserti agri*», in H. CANKIK, H. SCHNEIDER (hrsg.), *Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike*, Bd. 3 (Cl-Epi), Stuttgart-Weimar, 1997, pp. 484-485; F. MORELLI, *Agri deserti (mawât), fuggitivi, fisco: una κλήρωσις in più in SPP VIII 1183*, in *ZPE*, 129 (2000), pp. 167-178; C. GREY, *Revisiting the 'problem' of agri deserti in the late Roman Empire*, in *Journal of Roman Archaeology* 20 (2007), pp. 362-376; A.J.B. SIRKS, *The Colonnate in Justinian's Reign*, in *Journal of Roman Studies*, XCVIII, 2008, pp. 120-143; P. BIANCHI *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano. Evasione fiscale e possesso. Inerzia dei creditori*, Roma, 2018; EAD, *Ancora sugli agri abbandonati, sterili, deserti: alcune considerazioni*, in *Tesserae iuris* II.1 (2021), pp. 107-140.

² La parte di costituzione di Onorio del 14 marzo compresa in C.Th. 13.11.15, citata nel testo, parla di *agri deserti* in un senso diverso. Sono *deserti* nel senso di sterili, non produttivi. Questi venivano ripartiti tra i privati, già possessori di fondi, dal *peraequator* per realizzare una equa distribuzione di terre fertili ed infertili. Coloro che avevano ricevuto tali fondi improduttivi potevano chiedere un'ispezione del terreno e, nel caso di accertamento di un livello di sterilità molto elevato, potevano fare richiesta di ottenere fondi più ricchi. Spesso, tuttavia, la concessione di fondi ricchi non era sufficiente ad impedire ai proprietari di abbandonare i fondi improduttivi.

Pertinace³, è oggetto di una serie di interventi imperiali a partire da Costantino, alcuni dei quali troveranno nuovo vigore dalla recezione nei codici tardo antichi⁴. In particolare, Teodosio II e Giustiniano si opposero all'abbandono emorragico delle terre grazie ad un'azione doppia, che mirava a vincolare i proprietari ai fondi. Gli incentivi alla gestione degli *agri deserti*, concedendo privilegi ed esenzioni fiscali, erano utilizzati contro i proprietari assenti; gli imperatori usarono i privilegi accordati ai coltivatori volontari per costringere i proprietari a non abbandonare i loro fondi. Se costoro non fossero ritornati, sarebbero stati espropriati dalle loro terre in favore di coloro che si erano fatti carico della gestione.

Questo contributo intende indagare le cause e gli effetti del problema, nonché le soluzioni proposte dalle cancellerie imperiali.

2. Le cause

Innanzitutto, il fenomeno dell'abbandono della terra è collegabile ad una poco efficiente amministrazione dei possedimenti pubblici dati a diverso titolo ai privati affinché li coltivassero per conto dell'autorità pubblica e versassero al fisco il ricavato in denaro di quanto prodotto. L'interesse pubblico, pressoché prevalente, era quello di ottenere il massimo rendimento dalla coltivazione che si traduceva nel versamento al fi-

³ Il principe promette dieci anni di immunità fiscale e la piena proprietà a coloro che si occupano di *agri deserti*.

⁴ L'analisi dei rapporti fondiari e della gestione della terra così come è espressa nel *Codex Theodosianus*, tuttavia, pone sostanzialmente due limiti. Il primo legato alla tradizione manoscritta del codice, molto lacunosa, e il secondo alla complessità ed eterogeneità della materia. Sfortunatamente, per quanto riguarda la tradizione manoscritta, i titoli del libro quinto, che dovrebbero fornire un quadro più dettagliato delle disposizioni in materia, sono molto frammentari, ci sono giunti solo attraverso il manoscritto *Taurinensis* a II, 2 e la possibilità di ricostruirne il contenuto mediante il *Codex repetitae praelectionis* non è d'altro canto affatto attendibile. Il secondo limite è insito nella materia stessa, poiché la gestione ed amministrazione della terra privata o pubblica concessa in uso a persone diverse dal proprietario o più in generale le questioni dei rapporti fondiari sono per loro natura estremamente complesse e difficilmente trattabili in modo esaustivo in un codice. L'impossibilità di tracciare un quadro organico della politica agraria di Teodosio II potrebbe, tuttavia, dipendere anche dal fatto che non esisteva *ab origine* alcuna struttura sistematica della materia. Il *Codex Theodosianus* è un archivio o un prontuario che offre la possibilità di trovare soluzioni normative differenti allo stesso caso. In questo senso G. BASSANELLI SOMMARIVA, *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *MEFRA (Antiquité)* 125-2 (2013), <http://journals.openedition.org/mefra/1895>. Ciò risulta chiaro dal raffronto con il *Codex repetitae praelectionis*, dove i diversi interventi sugli *agri deserti* offerti dal Codice Teodosiano sono esposti in modo organico e si trovano riuniti nel medesimo titolo cinquantanovesimo del libro undicesimo sotto la rubrica *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*.

sco di imponenti tributi e non considerava, peraltro, altri aspetti, quali le migliori colture o modalità di gestione delle terre.

Fino al III secolo dopo Cristo, i terreni, solitamente latifondi, erano dati in locazione a *conductores*, che, a loro volta, sublocavano singoli lotti a *coloni*⁵. Si può individuare nella *lex Manciana*⁶, cui si aggiunsero, in particolare, le disposizioni di una successiva *lex Hadriana*⁷, una sorta di

⁵ Per il colonato tra III e V secolo si rimanda alla vasta e ricca letteratura. Per tutti: P. ROSAFIO, *Dalla locazione al colonato: per un tentativo di ricostruzione*, in *AION* (Annali dell'Istituto universitario di Napoli), 13 (1991), pp. 237-282; Id., *Coloni imperiali e coloni privati nella legislazione del quarto secolo*, in *AARC*, vol. 10, Napoli, 1995, pp. 447-460, (anche in, *Studi sul colonato*, Bari, 2002); F. DE MARTINO, *Il colonato fra economia e diritto*, in A. CARANDINI, L. CRACCO RUGGINI, A. GIARDINA (a cura di), *Storia di Roma* (a cura di), vol. 3, Torino, 1993, pp. 789-822; A.J.B. SIRKS, *Reconsidering the Roman Colonate*, in *ZSS* 110 (1993), 331 ss.; Id., *The Farmer, the Landlord and the Law in the Fifth Century*, in R.W. MATHISEN (ed.), *Law, society, and authority in late antiquity*, Oxford, 2001, pp. 256-271; Id., *The colonate in the Later Roman Empire*, in *TR* 90 (2022), pp. 129-147; A. MARCONE, *Proprietà della terra e colonato nel mondo romano nella storiografia italiana dell'Ottocento*, in *Quaderni di storia*, 23 (46) (1997), pp. 25-44 (anche in *Sul mondo antico. Scritti vari di storia della storiografia moderna*, Firenze, 2009).

⁶ Interessante notare il riferimento alle *culturae mancianae* nelle *Tablettes Albertini* [TA IV: ... ex culturis suis mancianis sub d(omi)n(i)o fl(avi) gem(ini) [c]atullini fl(ami)n(is) p(er)p(etu)i...], prova che l'istituto si era mantenuto fino alla fine del V secolo. Grazie alla *lex Manciana* i contadini africani ottenevano diritti speciali sui latifondi da coltivare. V. sul punto: H. WEßEL, *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin 2003, pp. 89 ss. e bibliografia ivi citata. Sulla *lex Manciana* e i fondi africani per tutti: D. VERA, *Terra e lavoro nell'Africa romana*, in *Studi Storici*, 4, 1988, p. 967; Id., *Enfiteusi, colonato e trasformazione agrarie nell'Africa Proconsolare del Tardo Impero*, in A. MASTINO (a cura di), *L'Africa romana. Atti del IV Convegno di studio 12-14 dicembre 1986, Sassari, Sassari, 1987*, pp. 268 ss.; Id., *Conductores domus nostrae, conductores privatorum. Concentrazione fondiaria e redistribuzione della ricchezza nell'Africa tardoantica, in Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C.*, Roma, 1992, p. 465; J. KOLENDO, *Le colonat en Afrique sous le Haut Empire romain*, Paris, 1991, pp. 40 ss.; C.R. WHITTAKER, *Land and Labour in North Afrika*, in *Klio* 60 (1978), p. 331; P. ØRSTED, *From Henchir Mettich to the Albertini Tablets. A Study in the Economic and Social Significance of the Roman Lease System (locatio-conductio)*, in *Landuse in the Roman Empire, Analecta Romana Instituti Danici Suppl.* 22 (1994), p. 115; L. DI PAOLA, *Immagini tardoantiche dell'Africa a confronto*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009 = AA.VV., *L'Africa romana. Le ricchezze dell'Africa. Risorse, produzioni, scambi* (Atti del XVII convegno di studio, a cura di J. GONZÁLEZ, P. RUGGERI, C. VISMARA, R. ZUCCA, Sevilla 14-17 dicembre 2006), Roma, 2008, pp. 1091 ss.; V. AJELLO, *I Vandali nel Mediterraneo e la cura del limes*, in *Diritto@Storia*, 8, 2009 - in M. KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA (a cura di), *L'Africa romana*, 3, *Ai confini dell'Impero: contatti, scambi, conflitti* (Atti del XV convegno di studio, Tozeur, 11-15 dicembre 2002), Roma, pp. 723 ss.; P. BIAVASCHI, *Dialettica e continuità nelle interpretationes alle Novellae di Valentiniano III. Questioni di metodo*, in G. GALGANO, M.G. OLIVIERO NIGLIO (a cura di), *Ravenna Capitale. Lex Romana Visigothorum. Contenuti, struttura, tradizione*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2023, p. 74; EAD., *Un esempio di economia di confine. Gestione della terra e olivicoltura nelle Tablettes Albertini*, in *AARC*, vol. 25, Perugia, 2023, pp. 155-178.

⁷ Per quanto riguarda i fondi africani, WEßEL, *Das Recht*, cit., 106 s. afferma che l'ambito di utilizzo della *lex Hadriana* debba essere rivalutato alla luce della testimonianza offerta

regolamento, di carattere generale, di derivazione edittale, affermatosi nella prassi contrattuale, contenente prescrizioni sulla tenuta del fondo che consentivano di dare o mantenere un carattere di uniformità nella gestione di proprietà diverse. Vi era, comunque, un controllo da parte dell'autorità pubblica, nella figura di suoi rappresentanti, i *procuratores*, con funzioni di polizia e di amministrazione della giustizia, con competenza a dirimere le controversie fra *coloni* e *conductores*.

Nel IV secolo⁸, il sistema delle *locationes-conductiones* mostrò evidenti debolezze nel momento in cui si assistette ad un progressivo mutamento nelle scelte di coltivazione e la pressione fiscale gravante sui *conductores*, e di conseguenza anche sui *coloni*, divenne insostenibile. In questo nuovo contesto, un affitto a breve termine, quale era la locazione quinquennale, mal si conciliava con colture arboricole e con una rendita fondiaria che doveva essere corrisposta pressoché interamente al fisco. Spesso, alla scadenza del contratto a breve termine, il conduttore non manifestava la volontà di rinnovarlo, per le difficoltà sopra esposte, e, oltre al dato che non sempre la ricerca di nuovi affittuari portava a risultati positivi, il susseguirsi di diversi *conductores* non era positivo per la cura dei terreni e, in ogni caso, non vi era la certezza che, anche se impegnati da un contratto, gli affittuari non preferissero abbandonare la terra, per l'impegno gravoso che ne richiedeva la cura, non sempre accompagnato da esiti soddisfacenti, tali da poter permettere la sopravvivenza di coloro che dalla terra avrebbero dovuto trarre sussistenza.

Inoltre, la situazione di forte instabilità alle frontiere, in particolare del Nord, tra la Gallia e la Tracia creava uno stato d'animo di profonda incertezza e timore per le scorribande delle popolazioni germaniche a danno della popolazione romana, causate anche da una cattiva amministrazione dei flussi migratori.

Nel II secolo dopo Cristo, sotto Marco Aurelio, si hanno ingenti migrazioni di popolazione germaniche ed interi nuclei sono prevalentemente accolti, per evitare la minaccia di un'invasione violenta e anche per necessità, dato che l'epidemia del vaiolo, la c.d. *peste antonina* o di Galeno⁹, aveva spopolato le campagne e ridotto le file dell'esercito.

dalle *Tablettes Albertini*. Secondo alcuni la *lex Manciana* e la successiva *lex Hadriana* potrebbero essere state applicate solo all'Africa Proconsolare. Cfr. KOLENDO, *Le colonat*, cit., pp. 47 ss.; VERA *Enfiteusi*, cit., p. 268.

⁸ VERA, *Enfiteusi*, cit., p. 267 ss. e bibliografia ivi citata.

⁹ Si stima un numero di morti tra i 5 e i 30 milioni. Per approfondire: R. DUNCAN-JONES, *The impact of the Antonine Plague*, in *Journal of Roman Archaeology* 9 (1996), pp. 108-136; CH. BRUUN, *The Antonine Plague and the 'Third-Century Crisis'*, in O. HEKSTER, G. DE KLEIJN,

L'accoglienza di intere tribù comportava solitamente la concessione di terre in Dacia, Pannonia, Mesia, Germania e perfino Italia (Ravenna)¹⁰. Giuridicamente, Ammiano Marcellino¹¹ equiparava questi migranti ai *dediticii*, senza alcun diritto, anche se è probabile che ci fossero stati, invece, negoziati e stipule di trattati; Marciano¹², più correttamente, li chiamava *inquilini*, termine che li avvicinava agli affittuari romani ed in effetti la loro situazione era simile a quella vista nella concessione di terre in locazione, seppur ne rimase sempre distinta¹³.

Nel III secolo l'amministrazione imperiale collaudava e trasformava in routine la procedura di insediamento dei coloni per rimettere a coltura zone spopolate, già attuata sotto Marco Aurelio. Vi sono tre modelli di concessione, una distribuzione capillare di terre in piena proprietà, secondo il modello da sempre impiegato per ricollocare i veterani; un'assegnazione in blocco di terre abbandonate ai capi, i quali avrebbero provveduto a distribuirle fra i loro uomini; e un insediamento dei nuovi venuti, come coloni, su terre demaniali, o forse anche private¹⁴.

Sulla possibilità di assegnare a tribù germaniche terre a titolo di coloni, abbiamo un provvedimento, più tardo, del 12 aprile del 409 di Onorio, diretto al prefetto del pretorio Antemio, e trådito solo dal ms. *Taurinensis a II*, 2 del Codice Teodosiano, inserito sotto il titolo *De bonis militum*¹⁵, in cui richiamando il predominio sugli Sciri, sconfitti insieme agli Unni, a cui si erano alleati, Teodosio II disponeva che gli Sciri potessero restare uniti e vivere curandosi di terre a loro assegnate, come coloni. Come si legge nella costituzione imperiale, essi dovevano rispettare le rigide regole previste per il colonato.

C.Th. 5.6.3: Idem <Imp. Honorius et Theodosius> AA. Anthemio praefecto praetorio. Scyras barbaram nationem maximis Chunorum,

D. SLOOTJES (eds), *Crises and the Roman Empire: Proceedings of the Seventh Workshop of the International Network Impact of Empire, Nijmegen, June 20-24, 2006*, Leida/Boston, 2007, pp. 201-218.

¹⁰ A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Bari, 2006², p. 32.

¹¹ Recentemente sulle migrazioni gotiche, F.E.M. COLOMBO, *Sequentes Romanam Felicitatem. Integrazione, assimilazione ed emarginazione: profili giuridici delle migrazioni gotiche della seconda metà del IV sec. d.C.*, Milano, 2022. Amm. Marc., 20.8.13 e 21.4.8.

¹² Nel libro sui legati e fedecommissi: D. 30.112 (Idem <Marc.> 6 *inst.*).

¹³ BARBERO, *Barbari*, cit., pp. 35 s.

¹⁴ Non è chiaro se la manodopera fosse assegnata gratuitamente ai latifondisti, in cambio di una quota del prodotto o se invece i *loca inculta* fossero da intendere come possedimenti fiscali, dati in affitto, insieme ai prigionieri, a imprenditori disposti a valorizzarli.

¹⁵ BARBERO, *Barbari*, cit., pp. 76 s.

quibus se coniunxerunt, copiis fuis imperio nostro subegimus. Ideoque damus omnibus copiam ex praedicto genere hominum agros proprios frequentandi, ita ut omnes sciant susceptos non alio iure quam colonatus apud se futuros nullique licere ex hoc genere colonorum ab eo, cui semel adtributi fuerint, vel fraude aliquem abducere vel fugientem suscipere, poena proposita, quae recipientes alienis censibus adscribto vel non proprios colonos insequitur. Opera autem eorum terrarum domini libera utantur ac nullus sub acta peraequatione vel censui acent nullique liceat velut donatos eos a iure census in servitutem trahere urbanisve obsequiis addicere, licet intra biennium suscipientibus liceat pro rei frumentariae angustis in quibuslibet provinciis transmarinis tantummodo eos retinere et postea in sedes perpetuas conlocare, a partibus Thraciae vel Illyrici habitatione eorum penitus prohibenda et intra quinquennium dumtaxat intra eiusdem provinciae fines eorum traductione, prout libuerit, concedenda, iuniorum quoque intra praedictos viginti annos praebitione cessante. Ita ut per libellos sedem tuam adeuntibus his qui voluerint per transmarinas provincias eorum distributio fiat. Dat. prid. id. April. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III conss

In quanto coloni, infatti, non potevano allontanarsi dalla terra, né accogliere coloni allocati in altri fondi, sotto la pena di gravi sanzioni. Rimaneva, comunque, la possibilità, in quanto prigionieri, di poter essere richiesti da proprietari terrieri per lavori transitori, mentre, se per carenza di manodopera, fosse stata necessaria una loro permanenza sul fondo altrui più prolungata di due anni, ciò era possibile, ma solo se questi fondi si trovavano in province al di là del mare, escluse Tracia e Illirico¹⁶. Si può dunque legittimamente attestare l'uso di distribuire immigrati e deportati ai latifondisti privati, come alternativa al loro insediamento sui possedimenti fiscali: da *dediticii* a contadini dipendenti vincolati ai fondi padronali.

L'immigrazione dei Goti, nel IV secolo, impose di rivedere le scelte politiche fino ad allora intraprese. Negli ultimi anni del suo regno, Costantino continuò con le operazioni di stanziamento ampie e ben documentate, ma al contempo cercò di imporre ai Germani una convivenza

¹⁶ Solo entro un periodo di cinque anni, si legge nel disposto, sarebbe stato possibile per la cancelleria imperiale valutare ed eventualmente accogliere le loro richieste (*libelli*) di un libero trasferimento all'interno della stessa provincia trasmarina. Durante il lavoro come coloni, è sospeso l'obbligo di prestare servizio militare.

negoziata da posizioni di forza, sottomettendoli di fatto all'autorità dell'imperatore, pur senza annetterli formalmente all'impero. Proprio nella campagna contro i Goti del 332, Costantino impose agli sconfitti un accordo che rappresentò una svolta decisiva tra i loro rapporti, la stipula di un *foedus* in base al quale, i Goti, pur rimanendo al di là del Danubio, s'impegnavano a fornire 40000 uomini in caso di guerra¹⁷.

Fino al 376, l'afflusso massiccio di schiavi goti a buon mercato sembrò aver avuto un effetto destabilizzante in un impero che non era più abituato ad una simile abbondanza e l'inadeguatezza di un approccio di puro sfruttamento (funzionari incaricati dell'accoglienza approfittarono della loro posizione) si manifestò clamorosamente con l'emergenza del 376, quando vi fu un arrivo inaspettato di una moltitudine di profughi sulla riva settentrionale del Danubio. Per sfuggire agli Unni, i Goti si accamparono lungo il Danubio presentando richiesta di accoglienza, che significava, tra le altre cose, ottenere terre da gestire in autonomia come *foederati* o come *coloni*, se le terre assegnate fossero state fiscali.

Il governo concesse il permesso di immigrazione, secondo Eunapio¹⁸ solo agli uomini validi, ai fini della coscrizione dell'esercito, secondo Ammiano Marcellino¹⁹ ad intere famiglie dato che l'imperatore ordinò di assegnare loro le terre; tuttavia la farraginosa burocrazia, un numero maggiore di migranti di quello atteso e la corruzione delle autorità locali e dei comandanti militari chiamati a sovrintendere e coordinare il piano di accoglienza determinarono il fallimento delle operazioni con esiti catastrofici non solo sul piano politico, basti ricordare l'assassinio di Valente nella battaglia di Adrianopoli del 9 agosto 378, ma anche su quello immediato della gestione delle terre, causato dalle forti tensioni tra la popolazione romana e i Goti insoddisfatti di come venivano accolti. Le disposizioni di Valente, secondo le quali ogni tribù doveva essere allocata in zone predefinite, ove ricevere porzioni di terra, rimasero lettera morta e i Goti furono bloccati negli improvvisati campo profughi, inoltre, l'atteggiamento di sospetto nei loro confronti non fece che crescere il loro malcontento e, appena riuscirono, scapparono e iniziarono a muoversi nei territori dove li avevano confinati, per esempio, in Italia, nella zona più spopolata della pianura padana, intorno a Modena, Reggio e Parma, incutendo timore tra la popolazione romana che preferì, potendo, fuggire e abbandonare la terra.

¹⁷ BARBERO, *Barbari*, cit., pp. 95 s.

¹⁸ Eun., fr. 37.

¹⁹ Amm. Marc., 31.6.5.

1. *Le soluzioni nei codici tardoantichi*

La questione degli *agri deserti* ha da sempre preoccupato le autorità, perché dalla coltivazione delle terre imperiali²⁰ arrivavano le principali entrate nelle casse del fisco, indispensabili, tra le altre cose, per il finanziamento delle campagne militari.

Se si analizzano le costituzioni imperiali conservate nei codici di Teodosio II e di Giustiniano, si nota come i principali provvedimenti relativi all'abbandono della terra sono stati prevalentemente emanati nel IV secolo e si pongono l'obiettivo comune di coinvolgere nuovamente i proprietari nella cura dei fondi abbandonati, sia cercando un accordo (costituzione di Costantino, priva di *supscriptio* che recepisce una disposizione di Aureliano, e che conserviamo solo in C. 11.59.1), sia imponendo loro obblighi sui fondi stessi²¹. Tuttavia, laddove ciò risultasse impossibile, vi sono costituzioni imperiali che prevedono l'esproprio dei fondi abbandonati sia a favore di coloro che volontariamente se ne siano presi cura in assenza del proprietario sia a favore delle tribù germaniche che premevano per entrare nel territorio dell'Impero, come i Goti di cui si è già parlato.

²⁰ La gestione fondiaria delle terre pubbliche è certamente molto complessa e non è questa la sede per approfondirne gli aspetti, per i quali si rimanda a S. TAROZZI, *Norme e prassi. Gestione fondiaria ecclesiastica e innovazioni giuridiche negli atti negoziali ravennati dei secoli V-VII*, Milano, 2017, pp. 38 ss. e letteratura ivi citata.

²¹ Vi sono disposizioni che cercano di obbligare i proprietari dei fondi abbandonati a continuare a pagare le imposte su questi beni [C. 11.59(58).2 (= C.Th. 11.1.4 *De annona et tributis*), una costituzione del 337; C. 11.59(58).12 (= C.Th. 11.1.3), promulgata nel 412, che stabilisce che i proprietari di fondi africani debbano pagare le imposte sulle terre che hanno abbandonato], altre che impongono ai proprietari dei fondi fertili di assumere la gestione dei fondi improduttivi, anche se questi non sono limitrofi [C. 11.59(58).9 (= C.Th. 5.14.34), del 394]. La scelta può talvolta essere sollecitata dalla concessione di indennità fiscali [C. 11.59(58).10 (= C.Th. 13.11.9), del 398] o può essere imposta dallo Stato, a pena di perdere i fondi fertili se i proprietari si rifiutino di accettare [C. 11.59(58).5 *sine data*, C. 11.59(58).6 (= C.Th. 10.3.4) del 383]. A favore di questa seconda ipotesi, che mi sembra la più probabile, sembra optare la C. 11.59(58).17 del 444 che recepisce una novella di Teodosio II, la Nov. Theod. 26.1.4, secondo cui chi ha ottenuto *agri deserti* per autorità imperiale non deve vedersi aumentato il canone. C. 11.59(58).17(16): *Idem* <Theodosius et Valentinianus> AA. *Hermocrati pp. Orientis. Si quis auctoritate nostri numinis de fundis patrimonialibus steriles sub certi canonis pollicitatione suscepit, firmiter eum volumus possidere sub eiusdem tantum canonis solutione, quem nostrae maiestatis auctoritas per annos singulos solvendum esse praescripserit, nullamque eos descriptionem aut adiectionem aut innovationem in posterum sustinere, quoniam nimis absurdum est eos, qui nobis hortantibus fundus inopes atque egenos magno labore impenso aut exhausto patrimonio vix forte meliorare potuerint, utpote deceptos inopinatum onus suscipere illudque velut quadam circumventionem deposci, quod si se daturos praescissent, fundos minime suscipere aut etiam colere parentur*. D. XII k. Dec. Constantinopoli Theodosio A. XVIII et Albino cons.

3.1. Assegnazione di terre abbandonate

In una costituzione del 365, estremamente lacunosa del Codice Teodosiano, inserita in un titolo altrettanto lacunoso²², la cui rubrica non è ricostruita da Mommsen, che, tuttavia, ipotizza possa essere stata dedicata ad aspetti relativi agli *agri deserti*, si legge, a chiusura del testo, che presumibilmente i fondi venivano divisi tra i veterani meritori e le tribù (*gentes*).

C.Th. 5.11.7 [lacuna] el [em]eritis veteranis vel gentibus dividamus.
Dat. XVIII k. Feb. [Me]d(iolano) Val(entini)ano et Valente AA.
conss.

Dalla *subscriptio* si riesce a definire la data del provvedimento e sembra chiaro che il riferimento ai *veterani* e alle *gentes* si riferisca alla situazione instabile lungo il confine delle province nordiche dell'Impero che vede impegnati soldati nella difficile gestione dei flussi migratori della tribù germaniche. La scelta di assegnare loro terre, che dalla collocazione all'interno di C.Th. 5.11 fa presumere siano *agri deserti*, sembra consentire a Valentiniano I di soddisfare sia l'esigenza di vedere coltivati i fondi sia quella di trovare una sistemazione a coloro che chiedono di essere accolti nell'Impero.

Ancora nel 382, dopo la disfatta di Adrianopoli che pone fine alla dinastia dei Valentiniani, Teodosio il Grande firma un trattato con i Tervingi di Fritigerno, il principale raggruppamento gotico non pacificato, a cui, in linea con i trattati degli imperatori precedenti, sono assegnate

²² Dalle costituzioni del titolo undicesimo del libro quinto del Codice Teodosiano, quello in cui si trovano la maggior parte dei titoli dedicati specificatamente all'argomento si evince la volontà imperiale di incentivare la cura di quei fondi abbandonati, concedendo ai volontari privilegi sul versamento dell'imposta fondiaria. Del titolo undicesimo non conosciamo né la rubrica, né il numero esatto delle costituzioni in esso contenute. Delle dodici costituzioni, che probabilmente formavano il titolo, ne conserviamo solo cinque (settima, ottava, nona, undicesima, dodicesima), di cui una ha in pratica unicamente la *subscriptio* (la settima), emanate tra il 364 e il 392, forse la maggior parte in Occidente. L'unica restituita dal *Codex repetitae praelectionis*, la dodicesima ed ultima dell'edizione mommseiana, è inserita da Giustiniano sotto il titolo "*De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*" (C. 11.59[58].8), e Mommsen la colloca nel Teodosiano, insieme agli altri frammenti conservati nel manoscritto *Taurinensis a II*, 2, tra il titolo decimo "*De his, qui sanguinolentos emptos vel nutrendo acceperint*" e il dodicesimo [anch'esso ricostruito dal Giustiniano, C. 11.62(61)] "*De fundis patrimonialibus et saltuensibus et enfiteuticis et eorum conductoribus*". Il titolo cinquantanovesimo del libro undicesimo del *Codex repetitae praelectionis* è composto da diciassette costituzioni che vanno da Costantino a Teodosio II, nove sono state recepite dal Codice Teodosiano e una è una novella dello stesso Teodosio II.

terre abbandonate nelle regioni desertificate della Tracia e dell'Asia Minore²³ in regime di enfiteusi²⁴ o *iure perpetuo*²⁵.

In questo caso l'assegnazione avveniva mediante trattato, altrimenti si procedeva mediante una vendita all'asta, la *licitatio*.

3.2. Vendita all'asta (*licitatio*)

Le regole della *licitatio* tardoantica provengono da alcune costituzioni conservate nel già citato²⁶ titolo undicesimo del libro quinto del Codice Teodosiano.

Poste dopo la c. 7, che assegnava i beni ai veterani e alle tribù germaniche, vi sono due costituzioni che sembrano essere in contraddizione tra loro.

La C.Th. 5.11.8 di Valente, del 365, diretta al prefetto del pretorio per l'Oriente, Rufino, parla specificatamente di *licitatio* di *agri deserti*, per i quali si offre al vincitore dell'asta l'immunità del pagamento dei tributi ed è pertanto assolto dall'obbligo di prestare garanzia di solvibilità, mentre è evidente, nonostante le lacune del testo, che nella C.Th. 5.11.9, di Valentiniano I, diretta al prefetto del pretorio per l'Italia, Mamertino, ci si riferisca alla forma ordinaria di *licitatio* ([*per Italiam*] *iugatio afanticia*), che prevedeva l'assegnazione della terra a colui il quale avesse offerto le miglior garanzie di solvibilità.

C.Th. 5.11.8: [Idem AA. a]d Rufinum praefectum praetorio. Quicumque possidere loca ex desertis voluerint, triennii immunitate potiantur. Qui vero ex desertis nonnihil agrorum sub certa professione perceperunt, si minorem modum professi sunt, quam ratio detentae possessionis postulat, usque ad triennium ex die latae legis in ea tan-

²³ In altri casi le terre da coltivare erano assegnate ai Germani in qualità di *dediticii*.

²⁴ L'enfiteusi, che Voci (P. VOCI, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, p. 69) definisce pubblica per distinguerla da quella privata, è trasmissibile per atto *inter vivos* ed è irrinunciabile; poiché l'enfiteuta può essere privato del suo diritto solo in caso di inadempimento, così, secondo Voci, l'enfiteusi è di fatto perpetua e, sicuramente per l'Occidente, è considerata una locazione a durata illimitata, contrapponendosi alla *locatio-conductio* quinquennale; oltre alla funzione di procurare entrate continue e sicure allo Stato, in quanto il canone era pagato al fisco, nell'enfiteusi pubblica, a differenza di quella di diritto privato, non sarebbe stato previsto in capo all'enfiteuta l'obbligo di miglioramenti.

²⁵ Una tipologia di affitto a lungo termine dietro corresponsione di un canone. Lo *ius perpetuum* è illimitato nel tempo, come l'enfiteusi trasmissibile per atto *inter vivos*, ma a differenza dell'enfiteuta, il perpetuario può rinunciare al suo diritto. VOCI, *Nuovi Studi*, cit., pp. 71 ss. Lo definisce simile allo *ius in agro vectigali*.

²⁶ Vd. *supra* nt. 22.

tum possessione permaneant, quam ipsi sponte obtulerunt; exacto autem hoc tempore sciant ad integrae iugationis pensationem se esse cogendos. Itaque qui hoc sibi incommodum iudicarit, e vestigio restituat possessionem, cuius in futurum onera declinat. Dat. VIII Id. Aug. Med(iolano), [Val](entini)ano et Valente AA. cons.

C.Th. 5.11.9: [Idem AA.] ad Mamertinum praefectum praetorio. Per Italiam afanticiae iugationis onere consistentibus patrimoniis superfuso unumquemque tributarium adiectionem alieni debiti baiulare non dubium est; ideoque deserta iugatio, quae personis caret, hastis subiciatur, ut licitationis competitione futuros dominos sortiatur. Ea enim [...]

Si può ipotizzare che al momento della loro emanazione, nel IV secolo²⁷, solo nella *pars Orientis* il fenomeno degli *agri deserti* avesse assunto una dimensione tale da prevedere un incentivo alla partecipazione all'asta, quale, appunto, lo sgravio fiscale, ma che poi nel V secolo, la situazione fosse mutata e l'inserimento nel titolo C.Th. 5.11 di entrambi i provvedimenti indicasse la possibilità in tutto il territorio dell'impero di derogare alle regole costituite per la *licitatio*, in caso in cui i fondi all'asta fossero terreni abbandonati. La presenza della doppia modalità, con o senza prestazione di garanzia di solvibilità, permette di lasciare la decisione, se procedere nella forma ordinaria o in quella speciale, valutandone l'opportunità nel caso concreto, all'autorità competente.

Vi era, tuttavia, la possibilità che il fondo abbandonato venisse spontaneamente curato da terzi che, senza altre indicazioni di legge, si poteva supporre fossero tutelati dalla *longi temporis praescriptio*²⁸. Invece, un editto di Teodosio il Grande del 24 settembre 386 sancisce che se i titolari dei fondi non fossero tornati sui loro fondi entro il mese di maggio successivo alla emanazione dell'editto, questi sarebbero stati assegnati ai coltivatori volontari *de iure dominii et perpetuitate* e con la remissione delle imposte passate.

C.Th. 5.11.11 ua...babuntur, diu tracta et iam paene sine debitoribus debita condonentur; ea tamen ratione servata, ut prius domini longioribus temporum metis edictis celeberrimis evocentur, quo facilius spe impunitatis ad avitos lares et propria tecta revocen-

²⁷ La mancanza della *subscriptio* in C.Th. 5.11.9 non consente di datare il provvedimento di Valente.

²⁸ Sulla *longi temporis praescriptio* recentemente BIANCHI, *Effetti*, cit., pp. 73 ss.

tur: ac tum demum, si intra Maium mensem, quod spatium dissitis idoneum et volentibus longum est, non advenerint, quicumque se sponte optulerit, non obligandus de onere praeterito pro portione hoc modo possessionis in futurum annonarii canonis vectigal expendat, de iure dominii et perpetuitate securus. Dat. VIII k. Oct. Constantinopoli Honorio n. p. et Evodio cons.

La volontà dell'imperatore di derogare alla *longi temporis praescriptio*, che riconosceva ai titolari dei fondi una inattività molto più lunga, di dieci o vent'anni, può trovare la sua ragione nell'urgenza di rendere produttivi i terreni abbandonati, che poteva essere assicurata solo legittimando in tempi brevi il possesso di coloro che senza alcuna costrizione si stavano occupando di terreni improduttivi²⁹.

3.3. *Gestione spontanea e tutela dei diritti dei titolari della concessione pubblica*

Sia che l'assegnazione avvenisse in seguito ad un trattato, o per vendita all'asta, o per legittimazione della gestione spontanea, la terra era concessa, prevalentemente, *iure perpetuo*. Pur mantenendo, infatti, il peso dell'onere fiscale verso lo Stato, i fondi abbandonati, assegnati ai coltivatori volontari, potevano essere inclusi nel loro patrimonio ed essere devoluti per successione *mortis causa* [C. 11.59(58).7, a. 386 ex C.Th. 5.14.30] con il limite, tuttavia, che, se gli eredi non avessero accettato il peso fiscale su questi beni, avrebbero dovuto rinunciare a tutto l'asse ereditario [C. 11.59(58).4, a. 371 ex C.Th. 11.1.17].

Si è visto nell'editto di Teodosio il Grande che al titolare del fondo era concesso un tempo minimo per opporsi alla gestione altrui ed il coltivatore volontario poteva acquisire il *ius perpetuum* praticamente fin da subito, mentre in caso di vendita all'asta, l'aggiudicatario del fondo acquisiva il diritto dopo due anni, secondo quanto sancisce un'altra costituzione di Teodosio il Grande, diretta al prefetto del pretorio d'Oriente, ultima costituzione del titolo C.Th. 5.11, nella ricostruzione dello stesso

²⁹ Del resto, si può trovare conferma di questa interpretazione, seppur indiretta, in una costituzione di Arcadio del 400, restituitaci dal *Codex repetitae praelectionis* in C. 11.59(58).11, la quale disponeva l'assegnazione dei fondi abbandonati a coloro che avevano iniziato a pagarne le imposte, se entro sei mesi dalla promulgazione dell'editto i proprietari dei fondi non se ne fossero occupati. Ciò è espressamente confermato per i *curiales*, proprietari fondiari, anche nel Codice Teodosiano [C. 11.59(58).14 del 415 (=C.Th. 11.24.6.5)].

di Mommsen³⁰ che rimanda a C. 11.59(58).8, per completare la frase lacunosa³¹.

C.Th. 5.11.12³²: Idem AAA. Tatiano praefecto pretorio Orientis. Qui agros domino cessante desertos vel longe positos vel in finitimis ad privatum pariter publicumque compendium excolere festinat, voluntati suae nostrum noverit adesse responsum: ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor insederit ac vetus dominus intra biennium eadem ad s

[C. 11.59(58).8: Idem <Valentinianus, Theodosius et Arcadius> AAA. Tatiano ppo Orientis. suum ius voluerit revocare, restitutus primitus quae expensa constiterit facultatem loci proprii consequatur. nam si biennii fuerit tempus emensum, omni possessionis et domini carebit iure qui siluit.

Trascorso il tempo, contro questa assegnazione il proprietario poteva esperire un'*actio in rem* entro due mesi (sei mesi nel Codice di Giustiniano). Secondo la C.Th. 13.11.16, parte di una costituzione di Onorio del 417, di cui si è detto *supra* nel testo, il proprietario doveva presentare al *comes primis ordinis*, cui è diretto il provvedimento, la documentazione che attestava il titolo del suo possesso e se la sua istanza fosse stata accolta, avrebbe dovuto rimborsare le spese sostenute per i miglioramenti³³.

³⁰ Nella sua edizione del *Codex Theodosianus* Krüger inserisce nel titolo C.Th. 5.11 altre due costituzioni, la c. 13 = C. 11.59(58).11 (a. 400, Idem <Imp. Arcadius et Honorius> AA. *Eutychiano pp.* - D. VI *k. Sept, Stilichone et Aureliano cons.*) e la c. 14 = C. 11.59(58).13 (a. 414, Idem <Honorius et Theodosius> AA. *ad Probum* - D. III *id. Iun. Constantinopoli Constante et Constantio cons.*).

³¹ Si parla di assegnazione fatta dal *peraequator*, ma credo che la disposizione possa essere applicata anche alla vendita all'asta. È da notare che il tempo concesso al *prior possessor* non è lo stesso nel Codice Teodosiano e nel *Codex repetitae praelectionis*, a conferma di quanto detto sulla non attendibilità dell'uso del codice giustiniano per ricostituire il contenuto del titolo del Teodosiano.

³² Tra gli studiosi che si sono occupati di questa legge, considerata un esempio di rottura con la concezione romana della proprietà, in quanto deroga alla *longi temporis praescriptio*, DE DOMINICIS Aspetti, cit., pp. 77-78, ritiene che la C.Th. 5.11.12 confermi la C.Th. 5.11.11 e che non vi sia distinzione tra gestione spontanea e vendita all'asta.

³³ C. 11.58(57).7: Idem <Honorius et Theodosius> AA. *Sebastio comiti primi ordinis. Apud eum possessio firma permaneat, cui a peraequatore semel eam traditam fuisse constiterit. 1. Reliqua vero temporis anteacti a novo domino fiscum postulare non patimur, ne alterius culpa alter incipiat subiacere dispendio. 2. Si quis vero privatus aut obligatam sibi possessionem, quae deserta huc usque permansit, aut ex aliquo titulo deberi sibi iure confirmat, adlegationes suas sine mora vel per se vel per aliam personam legibus ordinatam manifestare debebit, ita ut, si aequitatis ratione suadente ad petitoem fuerit translata possessio, is, qui eam a peraequatore su-*

C.Th. 13.11.16 Idem <Honorius et Theodosius> AA. Sebastio comiti primi ordinis. Competitionis obreptione seclusa aput eum possessio firma permaneat, cui a peraequatore semel eam traditam fuisse constiterit. Reliquia vero temporis ante acti a novo domino fiscum postulare non patimur, ne alterius culpa alter incipiat subiacere dispendio. Si quis vero privatus aut obligatam sibi possessionem, quae deserta huc usque permansit, aut ex aliquo titulo deberi sibi iure confirmat, allegationes suas sine mora vel per se vel per aliam personam legibus ordinatam aput spectabilitatem tuam publicare debebit, ita ut, si aequitatis ratione suadente ad petitem fuerit translata possessio, is, qui eam a peraequatore suscepit, rei melioratae receptis sublevetur expensis. Verum ne sub specie litis dominationes semel constitutae turbentur, duorum mensum spatium censemus debere servari, intra quod is, qui putat sibi rem probabili ratione competere, debitas exerat actiones. Quod si tempus adscriptum silentio fuerit interveniente transactum, nullum penitus repetendi volumus esse principium. Quod si quis eo tempore, quo peraequator praedium alicui addicit, de suo iure vel per se vel per homines suos non crediderit actitandum, duorum mensum curriculum evolutis in perpetuum conquiescat. Et cetera. Dat. prid. Id. Mart. Rav(ennae) Honor(io) A. XI et Constantio II cons.

Interessante notare come nella costituzione si faccia riferimento al *peraequator*, funzionario imperiale incaricato di distribuire in modo più equo le terre, assegnando ai proprietari di terre fertili anche parte di quelle sterili. Come si legge nel *proemium* la cancelleria imperiale è sovraccaricata di richieste (*petitiones*) dei proprietari più abbienti che tentano di evitare l'assegnazione di terreni sterili. L'imperatore nel rigettare tali istanze dispone un limite alla tassazione dei fondi distribuiti sulla base della perequazione, diciamo così, fondiaria e permette al proprietario che ha abbandonato il terreno sterile, di rivendicarlo nelle modalità sopra descritte.

Appare chiaro che l'attività del *peraequator* fosse anche vista come possibile soluzione all'abbandono della terra, ma senza successo.

sceperit, rei melioratae receptis sublevetur expensis. 3. Verum ne sub specie litis dominationes semel constitutae turbentur, sex mensum spatium censemus debere servari, intra quod is, qui putat sibi rem probabili ratione competere, debitas exerat actiones. 4. Quod si tempus adscriptum silentio fuerit interveniente transactum, nullum penitus repetendi volumus esse principium. 5. Quod si quis eo tempore, quo peraequator praedium alicui addicit, de suo iure vel per se vel per homines suos non crediderit actitandum, sex mensum curriculum evolutis in perpetuum conquiescat. D. prid. id. Mart. Ravennae Honoris A. XI et Constantio II cons.

4. *Il modello antico e il colonialismo moderno: il caso cileno (1813-1913)*

Il modello dell'assegnazione e vendita all'asta di terreni pubblici non coltivati è ancora ravvisabile nel colonialismo moderno, tra fine Ottocento e inizio Novecento. Prescindendo qui dalla questione della legittimità di detta concessione, poiché in molti casi queste terre erano state indebitamente sottratte ai nativi americani, si vuole offrire, in estrema sintesi, il caso cileno³⁴ nella lettura della normativa essenziale emanata tra

³⁴ Per tutti: F.A. ENCINA, *Historia de Chile*, Santiago 1949³; A. IBÁÑEZ SANTA MARIA, *Historia de Chile (1860-1973)*, Santiago 2013. Nel 1520, Ferdinando Magellano fu il primo esploratore europeo a visitare il territorio cileno sbarcando nei pressi di Punta Arenas prima di percorrere lo stretto cui in seguito fu dato il suo nome. Nel 1533 i conquistadores guidati da Francisco Pizarro sbaragliarono l'impero Inca, ma non superarono il deserto di Atacama e le Ande. Fu soltanto nel 1535 che le truppe spagnole giunsero via terra nel territorio chiamato Nueva Toledo; la prima spedizione, proveniente da Cuzco e alla ricerca di oro, fu condotta da Diego de Almagro. Il 4 giugno 1536 fu raggiunta la valle del fiume Copiapó, da qui Almagro inviò a sud il suo secondo, Gómez de Alvarado, fino al fiume Maule. Gli esploratori non incontrarono resistenza ma sulle rive del Río Itata furono attaccati dai Mapuche, e in seguito alla battaglia di Reynogüelén gli Spagnoli dovettero ripiegare. Seguì il tentativo di conquista guidato da Pedro de Valdivia, già ufficiale di Pizarro, il quale, nel 1540, decise di partire dal Perù verso il Cile al comando di un gruppo composto da un centinaio di soldati e avventurieri. Prima di Natale arrivarono nella valle del fiume Mapocho dove il 12 febbraio del 1541, Valdivia fondò la città di Santiago de la Nueva Extremadura dando alla regione il nome di Nueva Extremadura in ricordo della sua terra natale. Nel giugno del 1541 Valdivia fu nominato Governatore e Capitano Generale della Nueva Extremadura, ma ben presto incontrò la resistenza dei Mapuche che nel settembre dello stesso anno attaccarono la città di Santiago distruggendola quasi completamente; anche se furono poi sbaragliati. Valdivia proseguì nella costruzione di piccoli insediamenti fortificati come La Serena (1544), Concepción (1550) La Imperial (1552), Valdivia (1552), Villarrica e Los Confines (1553). Nel 1553 il paese sembrava pacificamente conquistato, ma i Mapuche, guidati dai capi Lautaro e Caupolicán scatenarono un'insurrezione, e nel corso dei conflitti perse la vita lo stesso Valdivia. Il nuovo governatore fu García Hurtado de Mendoza y Manríquez (1557), che in seguito divenne viceré del Perù (1589-1596); Hurtado de Mendoza ricostruì gli insediamenti distrutti, ma non riuscì a piegare la resistenza dei Mapuche. Nel 1597 la guida dei Mapuche passò a un nuovo capo ('toqui'), Pelantaro, che iniziò una serie di massicci attacchi alle città di Valdivia e Osorno; il conflitto ebbe il suo culmine nella battaglia di Curalaba nella quale gli Spagnoli subirono una pesantissima disfatta che li costrinse ad abbandonare la città e ripiegare a nord del fiume Bío bío. Nel 1641 fu siglato il trattato di pace di Quillín che prevedeva che il fiume Bío Bío divenisse la frontiera (dando nome alla zona conosciuta ancora oggi come La Frontera) fra Spagnoli e Mapuche; la pace durò però solo pochi anni, gli Spagnoli tentarono ripetutamente di riconquistare i terreni perduti. Nel 1770 le truppe spagnole furono nuovamente sconfitte dai Pehuenchen e dai Mapuche e solo nel 1881, quando ormai questo territorio non apparteneva più all'Impero spagnolo, le truppe cilene e argentine riuscirono a riconquistare i territori dei Mapuche e Pehuenchen. Il conflitto, durato oltre 300 anni, prende il nome di guerra di Arauco. Durante l'epoca coloniale il Cile era parte del Vicerame del Perù fondato nel 1542; il "Regno del Cile (Reino de Chile) anche chiamato Capitanía General de Chile da un punto di vista amministrativo era un governatorato, con capoluogo la città di Santiago, e guidato da un governatore posto a capo della Real Audiencia, organo consultivo e massimo tribunale del

la fine del XIX e l'inizio del XX secolo³⁵. Secondo l'art. 589³⁶ del Código Civil cileno si definiscono beni pubblici ('bienes fiscales' o 'del Estado') quei beni che, non appartenendo a nessuno, appartengono perciò allo Stato. L'art. 590³⁷ stabilisce una presunzione legale di proprietà in favore dello Stato rispetto a quelle terre che sono possedute da coloro che non possono provare il loro diritto. Di conseguenza il Fisco ne è il proprietario³⁸.

Quando, nell'Ottocento, si trattò di risolvere la questione dei territori a Sud della capitale cilena, il Governo chiese ai possessori di queste

regno. A causa della sua lontana posizione dai grandi centri e dalle strade commerciali imperiali, e a causa del conflitto con i Mapuche, il Cile è stato una delle province più povere del Vicereame del Perù: l'economia dell'area era praticamente destinata al mero sostentamento dei pochi abitanti del territorio. Nel 1810 cominciò, con la costituzione della prima assemblea di governo, il processo di autodeterminazione del Cile e iniziò un periodo chiamato 'Patria Vecchia', che durò fino alla catastrofe di Rancagua nel 1814, quando le truppe reali spagnole riconquistarono il territorio. Le truppe indipendentiste, profughe a Mendoza, formarono con i soldati argentini l'Esercito delle Ande guidato da José de San Martín che liberò il Cile dopo la battaglia di Chacabuco, il 12 febbraio del 1817. L'anno successivo il governo del Director Supremo Bernardo O'Higgins Riquelme dichiarò l'indipendenza del Cile. Il Governo cileno dovette subito affrontare la questione dei territori al sud della capitale, in parte abitati solo dai nativi americani e per questo non integrati con il resto del paese.

³⁵ Per tutti: A.L. MELLADO RIVAS, *La propiedad fiscal o del estado en la Araucanía y su tránsito a la propiedad particular desde 1813 a 1913*, Santiago, Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales 1973 e bibliografia ivi citata.

³⁶ Art. 589: Se llaman bienes nacionales aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. 1. Si además su uso pertenece a todas los habitantes de la nación, como el de calles, plazas, puentes y caminos, el mar adyacentes y sus playas, se llaman bienes nacionales de uso público o bienes públicos. 2. Los bienes nacionales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes del Estado o bienes fiscales.

³⁷ Art. 590: Son bienes del Estado todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño

³⁸ S. MONTT OYARZÚN, *El dominio público. Estudio de su Régimen Especial de Protección y Utilización*, Santiago de Chile 2002, pp. 193 ss. Il concetto di proprietà pubblica è stato costruito dai giuristi cileni attraverso l'uso del diritto romano e per questo è stata affermata l'assimilazione del dominio pubblico con i beni nazionali di uso pubblico e della proprietà privata con i beni fiscali e la regolamentazione dei 'bienes nacionales' è ubicata principalmente nel Código Civil Chileno, ma tale impostazione di tradizione civilromanista secondo l'Autore non rispetta né il Codice né la idea di Bello e risulta incompatibile con l'articolo n. 19 n. 23 della Constitución Chilena. Sarebbe dunque inammissibile affermare che i beni adibiti al servizio pubblico siano "beni privati" dello Stato. Inoltre, secondo l'A. (pp. 234 s.) la definizione di bene pubblico di tradizione romanistica s'inserisce, però, all'interno del concetto di bene nazionale derivante dal codice francese, estraneo al diritto romano secondo l'A., e pertanto il significato del concetto romano deve necessariamente adattarsi al diverso contesto. Occorre, tuttavia precisare, che l'articolo in questione è stato introdotto nella testo costituzionale del 1980 e che nel testo del 1925 non si parlava di diritto di proprietà, semmai di sicurezza del suo mantenimento (E. FREI RUIZ-TAGLE, *Doctrina Constitucional del Presidente Eduardo Frei*, Santiago 2000, T. I, p. 391).

terre di provare il loro diritto, mediante l'esibizione di documentazione attestante la registrazione all'ufficio competente ('Conservador de Bienes Raíces') e la delimitazione dei confini del fondo. Le terre registrate e in proprietà di privati sono dette 'tierras indígenas', le altre, appartenenti di conseguenza allo Stato, 'tierras fiscales'. In entrambi in caso il Governo del Cile attuò una politica che negli intenti dichiarava di essere diretta all'integrazione dei nativi americani nella società cilena e di incentivare la coltivazione di terreni, spesso, lasciata all'incuria del tempo.

Le misure prese furono diverse a seconda che si trattasse di terre dei nativi americani o fiscali. Per quanto riguarda queste ultime le soluzioni adottate richiamano in modo sensibile quelle individuate nei codici tar-doantichi, sopra esaminate.

La questione delle terre fiscali, infatti, fu gestita attraverso due differenti strumenti, quello dell'alienazione con vendita all'asta ('enajenación por remate') e della locazione ('arriendo'), da un lato, e quello della colonizzazione, con cui si perseguiva un fine sia economico sia sociale, dall'altro.

4.1. *Assegnazione di terre a coloni stranieri*

Per lo scarso numero di cileni, che per coltivare nuove terre avrebbero dovuto abbandonare quelle possedute, si favorì la colonizzazione straniera già nella costituzione del 1812 e, nel 1817, il Presidente ('Director Supremo') O'Higgins ordinò a José A. de Irisarri di favorire la migrazione irlandese, mentre nel 1822 Pedro Schimdtmeyer propose la fondazione di colonie di svizzeri cattolici.

Una prima legge sulla costituzione di colonie in Cile, fondate da stranieri, ma anche da cileni, fu emanata il 18 novembre 1845³⁹, in cui era indicata la quantità di terreno da assegnare⁴⁰, la previsione di un parziale sgravio fiscale per i primi vent'anni e la concessione della cittadinanza a tutti i coloni stranieri⁴¹.

³⁹ Ley 'Colonias de naturales i extranjeros'.

⁴⁰ Si concedono ad ogni padre di famiglia, straniera o cilena, non più di otto quadri di terreno più quattro per ogni figlio maggiore di 14 anni sotto potestà tra il Bío Bío e Copiapó e non più di 25 quadri per padre di famiglia e 12 per figli maggiori di 10 anni al sud del Bío Bío e a nord di Copiapó. I costi dei mezzi per fondare la colonia e del trasporto dei coloni erano a carico dello Stato e per vent'anni dalla fondazione della colonia nei territori tra il Bío Bío e Capo Horn non si sarebbero pagate le *contribuciones de diezmo, catastro, alcabala ni patente*. Tutti i coloni erano considerati cileni.

⁴¹ Questa legge va letta congiuntamente ai provvedimenti del 1866 e del 1874 sulla vendita all'asta di terre pubbliche, di cui si dirà nel prossimo sottoparagrafo.

Alla fine dell'Ottocento, con il Decreto Supremo del 10 ottobre 1882 si creò a Parigi l'«Agencia General de Inmigración», che fu determinante nel contributo di colonizzazione straniera del Cile⁴². Soddisfatti i requisiti per poter avanzare richiesta di trasferirsi in Cile, in cambio dell'assegnazione di un terreno⁴³, il richiedente, futuro colono, si impegnava ad andare in Cile con la sua famiglia, ad installarsi nel lotto designato e rimanervi per sei anni, al termine dei quali avrebbe ottenuto dal Governo il titolo di proprietà. Il Governo, al loro arrivo, si impegnava a dare ospitalità al colono e alla sua famiglia e un sussidio di trenta centesimi al giorno per adulto e quindici per ogni figlio maggiore di dieci anni fino all'entrata in possesso del lotto di terra. Entrato in possesso, il colono doveva avere il materiale necessario per costruire la casa, animali e strumenti per la coltivazione e, in caso di terreni boschivi, era assegnata una macchina per il disboscamento ad ogni 20 famiglie. Più una pensione mensile di 20 pesos per il primo anno e assistenza medica e medicine per due anni. Tutte queste spese sostenute dal Governo erano da considerarsi un anticipo che avrebbe dovuto essere restituito in dieci rate annuali⁴⁴.

⁴² Ci fu anche una migrazione spontanea, senza una precedente stipula di contratto e solo con Decreto Supremo del 10 settembre 1899 fu riconosciuta a questi migranti la qualità di coloni stranieri, se ne avessero fatta richiesta. Coloro che fossero stati interessanti dovevano presentare una *solicitud* al Ministerio de Colonización con allegati i certificati di nazionalità, stato civile, di buona condotta e di competenza in lavori agricoli. Informata la Dirección de Tierras, il Ministero avrebbe accettato la richiesta di coloro che presentavano i requisiti e avrebbe concesso il terreno con un'estensione che variava fino a 40 ettari per ogni padre di famiglia più 20 per ogni figlio maschio maggiore di dodici anni. Si concedeva il biglietto gratuito dal luogo di partenza al fondo concesso. Il colono s'impegnava a stabilirsi nel fondo con la sua famiglia e a lavorarla personalmente per cinque anni, delimitando il fondo in tre anni, investendo in migliorie o edifici. Non poteva né cederlo, né alienarlo. Diventava proprietario come il colono sotto contratto. Con il Decreto Supremo de 13 luglio 1903 si limitava la possibilità di chiedere la terra al colono libero che fosse arrivato in Cile entro un anno.

⁴³ Il Regolamento di immigrazione del 24 giugno 1905 stabilì due agenzie una a Genova e l'altra ad Amburgo. Il lavoro dell'agenzia, che offriva il viaggio pagato dal Governo cileno o mediante convenzioni con le compagnie marittime o con l'acquisto del titolo di viaggio, subì interruzioni per la situazione dell'erario a causa, per esempio, della guerra con il Perù nel 1879 o la rivoluzione nel 1891. La richiesta dello straniero all'Agente (*solicitud*) doveva avere come allegati i seguenti certificati: A. di nascita del richiedente e dei suoi familiari; B. di sanità (assenza di malattie contagiose ed incurabili); C. di moralità, buona vita e condotta; D. attestazione delle mansioni esercitate. Accettata la richiesta si poteva stipulare il contratto:

⁴⁴ Pagato un terzo del debito e adempiuto all'obbligo di residenza, ridotto con decreto del 12 ottobre 1908 a tre anni, e di costruzione della casa, il colono otteneva il titolo di proprietà, che era gravato da ipoteca come per i terreni venduti all'asta. Il titolo di proprietà definitivo si otteneva per mezzo di un decreto che ridotto poi a scrittura pubblica era registrato nel Conservador de Bienes Raíces di competenza, rilasciando una copia al colono.

4.2. *Cessione mediante vendita all'asta*

Uno strumento utilizzato dal governo cileno a garantire la stabilità nelle terre conquistate ai nativi americani fu quello di popolare tali terre concedendole ai cileni in un primo momento attraverso i 'permisos de ocupación omde explotación', poi, in alcuni casi, concessi dagli stessi capi militari a coloro che avevano aiutato i soldati e, in altri, dal Governo a coloro che desideravano occupare terreni frontalieri. Nel 1813, il regolamento, che prevedeva la fondazione di città per i nativi americani, aveva anche disposto la vendita all'asta dei terreni abbandonati dagli stessi. A causa della 'Reconquista española' tali aste non ebbero luogo⁴⁵. Il Decreto Ley del 10 giugno 1823 fu il primo provvedimento a ordinare la vendita di terreni fiscali, ma per gli attacchi continui dei nativi americani, non domati, e la scarsa estensione del fondo che non suscitava alcun interesse commerciale, queste aste non ebbero successo. Occorre aspettare fino al 1866, il 4 dicembre, quando fu emanata la Ley 'Fundación de poblaciones en el territorio de los indígenas'⁴⁶, la quale, nel disporre la costruzione di centri abitati (poblaciones) nei territori dei nativi americani, regolamentava la vendita all'asta dei terreni statali, 'tierras fiscales', stabilendo la misura dei lotti (quindici ettari) ed il prezzo minimo di base dell'asta, stabilito da una commissione composta da tre ingegneri, nominati dal Presidente della Repubblica, alla quale era affidato anche il compito di tracciare i confini dei terreni e mappare tutti i possessi, così facendo, i possessi, che sarebbero risultati senza giusto titolo, sarebbero andati dello Stato, i cosiddetti 'terreno baldíos'⁴⁷, in qualche modo assimilabili ai terreni abbandonati⁴⁸.

Informazioni più dettagliate sulla vendita all'asta sono fornite dalla legge del 4 agosto 1874⁴⁹, relativa alle aste pubbliche nel territorio del-

⁴⁵ *Leyes promulgadas en Chile desde 1810 hasta el 10 de junio de 1912* Santiago, Chile: Impr., Litografía i Encuadernación Barcelona, 1912.

⁴⁶ *Boletín*, XXXIV, 1866, artt. 3,5, pp. 426-430.

⁴⁷ In una legge del 9 gennaio 1851 il Presidente autorizza a disporre di tutti i terrenos baldíos per fondare colonie.

⁴⁸ Nel Decreto Ley del 1823 erano, gli Intendenti delle province, insieme ad agrimen-sori, a dover misurare e tassare le terre *sobrantes*, cioè non più possedute dai nativi americani e dunque dello Stato.

⁴⁹ Nella stessa si legge si parla di assegnazione di terre a privati che vogliano fondare colonie. Ai privati che desideravano fondare colonie per proprio conto si concedevano fino a centocinquanta ettari in pianura e il doppio in montagna, ad ogni famiglia proveniente dall'Europa o dagli Stati Uniti d'America, alle condizioni contrattuali stabilite dal Presidente della Repubblica. Ai figli o membri della famiglia maggiori di dieci anni e a quelli fino ai

l'Araucania⁵⁰, e dal Decreto Supremo n. 2151 del 26 dicembre 1913. Nella legge del 1874 sono previsti sgravi fiscali per coloro che, ottenuto il bene all'asta, offrivano garanzia di solvibilità (art. 3)⁵¹.

Successivi provvedimenti relativi alle aste furono emanati tra l'ottobre 1875 ed il gennaio 1907, ma sarà solo con il decreto del 1913 che saranno stabiliti gli standard per le aste delle 'tierras fiscales', tra i quali la programmazione semestrale delle aste (15 maggio e 15 ottobre) (art. 1); la competenza di mappature e tassazioni dei terreni in asta e delle loro migliorie alla 'Inspección de Tierras' (art. 2); la misura dei lotti (non superiori a cinquecento ettari)⁵²; l'obbligo per i partecipanti di dare una cauzione, a garanzia della solvibilità (boleta de depósito), corrispondente alla terza parte del valore minimo delle offerte⁵³ (artt 5-6) e la costituzione di un'ipoteca sul terreno acquistato (art. 14).

quattro si concedeva rispettivamente la metà e un quarto del fondo. Nelle colonie fondate dallo Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 dicembre 1866 erano ammessi come coloni solo gli immigranti succitati. Il Presidente della Repubblica era autorizzato, se lo riteneva opportuno, a commissionare ad un impiegato pubblico la funzione di inspector de colonización, che provvedesse alle diverse necessità delle colonie e proponesse le misure necessarie da adottare.

⁵⁰ *Enajenación de terrenos situados en territorio araucano. Boletín*, XLII, 1874, pp. 82-87.

⁵¹ In base all'art. 11 della legge del 4 agosto 1874, il Governo cileno concluse contratti con privati o imprese affinché s'incaricassero di far trasferire in Cile famiglie provenienti dall'Europa e dal Nord America. Le imprese colonizzatrici furono società private che in base ad un contratto (scrittura pubblica) con lo Stato ottennero la concessione in proprietà di terreni al fine di radicarvi famiglie (straniere). Per i contratti con le imprese fino al 1900 non era sufficiente la sola autorizzazione del Governo ai sensi della legge del 1874, ma il Governo chiedeva al Congresso una legge di approvazione del contratto per poi emanare il decreto supremo che rendeva efficace il contratto. Dal 1900 fu sufficiente la sola autorizzazione del Governo per emanare il decreto supremo che rendeva efficace il contratto, in base al quale, l'impresa si obbligava a portare in Cile un determinato numero di famiglie, con i requisiti richiesti, per estensione del terreno, entro un determinato tempo. Si obbligava a radicarle sul terreno che doveva essere più o meno di 600-700 ettari per famiglia. L'ubicazione era scelta dalla impresa in accordo con l'*Inspección General de Tierras*. Si obbligava ad un radicamento duraturo o almeno di un certo numero di anni. L'impresario anticipava ai coloni beni e soldi per poter vivere e lavorare sul fondo (come lo Stato con i suoi coloni). Soddisfatte le condizioni e trascorso il tempo stipulato, il Governo concedeva il titolo definitivo di proprietà. La colonizzazione straniera mediante imprese ebbe esito positivo solo in parte, specialmente per quanto concerne la colonizzazione tedesca che, come è possibile ancora oggi constatare, contribuì allo sviluppo del territorio meridionale cileno.

⁵² Nelle aste con 'hijuelas', terreno con canali di irrigazione, da ottanta a cinquecento ettari, ogni acquirente non poteva ottenere più di duemila ettari per asta e non poteva vendere i suoi lotti a chi già possiede un lotto di duemila ettari. Nelle aste con 'hijuelas' da uno a ottanta ettari, ogni acquirente non poteva ottenere più di trecentoventi ettari per asta e non poteva vendere i suoi lotti a chi già possiede un lotto di trecentoventi ettari.

⁵³ L'arra è di natura confirmatoria, e chi l'ha prestata la perde se non paga o non registra entro trenta giorni il contratto di vendita.

5. Conclusioni

L'opprimente pressione fiscale, la mancanza di manodopera e le incursioni delle tribù germaniche che rendevano le campagne insicure e indebolivano l'economia furono tra le cause che produssero il fenomeno noto come *agri deserti*, l'abbandono delle terre da parte di coloro ai quali erano state date in gestione, a diverso titolo, dall'autorità pubblica⁵⁴. Indubbiamente il danno immediatamente sofferto dallo Stato fu la perdita degli introiti provenienti dalla tassazione fondiaria, essenziali soprattutto per la conduzione delle campagne militari, ma l'incuria in cui furono lasciati i terreni coltivabili causò gravi danni all'intera economia, di cui l'agricoltura rappresentava uno dei principali settori.

La scelta, anche necessaria, di abbandonare il fondo perché non costituiva più una fonte di sussistenza e, di conseguenza, la presenza di una quantità rilevanti di terreni incolti non sono situazioni legate esclusivamente all'antichità. La questione dei terreni abbandonati, degli *agri deserti* appunto, si è ripresentata anche in età moderna e ancora oggi non è un fenomeno da trascurare, anche se, naturalmente, mutano le cause che lo determinano.

Ciò che si è voluto offrire in questo contributo è un piccolo esempio dell'uso di soluzioni improntate dalle cancellerie imperiali per risolvere il problema degli *agri deserti* in un contesto storico e culturale del tutto differente, quale la gestione delle terre in Cile dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Spagna. In particolare, gli strumenti imperiali della vendita all'asta (*licitatio*) e dell'assegnazione delle terre, seppur non siano sempre stati definitivamente risolutivi del problema, hanno dimostrato come il recupero di terreni improduttivi all'economia agricola sia possibile solo stimolando i privati alla cura del fondo. E, come si è detto, ciò non significa solo coinvolgere coloro che già vivono sul territorio, con incentivi di natura fiscale, ma anche coinvolgere stranieri, che per necessità o per scelta, migrino in un altro Paese.

⁵⁴ Il fenomeno riguarda anche fondi privati, come si è detto, ma si è scelto di dedicare il presente contributo all'analisi dei fondi pubblici.

SEZIONE SECONDA

L'ANTICHITÀ COME VALORE DA PRESERVARE

LAURETTA MAGANZANI

L'ORGANIZZAZIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO
COME VALORE DA PRESERVARE:
REGOLE GIURIDICHE E BUONE PRATICHE
NEL MONDO ROMANO

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. L'organizzazione idraulica dei territori rurali come priorità. Particolarità dell'esperienza antica. – 3. Conservazione delle strutture preesistenti di pubblica utilità nella centuriazione: prescrizioni delle c.d. *leges dictae*. – 4. Il concetto di *vetustas* e la tutela dell'immemorabile. – 5. La *vetustas* nelle fonti letterarie. – 6. L'*interpretatio* giurisprudenziale sulla *vetustas* nell'ambito dell'*actio aquae pluviae arcendae*. – 7. L'immemorabile come modello per il presente.

Abstract

La ricerca archeologica documenta spesso il mantenimento da parte dei Romani, dopo la presa di possesso del territorio di un popolo conquistato, delle infrastrutture, soprattutto idrauliche e viarie, già presenti: un esempio molto significativo, oggetto specifico di questo convegno, è in territorio sannita nei pressi di Solopaca in alta Campania, dove i Romani trovarono e mantennero le c.d. 'vie cupe', cioè vie cave che scendono dal monte Taburno e, in caso di forti piogge, consentono di convogliare l'acqua trasformandosi in torrenti. Ma questo rispetto dell'organizzazione preesistente che avesse fatto buon uso non era soltanto frutto del buon senso (antico), ma era oggetto di una vera e propria regola giuridica anche quando i Romani, sul territorio conquistato, procedevano ad una radicale riorganizzazione, cioè la centuriazione. A tale assetto del territorio esistente da tempo immemorabile, che meritava di essere preservato, i giuristi romani davano il nome di *vetustas*.

Archaeological research often documents that the Romans, after taking possession of the territory of a conquered people, maintained the pre-existing infrastructures, especially hydraulic and road infrastructures: a very important example, the specific subject of this conference, is in the Samnite territory near Solopaca in Upper Campania, where the Romans found and maintained the so-called "vie cupe", that is to say the hollows that descend from Mount Taburno and that, in the event of heavy rains, allowed water to be channelled by turning

into streams. However, this respect for the pre-existing and well-used organisation was not only the result of (ancient) common sense, but was also the subject of a real legal rule, even when the Romans undertook a radical reorganisation of the conquered territory, namely centuriation. The Roman jurists gave the name of *vetustas* to such an arrangement of territory, which existed from time immemorial and deserved to be preserved.

Keywords

Infrastrutture idrauliche, gestione del territorio, *vetustas*; immemorabile.
Hydraulic infrastructure, land management, *vetustas*; immemorial.

1. *Introduzione*

Come è a tutti noto, uno dei primi problemi da affrontare in un territorio rurale al fine di garantirne la produttività ma anche di contrastare il più possibile i dissesti idrogeologici è quello della regolamentazione del flusso delle acque. Le acque vanno drenate quando sono in eccesso e occorre approvvigionarsi d'acqua nelle stagioni calde che anche in Italia sono state negli ultimi anni sempre più lunghe e torride. Inoltre, soprattutto nelle aree rurali in declivio, se i fondi sottostanti spesso traggono vantaggio dalle acque che scendono dall'alto – ad es. per l'irrigazione – accade sovente che essi ne siano danneggiati più o meno gravemente a causa dell'abbondanza o della violenza del flusso. Noi stessi siamo testimoni di una serie imponente di dissesti idrogeologici che hanno avuto luogo negli ultimi tempi, con conseguenze gravissime anche per la perdita di vite umane. Spesso i fenomeni vengono innescati da nubifragi che scaraventano sul suolo un'enorme quantità di acqua in poco tempo, ma le gravi conseguenze che conosciamo sono di solito aggravate da una gestione poco accorta del territorio, dall'abusivismo edilizio, dall'abbandono di aree considerate meno redditizie – come quelle montane –, dall'agricoltura intensiva e non diversificata, dalla deforestazione, etc. Non che questi fenomeni non si verificassero in età romana e, ad es., la deforestazione era una pratica, com'è noto, diffusissima, ma vi erano alcuni aspetti della regolamentazione del territorio e delle sue acque che vorrei sottolineare qui sia perché in genere piuttosto sottaciuti in letteratura, sia perché credo che possano costituire una buona base di discussione in un incontro di studi come quello a cui stiamo partecipando, anche per collocare in un contesto giuridico le notizie derivate dalla ricerca sul campo che porteranno archeologi e topografi.

2. *L'organizzazione idraulica dei territori rurali come priorità. Particolarità dell'esperienza antica*

A tal fine una premessa è senz'altro necessaria: da sempre la pluri-funzionalità del bene 'acqua', sia per soddisfare i bisogni primari dell'uomo, sia come mezzo di produzione, ha spinto a definirne giuridicamente la natura, a regolamentarne l'utilizzo, a distinguere fra uso collettivo e uso esclusivo e a proporre soluzioni alle innumerevoli controversie inerenti: basti pensare che il termine italiano 'rivali' deriva dal latino *rivales*, cioè soggetti che sfruttano in comune l'acqua di un medesimo *rivus*, canale.

Oggi, come del resto nell'esperienza antica, la gestione di tali problemi è affrontata in primo luogo a livello pubblicistico: basti pensare, per il mondo romano, alle grandi opere di centuriazione che prima di tutto si preoccupavano di regolare il deflusso delle acque in un territorio, o anche a grandi opere pubbliche realizzate in assenza di centuriazione (fra i molti esempi le opere destinate a limitare le inondazioni del Tevere nei pressi di Roma oppure i canali scolmatori di Marco Emilio Scauro alla confluenza fra il Po e il Trebbia fra Parma e Piacenza¹): spesso la realizzazione di tali opere era demandata all'esercito nelle cui fila, infatti, militavano diversi agrimensori che sono ricordati dalle fonti.

La gestione quotidiana del problema 'acque' nelle campagne doveva poi essere organizzata in ambito locale, nei municipi e nelle colonie a cura dei magistrati locali, e poi operativamente anche a livello dei *pagi* e sotto la supervisione dei *magistri pagorum*. Sappiamo infatti che erano organizzate periodicamente *courvées* di lavoro, i c.d. *munera*, anche per la pulitura dei canali e le altre opere necessarie al buon funzionamento del sistema idrico². Gli stessi 'usi civici' (la cui origine riconosciuta è per

¹ P.L. DALL'AGLIO, *Considerazioni sull'intervento di Marco Emilio Scauro nella pianura Padana*, in *Interventi di bonifica agraria nell'Italia romana, Atlante tematico di topografia antica*, Suppl. IV, a cura di L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, Roma, 1995, pp. 87-93; P.L. DALL'AGLIO, C. FRANCESCHELLI, *Bonifiche e regimazioni idrauliche tra pianificazione e gestione del territorio, in Caminhos da água. Paisagens e usos na longa duração*, edd. M. MARTINS, I. VAZ DE FREITAS, M.I. DEL VAL VALDIVIESO, Porto, 2012, pp. 77-104.

² Cfr. M. TARPIN, *Territorialisierung des corvées et de la fiscalité: le rôle des pagi dans l'entretien et l'utilisation des voies et cours d'eau*, in *Instandhaltung und Renovierung von Straßen und Wasserleitungen von der Zeit der römischen Republik bis zur Spätantike - Entretien et restauration des infrastructures routières et hydrauliques de l'époque républicaine à l'Antiquité tardive*, M. RONIN, C. MÖLLER Hrsg., Baden Baden, 2019, pp. 111-129. Un esempio virtuoso di tale organizzazione si osserva nella *Lex rivi hiberiensis*, la cui *editio princeps* risale al 2006: F. BELTRÁN LLORIS, *An Irrigation Decree from Roman Spain: the Lex Rivi Hiberiensis*, in *Journal of Roman Studies* XCVI, 2006, pp. 147-197. AE 1993, 1043; 2006, 676; 2008, 709; 2010,

lo più medioevale ma che forse risalgono più indietro) le cui vestigia permangono ancora in molte realtà locali, soprattutto montane, imputavano a un certo gruppo di persone diritti e obblighi in ordine ad aree pubbliche o collettive che, in questo modo, venivano gestite e mantenute a vantaggio dell'intera collettività.

Tuttavia una particolarità importante dell'esperienza antica – che in questo si differenzia radicalmente da quella attuale³ – è che la gestione quotidiana e minuta di tutti i problemi che potessero sorgere in relazione al flusso delle acque nelle aree agricole si declinava soprattutto sul piano privatistico, attraverso una serie di istituti giuridici che, in un generale panorama di libertà di uso da parte dei privati dei beni c.d. comuni (es. l'acqua dei fiumi e dei torrenti), consentivano a quelli che si ritenessero danneggiati dall'intervento, il comportamento, l'opera, l'inattività, l'incuria di un terzo, sia su terreni privati che pubblici, di adire direttamente, cioè senza intermediari, l'autorità giurisdizionale, di regola il magistrato locale, per ottenere tutela, impedire il reiterarsi di quel comportamento, imporre la eliminazione dell'opera suscettibile di provocare danno, ottenere il risarcimento del danno se esso fosse già stato provocato, imporre al vicino di rimediare all'incuria o rimediarsi in prima persona. Infatti, mancando gli stessi concetti di Pubblica Amministrazione e di diritto amministrativo (in quanto mancava il loro necessario presupposto, cioè il concetto di Stato), nella gestione del territorio molto era lasciato ai singoli, alle loro denunce, alle loro azioni, ai mezzi privatistici previsti dall'editto: ad es. un *quivis de populo* poteva agire presso i magistrati locali per una pretesa che rispondeva a un interesse collettivo (con le cd.

634. Per la lett. fino al 2012, cfr. L. MAGANZANI, *Lex rivi hiberiensis*, in G. PURPURA (a c. di), *Revisione e integrazione dei Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA). Studi preparatori*, I, Leges, Torino, 2012, pp. 184-185. In seguito segnalo in particolare L. MAGANZANI, C. BUZZACCHI a c. di, *Lex Rivi Hiberiensis. Diritto e tecnica in una comunità di irrigazione della Spagna romana*, Napoli, 2014; F. BELTRÁN LLORIS, *La irrigación en la Hispania Romana: Continuidad y Transformaciones*, in I. CZEGUHN, C. MÖLLER, Y. QUESADA MORILLAS, J.A. PÉREZ JUAN Hrsgg., *Wasser - Wege - Wissen auf der iberischen Halbinsel. Eine Annäherung an das Studium der Wasserkultur von der römischen Antike bis zur islamischen Zeit*, Baden Baden, 2016, pp. 29-46; V. EINHEUSER, *Studien zur lex rivi Hiberiensis. Zur Rechtsdurchsetzung innerhalb einer Bewässerungsgemeinschaft im 2. Jh. n. Chr.*, Wiesbaden, 2017; F.J. CUENA BOY, *Nuevas consideraciones sobre la lex rivi Hiberiensis*, in *Jornadas romanísticas internacionales Inter amigos: cultura jurídica romana y comunicación al presente, análisis históricos y jurídicos*, Miranda de Ebro 21-23 de junio 2019, Burgos, 2021, pp. 65-79; L. MAGANZANI, *Comunità di irrigazione (pubbliche, locali, private) nell'Italia romana*, in E.H. SANCHEZ LÓPEZ, J. MARTÍNEZ GIMÉNEZ, A. TRISCIUOGGIO eds., *Gestión y usos del agua en época romana. Reflexiones desde la arqueología y el derecho*, Granada, 2023, pp. 289-307.

³ A. DI PORTO, *Res in publico usu e 'beni comuni': il nodo della tutela*, Torino, 2013.

azioni popolari), ad es. contro chi avesse obliterato un *limes* o una fossa limitanea della centuriazione in una colonia o assegnazione viritana (cfr. oltre nella *Lex col. Gen. Iul. seu Urs.*); poteva chiedere al pretore di intervenire d'urgenza per vietare un certo comportamento – ad es. la costruzione di una banchina sul fiume o la sua deviazione – che ritenesse dannoso a lui o all'intera collettività, per imporre all'autore di un manufatto potenzialmente dannoso di ridurre in pristino la situazione, o per sospendere il compimento di un'opera lesiva dei suoi diritti intrapresa dal vicino *vi*, cioè con la violenza e nonostante il suo divieto, o *clam*, cioè a sua insaputa (*interdicta*); poteva denunciare e ottenere il blocco dei lavori intrapresi per la realizzazione di una nuova opera potenzialmente dannosa a sé o all'intera comunità (*operis novi nuntiatio*) mentre era protetto dai magistrati contro ingerenze o divieti altrui quando compiva opere utili alla collettività, come la *munitio riparum* o *viarum*, la pulitura dei canali, etc. E, nei limiti di una società tecnicamente arretrata rispetto alla nostra, questa organizzazione doveva funzionare piuttosto bene, da una parte perché la gestione rurale delle acque era demandata a piccole comunità (i *municipia*, le *coloniae*, i *pagi*) nelle quali le poche regole ferree venivano applicate e soprattutto sanzionate in caso di inosservanza – ed è stato dimostrato a livello economico-etnografico-antropologico che la gestione ottimale di un bene comune è possibile proprio nell'ambito locale quando ci siano delle regole precise e, in caso di inosservanza, delle sanzioni certe⁴ –; dall'altra perché il singolo aveva i mezzi giurisdizionali per frenare gli abusi; in terzo luogo perché l'attività giurisdizionale, soprattutto a livello locale, doveva essere efficiente, veloce e funzionale⁵.

Non che tale approccio sia mutato dopo la fine dell'età classica. Al contrario nei lunghi secoli della tradizione romanistica tale approccio si è mantenuto, mentre una svolta radicale si è avuta soltanto a partire dal XIX secolo, in parallelo con la nascita del diritto amministrativo: «Fino a quel momento – scrive Federico Caporale⁶ – la ... distribuzione <delle acque> tra usi confliggenti è deputata, prevalentemente ma non esclusivamente, ad istituti privatistici, capaci di garantirne il massimo sfruttamento possibile». Ma a partire dalla seconda metà dell'800 la nuova pos-

⁴ E. OSTROM, *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, 1991.

⁵ Cfr. per tutti L. MAGANZANI, *Rivers and flood risk management in rural areas: some evidence from classical Roman law*, in *Water History*, on line, <https://doi.org/10.1007/s12685-023-00317-2>, cons. 22/7/2024.

⁶ F. CAPOREALE, *Acque. Disciplina pubblicistica*, in [https://www.treccani.it/enciclopedia/acque-disciplina-pubblicistica_\(Diritto-on-line\)/](https://www.treccani.it/enciclopedia/acque-disciplina-pubblicistica_(Diritto-on-line)/) cons. 22/7/2024.

sibilità di sfruttare le acque per produrre energia e la diffusione dell'uso domestico dell'acqua a scopi igienici, di alimentazione e altro, cambiano velocemente le prospettive e nel campo irrompe prepotentemente lo Stato. Un'ulteriore svolta radicale si avrà a partire dalla seconda metà del XX secolo con l'emergere dell'urgenza della tutela ambientale. Ne consegue che oggi le acque sono di regola pubbliche e il controllo del loro deflusso nonché la persecuzione di interventi, pubblici o privati, che possano modificare tale deflusso e causare danni ad altri è demandata alla Pubblica Amministrazione, con poche o nulle possibilità di intervento diretto da parte dei privati.

Anche le c.d. azioni popolari, cioè esercitabili da un *quivis de populo*, a Roma molto diffuse in materie di interesse collettivo, sono di regola escluse dalla nostra legislazione⁷. Si è dunque passati da un estremo all'altro al punto che viene sottoposto a sanzione amministrativa il privato che si curi di effettuare personalmente un'attività di tutela di un bene pubblico in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione. Non che le azioni popolari siano escluse a priori nel nostro ordinamento, ma l'art. 100 del Codice di Procedura Civile enuncia il principio generale per cui «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa occorre avervi interesse»: quindi chi agisce in giudizio, anche nel processo amministrativo, deve essere titolare di una situazione giuridica soggettiva qualificata che, nel caso specifico, si dice interesse legittimo e va a tutelare un interesse pubblico. Ciò manca nel caso dell'azione popolare e quindi, a meno che il legislatore non preveda espressamente una 'legittimazione diffusa' per tutelare una certa situazione giuridica, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nella dogmatica odierna si usa distinguere fra azione popolare suppletiva (o sostitutiva) e azione popolare correttiva: nel primo tipo l'attore si sostituisce, in caso di inerzia, al legale rappresentante dell'ente pubblico per fare valere un diritto o interesse legittimo nei confronti di un terzo. Nel secondo tipo l'attore agisce contro la PA nel caso di un'illegittimità dalla stessa posta in essere. Ma proprio in questa distinzione emerge la radicale differenza della *forma mentis* antica rispetto a quella attuale: infatti, senza entrare nelle numerose e talvolta polemiche ricostruzioni dogmatiche di questa figura processuale (su cui si intrat-

⁷ Sul tema ottima la trattazione di A. SACCOCCIO, *La tutela dei beni comuni. Per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu publico*, in *Diritto & Storia* 11 (2013), pp. 7-21, <https://www.dirittoestoria.it/11/pdf/Saccoccio-Tutela-beni-c.pdf>. Cfr. anche ID., *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class action*, in 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di Mario Talamanca, Padova, 2011, pp. 713-777.

tiene, in questo stesso volume, Francesco Edoardo Maria Colombo)⁸, nel mondo romano classico il *quivis de populo*, cittadino di una comunità locale (colonia o municipio) era legittimato ad agire per 'un suo proprio interesse': infatti la città a cui apparteneva non era 'persona giuridica' nel senso odierno del termine, il che significa che i c.d. 'beni comuni' appartenevano non alla città stessa come ente di diritto pubblico, ma in comunione a ogni singolo *civis* che, a determinate condizioni, era legittimato ad agire per la loro protezione, in quanto sentiva quei beni come 'proprii'.

Detto questo, possiamo tornare all'esperienza romana per analizzare un punto specifico che credo sia degno di nota per il tema della rilevanza giuridica e degli effetti della continuità d'uso delle strutture materiali per la conduzione e gestione delle acque in un territorio.

3. *Conservazione delle strutture preesistenti di pubblica utilità nella centuriazione: prescrizioni delle c.d. leges dictae.*

La ricerca archeologica documenta spesso il mantenimento da parte dei Romani, dopo la presa di possesso del territorio di un popolo conquistato, delle infrastrutture già presenti: un esempio molto significativo, indagato in particolare da Stefano Del Lungo e oggetto specifico di questo convegno, è in territorio sannita nei pressi di Solopaca in alta Campania, dove i Romani trovarono e mantennero le c.d. 'vie cupe', cioè vie cave che scendono dal monte Taburno e, in caso di forti piogge, consentono di convogliare l'acqua trasformandosi in torrenti.

Ma questo rispetto dell'organizzazione preesistente che avesse fatto buon uso non è soltanto frutto del buon senso (antico), ma è oggetto di

⁸ TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der Latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, III, Leipzig, 1855, p. 361 ss.; A.O. ALBANESE, *L'azione popolare da Roma a noi*, Roma, 1955; C. FADDA, *L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale*, I, *Parte storica - Diritto romano*, Torino, 1894; K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung* III (1864), pp. 341-415 = *Kleinere Schriften*, I, Weimar 1882, p. 313 ss. (trad. it. di V. SCIALOJA, *Le azioni popolari romane*, in *Archivio Giuridico* XXVIII, 1882, p. 166 ss. = *Studi giuridici*, I, *Diritto romano*, Roma, 1933, p. 166 ss.); F. CASAVOLA, *Fadda e la dottrina delle azioni popolari*, in *Labeo* I (1955), p. 131-153; F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari. Le "Actiones Populares"*, Napoli, 1958; J. DANILOVIC, *Observations sur les 'actiones populares'*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino, 1974; M. GIAGNORIO, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato* V, 11 (2012); M. MIGLIETTA, voce *Azione Popolare*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, I, a cura di E. SGRECCIA A. TARANTINO, Napoli, 2009, p. 694 ss.

una vera e propria regola giuridica anche quando i Romani, sul territorio conquistato, procedono a una radicale riorganizzazione, cioè la centuriazione.

Ciò è chiaramente attestato dalle fonti. Ce lo dicono sia due testi tratti dal *Corpus Agrimensorum Romanorum*⁹, sia due capitoli dello statuto coloniale di Urso in Spagna, la c.d. *Lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis* del 44 a.C., parzialmente ritrovato in una copia di età flavia. Da essi risulta che dovevano essere conservate sia le strutture preesistenti destinate al passaggio pubblico e alla gestione delle acque, sia i templi, i sepolcri, altri luoghi sacri e i compascui ivi esistenti.

Il primo passo è tratto dal *De condicionibus agrorum* di Igino:

Hyg. *De cond. agr.* Th. 83,12 ss.: *Illud vero observandum, quod semper auctores divisionum sanxerunt, uti quaecumque loca sacra, sepulchra, delubra, aquae publicae ac vicinales, fontes fossaeque publicae vicinalesque essent, item siqua compascua, quamvis agri dividerentur, ex omnibus eiusdem condicionis essent cuius ante fuissent.*

Gli *auctores* delle divisioni hanno sempre sancito che, anche se i terreni venivano divisi, qualunque luogo sacro, sepolcro, tempio, tutte le acque pubbliche e vicinali, le fonti e le fosse pubbliche o vicinali che ci fossero (sul territorio), e parimenti se ci fosse qualche compascuo, tutto ciò rimanesse nella stessa condizione in cui era stato in precedenza.

Gli *auctores divisionum* a cui Igino allude sono i magistrati fondatori della colonia che, nel momento in cui venivano tracciate le mura del nuovo sito ed effettuate le cerimonie religiose previste, redigevano la *lex* fondativa della colonia, cioè il suo statuto, ivi dettando probabilmente anche le regole a cui avrebbero dovuto sottostare gli stessi agrimensori nella realizzazione del reticolo centuriale. A questa *lex* gli storici hanno dato il nome di *lex 'data'* benché questa espressione non sia attestata dalle fonti, per distinguerla dalla *lex* c.d. '*rogata*', cioè votata dal popolo

⁹ I testi sono riportati nell'edizione dei *Gromatici veteres* del Thulin: *Corpus Agrimensorum Romanorum*, I, *Opuscula agrimensorum veterum*, ed. C. THULIN, Lipsiae 1913. Più completa l'edizione Lachmann: *Gromatici Veteres. Die Schriften der römischen Feldmesser*, edd. F. BLUME, K. LACHMANN, Th. MOMMSEN, S. RUDORFF, I, Text, *Berolini* 1848, pp. 271-272. I testi tardi sono riportati con traduzione italiana anche da S. DEL LUNGO, *La pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell'alto medioevo*, Spoleto, 2004. Si vedano anche le recenti edizioni con traduzione francese di J.-Y. Guillaumin: Tomo I Frontino, 2005; II Igino, Siculo Flacco 2010; III Commentario anonimo su Frontino 2014; Agennio Urbico, IIII Marco Junio Nipso 2021.

su proposta dei magistrati competenti¹⁰. Al contrario le fonti sia agrimensorie sia giuridiche parlano a più riprese di *lex dicta*, cioè una sorta di regolamento applicativo che, una volta conclusa l'attività tecnica di ristrutturazione del territorio, doveva essere dettata dagli stessi magistrati per disciplinare le norme della nuova organizzazione. Sul significato specifico dell'espressione '*lex dicta*' in questo contesto ritorneremo in seguito.

Conosciamo soprattutto dai testi agrimensori ma anche dai rilievi topografici quale fosse la perizia dei tecnici agrimensori nella regolamentazione del regime delle acque in modo da drenare i terreni troppo umidi, quindi inadatti alla coltivazione, portare acqua a quelli tendenzialmente troppo secchi, nel regimare i fiumi, nel ridurre il più possibile i pericoli conseguenti alle esondazioni, etc. A questo scopo venivano realizzate anche opere strutturali – che ancora oggi la ricerca archeologica individua in abbondanza sui nostri territori¹¹ – come dighe, incili e canali deversori per ridurre la portata dei fiumi, canali di drenaggio, canali per l'irrigazione, bacini, argini artificiali, opere di *munitio* delle rive fluviali etc. –: tutto questo doveva comparire sulla c.d. *lex dicta*¹². Ma dalle fonti risulta con chiarezza che con tale *lex* era anche possibile regolare i rapporti fra privati, imponendo, ad es., a un proprietario rivierasco di tenere sul suo fondo argini o fosse non per il proprio interesse, ma al fine di proteggere altri soggetti (ad es. i proprietari dei fondi posti più a valle) dal pericolo delle piene (leggiamo di questo in D. 39.3.1.23 su cui *infra*).

Non bisogna stupirsi che si usi il termine *lex* per questa ipotesi, pur trattandosi di una regolamentazione '*dicta*', disposta ed emessa dai magistrati preposti alla fondazione della colonia o all'assegnazione viritana, e non di una deliberazione popolare emessa nei comizi su proposta dei magistrati. Il termine '*lex*' è molto ampio e polisenso indicando una regolamentazione che viene prescritta da un'autorità che ne ha il potere¹³, al

¹⁰ Come già scriveva G. Tibiletti, la categoria delle '*leges datae*' non è presente nelle fonti e non fu mai definita in questi termini dagli antichi. Si tratta invece di una costruzione recente risalente al Mommen: G. TIBILETTI, "*Leges datae*", in *NNDI IX*, Torino, 1975, pp. 624-628.

¹¹ S. QUILICI GIGLI, *The management of the water regime in agrarian contexts in central Italy*, in H. HERMON éd., *Vers une gestion intégrée de l'eau dans l'empire romain*, Actes du Colloque International Université Laval, octobre 2006, *Atlante Tematico di Topografia antica XVI Suppl.*, Roma, 2008, pp. 217-228. Cfr. anche L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, *Argini e briglie di fossi e torrenti. Alcune esperienze nell'Italia centrale*, in *Roma, Urbanistica, monumenti, territorio e infrastrutture*, ATTA 30, 2020, pp. 161-191.

¹² Sul tema, L. MAGANZANI, *Rivers and flood risk management*, cit., on line.

¹³ Nel campo del *ius publicum* o *privatum*: es. Varr., RR 1.2.17 *leges colonicas tollis* ...; Aen. 4.211: *leges loci dare*; Liv. 34.57.7: *bello victis dicere leges*; D. 8.2.17.3 Ulp. 29 *ad Sab.*: *Haec lex traditionis "Stillicidia uti nunc sunt, ut ita sint"*; D. 18.3.5 Nerva 5 *membr.*: *Lege*

punto che si parla di *lex* anche con riferimento alla regolamentazione-organizzazione di un fondo privato da parte del proprietario (*lex fundi*)¹⁴.

Le acque pubbliche da preservare in caso di centuriazione, a cui si riferisce Igino, erano verosimilmente i corsi d'acqua naturali perenni – i giuristi infatti ritengono pubblici, cioè del popolo romano, i fiumi perenni – i laghi, le fonti e le *fossae* pubbliche, cioè i canali artificiali perenni. L'espressione acque vicinali è un po' più complessa. Di solito si parla di strade vicinali che sono quelle che conducono *in vicos*, il cui sedime è fatto *ex collatione privatorum* e che possono d'essere di uso pubblico o privato. Quindi acque vicinali sono probabilmente quelle di torrenti non perenni che scorrono su suolo appartenente a un gruppo di proprietari, oppure fonti che servono un gruppo di vicini, oppure canali artificiali realizzati su suolo di privati che possono essere d'uso pubblico o privato.

La *ratio* della regola comunque è il mantenimento dei terreni come i *compascua* a destinazione comunitaria¹⁵, dei templi e *delubra* che vengono preservati per il rispetto degli dei, dei sepolcri che sono religiosi e non possono essere profanati, e delle acque e delle fonti pubbliche, fatte *ex collatione privatorum* ma di uso pubblico o di uso comune a più proprietari.

Ancora più chiaro è un testo di Siculo Flacco in *De cond. agr.* Th. 121, 18 ss., che scrive che «Gli *auctores* della divisione e assegnazione re-

fundo vendito dicta, ut...; D. 18.5.10pr. Scaev. 7 dig.: ... *emit fundum lege dicta ut...*; D. 19.2.60.3 Lab. 5 post.: *lege dicta domus facienda locata erat*; D. 20.1.31pr., Scaev. 1 resp.: *Lex vectigali fundo dicta erat* ...; D. 23.4.20 Paul. 35 ad ed.: *legem enim suae rei dicit* (a proposito della dote).

¹⁴ G. TIBILETTI, «*Leges dictae*», in *Studi giuridici in memoria di A. Passerini - Studia Ghisleriana*, serie I, vol. II, Milano, 1955, pp. 179-190; A. MAGDELAIN, *La loi à Rome. Histoire d'un concept*, Paris, 1978 (ripubbl. 2009). La ragione della trascuratezza degli studi sul tema dipende, come spesso accade, da una delle possibili 'sviste' del padre dei nostri studi, Theodor Mommsen, che ha notevolmente influenzato la letteratura successiva: infatti nei *Fontes iuris romani antiqui* del Bruns, trattando appunto delle *leges dictae*, egli menzionò una serie di ipotesi (*leges censoriae*, *leges mancipii*, *leges templorum*, etc.), ma tralasciò il caso delle *leges agrorum dictae*, omissione che, data la grande influenza dell'A., si sarebbe perpetuata negli studi successivi: così non parlò delle *leges agrorum dictae* Gianfranco Tibiletti nel pur magistrale articolo già cit. degli Studi Passerini del 1955 e non ne parlò André Magdelain nell'ottimo volumetto già cit. Di *leges agrorum dictae* si tratta, ovviamente, nella letteratura romanistica dedicata ai pochi frammenti giurisprudenziali che, come vedremo, le menzionano nell'ambito del titolo *De aqua et aquae pluviae arcendae* del Digesto, ma senza particolari approfondimenti, almeno a quanto si è potuto riscontrare.

¹⁵ Sul tema dei *compascua*, con altra lett. cit., da ultimi, U. LAFFI, *Fondi agricoli e forme istitutive di compascua publica*, in *Iura LXXI* (2023), pp. 15-34; E. TASSI, *Terre comuni e pubbliche tra diritto romano e regole agrimensorie*, Napoli, 2017.

digono alcune leggi per i coloni in base alle quali quei terreni che accoglievano templi, sepolcri, aree pubbliche della comunità, nonché i sentieri di passaggio a piedi, le vie, gli *actus*, gli *ambitus* e i condotti delle acque che servivano a scopi di pubblica utilità fino al tempo in cui sono state fatte le divisioni del territorio, rimangano nella medesima condizione in cui erano in precedenza e che nulla si deroghi alle pubbliche utilità»:

Auctores divisionis assignationisque leges quasdam colonis describunt, ut qui agri delubris sepulchrisve publicisque solis, itinera viae actus ambitus ductusque aquarum, quae publicis utilitatibus servierint ad id usque tempus, quo agri divisiones fierent, in eadem condicione essent, qua ante fuerant, nec quicquam utilitatibus publicis derogaverunt.

Qui all'elenco precedente si sono aggiunte le strade, ma interessante è che si afferma che deve essere mantenuto tutto ciò che rispondeva, prima della *divisio et adsignatio*, a scopi di pubblica utilità.

Ma, oltre a queste fonti, la fortuna ha anche voluto che si conservasse un testo epigrafico piuttosto risalente, cioè la copia di età flavia dello statuto coloniale di Urso fondata da Cesare nel 44 a.C., la *lex coloniae Genetivae Iuliae seu Ursonensis*¹⁶, da cui ai cap. LXXVIII, LXXIX, si ricavano analoghi principi. Ciò è a maggior ragione significativo se si tiene conto che la legge *Genetiva Iulia* sarebbe stata elaborata riunendo frammenti e capitoli di altre leggi, che in effetti talvolta appaiono non del tutto adattati al nuovo contesto¹⁷.

Il cap. LXXVIII stabilisce che «le vie pubbliche e i sentieri (*itinera*) pubblici che ci sono o ci sono stati entro i confini che saranno dati alla colonia e tutti i *limites* e tutte le vie e i sentieri che ci sono, ci furono o ci saranno attraverso quei terreni, siano pubblici»:

Lex col. Gen. Iul. LXXVIII: quae viae publicae itinerave publica sunt fuerunt/ intra eos fines, qui colon(iae) dati erunt, quicumq(ue)/ limites quaeque viae quaeque itinera per eos a-/gros sunt erunt fueruntve, eae viae eique limites/aeque itinera publica sunt.

Ma di particolare interesse è il cap. LXXIX, che si riferisce ai percorsi viari, a piedi o con animali, che, prima della *limitatio* del territorio, conducevano i precedenti titolari dei fondi ai corsi d'acqua, alle fonti, ai

¹⁶ CIL II Suppl. 54391/4 ILS 6007; CIL II 594; C.G. BRUNS, *Fontes*, n. 281/4S; S. RICCOBONO, *Leges* [FIRA I], n. 211/4; A. D'ORS, 1953 n. 7; Eph. Ep. II 105-151.0221-232; Eph. Ep. III 87-112 cf. Eph. Ep. VIII 527; Eph. Ep. IX 83-91.

¹⁷ M. CRAWFORD, *Roman statutes*, II, London, 1996, p. 5.

bacini, agli stagni, alle paludi per far abbeverare il bestiame: essi devono rimanere intatti anche per i nuovi titolari e per quelli che verranno in futuro, così come deve mantenersi nei rispettivi fondi la *lex iusque itineris aquarum*, vale a dire la regolamentazione del deflusso delle acque e il diritto di ciascuno su di esse:

LXXIX: qui fluvi rivi fontes lacus aquae stagna paludes/ sunt in agro, qui colon(is) h[ui]usc(e) colon(iae) divisus/erit, ad eos rivos fontes lacus aquasque sta-/gna paludes itus actus aquae haustus iis item/ esto, qui eum agrum habebunt possidebunt, uti/ iis fuit, qui eum agrum habuerunt possederunt./itemque iis, qui eum agrum habent possident ha/ bebunt possidebunt, itineris aquarum lex ius-/que esto.

Riguardo a quei corsi d'acqua, quelle fonti, quei laghi, quelle acque, stagni o paludi che ci sono nel territorio che sarà diviso per i coloni di questa colonia, il passaggio a piedi, con animali e carri, il diritto di attingere acqua, per quelli che avranno possederanno questo territorio, sia pari a quello che era per quelli che ebbero possederanno questo (medesimo) territorio e pari (a quello che era per quelli che ebbero possederanno questo medesimo territorio) sia la regolamentazione (*lex iusque*) del passaggio delle acque per coloro che hanno possiedono avranno possiederanno questo territorio.

L'espressione '*itus actus aquae haustus*' richiama chiaramente le servitù prediali di *iter*, *actus* e *aquae haustus*. Tuttavia, come è noto, soprattutto in età antica, queste servitù si identificavano materialmente col percorso viario che il titolare del fondo dominante poteva percorrere, a piedi o con animali e carri, su suolo altrui. Del resto per l'area in cui fu edificata Urso, colonia romana, dove prima della colonizzazione vivevano dei peregrini, non avrebbe avuto senso parlare di 'servitù prediale', istituto tipicamente romano. La *lex* quindi significava che, laddove nell'area rurale colonizzata si trovassero dei percorsi viari più o meno grandi posti su terreni privati (delle vie pubbliche la *lex* ha parlato nel cap. precedente) attraverso cui alcuni abitanti vicini erano autorizzati a passare per raggiungere le fonti d'acqua e far abbeverare il bestiame, lì i nuovi coloni romani residenti avrebbero avuto la corrispondente servitù prediale, e così i loro successori *inter vivos* o *mortis causa* in quanto considerati titolari di un diritto reale divenuto elemento qualificante dei loro fondi.

Se l'interpretazione è corretta, qui lo statuto coloniale costituisce delle servitù di passaggio a piedi e con carri sui percorsi già esistenti, nonché di *aquae haustus* dalle fonti: ma allora, almeno in casi come que-

sto, si deve ammettere la possibilità di servitù che oggi chiameremmo 'coattive'¹⁸, cioè costituite direttamente dalla pubblica autorità nel corso della ristrutturazione del territorio per la fondazione coloniale. Esse qui sono solo richiamate, mentre probabilmente sarebbero state enumerate con precisione nella *lex dicta*.

Ma a noi colpisce particolarmente la seconda parte del passo, quella dove si dice che «Riguardo a quei corsi d'acqua, quelle fonti, quei laghi, quelle acque, stagni o paludi che ci sono nel territorio che sarà diviso per i coloni di questa colonia, ... la regolamentazione (*lex iusque*) del passaggio delle acque (*itineris aquarum*) per coloro che hanno possiedono avranno possiederanno questo territorio sia pari a quella che era per quelli che ebbero possederanno questo medesimo territorio».

Essa significa infatti che la *lex* e il *ius* relativi all'*iter* delle acque in quel territorio devono essere gli stessi per gli abitanti precedenti alla colonizzazione e per i coloni attuali e quelli che verranno in futuro.

Ma che cosa si intende per '*lex iusque itineris aquarum*'?

Si intende la regolamentazione (*lex*) del flusso delle acque nel territorio che i popoli autoctoni utilizzavano nonché i diritti (*ius*) e le relazioni reciproche fra fondi riguardo al flusso e conduzione delle acque. Quindi se, ad es., sul territorio si trova un condotto per le acque, superficiale o sotterraneo, che serve a portare acqua anche a quelle parti del territorio dove manca, esso di per sé, se utile, verrà mantenuto (e la sua forma giuridica sarà verosimilmente quella della servitù di acquedotto); se ci sono dighe, incili e poi canali che servono ad alleggerire la portata del fiume nella parte alta del suo corso (magari su un terreno privato) e che sono utilizzati da tempo e si sono sempre rivelati utili per i terreni a valle, saranno mantenuti, etc.

Naturalmente poi in occasione della fondazione della colonia si saranno effettuati altri lavori utili per regolamentare il flusso delle acque: ma quelli già esistenti e ancora utili dovevano essere mantenuti.

Del resto che tali *iura* concernenti i terreni fossero tramandati di padre in figlio e attestati con accuratezza è dichiarato dallo stesso Cicerone:

Cic., *pro Caec.* 26, 74: ...*quid, inquam, prodest fundum habere, si, quae diligentissime descripta a maioribus iura finium, possessionum, aquarum itinerumque sunt, haec perturbari aliqua ratione commutarique possunt?*

¹⁸ Fonti e letteratura in S. RANDAZZO, «*Servitus 'iure' imposita*» «destinazione del padre di famiglia» e costituzione «*ipso iure*» della servitù, in *Rivista di Diritto Romano* II (2002), on line, pp. 292-297.

Che interesse può avere possedere un fondo se c'è la possibilità che si possano confondere e sovvertire i diritti dei confini, dei possessori, di acque e di strade che dagli antenati sono state descritte nel dettaglio?

Da ricordare anche il cap. LXXXII della medesima *lex Ursonensis* che, stando all'integrazione degli editori, prevede un'azione popolare a tutela degli *agri*, *silvae*, *aedificia* destinati all'uso pubblico dei coloni nel caso che siano venduti-locati più a lungo che per un quinquennio:

LXXXII // *Qui agri quaeque silvae quaeque aedificia c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) / quibus publice utantur data adtributa e/runt ne quis eos agros neve eas silvas ven/dito neve locato longius quam in quinquen/nium neve ad decuriones referto neve decu/rionum consultum facito quo ei agri eaeve / silvae veneant aliterve locentur neve si ve/nierint itcirco(!) minus c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) sunt quique iis / rebus fructus erit quot se emisse dicat is in iuga sing(ula) inque annos sing(ulos) HS C c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) / [esto eiusque pecuniae qui volet petitio persecutiove ex h(ac) l(eg)e] esto —*

Infine bisogna ricordare il capitolo CIV che introduce un'azione popolare a tutela del mantenimento dei *limites*, dei *decumani* e delle *fossae* limitanee collocate entro i *fines* del territorio, facendo divieto a chiunque di chiuderli, costruirvi sopra, otturarli, ararli, bloccarli in modo che l'acqua non possa scorrere:

CIV // *Qui limites decumani[que] intra fines c(oloniae) G(enetivae) deducti facti[que] erunt, quaecum(que) fossae limitales in eo agro erunt, | qui iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris) et lege Antonia senat(us)que | c(onsultis) pl(ebi)que sc(itis) ager datus atsignatus erit, ne quis limites | decumanosque opsaeptos neve quit immolatum neve | quit ibi opsaeptum habeto, neve eos arato, neve eis fossas | opturato neve opsaepto, quo minus suo itinere aqua | ire fluere possit. si quis atversus ea quit fecerit, is in | res sing(ulas), quotienscumq(ue) fecerit, HS M c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) I(uliae) d(are) d(amnas) esto, | eiusq(ue) pecun(iae) qui volet petitio p(ersecutio)q(ue) esto. |*

Ciò trova corrispondenza nel Capitolo 54 della *Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia*¹⁹ a dimostrazione del fatto che dovevano esserci

¹⁹ Cfr. A. CABALLOS RUFINO e A. CORREA RODRÍGUEZ, *El nuevo bronce de Osuna y la*

dei centoni a cui si attingeva nella redazione delle leggi municipali e coloniali:

LIIII Qui limites decumanique hac lege deducti erunt, quaecumque fossae limitales in eo agro erunt, qui ager hac lege datus adsignatus erit, ne quis eos limites decumanosque obsaeptos neve quid in eis molitum neve quid ibi opsaeptum habeto, neve eos arato, neve eis fossas opturato neve opsaepto, quominus suo itinere aqua ire fluere possit. Si quis adversus ea quid fecerit, is in res singulas, quotienscumque fecerit, HS IIII colonis municipibusve eis, in quorum agro id factum erit, dare damnas esto, eiusque pecuniae qui volet petitio hac lege esto.

4. Il concetto di *vetustas* e la tutela dell'immemorabile

Le norme precedenti riguardano il caso della *limitatio* di un territorio che, pur riorganizzando l'area in modo radicale, doveva mantenere, per prescrizione dello statuto coloniale, e si impegnavano a mantenere in futuro, alcune caratteristiche di utilità dell'assetto preesistente.

Ma anche laddove tale pervasivo intervento mancasse oppure quando vi fosse stato molto tempo prima ma ormai non fosse più documentato negli archivi oppure fosse documentato ma queste attestazioni (ad es. la *forma agrorum*) fossero ormai in contrasto con la situazione di fatto riscontrabile sul terreno, la lunga continuità d'uso di strutture e manufatti per l'acqua presenti su un territorio rurale antropizzato, la c.d. *vetustas*, era ritenuta dai Romani un valore da preservare, tanto che – dicono i giuristi – *vetustas pro lege habetur* (D. 39.3.2pr.), cioè era considerata in luogo di legge, cioè della *lex dicta* di cui si è appena parlato. Quindi laddove un territorio rurale presentasse singoli manufatti per l'acqua o un generale assetto di infrastrutture destinate alla regolamentazione delle acque non espressamente previsto da un testo *lato sensu* normativo, ma comunque esistente da tempo immemorabile, esso era tenuto – dicono i giuristi – in luogo di *lex dicta*.

Cercherò in primo luogo di illustrare il concetto di '*vetustas*' attraverso un brevissimo testo del giurista Paolo, risalente al III sec. d.C., età severiana, D. 39.3.2pr. Si noti che questo giurista fu prefetto del pretorio sotto Alessandro Severo, quindi era un personaggio politicamente molto

política colonizadora romana, Sevilla, 2006; S.T. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic: A Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396-89 BC*, Oxford, 2010, 269.

influyente, praticamente il braccio destro dell'imperatore. Ciò che scrive è a maggior ragione significativo. Ebbene in un frammento della sua opera di commento all'editto del pretore, che ci è stato conservato dal Digesto giustiniano, egli tratta della c.d. *actio aquae pluviae arcendae*: è un'azione nominata e tipica che oggi non esiste più, molto antica, già prevista dalle XII Tavole, che di base – poi i giuristi con la loro *interpretatio* ne estesero la portata – poteva essere esercitata dal proprietario di un fondo inferiore nei confronti del proprietario di un fondo superiore qualora, a seguito di una nuova opera compiuta da quest'ultimo sul suo fondo – es. un bacino, un canale, una fossa, un argine, un'opera di captazione dell'acqua, etc. – il primo avesse visto aumentare il flusso di acqua scorrente dall'alto verso il basso, sul suo fondo – acqua piovana mista ad altra acqua (es. quella fuoriuscita dai torrenti o dai canali ingrossati dalle piogge) – e avesse subito per questo un danno o temesse fondatamente di subirlo.

Esercitando l'*actio aquae pluviae arcendae* il proprietario sottostante poteva chiedere innanzitutto di rimettere la situazione in pristino, quindi di eliminare il manufatto realizzato, e poi, se avesse subito un danno, chiedere il risarcimento.

Se questo era il caso più frequente, poteva tuttavia anche accadere che il danno *ex aqua pluvia*, attuale o potenziale, fosse prodotto a un fondo superiore da un'opera realizzata nel fondo inferiore: ad es. uno sbarramento dell'acqua di un *rivus* nel fondo inferiore avrebbe determinato l'allagamento di quello superiore.

Era comunque possibile esercitare l'azione soltanto nel caso della realizzazione di un manufatto che avesse modificato il deflusso delle acque (piovane e superficiali), mentre il danno *ex aqua pluvia* derivato al proprietario, inferiore o superiore, per natura, cioè a causa della naturale conformazione dei luoghi, non lo legittimava all'esercizio dell'azione. Peraltro anche oggi, pur non esistendo più questa specifica azione perché il sistema processuale è radicalmente cambiato e di regola mancano azioni tipiche – salvo importanti eccezioni (rivendica, regolamento di confini, petizione d'eredità, etc.) –, l'art. 913 del CC sullo 'Scolo delle acque', afferma che «Il fondo inferiore è soggetto a ricevere le acque che dal fondo più elevato scolano naturalmente, senza che sia intervenuta l'opera dell'uomo. Il proprietario del fondo inferiore non può impedire questo scolo, né il proprietario del fondo superiore può renderlo più gravoso».

In quest'ambito Paolo enuncia una regola generale che, dato il contesto menzionato, si capisce essere riferita alla gestione delle acque in un territorio in declivio come quelli tipici dell'Italia appenninica:

D. 39.3.2pr. Paul. 49 *ad ed.*: *In summa tria sunt, per quae inferior locus superiori servit, lex, natura loci, vetustas: quae semper pro lege habetur, minuendarum scilicet litium causa.*

È difficile tradurre questo testo. Per dargli un senso comprensibile, potrei dire così: in definitiva il rapporto di soggezione di un luogo inferiore rispetto a un luogo superiore (in relazione al flusso delle acque) trova la sua regolamentazione o in una legge, o nella natura o nella antichità, la quale ultima sempre è tenuta in luogo di legge, naturalmente per ridurre le liti.

Paolo ci dice quindi che, per capire come sia regolamentato il rapporto di 'soggezione' che esiste, in un declivio, fra i fondi sottostanti e quelli sovrastanti circa il flusso delle acque, bisogna riferirsi, in quest'ordine, a tre regolamentazioni: prima di tutto alla *lex*, se esistente; se non c'è una *lex*, alla natura; ma aggiunge che si deve tener conto anche della c.d. '*vetustas*' che sempre tiene luogo di *lex*, ovviamente per ridurre le liti.

Il testo, nonostante la sua laconicità, si comprende alla luce di poche considerazioni: un'area rurale in declivio, come sono moltissime in Italia, come già notato ha come primo problema quello della gestione delle acque. Ma quel flusso che in condizioni normali beneficia i fondi sottostanti, per le necessità idriche delle persone e degli animali, per l'irrigazione, per azionare i mulini, etc., può rivelarsi dannoso quando, soprattutto in caso di forti piogge, si trasformi in un corso d'acqua irregolare e di eccezionale portata.

Spetta allora al diritto, in qualsiasi ordinamento, definire in che limiti il proprietario sottostante debba sopportare il flusso di acqua che scende dall'alto, con i conseguenti danni al suo fondo e al suo raccolto, e quando invece egli non sia tenuto a sopportare tali danni e possa invece imporre al o ai proprietari superiori di ridurre questo flusso attraverso interventi concreti sul loro fondo.

A questo tema importante si riferisce Paolo quando parla di un luogo inferiore che 'serve' il superiore²⁰: c'è cioè una sorta di rapporto di

²⁰ Il '*servit*' è da intendere come una mera soggezione naturale del fondo inferiore rispetto al superiore tale per cui esso riceve l'acqua che viene dall'alto, non come vera e propria servitù prediale. Sul principio cfr. N. DONADIO, '*Locus inferior naturaliter superiori servit*': di un'antica '*regula iuris*' in tema di scolo dell'acqua piovana tra fondi attigui, in *Revue Internationale des Droits de l'Antiquité* 61, 2014, pp. 149-193 e già, ampiamente, L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei «iura praediorum» nell'età repubblicana*, II, Milano, 1976, pp. 521-522. Il principio dovette essere formulato nell'età fra Servio e Labeone: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Préface. Acque, terre e paesaggi umani nella storia di Roma*, in *Vers un gestion intégrée de l'eau dans l'Empire romain*. Actes du Colloque Inter-

servizio fra i due fondi, perché è evidente che quello sottostante deve in certi limiti ricevere le acque da quello sovrastante.

Il problema è quali siano questi limiti.

Sul punto, Paolo distingue tre ipotesi: la prima, individuata dalla parola '*lex*', allude al caso in cui le modalità del flusso delle acque in quell'area territoriale siano state modificate da una pubblica autorità nel corso di un intervento di ristrutturazione agrimensoria, autorità che ne ha poi redatto il regolamento, la *lex dicta*, a cui tutti devono sottostare²¹. È il caso già richiamato della centuriazione per fondare una colonia o realizzare un'assegnazione viritana, ma anche quello di un'altra opera pubblica, come la costruzione di un acquedotto: ad es. nell'*Edictum Augusti de aquaeductu Venafrano* di età augustea si stabiliscono alcune regole di base sull'uso dell'acquedotto, sui doveri di astensione dei proprietari dei luoghi dove passano i condotti in caso di lavori di manutenzione, sulle sanzioni per chi si colleghi abusivamente all'acquedotto, etc., e poi si dice che i *duoviri ex decreto decurionum* dovranno redigere una *lex dicta* sulle specifiche modalità d'uso dello stesso.

Ma, com'è noto, non tutti i territori rurali erano sottoposti a tale ampia e coerente opera di ristrutturazione agrimensoria. Gli agrimensori parlano in tal caso di *agri arcifinii*, quindi non limitati né misurati ma rimasti nel loro stato naturale.

national, Université Laval, Octobre 2006, éd. E. HERMON, Roma, 2008, p. 14. Sui sospetti di interpolazione formulati dalla dottrina meno recente, CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, cit., pp. 521-523. Anche F. SITZIA, *Ricerche in tema di "actio aquae pluviae arcendae"*. *Dalle XII Tavole all'epoca classica*, Milano, 1977, p. 62 s. e V. MANNINO, *Dalla tutela della «quasi possessio» delle servitù alla rilevanza dell'«immemorabile tempus» e della «vetustas» nell'esperienza giuridica romana*, in *Uso, tempo, possesso dei diritti. Una ricerca storica e di diritto positivo*, Torino, 1999, p. 36 pensano a un riassunto compilatorio di un più ampio ragionamento di Paolo; lo stesso quest'ultimo A. afferma in *Struttura della proprietà fondiaria e regolamentazione delle acque per decorso del tempo, nella riflessione della giurisprudenza di età imperiale*, in *Uomo, acqua e paesaggio. Atti dell'incontro di studio sul tema 'Irregimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico'*, S. Maria Capua Vetere 22-23 novembre 1996, ATTA Suppl. 2, a cura di L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, Roma, 1997, p. 23 s.

²¹ Si tratta di un'opinione comune in dottrina sin da Cuiacio, mentre in precedenza i Glossatori, come già gli interpreti bizantini (B. 8.13.1) intendevano le *leges agrorum dictae* come patti fra privati: *Jacobi Cujacii J.C. in lib. XLIX Pauli ad ed.*, in *Opera in T. XIII distributa*, V, Prati MDCCCXXXVIII, c. 1065. Cfr. M. SARGENTI, *L'actio aquae pluviae arcendae. Contributo alla dottrina della responsabilità per danno nel diritto romano*, Milano, 1940, pp. 81-82; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà*, cit., pp. 532 ss. e nt. 36; V. MANNINO, *Dalla tutela della «quasi possessio»*, cit., p. 36. Sulla possibile conciliazione fra queste due interpretazioni., cfr. L. MAGANZANI, *Lex dicta, natura, vetustas: considerazioni a margine di D.39.3.2pr. Paul 49 ad ed.*, in corso di pubbl. in SDHI 90 (2025).

A questa ipotesi si riferisce Paolo quando menziona la 'natura' come seconda 'fonte' della regolamentazione del flusso delle acque in un territorio rurale. La regola in questo caso è che, secondo natura appunto, il proprietario fondiario sottostante debba accettare l'acqua che proviene da quello o quelli sovrastanti senza potersi opporre, anche in caso di grave danno al suo fondo (a meno che naturalmente il danno non derivi da un'opera nuova realizzata sul fondo altrui, come previsto dall'*aapa*).

Tuttavia, anche se un territorio fosse rimasto nel suo stato naturale, senza cioè penetranti interventi di riorganizzazione da parte della pubblica autorità decisi dal potere centrale, era possibile, anzi normale, che chi lo avesse abitato e coltivato per tanto tempo vi avesse nei secoli eretto delle strutture – canali, bacini, fosse, dighe, argini, etc. – al fine di meglio gestire il flusso delle acque, migliorare la produttività del suolo, evitarne dannosi impaludamenti, irrigarlo, ridurre il rischio idrogeologico, regolare i rapporti fra i vicini; ed è anche naturale che quelle infrastrutture, se ritenute utili, fossero continuamente utilizzate, di generazione in generazione, e mantenute efficienti eventualmente con interventi di riparazione e restauro, anche per secoli, evitando così il loro degrado naturale dovuto al tempo. Oppure poteva accadere che un territorio, centuriato in passato, col tempo si fosse ridotto nello stato di arcifinio o che semplicemente fosse irreperibile la *lex dicta* redatta all'epoca della ristrutturazione agrimensoria dell'area. A queste ipotesi si riferisce il termine '*vetustas*'- 'antichità' che, nella visione dei giuristi, indica appunto l'insieme dei manufatti e delle strutture per la gestione delle acque esistenti su un territorio da tempo immemorabile, i quali, avendo fatto buon uso per tanto tempo, divenivano in qualche modo un elemento strutturale e identitario del paesaggio e per questo valevano quasi come una *lex* del territorio stesso (*vetustas semper pro lege habetur*, scrive Paolo). Inoltre, ciò che si è detto sopra a proposito della *lex dicta* magistratuale, cioè la possibilità che essa regolamentasse anche i rapporti fra privati – ad es. imponendo a un proprietario di fare scorrere un canale sul proprio fondo per condurre l'acqua su un fondo altrui – vale anche per la *vetustas*, considerata, non a caso, *pro lege*. Quindi se, ad es., da tempo immemorabile fosse esistito su un terreno rivierasco, pubblico o privato, un canale deversorio destinato ad alleggerire la portata del fiume per evitare inondazioni delle aree sottostanti, chiunque fosse stato titolare, ora o in futuro, di quel fondo avrebbe dovuto mantenervelo: il che, d'altra parte, costituiva a favore dei fondi avvantaggiati dalla presenza di quel manufatto una sorta di diritto di pretendere che esso non fosse rimosso (con la possibilità sancita dai giuristi di agire con *aapa* se invece il proprietario lo rimuovesse).

Ciò del resto rispondeva a una regola di buon senso: la *vetustas* in genere logora fino a distruggere i manufatti, tanto che spessissimo nelle epigrafi che documentano interventi di restauro di edifici, ponti, acquedotti o altre strutture, si precisa che l'oggetto era *vetustate conlapsum*. Anche le fonti letterarie documentano ampiamente questo uso del termine²². Ma l'altro lato della medaglia è che, se una struttura per l'acqua in un territorio rurale è invece antichissima – e fra poco vedremo il significato tecnico-giuridico di questa espressione – allora significa che è stata continuamente mantenuta in modo da non perdere la sua funzionalità e ciò perché, per coloro che abitano il territorio, è e continua a essere 'utile'²³. Ma allora sarebbe un non senso perdere quell'*utilitas* attestata dal lungo e ininterrotto utilizzo del manufatto. Ecco perché la *vetustas* è equiparata alla *lex dicta*.

Si parla in tal caso di *opera cuius memoria non exstat*, espressione che viene spiegata in due testi del Digesto, il primo di Labeone, tratto dal VII libro dei *Pithana* epitomati da Paolo e compreso nel titolo del Digesto *De praesumptionibus et probationibus*, il secondo di Paolo tratto dal XLIX libro *ad ed.* e compreso nel titolo *De aqua et aquae pluviae arcendae* del Digesto²⁴:

D. 22.3.28 Labeo 7 *pith.* a Paul. epit.: *Si arbiter animadvertere debeat, an operis facti memoria exstet, hoc ei quaerendum est, an aliquis meminerit id opus factum esse. Paulus: immo cum in arbitrio quaeritur, memoria facti operis exstet nec ne, non hoc quaeritur, num aliquis meminerit, quo die aut quo consule factum sit, sed num hoc aliquo modo probari possit, quando id opus factum sit: et hoc ita, quod Graece dici solet ἐν πλάτει. Enim potest hoc memoria non teneri: intra annum puta factum, cum interim nemo sit eorum, qui meminerit,*

²² La *vetustas* dissolve tutto: Verg., *Aen.* 3.414; 12.684; Lucr., *De rer. nat.* III.964, 972; Ov., *Fast.* 5.129; Ov., *Met.* 1.445; 7.443; 15.156; 15.234; 15.622; 15.861; Ov., *Trist.* 4.6.17 (la *vetustas* dissolve le pene); Cic., *Pro Marc.* 11; *Pro rege Deiot.* 117; *De divin.* 1.109; 2.86; 2.117; Svet., *div. Aug.* 18; 30; *Claud.* 25; *tarda vetustas* dell'uomo che non gli consente di ricordare i fatti del remoto passato: Ov., *Met.* 12.168.

²³ In molte fonti la *vetustas* assume un'accezione positiva: es. come autorevolezza in Enn., *Ann.* 7.234; come saggezza in Lucr., *De rer. nat.* III.1039; degli *exempla* antichi come antidoto all'instabilità e incostanza della moltitudine ignorante: Cic., *De dom.* 4; che rende esperti: *De dom.* 4; 117; la *v.* delle *res sacrae* rende presente la divinità: *In Verr.* 2.4.108 (*auctoritas* e *vetustas* del tempio di Cerere); Cic., *Pro Arch.* 14 (*plena exemplorum vetustas*); la *v.* da conservare in luogo delle novità: Cic., *Lael. de am.* 68: *novitates autem si spem adferunt, ut tamquam in herbis non fallacibus fructus appareat, non sunt illae quidem repudiandae, vetustas tamen suo loco conservanda; maxima est enim vis vetustatis et consuetudinis.*

²⁴ Sui passi, con altra lett., V. MANNINO, *La tolleranza dell'usus iuris nell'esperienza giuridica romana. Forme di tutela e sviluppi teorici*, Torino, 2001, pp. 107 ss.

quibus consulibus id viderit, sed cum omnium haec est opinio nec audisse nec vidisse, cum id opus fieret, neque ex eis audisse, qui vidissent aut audissent: et hoc infinite similiter susum versum accidet, cum memoria operis facti non exstaret.

D. 39.3.2.8 Paulus 49 *ad ed.*: *Idem Labeo ait, cum quaeritur, an memoria exstet facto opere, non diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere, si quis sciat factum esse, hoc est, si factum esse non ambigatur: nec utique necesse esse superesse qui meminerint, verum etiam si qui audierint eos, qui memoria tenuerint.*

Dai passi, che nel contesto originario erano entrambi riferiti all'*actio aquae pluviae arcendae*, risulta che la *vetustas* di un manufatto (*facti operis, facto opere*) può essere oggetto di indagine da parte di un *arbiter*, cioè di un giudice dotato di competenze tecniche, ad es. proprio per valutare l'esperibilità dell'*actio aquae pluviae arcendae*, la fondatezza della pretesa dell'attore o quella dell'*exceptio* opposta dal convenuto; in particolare, secondo Labeone, giurista augusteo, questa indagine impone al giudice di verificare se esista ancora qualcuno che ricordi che l'opera è stata realizzata. Ma Paolo, due secoli dopo, nell'epitome da lui curata dell'opera del maestro augusteo, precisa in che cosa debba consistere l'indagine: afferma infatti che di un *opus factum* manca la memoria, quindi essa è da considerare *vetus*, non quando nessuno ricordi la data esatta, cioè il giorno e l'anno (indicato dal nome dei consoli) della sua realizzazione, ma quando non si possa in alcun modo risalire *grosso modo* all'epoca della sua realizzazione e sia comune a tutti la convinzione di non aver né visto né udito nulla a questo proposito e di non averlo nemmeno sentito raccontare da altri che lo avessero udito o visto prima di loro. In questo caso si dice che l'opera è 'immemorabile', mentre vale il contrario se c'è ancora qualcuno che l'ha vista realizzare o l'ha sentito dire da testimoni oculari.

Il fatto che il frammento di Labeone, D. 22.3.28, sia compreso nel titolo *De praesumptionibus et probationibus* del Digesto è stato addotto da più parti a sostegno dell'idea che la *vetustas* di un manufatto fosse rilevante sul mero piano probatorio, cioè a favore dell'attore per provare la fondatezza della propria pretesa o a favore del convenuto per provare la veridicità dell'*exceptio* da lui opposta alla pretesa attorea. In effetti, almeno in epoca classica, nell'ambito delle c.d. servitù d'acqua, la *vetustas* di un manufatto, es. un canale, poteva essere anche opposta in sede di giudizio per provare l'esistenza di un diritto di servitù quando mancasse il relativo atto costitutivo (D. 8.5.10pr. Ulp. 53 *ad ed.*; D. 39.3.1.23 Ulp.

53 *ad ed.*; D. 39.3.26 Scaev. 4 *resp.*; D. 43.20.3.4 Pomp. 34 *ad Sab.*; C. 3.34.7 *Impp. Dioclet. et Maxim.*, 286 d.C.²⁵): è noto, infatti, che la *lex Scribonia* aveva abolito l'*usucapio* delle *servitutes*. Sarà invece soltanto a partire da Costantino che si irrigidirà il concetto di *vetustas* nell'istituto della prescrizione acquisitiva quarantennale (CTh. 4,11,2 del 349 iun. 22 *Impp. Constantius et Constans AA. Argyrio praesidi. Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt*)²⁶.

Tuttavia, com'è noto, in età classica lo *ius civile* e lo *ius honorarium*, operante quest'ultimo sul piano del processo, erano entrambi fonte del diritto, anzi il secondo, come scrive Papiniano, serviva ad *adiuvare, supplere, corrigere* lo *ius civile* (D. 1.1.7.1 2 *def.*). Questo spiega perché non era nella pratica molto diverso che una posizione giuridica fosse prevista dallo *ius civile* (essendo ad es. fondata sui *mores*, sulle XII Tavole, su una legge, un plebiscito, etc.) o che fosse tutelata dal pretore attraverso lo strumento del processo e l'editto che lo regolava. Significativo è sul punto un passo di Cervidio Scevola, sempre compreso nel titolo *De aqua et aquae pluviae arcendae* del Digesto (D. 39.3), che afferma che i magistrati giusdicenti – quindi il pretore ma anche, probabilmente, i magistrati locali – tutelavano i *ductus aquae*, cioè le condotte d'acqua da un fondo a un altro, anche se il relativo diritto di servitù non era provato dall'atto costitutivo ma tali canali erano presenti sul terreno da tempo immemorabile:

D. 39.3.26 Scaev. 4 *resp.* *Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur.*

Le fonti agrimensorie chiariscono ulteriormente tale portata 'processuale' della *vetustas* quando, in una delle tante istruzioni date ai *mentores* in formazione in relazione al possibile loro ruolo di *advocati* nei processi di rivendica o *finium regundorum*²⁷, Agennio Urbico spiega che sarebbe inutile e dannoso che il *mentor advocatus* consigliasse l'attore di agire in rivendica per ristabilire il *modus* del terreno fissato su un'antica

²⁵ V. MANNINO, *La tolleranza dell'usus iuris*, cit., p. 112 ss.

²⁶ P. BIANCHI, *Sulla praescriptio constantiniana*. P. Col. VII 175: Ricostruzione di una vicenda processuale, in *Atti della Accademia Romanistica Costantiniana XVII, Convegno Internazionale in onore di Giuliano Crifò*, Roma, 2010, pp. 707-744; EAD., *Iura-Leges. Un'apparente questione terminologica della tarda antichità. Storiografia e storia*, Milano, 2007; EAD., *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano. Evasione fiscale e possesso. Inerzia dei creditori*, Roma, 2018.

²⁷ Cfr. L. MAGANZANI, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma, 1997, *passim*.

forma agrorum quando da tanto tempo la realtà dei possessi non corrisponde più al contenuto della forma e ciò per non turbare la *quies tam longae possessionis*:

Th. 35, 11-16 = Lach. 76, 3-8: *Quom autem in adsignato agro secundum formam modus spectetur, solet tempus inspicere et agri cultura[e]. Si iam excessit memoria[m] abalienationis, solet iuris formula [non silenter] intervenire et inhibere mensores <n>e rales controversias concipia<n>t, neque quietem tam longae possessionis inreperere <si>ni<t>.*

Dunque, come bene scriveva Giulio Vismara in esordio alla voce 'Immemorabile' dell'Enciclopedia del Diritto, «Nelle fonti romane la *vetustas* designa, certamente già nell'età classica, una situazione di fatto costituita da tempo immemorabile, le cui origini si perdono nel passato e contro la quale non è dato provare alcuna situazione diversa o contraddittoria»²⁸. Essa non è di per sé costitutiva di diritti, ma si risolve nella presunzione dell'esistenza di un titolo a legittimazione di una situazione di fatto da tanto tempo esistente e incontrastata.

Vismara limitava l'operatività di questa figura alla protezione di «taluni rapporti *iuris publici* <e ciò> per superare con un criterio di equità certe collisioni tra interessi pubblici e privati»²⁹: un primo caso – applicabile anche nel diritto vigente – è quello delle *viae vicinales* condotte attraverso fondi privati con terreno proprio dei confinanti, le quali, se usate da tempo immemore come pubbliche, sono considerate tali dal diritto (D. 43.7.3pr Ulp. 33 *ad ed.*: *Viae vicinales, quae ex agris privatorum collatis factae sunt, quarum memoria non exstat, publicarum viarum numero sunt.*); un secondo caso è quello specificamente analizzato in questa sede – di cui, fra gli altri passi, in D. 39.3.2pr. Paul. 49 *ad ed.* – circa opere manufatte realizzate in campagna per regolare il flusso dell'acqua piovana; un terzo caso sarebbe per Vismara quello di cui in D. 43.20.3.4 Pomp. 34 *ad Sab.* (*Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur*), che l'A. interpreta come derivazione d'acqua da un pubblico acquedotto per la quale si richiede concessione imperiale, concessione di cui si presumerebbe l'originaria esistenza se l'*aquae ductus* è esercitato da tempo immemore. L'A. esclude, invece, che si possa parlare di *vetustas* (e di conseguente presunzione di titolo) nel caso delle servitù d'acqua: in questo caso, infatti, si tratterebbe piuttosto di 'prescrizione

²⁸ G. VISMARA, *Immemorabile*, in *ED XX*, Torino, 1970, p. 156.

²⁹ G. VISMARA, *Immemorabile*, cit., p. 157.

acquisitiva' a cui, a partire da Costantino, furono allineati tutti i casi di immemorabile.

Al contrario, a mio avviso, i giuristi romani, a partire da Alfeno Varo – Labeone, enuclearono il concetto di *vetustas* per tutte quelle ipotesi in cui, in campagna, un manufatto per l'acqua o per il passaggio (es. una via lastricata) fosse esistente in situ e utilizzato da tempo immemorabile, qualora il o i vicini ne contestassero dopo tanto tempo la presenza e legittimità³⁰: il che poteva accadere sia che l'opera (es. un argine o una via) fosse stata prevista in origine da una *lex dicta* in occasione della centuriazione dell'area, sia che si trattasse di rapporti meramente privati e fosse prevista da un atto costitutivo, come nel caso delle servitù prediali. Questa rilevanza della presenza continua e incontrastata di un manufatto sul o nel terreno è attestata sotto analogo profilo anche da una lettera di Cicerone ad Attico in cui l'oratore chiede di assicurare un vicino in ragione della presenza, ai confini del fondo di quello, di pochi canali sotterranei di 10 piedi. Cicerone afferma, infatti, di non volere né di essere interessato all'acquisto³¹ della relativa servitù di acquedotto:

Cic. ad Att. M. Aelium cura liberabis: me paucos specus in extremo fundo et eos quidem subterraneos servitutis putasse aliquid habituros; id me iam [iam] nolle nequi mihi <quic>quam esse tanti.

Libererai M. Elio dalla preoccupazione: che io abbia pensato che i pochi canali (di 10 piedi?) posti all'estremità del fondo e pure sotterranei avranno una qualche servitù: non lo voglio né mi interessa.

5. *La vetustas nelle fonti letterarie*

Da quanto detto finora emerge che la *vetustas* di un manufatto per l'acqua, es. un canale di piombo o terracotta collocato nel proprio o nel-

³⁰ Mostra bene questa rilevanza dell'aspetto 'materiale' della servitù di acquedotto e di passaggio il volume di S. MASUELLI, *La refectio nelle servitù prediali*, Napoli, 2009.

³¹ La *vetustas* dovette emergere come figura elaborata dai giuristi fra la fine della repubblica e l'inizio dell'impero, quando la *Lex Scribonia* aveva sancito il divieto di usucapione delle servitù. La data di questa *lex* è stata variamente ipotizzata, ma il testo di Cicerone citato potrebbe far pensare a un anno intorno alla metà del I sec. a.C.: così L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ai margini della proprietà fondiaria*, III ed., Roma, 1998, pp. 107-148; F. TUCCILLO, *Note minime sulla Lex Scribonia*, in *Histoire, espaces et marges de l'Antiquité. Hommages a Monique Clavel Lévêque* 4 (2005), pp. 131-144; G. D'ANGELO, *Sulla Lex Scribonia de usucapione servitutum*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo (AUPA)* 56 (2013), pp. 9-26.

l'altrui fondo, non provava nulla circa il fondamento giuridico di quella 'presenza' e 'collocazione' (ad es. se esso fosse posto nel fondo di x in base alle prescrizioni di una vecchia *lex agrorum dicta* di cui si fossero perse le tracce, oppure in ragione dell'antica costituzione di una servitù di *aquaeductus*). Tuttavia le stesse presenza e collocazione *in loco* di quel manufatto, ancora funzionante, erano un indizio forte a favore della legittimità della situazione giuridica posta alla base, sia perché avrebbero potute essere contestate ben prima dal vicino – che ne fosse danneggiato o che le ritenesse realizzate *iniuria* – attraverso l'esercizio di un'azione o la richiesta di un interdetto, sia perché la continua manutenzione ne provava di fatto il continuo utilizzo da parte delle generazioni che si erano succedute fino a quel momento. C'è inoltre una ragione di opportunità, come dicono i *mensores* già citati, nel '*neque quietem tam longae possessionis inreperere sinere*', esigenza del resto profondamente sentita dai Romani: si pensi, ad es., alle reazioni dei '*veteres possessores*' alla riforma graccana attestata da Appiano³² (es. B.C. 1.10), i quali, infatti, ripetevano che la loro *longa possessio* dell'*ager publicus*, confermata dalla presenza in situ dei sepolcri familiari, nonché dalla divisione dei terreni e pascoli fra figli e figlie che li avevano ricevuti in dote, non doveva essere compromessa. E del resto le esigenze dei medesimi *veteres possessores* verranno ampiamente riconosciute nella legge agraria epigrafica del 111 di chiusura dell'esperienza graccana.

Tale portata del termine *vetustas* risulta con particolare evidenza anche nelle fonti letterarie, soprattutto di età augustea quando, forse, alla luce anche delle riflessioni dei giureconsulti e degli agrimensori, l'idea assunse contorni più definiti (benché, come si vedrà, anche Cicerone ne faccia sovente menzione): la *vetustas* distrugge ogni cosa, compresi i ricordi, ma se un fatto riesce a superare nella memoria dei viventi il fluire degli anni, diventa per ciò stesso degno di fede³³: così declama Virgilio, cantando la morte eroica del giovane nemico Lauso, figlio di Mezenzio (o Mesenzio) tiranno di Cere:

³² Si veda sul punto la bella tesi di dottorato di R. Tiberi, '*Hoc enim et veteres leges: 'longa possessio' e 'longi temporis praescriptio' in diritto romano*, XXII Ciclo, sotto la guida di M.U. Sperandio, 28 ss.

³³ Tuttavia la *vetustas*, dopo la morte, fa grande ogni cosa (forse anche al di là della realtà): Prop., *Eleg.* 3.1.21: *omnia post obitum fingit maiora vetustas*. Così scrive Properzio dopo l'abbandono di Cinzia, nel libro III, sottolineando la sua investitura poetica e attribuendosi il merito di aver introdotto a Roma la poesia ellenistica. Nella seconda parte (21-38) compare il tema della fama e della poesia eternatrice. Troia e i suoi protagonisti non esisterebbero senza Omero. Così Properzio e ciò che canta rimarranno per sempre.

Verg., *Aen.* 10.791: *hic mortis durae casum tuaque optima facta, si qua fidem tanto est operi latura vetustas, non equidem nec te, iuvenis memorande, silebo.*

Qui non tacerò il caso della crudele morte e le ottime imprese, se una vetustà potrà portare fede a sì grande azione né certamente te, giovane degno di ricordo.

Anche Ovidio menziona a più riprese la *vetustas* come ‘*magnus testis*’ delle cose del passato.

Nei Fasti 4.203 scrive:

Iuppiter ortus erat: (pro magno teste vetustas creditur; acceptam parce movere fidem) veste latens saxum caelesti gutture sedit: sic genitor fatis decipiendus erat.

Era nato Giove: (la *vetustas* è considerata come un grande testimone; risparmio di scalzare una fede tramandata) al suo posto una pietra avvolta in un panno entrò nella gola del dio: così il genitore doveva essere ingannato dai fati.

Il poeta sta parlando della festa della Grande Madre (I aprile) nella quale si faceva molto rumore, fragore di bronzi, ululati per le vie della città, flauti, etc.: è noto, infatti, che, secondo il mito, a Saturno era stata fatta una profezia: «Sarai privato del regno da tuo figlio». Per questo lui divorava ogni figlio nascente. Di ciò (Ov., *Fast.* 202 ss.) «Rea sovente si lamentò, lei tante volte prolifica/ e mai madre, e si dolse della propria fecondità/ ... (203 Continua col testo sopra cit.)/ Ben presto l’alto Ida risuona di strepiti,/ affinché la bocca dell’infante vagisca senza pericolo./Alcuni con bastoni percuotono gli scudi, altri i vuoti elmi./ Questo era opera dei Cureti, e questo, anche, dei Coribanti./La cosa fu ignota al padre: a imitazione di quell’antico evento, / i seguaci della dea battono i bronzi e il rullante cuoio dei tamburi/. Battono cimbali e timpani invece di elmi e scudi:/ i flauti, come allora, ripetono ritmi frigi»...

Di *vetustas* come *testis* Ovidio parla anche nelle Metamorfosi: Ov., *Met.* 1.400:

*... saxa (quis hoc credat, nisi sit pro teste vetustas) ponere duri-
tiem coepere suum que rigorem molliri que mora mollita que ducere
formam.*

I sassi (chi potrebbe crederlo, se la *vetustas* non ci fosse in luogo di testimone?) cominciarono a perdere la loro durezza e rigi-

dità e man mano a diventare molle sostanza e dopo ciò ad assumere una forma.

Il poeta sta raccontando le trasformazioni effettuate dagli dei. Il I libro narra dell'origine del mondo, quando dal Chaos indistinto un dio separa i vari elementi, la terra, il cielo, l'acqua, etc. Poi ci sono diverse età, prima quella dell'oro, poi dell'argento, poi del bronzo, poi del ferro e in questa c'è la guerra, l'inimicizia, la cattiveria. Allora Zeus raduna tutti gli dei e manda un enorme diluvio per colpire tale cattiveria. Tutti muoiono eccetto Deucalione e Pirra, persone oneste e religiose. Questi vanno da Teti e le chiedono che cosa fare. Lei risponde di allontanarsi dal tempio, coprirsi il capo, slacciare le vesti e gettare dietro le spalle le ossa della grande madre. Loro all'inizio temono che sia un'empietà verso i Mani. Poi lui capisce che si tratta dei sassi perché la grande madre è la terra. Lo fanno e dai sassi nascono tutti gli uomini, maschi dai sassi lanciati da lui, femmine da quelli lanciati da lei.

Sempre il poeta, nelle *Metamorfosi* 14.695 dice che la *vetustas*, intesa come il lungo tempo, non come la vecchiaia dell'uomo, gli ha concesso di sapere molte cose:

*...quoque magis timeas (etenim mihi multa vetustas scire dedit),
referam tota notissima Cypro facta, quibus flecti facile et mitescere
possis.*

E perché si accresca il tuo timore, ti racconterò una storia vera (a me la *vetustas* infatti ha concesso di sapere molte cose), notissima in tutta Cipro, sicché tu possa, sul suo esempio, piegarti facilmente e essere arrendevole.

Il passo riportato si colloca in questo contesto: a partire dal v. 609 si parla di Alba Longa passata sotto il potere di Ascanio e si introduce la figura di Pomona, una ninfa che amava le piante e i fiori e teneva un bellissimo giardino, recintato perché non voleva ammettere gli uomini. Tanti erano innamorati di lei ma non riuscirono a prenderla, soprattutto Vertumno. Lui sapeva trasformarsi e quindi un giorno entrò nel giardino della ninfa trasformato in una vecchia che le parlò consigliandole di unirsi a lui, che la amava e sarebbe stato con lei per sempre. Poi le raccontò di Ifi, innamorato di Anasserete, che lo rifiutò sempre, lasciandolo senza speranza, e che alla fine si impiccò alla sua porta portando alla vendetta degli dei su di lei. Alla fine Vertumno si svela e la ninfa, vedendolo, se ne innamora e giace con lui.

Un'altra importante attestazione si trova nell'*Ab urbe condita* di Livio 7.6.3 da cui si comprende che la *vetustas* viene in aiuto quando la verità dei fatti non è ricostruibile. Tuttavia essa *certam derogat fidem* rendendo accoglibile ciò che la fama riporta:

... *cura non deesset, si qua ad verum via inquirentem ferret; nunc fama rerum standum est, ubi certam derogat vetustas fidem; et lacus nomen ab hac recentiore insignitius fabula est.*

Non mancherebbe la voglia di indagare se si aprisse qualche via per uno che volesse scoprire la verità: per ora bisogna stare alla fama delle cose dato che l'antichità deroga alla *fides* certa (infatti gli eventi sono tanto antichi da non poter essere considerati sicuri); e il nome del *lacus* è più insignito da questa *fabula* più recente.

Il contesto è quello della leggenda del *Lacus Curtius*, la voragine apertasi all'improvviso nel foro, tanto profonda da non poter essere misurata, forse per un terremoto. All'inizio tutti gli astanti cercano di riempirla con terra; poi il vaticinio degli indovini afferma che bisogna conservare il luogo perché Roma duri in eterno. Allora Marco Curzio, un giovane già segnalatosi per valor militare, fa voto di sé stesso e, salito sul suo cavallo adorno di ogni possibile paramento, si getta nella forra con tutte le sue armi. Livio spiega che il *lacus* si chiama *Curtius* da questo soldato romano, non dal Curzio Mettione, soldato di Tito Tazio.

In un senso diverso Cicerone menzionava la *vetustas* come un valore sommamente positivo in quanto fondante lo *ius* basato sulla consuetudine:

Cic., *De inv.* 2.22.67: ... *consuetudine autem ius esse putatur id, quod voluntate omnium sine lege vetustas comprobabit. In ea autem quaedam sunt iura ipsa iam certa propter vetustatem.*

... si stima fondato sulla consuetudine il diritto comprobato dalla *vetustas*, sulla base dell'opinione comune, anche se non è sancito da una legge. In questa (la consuetudine) esistono certi diritti che, per la loro *vetustas*, sono certi.

De inv. 2.54.162: ... *consuetudine ius est, quod aut leviter a natura tractum aluit et maius fecit usus, ut religionem, aut si quid eorum, quae ante diximus, ab natura profectum maius factum propter consuetudinem videmus, aut quod in morem vetustas vulgi adprobatione perduxit; quod genus pactum est, par, iudicatum.*

Il diritto consuetudinario è quello che, emerso in modo insensibile dalla natura, fu nutrito e ampliato dall'uso, come, per esempio, la religione; o qualcuna delle norme che abbiamo esposto in precedenza che – anche se qualcuna di esse è derivata dalla natura – è stata a poco a poco consacrata dall'abitudine; o ancora quanto la *vetustas* in ragione dell'approvazione del popolo ha trasformato in *mos*.

Ma in un senso più vicino a quello che qui interessa, lo stesso Cicerone (ad es. *Pro Mil.* 98; *De leg.* 1.2) afferma che ci sono cose che la *vetustas* non distrugge: essa, infatti, salva la memoria sia degli avvenimenti più importanti e sacri, sia di quelli più sacrileghi.

Nella *Pro Archia*, ad es., afferma che, «se grazie agli insegnamenti di molti e alle molte letture non mi fossi convinto fin dall'adolescenza che nella vita nient'altro si deve desiderare ardentemente se non la gloria e l'onore, e che nel perseguirli si deve far poco conto di ogni tormento del corpo, di ogni pericolo di morte e di esilio, mai mi sarei esposto per la vostra salvezza a tante e tanto gravi lotte e a questi assalti quotidiani di gente abietta». Sed – aggiunge – *pleni omnes sunt libri, plene sapientum voces, plena exemplorum vetustas quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet* (sono pieni tutti i libri, piene le voci dei sapienti, piena la *vetustas* degli *exempla*; tutte queste cose giacerebbero nelle tenebre se non vi si accostasse il lume delle lettere).

Invece, nell'orazione 'Dei responsi degli aruspici' del 56 a.C., si scaglia contro Clodio che aveva fatto consacrare la sua casa sul Palatino: ma non c'è da stupirsi – afferma Cicerone – di fronte a uno che ha osato eliminare per capriccio un culto vetusto:

Cic., *De har. resp.* 28: *Sed quid ego id admiror? qui accepta pecunia Pessinuntem ipsum, sedem domiciliumque Matris deorum, vastaris et Brogitaro Gallograeco, impuro homini ac nefario, cuius legati te tribuno dividere in aede Castoris tuis operis nummos solebant, totum illum locum fanumque vendideris, sacerdotem ab ipsis aris pulvinaribusque detraxeris, omnia illa quae vetustas, quae Persae, quae Syri, quae reges omnes qui Europam Asiam que tenuerunt semper summa religione coluerunt, perverteris, quae denique nostri maiores tam sancta duxerunt ut, cum refertam urbem atque Italiam fanorum haberemus, tamen nostri imperatores maximis et periculosissimis bellis huic deae vota facerent eaque in ipso Pessinunte ad illam ipsam principem aram et in illo loco fanoque persolverent.*

Ma perché dovrei stupirmi? Tu accettando denaro hai rovinato persino Pessinunte, stabile dimora della madre degli dei, hai venduto la zona all'intorno e il santuario del Galate Brogitaro, un individuo sozzo d'infamia e scelleratezza, i cui legati, durante il tuo tribunato, avevano l'abitudine di dividere i quattrini fra i tuoi sgherri nel tempio di Castore! Da quelle aree, da quei pulvinari hai strappato via persino il sacerdote; hai pervertito tutto ciò che la *vetustas*, che i persiani, i siriani, gli abitanti d'Europa e d'Asia, sempre hanno coltivato con grande religione, quel culto insomma che i nostri avi considerarono tanto sacro che, pur essendo Roma e l'Italia piene di santuari, a questa dea i nostri generali, in guerre di capitale importanza e di estremo rischio, facevano voti e poi scioglievano le promesse proprio a Pessinunte, in quella località, in quella cappella, davanti a quell'altare, che era il primo per importanza.

Lo stesso nelle Filippiche:

Cic., *Phil.* 12.12: *Quod si ea quae decrevimus obruere volumus, nunc etiam memoriam rerum delere possumus? Quando enim obliscivetur ulla posteritas cuius scelere in hac vestitus foeditate fuerimus?*

Ut media praeteream, quae vetustas tollet operum circum Mutinam taetra monumenta, sceleris indicia latrocinique uestigia?

E pur nell'ipotesi di essere disposti ad annullare le deliberazioni già prese, potremmo forse distruggere anche la memoria di quanto è avvenuto? Verrà mai un tempo nel quale la posterità dimenticherà chi è stato tanto scellerato da farci indossare questa ripugnante divisa militare? E per tacere ciò che è accaduto nel frattempo, quale *vetustas* cancellerà le orribili tracce delle sue opere d'assedio intorno a Modena, i segni della sua scelleratezza e gli indizi del suo brigantaggio?

Infine nel *De natura deorum* 2.13 Cicerone richiama la *vetustas* 'immensa et infinita' dei moti del cielo, del sole, della luna e degli astri come prova dell'esistenza degli dei che a tutto ciò hanno dato queste antichissime regole: «allo stesso modo che se un uomo entri in una casa o in un ginnasio o in un luogo di pubblica assemblea, osservando l'ordine, la regolarità, la disciplina che vi regnano, sarà impossibile per lui pensare che tutto ciò sia senza una ragione ma ne dedurrà subito che c'è qualcuno che dà ordini a cui si ubbidisce, a maggior ragione di fronte a movimenti così vasti e a vicende tanto imponenti che, per quanto ci si riporti nella *vetustas*, non subirono mai la minima deroga, non potrà fare a meno di riconoscere che c'è un principio intelligente che regola la grandiosa dinamica della natura».

Cic., *De nat. deor.* 2.13: *ut, si quis in domum aliquam aut in gymnasium aut in forum venerit, cum videat omnium rerum rationem modum disciplinam, non possit ea sine causa fieri iudicare, sed esse aliquem intellegat qui praesit et cui pareatur, multo magis in tantis motionibus tantisque vicissitudinibus, tam multarum rerum atque tantarum ordinibus, in quibus nihil umquam inmensa et infinita vetustas mentita sit, statuatur necesse est ab aliqua mente tantos naturae motus gubernari.*

6. *L'interpretatio giurisprudenziale sulla vetustas nell'ambito dell'actio aquae pluviae arcendae*

Come si è visto, è soprattutto il giurista Paolo ad occuparsi della *vetustas* nell'ambito della sua trattazione sull'*actio aquae pluviae arcendae* esaminando una serie di casi pratici discussi dai giuristi sin dal I secolo a.C. di cui lui riporta e analizza le opinioni. Ciò dà luogo alla formulazione di una serie di principi da cui emerge bene che il mantenimento nel tempo delle strutture materiali per la regolamentazione del flusso delle acque presenti su un territorio non fu a Roma soltanto il portato di una regola di buon senso, ma fu oggetto di una vera e propria disciplina giuridica che si perfezionò sempre più attraverso l'*interpretatio* dei giuristi venendo a costituire una 'buona pratica' di cui anche oggi si dovrebbe tenere conto.

Ecco alcuni di questi principi per la gestione dei territori rurali:

a. una prima regola emergente dai testi è che il complesso di opere manufatte esistente sul territorio da tempo immemorabile e la regolamentazione del flusso delle acque da esse indotta andavano preservate al pari di quelle sancite dalla pubblica autorità attraverso una *lex dicta*: infatti, come scrive Paolo in D. 39.3.2pr. già riportato e discusso, *vetustas semper pro lege habetur*. Quindi chi avesse sul suo fondo realizzato un ulteriore manufatto che in qualche modo andasse a modificare tale assetto vetusto delle acque ed esponesse uno o più terreni circostanti a possibili danni in caso di pioggia, poteva essere chiamato in giudizio dai potenziali danneggiati (con l'azione chiamata *aquae pluviae arcendae*) ed essere costretto ad abbattere la nuova opera ed eventualmente a risarcire il danno.

b. Una seconda regola emergente dai testi è che di tali opere vetuste nessun proprietario fondiario avrebbe potuto chiedere la rimozione attraverso l'*actio aquae pluviae arcendae* sulla base del fatto che, in caso di pioggia, esse avrebbero potuto determinare un danno *ex aqua pluvia* al

loro fondo, come invece avrebbe potuto fare se si fosse trattato di opera recente. Infatti la suddetta azione non poteva essere esercitata per danni *ex aqua pluvia* provocati da installazioni per l'acqua previste da una *lex dicta* o esistenti da tempo immemorabile. Ciò è dichiarato in D. 39.3.2.3 da Paolo che riporta sul punto un'opinione di Gaio Cassio Longino: *Cassius autem scribit, si qua opera aquae mittendae causa publica auctoritate facta sint, in aquae pluviae arcendae actionem non venire in eademque causa esse ea, quorum memoriam vetustas excedit.*

c. Una terza regola è che tali opere manufatte vetuste andavano pulite-manutenute perché continuassero a funzionare efficacemente e il mezzo per costringere il proprietario del fondo in cui insisteva il manufatto a effettuare tale manutenzione o comunque a consentire che altri la effettuasse era sempre l'*actio aquae pluviae arcendae*. Un caso descritto da Paolo in D. 39.3.2.1 49 *ad ed.* è quello di una fossa di drenaggio che correva su più terreni in discesa. Uno dei proprietari non puliva la sua parte, cosicché si creò un ristagno che si fermò sul fondo superiore trasformandolo in palude. Che fare in questo caso? La soluzione accolta è che il proprietario danneggiato potrà agire in giudizio (sempre con l'*aapa*) per costringere il vicino inferiore a pulire la fossa o almeno per consentire a lui stesso di pulirla e renderla nuovamente efficiente.

d. Un'ulteriore regola è che tali opere manufatte andavano ricostituite se distrutte da una *vis maior*: un caso descritto da Paolo in D. 39.3.2.7 è quello di una fossa comune a più terreni. Nel terreno più in alto un naturale *concursum aquarum* aveva creato un *lacus*, un bacino, e distrutto la fossa. Gli altri comproprietari della fossa possono agire, sempre con *aapa*, perché il proprietario del terreno più in alto ricostituisca la fossa.

e. L'utilizzo di tali infrastrutture da tempo immemorabile era tutelato in sede processuale: il proprietario fondiario che riceveva acqua da una fonte perenne attraverso un condotto posizionato da tempo immemorabile su suolo altrui (ad es. un terreno rivierasco) in caso di controversia era tutelato in sede giudiziaria pur non potendo provare che a suo tempo era stata effettivamente costituita una servitù prediale di acquedotto portando l'atto costitutivo (D. 39.3.26 Scaev. 4 *resp.*).

f. Un caso analogo, trattato questa volta da Ulpiano in D. 39.3.1.23 53 *ad ed.*, è quello di un argine artificiale posto su un fondo rivierasco da tempo immemorabile per evitare l'inondazione dei terreni più distanti dal fiume. Si tratta quindi di un manufatto utile non al proprietario del fondo in cui l'argine è collocato, ma ai proprietari dei terreni vicini. Per questo, se l'argine viene distrutto dalla piena del fiume, non si può co-

stringere il proprietario del fondo rivierasco a ricostituirlo. D'altra parte esso avvantaggia i vicini senza danneggiare il proprietario rivierasco. Per questo i proprietari dei fondi che dall'argine traggono beneficio potranno chiedere di entrare nel fondo rivierasco per ricostituire loro stessi l'argine e, se il proprietario del terreno non glielo consente, potranno fare valere in giudizio questa loro pretesa avendo a disposizione sia un'azione, sia un interdetto per costringerlo a lasciarli entrare.

La continuità d'uso di molte infrastrutture idrauliche di cui permangono resti nei nostri territori ha quindi indiscutibilmente una base giuridica.

7. *L'immemorabile come modello per il presente*

Potrebbe il principio dell'immemorabile essere recuperato e divenire un modello per il presente?

Io lo credo, sia per evitare alcuni interventi distruttivi del paesaggio e delle sue infrastrutture tradizionali dettati non di rado da meri interessi economici, sia per smorzare ansie di innovazione non sempre giustificate inducendo a riconoscere che spesso preservare l'antico è l'opzione migliore.

Lo si nota con evidenza a Solopaca, nelle vie cupe risalenti probabilmente a età sannitica e ora per lo più in stato di abbandono. La funzionalità di queste infrastrutture tradizionali è ora fortemente ridotta in seguito al loro asfaltamento e cementificazione compiuti dal Comune dopo il 1992, che rendono più difficile il drenaggio dell'acqua. Tale intervento pubblico è stato reso possibile in seguito a un rilevante cambiamento normativo avvenuto appunto nel 1992, col Nuovo codice della strada³⁴. Infatti in precedenza, sin dal 1865, erano classificate come comunali soltanto le vie urbane, mentre quelle rurali, cioè quelle che servivano a condurre gli abitanti delle campagne nelle loro terre, erano qualificate come 'vicinali' ad uso pubblico sia che il sedime fosse pubblico sia che fosse privato, e la loro conservazione e riparazione era posta a carico degli utenti: quindi non solo non si prevedeva espressamente la possibilità della realizzazione di opere che ne modificassero la funzionalità, ma il Comune di regola era estraneo alla loro pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione salvo un possibile intervento, ma sempre di concerto

³⁴ C. PUZZO, *Le strade comunali, vicinali, provinciali e regionali: manutenzione e responsabilità*, Milano, 2022.

con gli utenti, nel caso di opere che si rivelassero necessarie e che comportassero una spesa (ad es. in caso di smottamento). In tale ipotesi, infatti, il Sindaco convocava gli utenti e insieme si decideva sulle opere da realizzare e sul riparto delle spese.

Al contrario, col nuovo codice della strada, le vie vicinali sono state equiparate a quelle comunali e da quel momento l'obbligo della loro pulizia, manutenzione, conservazione, riparazione, è stato imposto al Comune escludendo totalmente i privati; ma, come accade spesso per i beni pubblici in genere, il pubblico risulta non di rado inadempiente e comunque poco attento alle esigenze degli utenti.

Comunque, pur dopo tale mutamento normativo, il principio della *vetustas*, se applicato, avrebbe per lo meno spinto il Comune a riflettere sulla funzione originaria di quelle infrastrutture e sulle ragioni per cui per tanti secoli erano state conservate, il che forse avrebbe potuto evitare l'intervento poco oculato di cui si è detto.

Certo, si potrebbe dire che è illusorio pensare di recuperare un principio antico per un mondo, come quello di oggi, profondamente mutato. Ne convengo. Ma il fatto è che i principi giuridici antichi raramente scompaiono; al contrario essi si evolvono e, pur profondamente mutati, sopravvivono nell'evoluzione della storia. E questo vale anche per il principio (dimenticato) della *vetustas*. Esso infatti non venne meno con l'età romana, ma, ripreso e reinterpretato sin dalla fine dell'XI secolo con la scuola dei Glossatori e poi con le scuole successive, continuò a essere applicato sia nell'ambito del diritto privato (ad es. in materia di servitù prediali) sia nell'ambito del diritto pubblico (ad es. in materia di usi civici), con la denominazione di 'istituto dell'immemorabile' fino a quando, nel Codice civile italiano del 1865 fu abrogato per il diritto privato, rimanendo invece in vigore, come è tuttora, nel campo del diritto amministrativo.

Ciò significa che, a ben guardare, il fatto che le vie cupe di Solopaca e molte altre infrastrutture antiche presenti sui territori italiani (si pensi a quelle indagate dalla nostra dott. Rizzo nell'*ager Faliscus*) abbiano mantenuto intatta per secoli la loro funzionalità, in parte dipende certamente dalla circostanza che il modello tradizionale dell'agricoltura familiare³⁵ e

³⁵ Di regola in letteratura (spesso si tratta di studi specialistici sulla pianificazione territoriale svolti da architetti del paesaggio, oppure di storia dell'agricoltura o di storia sociale ed economica, o anche di studi sociologici) si presuppone che la conservazione del paesaggio rurale e dei suoi manufatti, soprattutto per la gestione delle acque, per molti secoli sia stata parallela al mantenimento di un tipo di società e di economia agricola – con le sue tradizioni, i suoi costumi, le sue 'buone pratiche' – modello che entrò in crisi soltanto con l'industrializ-

dei suoi paesaggi si è conservato per secoli venendo meno soltanto negli ultimi 50-60 anni, ma in parte è senza dubbio dovuto alla ininterrotta vigenza del principio dell'immemorabile. Non solo, ma il fatto che l'istituto dell'immemorabile sia tuttora vigente nell'ambito del diritto amministrativo, di per sé potrebbe comportare che i contadini di Solopaca avrebbero potuto, all'epoca dell'asfaltamento e cementificazione delle strade cupe, opporsi legittimamente, o addirittura che potrebbero chiedere oggi che esse fossero riportate nello stato in cui erano state per secoli.

È un tema complesso che richiederebbe ben altro approfondimento. Mi basta, per ora, aver gettato un sasso nello stagno.

zazione del paese e in particolare con l'abbandono delle campagne negli anni 70 e la sostituzione all'agricoltura familiare tradizionale dell'agricoltura industriale, meccanizzata e su larga scala.

STEFANO DEL LUNGO

LA LEZIONE DEGLI AGRIMENSORI LATINI
E UN NUOVO PATRIMONIO CULTURALE VIVENTE
PER IL RIPRISTINO DI ‘BUONE PRATICHE’*

SOMMARIO: 1. L'inquadramento di un passato, fra denominazioni, forma dello spazio e biodiversità agricola. – 2. Territori “scomodi”. – 3. I segni sul campo. – 4. Il passato nel presente. – 5. Alcune “buone pratiche”.

Abstract

Se si ha la sensibilità di cogliere un territorio nelle componenti costitutive materiale, immateriale e delle specie viventi, collocandole nelle dimensioni spaziale, modale e temporale, si hanno maggiori opportunità per capirlo al meglio assieme a chi lo vive, e per coglierlo nell'evoluzione attraverso i secoli. Le fonti agrimensorie trovano raccordi e continuità nella normativa vigente. Il linguaggio comune che si sviluppa migliora lo scambio di conoscenze fra ricerca, comunità rurali, aziende e amministrazioni. In una connessione continua tra i segni sul campo, che riportano il passato nel presente e lo rendono attivo, e le ‘buone pratiche’, da cogliere nella tradizione testuale e materiale e da riproporre, il territorio di Solopaca (BN) è ripreso nella sua prospettiva di *terroir* e diventa modello propositivo per ripensare al recupero delle Aree Interne. La Cultura, colta nei suoi molteplici aspetti e sfaccettature (agricola, classica, giuridica, tradizionale), è strumento di mediazione e legante per un rilancio dei territori, all'insegna della sostenibilità e di una migliore affermazione economica.

* I rimandi alle fonti agrimensorie latine, soprattutto laddove se ne trascrivono delle parti, sono sempre duplici. Si citano cioè di seguito sia l'edizione commentata presa a riferimento, sia le due (Thulin e Lachmann) costituenti comunque, e al di là delle diverse interpretazioni, il punto di partenza per ogni studio e ricerca che intenda avvalersene. Nello specifico si ricorre alle abbreviazioni [Lach.] per i *Gromatici Veteres. Die schriften der römischen feldmesser*, edd. F. BLUME, K. LACHMANN, TH. MOMMSEN, A. RUDORFF, vol. I, *Text*, Berolini, 1848; vol. II, *Erläuterungen*, Berolini, 1852 e [Th.] per il *Corpus Agrimensorum Romanorum*, I. *Opuscula agrimensorum veterum*, ed. C. THULIN, (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae, 1913. Le pagine sono seguite dal numero delle righe (ad es. 235,5-8). La versione prodotta da B. CAMPBELL, *The writings of the Roman land surveyors*, (Journal of Roman studies monograph, 9), Caxton Hil Hertford (UK), 2000, si limita alla riproduzione della versione di Lachmann e a una proposta di traduzione, con l'aggiunta di un commento a ciascuna fonte.

If you have the sensitivity to grasp a territory in the material, immaterial and living species components, and to place them in the spatial, modal and temporal dimensions, you have more opportunities to better understand it with those who live there, and then to know it in its evolution through the centuries. The land surveying sources have connections and continuity in the current legislation. The common language developed during the work improves the knowledge exchange between research, rural communities, companies and administrations. The connection with the signs on the field is continuous, brings the past back into the present and makes it active. There the 'good practices' could be grasped in the textual and material tradition and to be re-proposed. The territory of Solopaca (BN) is taken up in its perspective of *terroir* and becomes a proactive model for rethinking the recovery of the Inland Areas. Culture, grasped in its many aspects and facets (agricultural, classical, legal, traditional), is a tool of mediation and binder for a revival of the territories, in the name of sustainability and a better economic development.

Keywords

'Buone pratiche', *saltus*, *ager occupatorius*, *arbor peregrinus*, *vallum-cupa*, vite 'a raggiera' del Taburno.

'Good practices', *saltus*, *ager occupatorius*, *arbor peregrinus*, *vallum-cupa*, Taburno's vine 'a raggiera'.

1. *L'inquadramento di un passato, fra denominazioni, forma dello spazio e biodiversità agricola*

Ai margini del Beneventano, in quella che dal 7 a.C., con l'introduzione per la penisola italica della divisione in *regiones*, le terre di Solopaca (BN) diventano l'estremo lembo di terra dell'*Apulia* al confine fra *Latium et Campania* (I) e il *Samnium* (IV), separata amministrativamente dalla vicina *Telesia*, al di là del fiume Calore, e dipendente invece da *Caudium*, prima, e da *Beneventum*, contestualmente alla riorganizzazione augustea dei territori. Secondo i documenti sinora rintracciati, passeranno circa 12 secoli prima che la denominazione (*Surupato*), determinata dalle rupi a strapiombo sul torrente Saucolo nel suo punto di uscita in forte pendenza sulla fascia pedemontana del Taburno (versante del Camposauro), a sua volta incisa dai torrenti (*valloni*) che precipitano dal fianco della montagna in direzione del fiume, coincida ufficialmente con un agglomerato preciso¹.

¹ *CatBar* 964, ed. E. JAMISON, [Fonti per la Storia d'Italia, 101], Roma, 1972, pp. 220-221 e *Catalogus Baronum, Commentario*, a cura di E. CUOZZO, [Fonti per la Storia d'Italia,

Non è ancora dato sapere se l'area, compresa fra le località Ceraselle, a ovest verso Melizzano, e Cese, a est dalla parte di Vitulano, efficacemente descritta nel 1811 per la peculiarità dei suoi terreni, calcarei e argillosi², fosse così chiamata in età preromana. Il suffisso *-icus*, qui aggiunto alle parole *sub rupes* (da cui **sub rupices* e quindi *Surrupacae*, anticipando la successiva forma 'Solopaca'), è menzionato da Catone il Censore nel 186 a.C. fra le peculiarità sannite del modo di pronunciare le parole indicanti una pertinenza³ e ha conferma in alcune denominazioni di varietà viticole (Aglianico, Grecanico) che nei luoghi tra le vallate del medio Volturno, dell'alto Fortore e del Sabato, dai territori Pentri e Caudini ai Taurasini e agli Irpini, hanno trovato condizioni ottimali alla crescita, alla produttività e all'incrocio con altre varietà, tracciando quasi i limiti di un più ampio areale di accumulo e di distribuzione della vite all'interno del Terzo Centro di Domesticazione, esteso dalla genetica alle regioni dell'Italia centro-meridionale attuale⁴.

Di conseguenza, non è escluso che **sub rupices* potesse essere in uso perlomeno già intorno al II secolo a.C. con una forma latina adattata alla pronuncia locale, recuperando a sua volta un'idea di areale pedemontano favorevole all'agricoltura, come peraltro anche gli altri versanti del massiccio del Taburno, e con peculiarità produttive a cui alludono le fonti greche siracusane fra la metà del V e la prima metà del IV secolo a.C., riprese in parte da Polibio⁵.

La Biodiversità culturale viticola (ma potremmo anche dire olivicola e, più in generale, delle piante da frutto all'interno di una più ampia Biodiversità agricola storica), ossia la diversificazione varietale in relazione al viticoltore e alle scelte compiute nei secoli dal contadino nel posizionarla,

101**], Roma, 1984, pp. 271-275 n° 964. Al di là dei difetti nella trascrizione entro il *Catalogus* a seguito di una comprensione parziale del vocabolo ascoltato nella pronuncia locale, la versione *Surupato* potrebbe essere il risultato dell'adattamento del toponimo alla parola *dirupato*, attestata in area pugliese agli inizi dell'XI secolo nel significato di *praecipitare* o *de rupe dejicere* (Ch. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Nior, 1884, t. III, p. 127, s.v. *dirupare*), particolarmente utile per rafforzare il concetto di un luogo posto ai piedi di un precipizio roccioso quasi inaccessibile.

² La "Statistica" del Regno di Napoli nel 1811, a cura di D. DEMARCO, Roma, 1988, t. IV, pp. 138-139.

³ Cato, *De agr.*, 135, 2 ed. R. GOUJARD, [Les Belles Lettres], Paris 2018³, p. 86.

⁴ S. DEL LUNGO, *Centro Terziario di Domesticazione: la topografia antica e la genetica in Enotria, dalle Siriche alla multivarietà viticola della Lucania*, in *Basivin SUD. La ricerca del germoplasma viticolo in Basilicata*, a cura di V. ALBA et al., Bari, 2016, pp. 37-86.

⁵ S. DEL LUNGO, *Biodiversità culturale, topografia e genetica storica della vite dal Taburno al Golfo di Policastro*, in *Solopaca. Viticoltura di terroir e "uve rare" dal Taburno Camposauro alla costa tirrenica*, a cura di S. DEL LUNGO, Villa d'Agri (PZ) 2023, pp. 151-152, 167-175.

coltivarla secondo forme specifiche e distribuirla in base alla conoscenza dei campi e all'esperienza avute, contribuisce a ridisegnare un territorio o a conservarne la *forma*, ossia le linee fisiche portanti su cui nei secoli poggiano anche i catasti.

Il processo avviene dall'interno e nella componente vivente del Patrimonio Culturale, comprensivo delle specie viventi (animali e vegetali) in relazione all'uomo, la meno considerata sebbene già riconosciuta dalla normativa nazionale (art. 1 l. 238/2016) e ugualmente impostata sulla combinazione di coordinate di tipo spaziale (il luogo di ritrovamento, la distribuzione locale entro confini definiti e la diffusione nel contesto), modale (modalità seguite nella diversificazione delle varietà per riproduzione da seme, per incrocio o per adattamento nella propagazione) e temporale (da quando e per quanto tempo, a memoria e secondo l'informazione ricavabile dal codice genetico in relazione alla genealogia e alla distanza con le altre varietà presenti nello stesso luogo). L'intreccio di queste coordinate approda direttamente nella topografia storica del territorio, incrementandone l'approfondimento e aiutando a completare il mosaico combinatorio di Ambiente (conformazione e risorse), Biodiversità (specie e varietà autoctone) e Cultura (disegno del territorio, forme di coltivazione, infrastrutture, saperi e tradizioni), nelle quali maturano le 'buone pratiche' e da cui si genera il *terroir*⁶.

Quanto più si dispone di notizie sui luoghi nella loro storia, che ne aiutino a comprendere il perché di una conformazione fisica nei suoi elementi di vincolo naturale (fiumi, torrenti, affioramenti rocciosi, salti di quota in positivo e in negativo e dislivelli montani) e di risorsa (prati, boschi, sorgenti, rocce), della composizione e distribuzione agricola, con i relativi confini a loro volta distinti per tipologie, e delle denominazioni (in poche parole il concetto della *ratio* agrimensoria determinato dall'attenzione prestata nella *agrorum inspectio* e sviluppato nella riflessione tardoantica sui trattati di prima età imperiale), tanto meno si rischierà di agire secondo la casualità nel decidervi interventi. Questi, pur avendo a monte un piano territoriale paesistico e/o un piano regolatore, possono risultare inappropriati, se non causare persino un danno alle proprietà intorno, condizioni affrontate nel diritto romano già nel II secolo d.C. con la *operis novi nuntiatio publici iuris tuendi gratia*, trattata in uno dei saggi pubblicati in questo volume.

⁶ R. MORLAT, *Traité de viticulture de terroir. Comprendre et cultiver la vigne pour produire un vin de terroir*, Paris, 2010.

Un territorio, per quanto possa essere stato tralasciato o giacere in una condizione di parziale abbandono, è sempre in evoluzione e la sua osservazione va ripetuta in occasioni e in condizioni diverse. Se già negli ultimi anni del I secolo d.C. si raccomanda di passare in rassegna i provvedimenti di legge emanati, con le successive modifiche e integrazioni, e di ripercorrere le superfici prestando attenzione a tutti gli elementi fisici significativi e alle relative denominazioni di luogo⁷, quattro secoli dopo, venendo meno buona parte di quella documentazione grafica indispensabile per un riscontro sul campo dei confini fondiari, si pongono per mano di un anonimo basi concettuali e metodologiche tuttora applicabili. Il passato (letteralmente *vetustas*, ‘antichità’) e gli elementi che lo testimoniano (per *aequalitas*, *antiquitas*, *possessiones*, *territoria*, *termini*, *signa*, ossia la conservazione degli assetti, il risalire a un tempo remoto, il trasferimento di proprietà, la composizione territoriale, gli oggetti scelti a marcare i confini), da assumersi in modo relativo per tutti i periodi storici e non solo validi in quel momento rispetto all’età romana, si devono «considerare a partire da cosa abbiano iniziato ad esistere e in quale modo si siano mantenuti; subito dopo è opportuno ricercare qualunque elemento di essi sia giunto sino alla nostra età evolvendosi o vi permanga invariato»⁸.

2. Territori “scomodi”

“Scomodi” si dice in generale e provocatoriamente, perché troppo impegnativi. Un’amministrazione locale, infatti, può essere più favorevole ad affrontare questioni entro una prospettiva temporale di breve durata, che non ad impegnarsi nella difficile comprensione della loro storicità; magari per maturare interventi sul lungo periodo che diano real-

⁷ Il modello di descrizione dei confini di un *territorium* fornito da Iginio (<*De cond. agr.*>, II, 2, ed. J.Y. GUILLAUMIN, [Les Belles Lettres], Paris, 2010, pp. 4-5 = Th. 74,9-19 = Lach. I, 114,15-24) è esemplare, perché alla base dell’impostazione data nell’Alto Medioevo ai documenti contenenti confinazioni di beni acquistati, donati, affittati o venduti in ambito urbano e rurale, e significativo per la chiarezza con la quale sono esposti i diversi elementi naturali (*colliculus*, *flumen*, *rivus*, *infima*, *iugum* e *sumum montis*, *divergia aquae*) e antropici (*via*, *compitum*, *monumentum*) solitamente assunti a punti di riferimento confinario ed equiparati attraverso i toponimi (ad es. *locus qui appellatur ille* oppure semplicemente *ad rivum illud* ecc.) nella dimensione dello spazio compreso, acquisito e misurato.

⁸ *considerandum est ab origine quem admodum tenuerint [coeperint]: deinde aliquid usque ad nostram aetatem descenderit aut permaneat, oportet exquiri* (Agr. 7, = Th. 77, 3-7 = Lach. I, 283, 12-17), di cui in S. DEL LUNGO, *La pratica agrimensoria nella Tarda Antichità e nell’Alto Medioevo*, (Testi, Studi, Strumenti, 17), Spoleto, 2004, pp. 26-27, 523.

mente un senso a parole quali ‘sostenibilità’, ‘servizi ecosistemici’, ‘buone pratiche’, usate altrimenti per fingere un impegno al quale non corrisponde alcun peso.

L'anonimo autore dell'*Agrorum quae sit inspectio* (V secolo d.C.)⁹ suggerisce una validità protratta nel tempo di tutti i segnali provenienti dagli elementi materiali (termini, segni, piante) e immateriali (tradizioni e toponimi), lasciati da chi ha frequentato e vissuto in uno spazio a testimone delle esperienze positive (facilità di accesso, qualità del suolo, disponibilità di acqua e di materiale utile alle infrastrutture d'uso) o negative (concentrazione di effetti da fenomeni atmosferici, ristagno, scarsa circolazione d'aria, esposizione ad alluvioni o frane). Se, in assenza di una memoria diretta, non si è grado di coglierli, si corre il rischio di doversi nuovamente confrontare con difficoltà e forse nuovi pericoli, soprattutto se, come oggi, si è in pieno cambiamento climatico e i fenomeni atmosferici localizzati hanno intensità molto variabili.

Il suggerimento non vuole suonare come l'ennesima riproposizione della frase del filosofo George Santayana (*those who cannot remember the past are condemned to repeat it*). Nel 1905 la scrisse a proposito del percorso educativo, distinguendo la condizione dell'infanzia (*frivolous and easily distracted*) e della vecchiaia, incapaci di trattenere l'esperienza e di vincolarvi l'esistenza, dall'età adulta, la sola in grado di farlo¹⁰. All'epoca si faceva fatica a pensare che non si diventa adulti senza le esperienze vissute in precedenza: forse perché si aveva anche poco tempo per rimanere “bambini”. La pedagogia stava compiendo i primi passi e l'attenzione era

⁹ Nonostante nella ricostruzione filologica del testo di Igino l'*Agrorum quae sit inspectio* sia a pieno titolo considerata parte integrante del suo *<De condicionibus agrorum>*, come già sostenuto a suo tempo da Thulin (Igino, *<De cond. agr.>*, ed. GUILLAUMIN, cit., pp. XVIII-XXIV), si mantiene in contemporanea l'idea che il testo sotto questo titolo, inserito alla fine del V secolo d.C. in una raccolta di frammenti e appunti tecnici (L. TONEATTO, *Codices Artis Mensoriae. I manoscritti degli antichi opuscoli latini d'Agrimensura (V-XIX sec.)*, (Testi, studi, strumenti, 5), Spoleto, 1994-1995, t. I, p. 141, n° 001/001, cc. 2-4), sia all'epoca divenuto un nuovo scritto, ottenuto non copiando ma giustapponendo frasi compiute tratte da Igino e da Siculo Flacco, con modifiche determinate dall'utilizzo che si doveva fare delle parti specifiche estrapolate, e debba quindi essere anche considerato per capire cosa stesse accadendo in quel periodo, in piena riorganizzazione dell'Italia nel regno ostrogoto (DEL LUNGO, *La pratica agrimensoria*, pp. 26-27, 500-502).

¹⁰ G. SANTAYANA, *The Life of Reason, or the phasis of human progress*, in *The Works of George Santayana*, VII.1, eds. M.S. WOKEK, M.A. COLEMA, Cambridge (MA)-London (UK), 2011, p. 335. Per una disamina critica si rimanda all'articolo in rete di D. LO VETERE, *La storia non è magistra di niente...*, pubblicato l'1.9.2020 (<https://laletteraturaenoi.it/2020/09/04/la-storia-non-e-magistra-di-niente-che-ci-riguardi-ne-siamo-pure-un-po-vittime-e-la-colpa-e-degli-altri/>).

rivolta al ‘progresso’, indipendentemente dai presupposti che vi avrebbero condotto. Adesso una sentenza di richiamo del genere riceverebbe dagli amministratori locali solo una risposta di cortesia, che avrebbe il duplice obiettivo di prendere tempo, per nascondere il proprio disinteresse verso parole che non si capiscono del tutto, e di liberarsi quanto prima dell’interlocutore che l’ha pronunciata.

Ma il problema è proprio nella comprensione, non solo delle parole ma del senso di riaffrontare il passato in un percorso culturale di crescita e non di rievocazione erudita, o solo cronachistica. Il vero obiettivo infatti è acquisire attraverso eventi concreti una maggiore consapevolezza del territorio sul piano storico (esteso anche al passato recente), per impostarvi corrette politiche di gestione, conservazione e miglioramento, in un progresso e non al contrario¹¹. Non occorre andare troppo lontano per trovare degli esempi. Seguendo il corso del torrente Saucolo, dal centro di Solopaca alle immediate vicinanze della Cantina Sociale, fulcro dell’attività economica locale, la cronaca degli ultimi anni non fa, purtroppo, che risuonare in quelle parole.

La testimonianza più evidente, e riscontrabile da chiunque su Google Earth, si ha nelle immagini satellitari Landsat/Copernicus, riprese a distanza di circa un mese dal disastro della notte fra il 14 e il 15 ottobre 2015. A terra risulta ancora bene evidente lo strato di detriti, trascinato dalle acque nel corso della piena del torrente, e permette di disegnare i limiti dell’espansione massima raggiunta al culmine della sua portata. Tutto quello che si trova tangente o all’interno di questi limiti è da considerarsi fuori regola, così come espone chi vi abita o lo usa a gravi rischi ed è di monito sulle responsabilità di chi nel tempo ha rilasciato permessi sull’edificabilità di queste superfici.

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA)¹², grazie ai dati raccolti nell’arco del XX secolo e aggiornati con i disastri accaduti negli ul-

¹¹ Da cui le riflessioni relative alla differenza fra pericolo effettivo e rischio presunto (ma pubblicizzato), emerso ad esempio a proposito del presunto maremoto di Amalfi del 25 novembre 1343 (S. DEL LUNGO, *Reckless foundations, Natural disasters or Divine punishment in the 14th century Italian culture (the storm or tsunami of Amalfi in 1343)*, in *Disaster Advances*, 5, 2012, pp. 90-99).

¹² Prodotto a carattere preventivo e programmatico, previsto dal D.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49 e ss.mm.ii. in attuazione della Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Regola le attività di valutazione e di gestione dei rischi di alluvione, al fine di mitigare gli effetti negativi a danno della salute dei cittadini, del territorio, dell’ambiente, dell’economia e dei beni culturali materiali. La prima revisione del Piano è del 2021 ed è consultabile sul Geoportale Nazionale del Ministero dell’Ambiente, al relativo tematismo (*Alluvioni - PGRA 2021. Estensione dell’area allagabile*).

timi decenni, evidenzia i corsi d'acqua particolarmente soggetti ad esondazioni e disegna il limite massimo degli allagamenti sinora raggiunto nel corso di un evento, confermando in modo chiaro la particolare vulnerabilità dei luoghi attraversati dal torrente.



Figg. 1a-c. L'esempio dell'area di un campo sportivo e della Cantina Sociale rispetto a) al limite di massima esondazione previsto dal PGRA2021 (fonte: Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente) e al percorso della piena del Saucolo il 14 e 15 ottobre 2015, visibile b) nei sedimenti, lasciati lungo il percorso ed evidenziati c) sulle immagini satellitari Landsat/Copernicus (fonte: Google Earth, Solopaca, 5.11.2015). La freccia indica la traccia di un'immissione secondaria, determinata dalla raccolta delle acque di ruscellamento dei campi circostanti e non considerata dal PGRA.

In questo caso la storia a cui fare riferimento è recente e in generale, considerando gli eventi degli ultimi quarant'anni, non servirebbe un particolare sforzo di memoria, a meno che la fretta di raggiungere un obiettivo nel governo del territorio, l'effettiva sottovalutazione del rischio oppure, peggio ancora, l'idea che questo possa essere un "piccolo prezzo" da pagare all'esigenza di affrontare altri problemi non abbiano portato

deliberatamente a non considerare delle informazioni, ora decisamente alla portata di qualunque cittadino e di qualunque amministrazione¹³.

3. *I segni sul campo*

La storia nel territorio però parla chiaro e, tornando al nostro piccolo esempio, può ripercorrersi a ritroso muovendo dall'abitato di Solopaca, o meglio dalla destra orografica dell'alveo del Saucolo dove un *locus sacer* (la chiesa di S. Maria in *Lamis*) designa un duplice confine. Demarca cioè verso ovest, e soprattutto a sud, la massima superficie raggiungibile in sicurezza dal centro abitato, sorto lungo la via pedemontana verso il Volturno e*, imperniato sul *castrum S. Martini*¹⁴ ed estesosi dopo gli sconvolgimenti prodotti soprattutto sulla riva destra del Calore dal disastroso terremoto del 9 settembre 1349, con ragguardevoli sprofondamenti (ad esempio la nascita del Lago di Telesse) e il definitivo abbandono della città romana di *Telesia* (San Salvatore Telesino, BN)¹⁵. La chiesa sorge su detriti alluvionali, portati nei secoli dalle piene del Saucolo e nuovamente incisi dall'alveo scavato entro i 'Depositi di conoide', alle pendici nord-occidentali del Taburno-Camposauro.

La consapevolezza della loro natura e instabilità, in relazione soprattutto al passaggio del torrente e al pericolo delle sue inondazioni, è condensata nel toponimo *Lama* o *Lamae* assegnato precedentemente alla località, forse già in età tardoantica. La parola infatti riassume in sé l'aspetto (*locus voraginosus, vel lapis in via abruptus*) e le condizioni di pericolosità del luogo create dal torrente *monte praecipiti devolutus* e le mantiene dall'età romana al pieno Medioevo¹⁶. L'uso in quel particolare

¹³ È peraltro notizia del 25 settembre 2024 la piena del torrente Saucolo che, a dispetto della siccità che ha colpito le campagne nell'appena trascorsa stagione estiva e a segnale, forse, di un sistema carsico interno al Taburno Camposauro giunto al limite della capienza, ha interessato l'area del suo alveo, minacciando le case costruite a ridosso e riempiendo di fango gli spazi di lavoro all'aperto della Cantina Sociale di Solopaca.

¹⁴ P. IZZO, D. DE DOMINICIS, *Insedimenti e fortificazioni normanne nella Valle Telesina. Solopaca: i resti di "Castel San Martino"*, in *Dialoghi sull'Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo*. Atti del III Convegno internazionale di studi, (Paestum, 16-18 novembre 2018), a cura di M. CIPRIANI *et al.*, Paestum (Capaccio, SA) 2019, pp. 509-514.

¹⁵ S. DEL PRETE *et al.*, *I sinkholes in Campania*, in *Memorie descrittive della Carta Geologica d'Italia*, LXXXV (2008), pp. 187-188, 192. Sull'evento macrosismico E. GUIDOBONI, A. COMASTRI, *Catalogue of earthquakes and tsunamis in the Mediterranean area from the 11th to the 15th century*, Bologna, 2005, pp. 437-477 (nn. 193-196).

¹⁶ *Lexicon totius Latinitatis*, a cura di E. FORCELLINI *et al.*, Padova 1864-1926, t. III, p. 21 (s.v. *lama*); DU CANGE, *Glossarium*, cit., t. V, p. 16 (s.v. *lama* 1.).

posto è stato pienamente consapevole costituendo, al pari delle tante località simili in Italia meridionale¹⁷, un preavviso di pericolo e un monito dall'occupare in altro modo la superficie racchiusa dal toponimo.

La modifica della parola (da *lamis* a *Te Amo*) sembra aver voluto celare dietro un'esplicita manifestazione di devozione per la Vergine, con richiesta tacita di un miracolo (ammansire le acque del Saucolo), il proposito decisamente meno condivisibile di approfittare di tanto spazio libero per costruirvi, rimettendo ad un'intercessione divina lo scongiuro di un disastro possibile (preavvisato e puntualmente verificatosi con l'alluvionamento delle case), dopo aver ottenuto un ben più "terreno" condono sull'abuso commesso.



Fig. 2a-b. La chiesa di S. Maria in Lamis ("corretto" in Te Amo) e alle spalle l'alveo del Saucolo con le *rupes* del Taburno Camposauro da cui fuoriesce.

L'immagine completa del luogo, con una chiesa devozionale e funeraria dedicata alla Vergine in prossimità di un insidioso torrente, evoca il celebre passo della Genesi dove la donna schiaccia la testa del serpente mentre le viene insidiato il calcagno (Gn 3, 15). A livello fisico la metafora si traduce in un *locus sacer* (la chiesa), elevato originariamente a *terminus* dell'area golenale riconosciuta al corso d'acqua, equiparato in Campania, a partire dal VI secolo, a un serpente/drigo la cui tana, direttamente nelle viscere della sovrastante montagna, è presidiata da un mo-

¹⁷ W. PALMIERI, *Le catastrofi rimosse: per una storia delle frane e delle alluvioni nel Mezzogiorno continentale*, in *Meridiana*, 44, 2002, pp. 98-99.

nastero ugualmente dedicato a Maria (*S. Maria in Gruptis de Monte Drago* o Dragone)¹⁸.

Secondo un immaginario condiviso con le regioni appenniniche dell'Italia centro-meridionale e la cultura medievale dell'Europa occidentale, la furia di questa specie di drago si manifesta con alluvioni (nel momento in cui fuoriesce dalla montagna per avventarsi sulle campagne in cerca di preda), fenomeni carsici (crolli, sprofondamenti) e terremoti, determinati dal movimento delle sue spire nelle profondità del sottosuolo¹⁹. Infatti, i valloni che solcano il versante settentrionale del Massiccio del Taburno dalla parte del Camposauro (toponimo aggiunto di recente con un'interessante trasposizione del più antico Monte Drago, attribuito all'intero comprensorio del Taburno)²⁰ segnano idealmente il passaggio delle sue spire in forma liquida, così come gli sprofondamenti carsici, distribuiti dalla periferia orientale di Solopaca ai confini con Vitulano, servono agli abitanti per non dimenticare la sua vitalità sotto i campi.

La consapevolezza della relativa instabilità di questa parte di territorio, accompagnata da manifestazioni in superficie come boati, colonne di polveri e cadute di sassi a seguito di crolli²¹, e fuoriuscite intermittenti di acqua (la Fontana del Campo, alle pendici del Monte Pizzuto, «nel fondo della Ricettizia di Solopaca»)²² o ribollenti ma fredde (la Fontana della

¹⁸ «Antico Monistero sotto il titolo di S. Maria della Grotta, il quale ritrovasi situato sopra la Montagna di Vitulano, Diocesi di Be(neve)nto e Provincia di Montefuscoli, il quale sta dentro un bosco di cerri, querce, castagne, e noci, chiamato volgarn(ente) Monte Drago, dove si osserva una Chiesa e Monistero diruta», come si legge nel capoverso della platea relativo alle rovine del complesso monastico (ASDCerr, *Libro seu Platea di tutti gli averi, e poderi della Badia, sotto il titolo si S(ant)a Maria della Grotta*, fog. 1). La platea risale agli anni dell'Arcivescovato di Mons. Francesco Pacca (1752-1763), abate commendatario.

¹⁹ G. PANSA, *Miti, leggende e superstizioni dell'Abruzzo*, Bologna, 1981 (anast. ediz. Sulmona, 1924) parte II, pp. 15-17.

²⁰ G. MAZZARELLA, *Sopra una fonte intermittente che sorge nel Distretto di Caserta*, in *Annali Civili del Regno delle Due Sicilie*, LIX, 1857, p. 112.

²¹ DEL PRETE *et al.*, *I sinkholes*, cit., pp. 190-192. Nel 1840 si forma nell'arco di più giorni il maggiore dei due sprofondamenti visibili in contrada Petrara (località fondo di Vitale), in prossimità dell'incrocio delle strade comunali 'Sala' e 'Lago dei Salci' (Prov. di Benevento, Com. di Solopaca, *Mappa d'impianto del Catasto*, fog. n° XVII, partic. 28). È avvertito come «uno scuotimento del terreno» e si vede una «bocca di fornace» in continua crescita da cui usciva fumo, con «ripetuti sprofondamenti accompagnati da orribili rumori cagionati dalle terre ch s'inabissavano nella voragine insieme agli alberi, tra' quali un'altissima e vastissima quercia e molti olivi». Per breve tempo sul fondo si raccolse dell'acqua (MAZZARELLA, *Sopra una fonte*, cit., p. 115).

²² La fonte «inaridisce dalla fine di Ottobre insino alla metà di Marzo, al segno che in tal frattempo si può camminare a piede asciutto per lungo tratto lungo il burrone donde essa scorre; e poi tutto ad un tratto, precedute da gran fragore per circa 10 minuti, sgorgano acque in tanta copia che farebbero girare tre mulini a corso continuo, senza mai diminuire, cre-

Ulla, detta anche Acqua della Volla o Bolla)²³, deve esserci probabilmente stata già in età romana, se ancora nella metà del XVIII secolo una località della zona, purtroppo non ancora collocata con precisione, porta il nome significativo di *Çampa Urst*²⁴.

La parola *ciampa*, trascritta anche come *çampa* o solamente *campa*, si riscontra tra il comprensorio di Roccamonfina e la Valle del Calore in direzione di Benevento, con riferimento sia all'impronta visibile (ad es. la Ciampa dei Carri, ossia i solchi lasciati dalle ruote in una sede stradale; o le famose Ciampate del Diavolo, le orme fossili di ominidi rimaste impresse presso Tora e Piccilli, CE, in una formazione di Tufo Leucitico bianco intorno a 385~325 kyr)²⁵, sia alla pietra o all'affioramento roc-

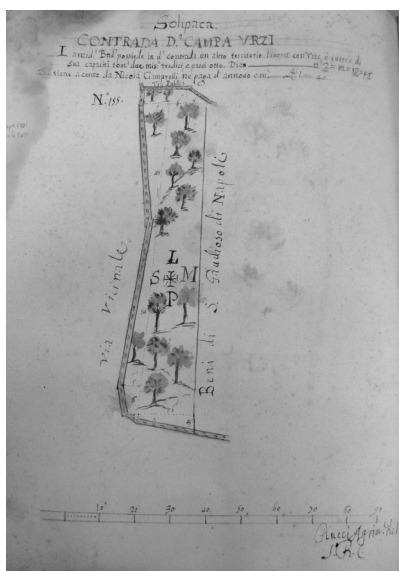


Fig. 3. La proprietà del monastero di S. Maria della Grotta in località *Çampa Urst*, riportata nella platea settecentesca (foto: Giuseppe Canelli).

scere, o intermettere nel lungo corso della primavera o della state insino alla fine di Ottobre» (MAZZARELLA, *Sopra una fonte*, cit., p. 112). La fonte è stata in parte coperta da uno dei piloni del viadotto della S.S. 372 'Telesina'.

²³ Indicata nel 1857 come sorgente perenne, «raccolta in una conca sei metri circa di circonferenza ed altrettanti profonda. A mezzo metro sotto il livello dell'acqua, dalle fessure di varie rocce esce una grandissima quantità di gas a grosse bolle, che fanno sembrare l'acqua bollente, nel mentre che la sua temperatura non si eleva mai più di dieci gradi» » (MAZZARELLA, *Sopra una fonte*, cit., p. 116).

²⁴ ASDCerr, *Libro seu Platea*, cit., n° 155.

²⁵ P. MIETTO, M. AVANZINI, G. ROLANDI, *Human footprints in Pleistocene volcanic ash*, in *Nature*, 422, 2003, p. 133. La leggenda nasce intorno agli anni 1815-1820, durante un'intensificazione dei fenomeni meteorologici e, in generale, le mutazioni climatiche su scala globale

cioso nella quale è rimasta e dove per svariati motivi (pendenza, instabilità o impraticabilità del piano per fango, abbondanza di detriti, franosità, pericolo di cedimenti improvvisi) la deambulazione sia stata compromessa o resa difficile (da cui i verbi *ciampicare* e *inciampare*).

Alla sostanziale difficoltà di accesso o transito nel luogo, se non addirittura alla sua pericolosità, il toponimo in questione aggiunge il dettaglio dell'impronta lasciata dall'orso. Teoricamente, in un settore del Taburno dove l'agricoltura lascia spazio al bosco, dalle pendici prossime al Calore sino alla sommità, la presenza dell'orso è documentata nelle parti alte della montagna²⁶. Trovarne invece l'impronta, evidentemente scolpita su una roccia (magari su un cippo e molto meno probabilmente su legno) riporta ad un altro significato, trattandosi di un *signum* terminale indicante il confine di un *lucus*. Secondo quanto riportato dall'agrimensore *Latinus* fra IV e V secolo d.C. e riproposto quattro secoli dopo in una raccolta di appunti ad uso pratico²⁷, si tratta di una superficie ritenuta sacra per il manifestarsi di fenomeni non ordinari e riconducibili a una presenza divina (la cui manifestazione sono anche i boati, secondo la cultura italica dei *prodigia*)²⁸; dunque inaccessibile senza prescrizioni specifiche.

(fra cui nel 1816 il cosiddetto 'anno senza estate' o *year without summer*), per effetto del rilascio in atmosfera dell'abbondante materiale piroclastico prodotto dal vulcano Tambora (isola di Sumbawa, Indonesia). In quel periodo violente e prolungate precipitazioni causarono fra l'altro il cedimento degli strati rocciosi che coprivano le impronte. La causa dei disastri fu attribuita all'opera demoniaca e per dimostrarlo si mostrarono le impronte lasciate sui pendii prossimi al paese di Tora e al terziere di Picilli.

²⁶ Greg. Magn., *Dial.*, III, 26, ed. U. MORICCA, (Fonti per la Storia d'Italia, 62), Roma 1924, pp. 195-198. La sacralità riconosciuta simbolicamente a particolari animali (l'orso, il lupo, il vitello, la pecora, il cavallo, l'aquila) dai cippi confinari, distribuiti in ambiente rurale ai limiti con quello naturale, potrebbe accostarsi al medesimo carattere datogli nel Medioevo da santi monaci ed eremiti, riconquistando un equilibrio, o talvolta il controllo, su una natura teoricamente assoggettata alla conoscenza e alle opere di ingegneria ma pronta sempre a riaffermare la propria indipendenza (P. BOGLIONI, *Il santo e gli animali nell'Alto Medioevo*, in *L'uomo di fronte al mondo animale nell'Alto Medioevo*. XXXI Settimana di studi, [Spoleto, 7-13 aprile 1983], Spoleto, 1985, t. II, pp. 935-1002).

²⁷ *Terminus sive petra naturalis si branca ursi habuerit, lucum significat*, in Lat.², *De term.* 2 (= Lach. I, 309,4-5). DEL LUNGO, *La pratica*, pp. 538-539, 566. Sulla configurazione e gestione del *lucus*, ipotizzata prendendo a riferimento la *lex luci* di Lucera e confrontandola con il testo di Spoleto, si rimanda a DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., pp. 145-146.

²⁸ La più antica notizia documentata nel mondo italico su una simile manifestazione è data da Livio (*vocem ingentem ex summi cacuminis luco*) e riferita al regno di Tullo Ostilio (672-41 a.C.; Liv., I, 31, 3, ed. C. MORESCHINI, Milano, 1982, p. 298). Nel testo sono contenuti gli stessi elementi (la *vox* divina; il *lucus* sulla sommità del *Mons Albanus* – odierno Monte Cavo – da cui è scaturita, quale effetto di fenomeni sismici o di vulcanesimo secondario, su cui D. ANDRETTA, M. VOLTAGGIO, *La cronologia recente del vulcanesimo dei Colli Al-*

L'assenza di altri elementi confinari simili impedisce di precisare l'estensione di quest'area, resa sacra o sancta (lett. 'inviolabile') per tutelarsi dagli sprofondamenti, né si ha ancora documentazione sufficiente per datarli singolarmente. Potrebbero mettersi ipoteticamente in sequenza con il *terminus* sia la conserva d'acqua che dà origine al toponimo Cisterna, subito a ridosso della periferia orientale del paese, sia il toponimo *Ciesco Corvo* (forse anche *del Corvo*) lungo l'omonima strada vicinale diretta a Monte Pizzuto e al corrispondente vallone, su cui in parte si attesta il confine comunale di Solopaca con Vitulano, subito a ridosso della località Fontanelle che lo sovrasta sulla sponda sinistra²⁹. Il vocabolo *ciesco* è un derivato del più diffuso *piscus*, 'montagna' o 'rupe', attraverso la forma *plescus*, e ai significati appena enunciati aggiunge quello di 'macigno' e di 'affioramento roccioso' che spicca in mezzo ai terreni, prestandosi ad assumere la funzione di elemento confinario inamovibile, date le dimensioni e la massa³⁰.

Il *Corvo*, per quanto evidente richiamo ad una specie (il Corvo imperiale) ben presente sulla montagna, potrebbe, in relazione al *ciesco*, essere nel toponimo la libera interpretazione di un simbolo confinario *caput de aquila factum*, il cui significato rimanda ad un passaggio inciso nella roccia della montagna e in collegamento a campi dove crescono oleastri³¹. Tali elementi, indipendentemente dall'interpretazione che si voglia dare al toponimo (semplice 'pietra o roccia del corvo' oppure un caposaldo di delimitazione topografica latina) sono entrambi presenti sul posto.

Nel caso della località Cisterna si sarebbe perduto il *terminus transpertusus* apposto per indicarla³² ma localmente si sarebbe dato comun-

bani, in *Le Scienze*, 243, 1988, pp. 27-28), richiamati per l'area degli sprofondamenti a Solopaca dalla particolarità del *terminus* correlato, suggerito dal toponimo.

²⁹ Solopaca, *Mappa d'impianto*, cit., fog. n° XVIII, da confine fra le particc. 163, 167-171, 176-178, 260, a monte, e 143, 150, 159-160, 162, 253-258, a valle.

³⁰ Subito a ridosso del km 55,200 della S.S. 372 'Telesina' e in posizione sovrastante la strada sul lato a monte, un *ciesco* anonimo posto al confine fra un vigneto e un frutteto accoglie sulla sommità una croce di metallo di tipo 'latino'. Pur trattandosi di una coincidenza priva di altro significato, la combinazione dell'affioramento con la croce, della quale rimangono comunque da appurare le ragioni che hanno portato a piantarla in quel punto, somiglia al *terminus quadrifinius* illustrato agli inizi del VI secolo ed inserito nell'elenco dei *Nomina Lapidum finalium* che apre i *Libri agri mensurae*, composti fra VII e inizi VIII secolo (*Nom-Lap*, l. 28 = Lach. I, 250,27 e fig. 208; DEL LUNGO, *La pratica*, pp. 401-402, 409).

³¹ *Terminus si caput de aquila factum habuerit, montem transcisum transit, et usque in olivastellum mittit. Si tres oleastri fuerint, trifinium faciunt* (Lat¹ 1 = Lach. I, 305,3-5. DEL LUNGO, *La pratica*, p. 552).

³² *Terminus si transpertusus fuerit, cisternam significat, alveum transit, et usque in aqua viva mittit, et ipsa aqua viva in arca trifinii est* (Lat¹ 1 = Lach. I, 305,6-8. DEL LUNGO, *La pratica*, p. 552).

que spazio a una struttura particolarmente utile per sopperire alla periodica mancanza d'acqua del luogo, come intorno al 1857³³. D'altronde, ai margini orientali della località Cese, poco lontano dal confine con il Comune di Vitulano e alla distanza di poco più di 100 m dal Casino della Bolla, si trovano i resti di un'altra cisterna romana, nascosti da una pianta di fico e localmente denominati il Termine³⁴. Non è dato sapere a partire da quando né per cosa sia stata considerata elemento di riferimento confinario³⁵, salvo ipotizzare che abbia eventualmente svolto la funzione di *arca*³⁶ per fissare i confini del *saltus* montano verso il fiume Calore, poco distante da questo punto, e l'estensione della proprietà degli *Acellii*, al di là del vallone che discende direttamente da Monte Pizzuto e dal *Ciesco Corvo*, nei pressi del luogo di sepoltura di *C(aius) Acellius Syneros, mercator suarius Augustalis*, e della sua famiglia (attuale proprietà Perlinceri, poco a monte della Fontana Bolla)³⁷.

³³ «La falda della montagna che sovrasta Solopaca è poverissima di fonti, simile in ciò a spugne che succhiano e non rendono il liquido» (MAZZARELLA, *Sopra una fonte*, cit., p. 116).

³⁴ Un'altra reca la denominazione il Termine, riscontrabile anche al confine fra Vitulano e Paupisi, lungo la medesima fascia pedemontana dove si trovano le altre cisterne.

³⁵ L'uso della *cisterna* quale struttura fisica assunta a caposaldo topografico viene codificato fra IV e V secolo d.C., riprendendo da precedenti che nella fonte (la *Expositio terminorum per diversas provincias positorum*) si intuiscono ma non sono rintracciabili nei manoscritti tramandati. Da essere componente imprescindibile di una villa, o fattoria, e inserita in varia posizione all'interno della relativa proprietà può diventare, al pari di un *puteus*, un'infrastruttura a disposizione di più possessori e quindi accessibile tramite servitù, coincidenti con le linee di confine fra i terreni, per cui *cisternam factam in fine positam, et circa hanc memoratum terminum invenies, et pro termino habebis* (*ExpProv.* 3 = Lach., I 361,7-8; DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 725, 742). Questo cambio di modalità di gestione, conseguente a un diverso frazionamento di un *fundus* originario e correlata all'incremento di funzione, è ampiamente documentato nei secoli VIII-IX (DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 7 e n. 20, 134-137). Con esso potrebbe mettersi in relazione anche la riedizione dell'*Expositio* in periodo e ambito carolingio. Non si esclude che localmente al diverso uso delle cisterne possano aver contribuito gli effetti del violento terremoto del 346 d.C. (E. GUIDOBONI, A. COMASTRI, G. TRAINA, *Catalogue of ancient earthquakes in the Mediterranean area up to the 10th century*, Bologna, 1994, pp. 252-254 n° 144), con parziale collasso delle strutture e, dove possibile, il riadattamento al servizio di più proprietari, come nel caso della Fontana di S. Ianni (Solopaca, *Mappa d'impianto*, cit., fog. n° XIII, partic. associata all'omonima strada comunale e adiacente alla 128).

³⁶ Sull'adattamento delle cisterne ad arche confinarie oppure la struttura di queste ultime, spesso somigliante o pari alle prime, si rimanda a DEL LUNGO, *La pratica*, cit., pp. 156-162 e relativa bibliografia.

³⁷ *CIL*, IX, 2128. In quanto liberto dei fratelli *Caius* e *Lucius*, originari di Benevento (come in *CIL*, IX, 1726) e noti a Telese e ad Aquileia, potrebbe corrispondere all'*Acelli L(uci) l(iberti)* conosciuto da un frammento lapideo rinvenuto in Francia, a Narbonne (*CIL*, XII, 5331a). DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., p. 191 e n. 317.

Pur ritenendo indispensabile una futura fase di approfondimento degli indizi sin qui raccolti, per circostanziarli e contestualizzarli meglio, un simile grado di conservazione di caposaldi relativi alla topografia del territorio in età romana è comunque plausibile e si combina, a partire da Solopaca in direzione di Dugenta e Melizzano, proprio con l'importanza e la necessità avvertite di gestire le acque laddove la quantità non è costante né è regolabile secondo Natura, ma i suoli risultano essere particolarmente predisposti e vocati all'agricoltura.

4. *Il passato nel presente*

Questo territorio coincide con un *terroir* caratteristico per Solopaca, alla cui base sta quell'insieme di 'buone pratiche' che determina l'equilibrio e la perfetta integrazione fra i tre elementi costitutivi, riassumibili nella sequenza di un Ambiente le cui peculiarità migliori sono curate dall'Uomo nel Tempo, acquisendo esperienza sulla Biodiversità agricola in combinazione con la naturale e adeguandosi a morfologia e qualità dei terreni per armonizzare la forma del territorio, le risorse (acqua, suolo), la modalità di coltivazione, la capacità produttiva e la quantità, senza eccedere né disperdere gli scarti.

Catone il Censore nel 186 a.C., traendo ampiamente ispirazione dalle campagne meridionali e in particolar modo sannite e lucane per comporre il suo scritto *De agricultura*, riunisce i consigli e le soluzioni da considerarsi migliori, perché efficaci e improntate a riconoscere in ciascuna azione un peso economico su numerose questioni inerenti all'avvio di un'attività agricola di tipo imprenditoriale³⁸, in obbedienza e a migliore applicazione del principio *bonum agricolam bonum colonum*, su cui si fonda il consolidamento della Repubblica nei territori italici acquisiti³⁹.

Varrone, reduce soprattutto dall'esperienza acquisita nel 59 a.C. in Campania, fra *Capua* (S. Maria Capua Vetere, CE) e l'entroterra caudino, riprende lo scritto di Catone, lo sottopone a vaglio critico, per verificarne la validità a distanza di un secolo e mezzo, e lo integra con approfondimenti derivati dalle osservazioni sul campo⁴⁰. Una serie di convergenze rendono ancor più significativa la sua descrizione e la valorizzazione di

³⁸ Plinio parlerà espressamente di *praecepta* specifici *inter prima vero agrum colendi* (Plin., *Nat. Hist.*, XIV, v (4), 44, ed. J. ANDRÉ, [Les Belles Lettres], Paris, 2003, p. 38).

³⁹ Cato, *De agr.*, prol., 2, ed. R. GOJARD, (Les Belles Lettres), Paris, 2018, p. 9.

⁴⁰ Varr., *Re rust.*, I, 2, 10, ed. A. TRAGLIA, (Classici Latini), Torino 1974, p. 592.

una particolare pratica di conduzione della vite (la ‘raggiera’, con ceppi associati sia a pali sia ad alberi da frutto, con tralci aerei fra una chioma e l'altra ma non maritati, di cui se ne parla più avanti). I Romani, non abituati a vederla, la inseriscono inizialmente nel vocabolo *arbustum*, equiparandola ad una semplice maritata su un unico filare, posto a bordo campo o a cadenza regolare al suo interno⁴¹, e riscontrata soprattutto nelle campagne caudine.

Difficile intanto dire quanto la frequentazione di Varrone alla sua presenza sul territorio siano da ricondurre le testimonianze epigrafiche sui *Terentii* a *Casilinum* (Capua, CE)⁴². L'essere però stato componente della commissione dei *XXvir ad agros dividendos Campanos* rende possibile che il *Terentianum*, all'origine del prediale Terranzano in agro di Dugenta (CE; toponimo ipoteticamente pertinente ad estensioni agrarie tipo *ducenta iugera* che non a parti di centuriazione)⁴³, e collegato localmente ad attestazioni della pratica della ‘raggiera’ e alla selezione di una varietà di vite pregiata⁴⁴, possa avere a che fare con il suo operato e alla facoltà concessagli di trattenere per sé una parte dei campi da assegnare, come già accaduto nello stesso territorio (*apud Tiphatham*) a M' Curio Dentato nel 290 a.C., subito dopo il trionfo su Sabini e Sanniti⁴⁵. Il richiamo a questo console così come alle campagne sannite riporta nuovamente a Catone e ai principi del *De agricultura*, fondati anche sull'esperienza giovanile in Sabina dell'avere i campi paterni accanto a quelli di Dentato, a lungo osservati nella prima gioventù traendo l'insegnamento sui più alti

⁴¹ DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., p. 147, 212-215, 219-226, 259. Per avere un'idea dell'equivoco, è utile il contributo di P. BRACONI, *In vineis arbustisque. Il concetto di vigneto in età romana*, in *Archeologia della vite e del vino in Toscana e nel Lazio. Dalle tecniche dell'indagine archeologica alle prospettive della biologia molecolare*, a cura di A. CIACCI, P. RENDINI, A. ZIFFERERO, Firenze, 2012, pp. 291-306.

⁴² Si tratta di un gruppo di iscrizioni soprattutto del I secolo a.C., di varia provenienza e pertinenti principalmente a liberti, donne e schiavi (CIL, X, 3789, 3986, 4364, 4451; AE 1987, 256).

⁴³ M. CALZOLARI, *Da "Cento" a "Nonantola". Contributo all'interpretazione dei nomi locali derivati da un numerale*, in *La pianura e le acque tra Bologna e Ferrara: un problema secolare*. Convegno di studi, (Cento, 18-20 marzo 1993), Cento (FE), 1993, pp. 121-140.

⁴⁴ A Pompei è di *C(aius) Terentius Paullus Hermes*, definitosi *sodalis Caesaris* (CIL, IV, 5641), un'anfora di vino ottenuto da un *cod(ex) Ting(tiliae) vet(us)*, ‘vecchio ceppo di Tentiaglia’ (CIL, IV, 5637), una varietà recuperata poco lontano nelle campagne di Solopaca (BN; DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., pp. 245-251). Con questa lettura si sostituisce il precedente scioglimento con *co(r)d(yla) Ting(itana) vet(us)*, di cui in *Africa romana* 16, vol. IV, p. 2177.

⁴⁵ L. CHIOFFI, *Senatori nel Capuano: una ripresa con qualche aggiunta*, in *Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo*, a cura di M.L. CALDELLI, G.L. GREGORI, (Tituli, 10), Roma, 2014, vol. II, p. 600.

valori della Repubblica (la gloria, gli onori e il prestigio associati alla frugalità e alla migliore essenza dello spirito romano)⁴⁶.

Da Catone si ritorna nuovamente a Varrone e alla sua conoscenza di questi territori dovuta all'esperienza diretta e, allo stesso tempo, allo stimolo proveniente dal passato di illustri frequentatori degli stessi luoghi⁴⁷. La sua formulazione delle condizioni ideali per l'impianto di una *villa* (intendendo con questo vocabolo la parte edificata ma concettualmente da estendere anche alla relativa proprietà) è seguita, fra gli altri, da un approfondimento di pratiche agricole rivelatesi vantaggiose.

A Solopaca il contesto è quello del *saltus* del Taburno (ai cui confini Varrone dice di collocare la *villa*, da preferirsi su pendio montano rivolto a settentrione, con boschi sui versanti e pascoli in vetta)⁴⁸ conservato nell'impostazione avuta in età sannita, ossia una sorta di unità economica con caratteri fisici specifici che la rendono riconoscibile. Si tratta infatti di un'apparente inaccessibilità, di rupi scoscese ai margini e percorse da torrenti, di incisioni vallive, che in realtà anche su pendenze rilevanti si combinano o costituiscono vere e proprie strade, e di diverse cime fra le quali si aprono campi, prati e terreni irrigui. L'elemento costituente è una 'area montana', coltivata a grano e a ortive sulle pendici, e principalmente a viti e olivi sui bassi versanti, coperta di boschi nelle restanti superfici e avente sulla sommità sia pascoli sia anche cave per l'estrazione di pietra da costruzione e di pregio⁴⁹.

Il vocabolo *saltus*, di origine greca arcaica (forse micenea) indicante il 'bosco sacro' e poi in generale la risorsa forestale⁵⁰, potrebbe essere entrato nella pronuncia italica (la duplice forma *àlsos*/**altis*, per attrazione del simile *àlsis* per *saltus*, nel senso di 'esito del saltare')⁵¹ attraverso il Sannio caudino e irpino, in comunicazione diretta con le aree campane

⁴⁶ Plut., *M. Cato*, 2, ed. C. CARENA, Milano, 1981, p. 403.

⁴⁷ Sulla centralità e l'importanza dell'*ager* di *Capua* nell'ultimo secolo della Repubblica vedasi E. INCELLI, *Adsigna et impera. Il valore strategico di Capua e del suo ager da Silla ad Augusto*, in *Popolazione, risorse e urbanizzazione nella Campania antica. Dall'età preromana alla tarda antichità*, a cura di M. MAIURO, M. BALBO, (*Pragmateiai* 31), Bari, 2019, pp. 117-136. La fama peraltro di questo territorio per i suoi frutti prosegue ancora nel VII secolo d.C. con Isidoro di Siviglia (*Etym.*, XV, 1, 54, ed. A. VALASTRO CANALE, Novara, 2014, vol. II, p. 248).

⁴⁸ Varr., *Re rust.*, I, 12, 1, ed. TRAGLIA, cit., p. 622.

⁴⁹ Liv. IX, 2, 6-10, ed. MORESCHINI, cit., pp. 118-121. Per una lettura critica delle caratteristiche vedasi DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., p. 138, 140-148.

⁵⁰ P. CHANTRAINE, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Historie de mots*, avec un *Supplement*, edd. A. BLANC, CH. DE LAMBERTERIE, J.-L. PERPILLOU, Paris, 1999, p. 65 (s.v. *àlsos*).

⁵¹ *Thesaurus Graecae Linguae*, edd. H. STEPHAN, C.B. HASE, G. e L. DINDORFF, Parisiis, 1865, vol. I, coll. 1581-1582 (s. vv. *àlsis* e *àlsos*).

di pertinenza etrusca e greca, e grazie all'interesse geografico-antropologico ed economico per questi territori avuto da Siracusa tra V e IV secolo a.C., prossima a stringere un'alleanza con i Sanniti in funzione di estendere la sua egemonia sulle colonie costiere della Campania⁵².

Di questo interesse, avente in Antioco di Siracusa e in Filisto (il primo a menzionare i *Saunîtai*) gli autori di riferimento più antichi, potrebbe essere un prezioso testimone il poeta campano Gneo Nevio (280?-201 a.C.). In una tragedia coturnata, il *Lycurgus*, nomina il *saltus* per descrivere la montagna nella quale Dioniso si è raccolto con le Menadi e dove il re dei Traci si appresta a contrastarlo⁵³.

L'utilizzo nei versi di calchi semantici di parole greche e di qualche grecismo, per rappresentare il culto del dio e le sue manifestazioni con un vocabolario corretto e aderente alla cultura di provenienza, permette di comprendere anche l'introduzione da parte sua della parola *àlsos/saltus*, in una fra le prime fonti letterarie latine. L'accezione riceve subito sfumature economiche poiché nel *saltus*, che nella tragedia accoglie Dioniso, si alleva la vite (simboleggiata dal culto dionisiaco) e si nomina l'*ar-bustum*, definendolo 'selvatico' (*non obsitum*) per distinguerlo evidentemente da quello 'coltivato', ossia la forma di coltivazione sia maritata sia a raggiera nel significato recuperato poi da Varrone. Il binomio *saltus/vigneti* si direbbe molto rispondente alla realtà dei *vitiferi colles* sanniti (i monti Picentini, Taburno Camposauro, Trebulani, Massico, Gauro e Vesuvio) di definizione pliniana su un concetto sempre di Varrone, dove il *saltus* è equiparabile al *mons* (per boschi e pascoli) nella tripartizione per fasce produttive e climatico-ambientali comprendente anche il *collis* (viticolo e olivicolo) e il *campus* (ceralicolo e orticolo)⁵⁴.

Quindi per la prospettiva campana di Nevio il *saltus* non è solo un insieme di caratteri naturali ma rappresenta la visione italica dell'agricol-

⁵² Di riferimento sul tema sono i saggi raccolti nella miscellanea *La dynasteia in Occidente. Studi su Dionigi I*, a cura di M. SORDI, Padova, 1992 e la monografia M. SORDI, *I rapporti romano-ceriti e l'origine della civitas sine suffragio*, Roma, 1960, seguita dalla ricerca della stessa autrice su *Roma e i Sanniti nel IV secolo a.C.*, (Saggi di Antichità), Bologna, 1969, mentre per un approfondimento dei suoi riflessi nella viticoltura in area sannita e nel circuito tirrenico vedasi da ultimo DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., pp. 151-155 e la relativa bibliografia.

⁵³ *Vos, qui regalis corporis custodias | Agitatis, ite actutum in frondiferos locos, | Ingenio arbusta ubi nata sunt, non obsita, ducite | Eo cum argutis linguis mutas quadrupedis. | <alias> alis | Sublimen altos saltus inlicite <inuios>, | Vbi bipedes uolucres lino linquant lumina* (Nev., *Lyc.*, vv. 26-32, in *Fragments and specimen of early Latin*, ed. J. WORDSWORTH, Oxford (UK), 1874, p. 297).

⁵⁴ Varr., *L. L.*, V, 6 [36], ed. A. TRAGLIA, (Classici Latini), Torino 1974, p. 74; Varr., *Re rust.*, I, 6, 2-4, ed. TRAGLIA, cit., p. 606, 608.

tura impostata sulla dicotomia 'vino/grano e altri frutti', in anni in cui la progressiva affermazione della religione dionisiaca nelle campagne porterà alla dura repressione del 186 a.C. Dioniso/Bacco (il *Loufir/Liber sannita* con la componente ctonia di *Liganacoix Intera/Liknophoros enertera*, riconducibile più alla vendemmia e alla vinificazione)⁵⁵ è il simbolo di un entroterra appenninico in apparenza selvatico, nel quale un elemento costitutivo del paesaggio, dominato da *montes* e *colles*, è costituito dal binomio 'bosco con radure a prato'/'colture arboree' (vite e olivo) e si contrappone, nel senso di 'gara' o *certamen*, al piano (*campus*), dove prevalgono le colture cerealicole e le ortive rappresentate da Cerere, senza dover riandare con la memoria al plurimillenario conflitto fra pastori e contadini, qui assolutamente non chiamato in causa⁵⁶.

Dal lato opposto Quinto Ennio, nativo della pianura salentina, quindi per nulla abituato alla montagna, e secondo in ordine di tempo dopo Nevio nell'uso del vocabolo, riduce il *saltus* semplicemente a luogo dalla natura inospitale, dove la selva si accompagna a parti oscure e nascoste, acquitrini (laddove dovrebbero esserci almeno prati) e pendii sconesi e instabili⁵⁷.

Tra la fine della Repubblica e la prima età imperiale, periodo nel quale si concentra la maggior parte degli autori latini a cui ricondurre l'uso e le citazioni della parola, la sua sintetica rappresentazione incontra piena fortuna, estendendosi dall'ambito italico ad analoghe condizioni in quello provinciale⁵⁸, con l'aggiunta di una sinonimia sottintesa di 'pae-

⁵⁵ E.T. SALMON, *Il Sannio e i Sanniti*, (Einaudi Tascabili, 270), Torino, 1995, pp. 164-168, 173, 193 n. 213.

⁵⁶ Da qui il *summum Liberi Patris cum Cerere certamen*, sintesi molto efficace della cultura agricola italica fra gli Appennini, citato da Plinio (Plin., *Nat. Hist.*, III, 60, ed. H. ZEH-NACKER, [Les Belles Lettres], Paris, 1998, p. 65) e prima ancora da Virgilio, nel definire la differenza nei terreni tra i più adatti alla cerealicoltura perché più argillosi e quelli predisposti ad accogliere i vigneti in quanto sabbiosi o misti (Verg., *Georg.*, II, vv. 227-229, edd. A. LA PENNA, L. CANALI, R. SCARCIA, Milano, 1997, p. 212; DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., pp. 146-147, 156-157). La sua attualità ed efficacia nella sintesi di un paesaggio e di una cultura millenaria si vede nell'iniziativa presa da ANAS S.p.A. nel 2017 creando il percorso *Sulle Orme di Bacco e Cerere – La via enogastronomica* e inserendolo tra 10 itinerari richiamati lungo il percorso dell'A2 – Autostrada del Mediterraneo, per valorizzare il Mezzogiorno nelle sue peculiarità culturali (in questo caso vini, oli e prodotti tipici).

⁵⁷ Si può infatti ricordare il *silvarum saltus latebras lamasque lutosas* di Ennio, frg. 37, dal *Commentator Cruquii ad Hor. Ep.*, I, 13,10, ed. E.H. WARMINGTON, (Loeb Classical Library, 294), Cambridge (MA), 1935, p. 460.

⁵⁸ L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dalla villa al saltus: continuità e trasformazioni*, in *Du Latifundium au Latifondo. Un héritage de Rome, une création médiévale ou moderne?* Actes de la table ronde internationale du CNRS, (Bordeaux, 17-19 décembre 1992), Paris, 1995, pp. 202-203. Interessanti gli esempi desunti per il II secolo d.C. dalla *Tabula Alimentaria* di Ve-

saggio barbarico' o elemento di discriminare fra mondo civilizzato (e ripartito) e il resto indistinto (e senza confini, come in una delle grandi foreste dell'Europa centrale)⁵⁹.

Livio usa una prima volta *saltus* a proposito dei Celti penetrati attraverso le Alpi nella Pianura Padana (VI-V secolo a.C.) e poi lo declina in più occasioni a proposito delle guerre sannite, con l'aggiunta di dettagli molto utili per comprenderne la sua composizione⁶⁰. All'epoca infatti (ultimi decenni del IV secolo a.C.) i Romani dovevano aver colto la parola, forse persino nella duplice pronuncia greco-italica (*àlsos/saltus*), ma l'avevano considerata nell'accezione di 'passo' o 'gola' (accanto ad *angustia*), memori delle decise sconfitte subite proprio in quei contesti geografici, e la usavano per evocare l'immagine d'insieme di un ambiente di tipo silvo-pastorale, quindi "primigenio" o "barbarico" perché privo di confini. La selva è segno di una realtà marginale, offre nascondiglio ai nemici per tendere agguati ed è al tempo stesso custode di forze primitive, che nel confronto con la civiltà delle pianure e delle colline coltivate possono prendere un temporaneo sopravvento⁶¹.

Proprio il rimando all'ambito delle difficili campagne militari contro i Sanniti può aver suggerito a Varrone l'etimologia di *saltus* quale *ager*, perché ormai entrato nella disponibilità dei Romani, ma *ab usu salvo*⁶², quindi sottratto all'utilizzo locale su condizioni dettate dai vincitori, che prescindono sia da precedenti titoli di proprietà e destinazioni d'uso stabilite a livello locale, sia dall'esistenza o meno del vincolo fisico-ambien-

leia, dove la parola, consolidatasi nel vocabolario tecnico catastale romano, ha recuperato appieno la valenza economica e si presenta in modo autonomo, per intendere «zone a bosco, ma comunque adatte al pascolo», oppure in abbinamento a *fundi* e nell'espressione *saltus praediaque* (P.L. DALL'AGLIO, *Considerazioni sul saltus nel territorio veleiate*, in *Ocnus*, 9-10, 2001-2002, pp. 9-10; P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *La Tabula Alimentaria veleiate e la sua rilevanza nel campo fisico-territoriale e di uso del suolo*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati*, [Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 settembre 2013], a cura di P.L. DALL'AGLIO, C. FRANCESCHELLI, L. MAGANZANI, Bologna, 2014, p. 147, 150-153), restituendo quell'unità del *mons* suddiviso in fasce di sfruttamento, ben identificabile nelle aree campana e sannita.

⁵⁹ G. TRAINA, *Ambiente e paesaggi di Roma antica*, (Studi NIS Archeologia, 12), Roma, 1990, p. 76.

⁶⁰ Liv. V, 34, 9 e X, 31, 10-15, ed. MORESCHINI, cit., p. 88, 336.

⁶¹ TRAINA, *Ambiente e paesaggi*, cit., pp. 75-77; G.B. PELLEGRINI, *Variazioni del paesaggio attraverso lo studio della fitotoponomastica*, in *L'ambiente vegetale nell'Alto Medioevo*. Settimane di studio, (Spoleto, 30 marzo-5 aprile 1989), CISAM XXXVII, Spoleto, 1990, t. II, p. 554.

⁶² *Quos agros non colebant propter silvas aut id genus, ubi pecus possit, pasci, et possidebant, ab usu salvo saltus nominarunt* (Varr., *L. L.*, V, 6 [36], ed. TRAGLIA, cit., p. 74).

tale costituito dalla selva e dal pascolo. In questo modo il *saltus* viene ac-comunato a larga parte delle terre appenniniche confiscate ai popoli italici, inserite nell'*ager publicus* e variamente acquisite e sfruttate dai privati non considerando precedenti assetti⁶³.

In pratica, si è concettualmente molto vicini alle definizioni date dagli agrimensori latini, come ad esempio Siculo Flacco (intorno al II secolo d.C. o agli inizi del IV), alle parole *territorium* e *ager occupatorius*, che in parte riprende il precedente e genera l'*ager arcifinius*. Il comune denominatore è costituito, in partenza, da un atto di guerra, a seguito del quale si sono conquistati nuovi ampi spazi attraverso tre passaggi, riflessi in altrettante parole dal significato inequivocabile: l'atterrire i nemici⁶⁴, l'occupazione della loro terra⁶⁵ e l'ufficializzazione del dominio imposto, sancita dall'apposizione di elementi confinari riconoscibili⁶⁶, con la conseguente esclusione del resto, pur sempre *ager* ma nella teorica disponibilità del popolo romano e in quella pratica di chi sa come appropriarsene o sfruttarlo, con l'allevamento del bestiame in posizione privilegiata fra le attività economiche dei senatori⁶⁷.

Nelle mappe d'impianto del catasto di Solopaca del 1937 il limite sul versante settentrionale e nordoccidentale del Taburno Camposauro tra terreni coltivati e superfici demaniali (fogg. nnⁱ XXII, XXIII e XXIV), unificate in poche macroparticelle non numerate con confini rettilinei fittizi, laddove non coincidenti con una soglia morfologica (un terrazzo roccioso o una cresta), e attestati su pochi punti naturali facilmente riconoscibili già nella denominazione (Postiglione, Punta della Croce, Pizzo Auto, Monte Àutorotondo, Monte Lampazzuoli e Monte Pizzuto), sembra ripetere idealmente una più antica demarcazione tra il *mons* e il *collis* varroniani o, se vogliamo, tra *ager* vero e proprio, inteso come insieme della 'terra coltivabile', e *ager arcifinius*, contraddistinto dal non avere forme di delimitazione specifiche.

⁶³ A. GIARDINA, *L'Italia romana. Storie di un'identità incompiuta*, Bari, 2004, pp. 139-162.

⁶⁴ *Territis fugatisque inde civibus, territoria dixerunt* (Sic. Flac., *De cond.*, I, 11, ed. GUILLAUMIN, cit., p. 35 = Th. 101,9-10 = Lach. I, 137,17-18).

⁶⁵ *Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam arcifinales vocant, quibus agris victor populus occupando nomen dedit. Bellis enim gestis victores populi terras omnes, ex quibus victos eiecerunt, publicavere, atque universaliter territorium dixerunt, intra quos fines iuris dicendi ius esset* (Sic. Flac., *De cond.*, II, 1, ed. GUILLAUMIN, cit., p. 36, emendando in parte Th. 102,1-6 = Lach. I, 138,3-8).

⁶⁶ *Deinde ut quisque virtute colendi quid occupavit, arcendo vicinum arcifinalem dixit* (Sic. Flac., *De cond.*, II, 1, ed. GUILLAUMIN, cit., p. 36, emendando in parte Th. 102,6-8 = Lach. I, 138,8-10).

⁶⁷ GIARDINA, *L'Italia romana*, cit., pp. 139-141.

Tale limite si direbbe mantenuto dalla curva di livello dei 300 m, dove si colloca il sopracitato *Ciesco Corvo* e in corrispondenza della quale gli oliveti, opportunamente segnalati da quella tipologia di elemento confinario, cedono spazio al bosco o viceversa, a seconda della direzione che si prende. È anche la quota nella quale le incisioni dei torrenti (*valloni*), che scendono con forte pendenza sui fianchi della montagna, diventano strade parzialmente incavate (*vie cupe*) e proseguono la corsa fino alle pendici, delimitando sul versante i terrazzamenti (i cosiddetti Radilli o Gradilli, nome recato anche dai salti dell'alveo Saucolo alle porte di Solopaca; e forse le Soglitelle, dove gli uliveti incontrano il bosco ceduo, salendo verso il Tumulo della Croce)⁶⁸ e dividendoli quasi in settori.

Il nome di questo torrente, il maggiore per la portata e, come si è visto, più pericoloso di tutti gli altri corsi d'acqua su questo lato della montagna, corrisponde e richiama una specie arborea (il *sabucus* o *sambucus*) specifica di questi ambienti. Di conseguenza risulta particolarmente appropriato per identificare una peculiarità dell'ambiente locale, ma colpisce la coincidenza con una delle piante assunte dagli agrimensori tarantoantichi a riferimento per attestarvi e rendere identificabile un confine. La riconoscibilità e l'appariscenza di fiori e frutti, ben evidente a chiunque veda il Sambuco (*Sambucus nigra*, L.) fra tante altre specie vegetali, lo rende particolarmente indicato al ruolo di caposaldo topografico (*signum*), facendolo rientrare fra le piante ad alto fusto da frutto (come i *mala cotonea*) e aliene (*arbores peregrini*) rispetto alle specie maggiormente diffuse sul posto, acquisibili a riferimento sia nel tracciare sia nel recuperare un confine fra terreni ed inserendolo fra gli elementi fisici e naturali fiduciari per qualunque genere di divisione di una superficie utile allo sfruttamento agricolo (*in multis agris diversorum signorum fides quaerenda est*). Fanno eccezione il territorio di Cartagine e la relativa provincia, dove tra III e V secolo d.C. la maggiore ricorrenza della pianta obbliga a distinguere l'elemento terminale da una semplice presenza, associandole un monticello artificiale di terra (*botontinus*) su cui vengono apposti elementi di marcatura delle delimitazioni⁶⁹.

⁶⁸ Il nome è condiviso con il tratto del Saucolo (detto propriamente Vallone Radilli, in Solopaca, *Mappa d'impianto*, cit., n° XX) fra le rupi e la periferia di Solopaca all'altezza della chiesa di S. Maria in *Lamis*, dove l'alveo contava diversi salti naturali, accentuati dalle briglie borboniche. Le ultime alluvioni le hanno riempite di detriti, compromettendone la funzionalità.

⁶⁹ *LatMys* 4 (= Lach. I, 347,24-28; DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 542, 649, 678) e *Fau-Val*¹ 3 (= Lach. I, 308,7-11; DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 562).

Nei primi decenni del '900, nelle mappe d'impianto catastale di Solopaca il Saucolo compare indirettamente come elemento topografico con funzione confinaria e la mantiene per tutto il proprio corso attraverso l'alveo, denominato Vallone Radilli a monte (dal cuore del Camposauro alla Strada Provinciale Bebiana) e Vallone S. Pietro a valle, dalla suddetta Bebiana alla confluenza nel Calore in località S. Pietro, da cui il nome acquisito dall'ultimo tratto⁷⁰.



Fig. 4. Il corso del Saucolo, identificato dal Vallone S. Pietro, come appare sulla *mappa d'impianto* del catasto di Solopaca, in combinazione con la Strada Comunale Vigne Vecchie (foto: Giuseppe Canelli).

La parola *vallone* (dal latino medievale *vallo*, *-onis*), indicante come già sopra accennato un'incisione nel banco roccioso o in strati di accumulo prodotta da un flusso di acque non necessariamente costante, entra nell'uso a partire dalla seconda metà dell'XI secolo, in contemporanea al suo corrispettivo latino *vallum* (per 'fossa', 'incisione fluviale', 'vallato'), introdotto con questi significati nel corso della I Crociata (1096-1099) e affermatosi in Istria e nella Dalmazia con un significato esteso anche alle depressioni costiere invase dal mare⁷¹.

Non ha un corrispettivo nella terminologia tecnica degli agrimen-sori romani, rispetto al più comune *fossa*, ma sul versante nordocciden-

⁷⁰ Solopaca, *Mappa d'impianto*, cit., fogg. VIII-IX, XIV e XX-XXI.

⁷¹ DU CANGE, *Glossarium*, t. VIII, p. 239 (s.v. *Vallo* 1.), 240 (s.v. *Vallum* 1).

tale del Taburno Camposauro e alle sue pendici appare in combinazione con la viabilità e in alternanza a *cupa*, nel senso di forma ‘incavata’ (più probabilmente dal lat. med. *cumba*, per *locus declivis et propensuns, qui in vallem desinit*, che non proprio da *cupa* nel significato di ‘coppa’)⁷². In assenza di acqua o con un flusso limitato la *cupa* può essere agevolmente usata come strada di accesso ai campi, tutti in posizione rilevata ai lati (quindi *in superciliis*) e raggiungibili attraverso rampe scavate direttamente entro i margini. Il dislivello mette al sicuro da allagamenti, nel momento in cui la *cupa* convogli le acque superficiali verso valle e il Calore⁷³, ed è al tempo stesso una linea di demarcazione efficace, sicura e certamente inamovibile su cui attestare dei confini. La si potrebbe equiparare ai *rivi finales et cavae quae ex pactione sunt designatae*, inserite già in età augustea nei registri urbani e territoriali per le campagne fra Nepi e Civita Castellana (VT), sulla riva destra del Tevere a nord di Roma⁷⁴.

Lo stesso Saucolo, ad esempio, si sovrappone alla Strada Comunale Ponneturo in località S. Andrea e alle Vigne Vecchie, procedendo in combinazione con esse⁷⁵. Ancor più significativa per la sua estensione e la continua alternanza tra vallone, strada e *cupa* è la linea e poi percorso che dalla località i Favi (sotto Pizzo Auto, m 1187) porta il Vallone Martierno ad immettersi nella Strada vicinale Restinola, seguendola sino a poco prima della sua diramazione dalla Strada vicinale Casa della Fata (dalla leggenda dello spirito che abita i ruderi di una villa romana, posta poco più a valle)⁷⁶ e poi intersecando quest’ultima sottoforma nuovamente di vallone. Raggiunta la Strada vicinale Popino, la segue e si porta come *Cupa Zotti* all’estremità orientale del paese, scorrendo di lato alla località Cisterna. Oltrepassato l’abitato riprende il percorso come vallone e, superata la Strada comunale Frontignano, incrocia la provinciale Be-

⁷² DU CANGE, *Glossarium*, t. II, p. 654 (s.v. *Cumba* 2.), 657 (s.v. *Cupa* 2).

⁷³ Secondo Varrone la scelta di dimorare a una quota più alta della media apprezzabile nella campagna circostante risponde al duplice intento di godere di aria qualitativamente migliore, di essere meno esposti ai furti e soprattutto di avere riparo da *nimbi repentini ac torrentes fluvii* (Varr., *Re rust.*, I, 12, 4, ed. TRAGLIA, cit., p. 624).

⁷⁴ <LibReg> ‘A’ 13 (=Lach. I, 217,5-14), DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 358, con riscontro alla p. 414 e 444.

⁷⁵ Rispettivamente Solopaca, *Mappa d’impianto*, cit., n. XIV, all’altezza delle particc. 33 e 208, e n. VIII, particc. 60-61.

⁷⁶ P. IZZO, G. RENDA, *La bassa valle del Calore e il territorio di Solopaca in età romana: resti archeologici e viabilità*, in *Dialoghi sull’Archeologia della Magna Grecia e del Mediterraneo*. Atti del IV Convegno Internazionale di Studi, (Paestum, 15-17 novembre 2019), a cura di E. GRECO, A. SALZANO, C.I. TORNESE, Paestum (SA), t. II, p. 683-684.



Fig. 5a-b. Esempi a confronto di un vallone (il Saucolo) e degli innesti fra valloni (in grigio), cupe (in grigio chiaro) e strade (in bianco) su versante a) e in piano b) (immagine: Google Earth).

biana e diventa la Strada comunale Impiano, fino alla riva sinistra del Calore⁷⁷.

5. Alcune “buone pratiche”

Il reticolo idrografico minore appare integrato nella medesima maniera alla viabilità, alla distribuzione delle superfici coltivabili e alla loro

⁷⁷ La linea si segue agevolmente sulle mappe d'impianto n° IX-X, XVI e XIX, procedendo in questo controcorrente, dal fiume alla montagna, per rispettare nei fogli catastali la successione numerica crescente.

delimitazione. La rilevante pendenza, talora prossima al 20%, che si registra nel basso versante della montagna occupato dagli oliveti fra i 200 e i 300 m di quota, non comprometteva l'uso dei valloni in funzione di altrettanti tracciati stradali nel periodo di magra. Era anzi comunque superata con il supporto di animali da soma ed era sfruttata al contempo per accedere ai terrazzamenti ricavati agevolando la morfologia e coltivati, e per lasciare alle acque la velocità necessaria a distribuirsi nelle campagne sottostanti, dove la pendenza media non supera il 9%.



Fig. 6. Un vallone anonimo (in piccolo) ripreso nel punto di innesto nella Strada vicinale Sogliitielle (a sin.), diretta alla Via Pedemontana e alla prosecuzione nella Via Sannitica.

Infatti i percorsi iniziali, su aste torrentizie corte e con un unico piano inclinato senza salti che rallentino la corrente, mantengono il flusso in movimento anche una volta superato il limite fisico della strada pedemontana (S.P. 21, da Frasso alla Stazione di Solopaca), lungo la quale si è sviluppato il paese di Solopaca, e da lì, ripercorrendo le linee obbligate dall'andamento delle conoidi preistoriche all'uscita delle gole, si distribuiscono a pettine tra i terrazzamenti inferiori, riducendo la maggior parte della loro velocità sino al fiume Calore, nel quale si riversano.

La pericolosità rimane, soprattutto per quello che incautamente, soprattutto negli ultimi decenni, è stato realizzato come opera o, peggio ancora, abitazioni in prossimità del vallone, con l'aggiunta della colmatatura



Fig. 7. Nella mappa d'impianto il vallone del Saucolo risulta rispettato dall'estensione dell'abitato di Solopaca verso Capriglia, con uno dei limiti di massima espansione contrassegnato dalla chiesa di S. Maria *in Lamis* o Te Amo (foto: Giuseppe Canelli).

e conseguente innalzamento del piano di scorrimento delle acque al di sopra di locali seminterrati e allo stesso livello del piano terreno degli edifici. Come mostra il raffronto tra la situazione attuale e, andando indietro di circa un secolo, quella rappresentata nelle mappe d'impianto, la buona pratica di una convivenza cauta e regolata con l'elemento 'acqua', spingendosi fin dove possibile con le colture e al tempo stesso mantenendo la giusta distanza e un adeguato dislivello di sicurezza rispetto alle sponde, è stata disattesa. L'asfaltatura delle superfici ha agevolato l'accesso alle automobili nei punti più impervi ma ha annullato la capacità di assorbimento del fondo naturale, aumentando la velocità delle acque da monte verso valle. In contemporanea, la riduzione dell'alveo del torrente, prossimo a divenire 'pensile', ha accresciuto la pressione della corrente e l'impatto erosivo sulle superfici toccate dalla piena.



Fig. 8a-b. Nella ripresa da satellite del 4 novembre 2015 per lo stesso settore della mappa d'impianto (Fig. 7) sono evidenti i segni lasciati dalla piena del Saucolo (freccie bianche) rispetto all'edificato (foto: Google Earth). A fianco, lo stesso alveo prossimo a divenire "pensile" in quanto ostruito dai detriti, nel punto in cui sull'immagine a) è posta l'indicazione del nome del torrente.

Per riassumere, al pari di tutti i contesti montani nei quali si sono affrontate pendenze molto significative pur di acquisire spazi utili all'agricoltura, lo sfruttamento al massimo delle condizioni fisiche accettabili ha accresciuto a Solopaca i rischi di danno e perdita del vantaggio ottenuto, a seguito di mancata cura e manutenzione o di eccesso nell'occupazione delle superfici anche sottoforma di espansione edilizia. La difficoltà di mantenere il giusto equilibrio fra elementi naturali ed esigenze antropiche è stata sempre compensata e sostenuta in precedenza dalla somma delle esperienze, accumulata nei secoli di vita e utilizzo del territorio in ogni condizione. Da qui la particolare articolazione dell'idrografia, intersecata con la viabilità nel reticolo di valloni, cupe e strade, dal versante al piano, e combinata ad un sistema complesso di raccolta e distribuzione delle acque in corrispondenza di ciascun cambio di quota significativo nel piano di campagna.

Nello specifico si tratta di una modalità di regolarizzazione dei piani terrazzati con i quali la campagna di Solopaca digrada verso il Calore. I dislivelli o 'taglianti' (in dialetto *liemiti*, 'limiti'), evidenziati sul ciglio da siepi o filari di alberi e alla base, talora, da bassi muretti a secco, soprattutto se lungo il margine inferiore corre una strada, disegnano una serie ordinata di salti di quota che si direbbe impostata sulla misura del *versus* (quadrati di 100 piedi = m 30 di lato), recuperato dagli autori latini fra le

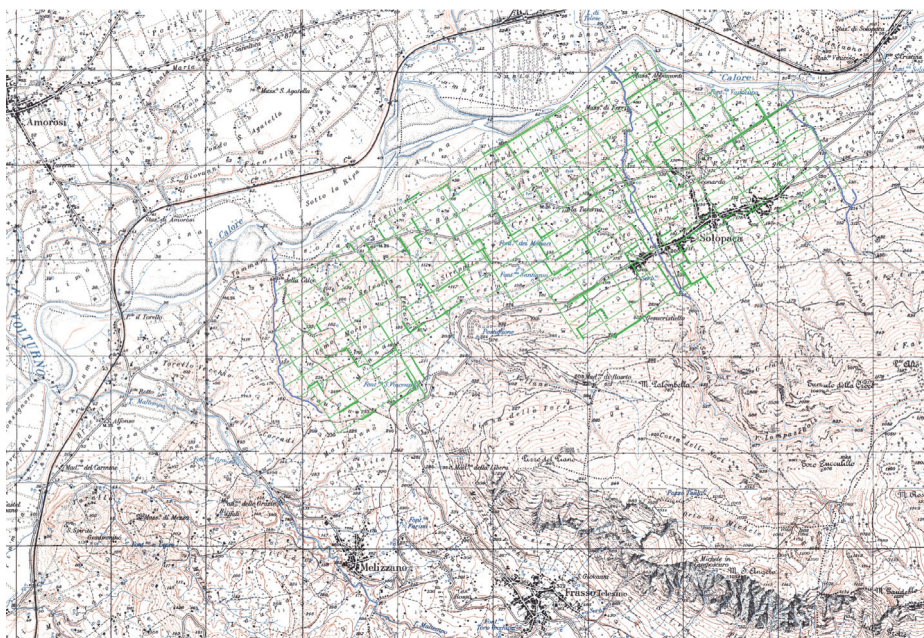


Fig. 9. L'ipotesi di divisione agraria regolare nelle campagne di Solopaca verso il fiume Calore, con alcune integrazioni (dai tipi dell'Istituto Geografico Militare - Autorizzazione n. 7189 del 22.2.2024).

conoscenze agronomiche campane alla fine del I secolo a.C.⁷⁸. Si è persino ipotizzata una divisione regolare a rettangoli di *versus* 6 x 11 (m 180 x 330 = ha 5,94 complessivi) con orientamento N-58° est della base, esemplata su quanto teoricamente individuato ad *Alife* (Alife, CE)⁷⁹ ma disposti *per strigas*, ossia con gli assi principali, su cui si attestano i lati minori, orientati alla maniera “sannita” dalla montagna al fiume e sfruttati entrambi economicamente, rispetto a una visione “romana” che privilegia il movimento lungo la linea pedemontana, dall'alba al tramonto, e guarda al *saltus* con sospetto⁸⁰.

⁷⁸ Varr., *Re Rust.*, I, 10, 1, ed. TRAGLIA, cit., p. 622; Colum., *De agr.*, II, 2, ed. M. NISARD, Paris, 1856, p. 198.

⁷⁹ G. CHOUQUER et al., *Structures agraires en Italie centro-meridionale. Cadastres et paysages ruraux*, (Collection de l'École Française de Rome, 100), Rome, 1987, p. 155.

⁸⁰ Per una descrizione in dettaglio di questa ipotetica divisione, che conterebbe 160 rettangoli, e le relative tracce si rimanda a DEL LUNGO, *Biodiversità culturale*, cit., pp. 206-209. Un quadrifinio sarebbe osservabile fra le strade comunali di Fontana dei Monaci, S. Ianni e Staglio (Solopaca, *Mappa d'impianto*, cit., fog. XIII, particc. 158, 161, 162, 163 su un asse fra 161 e 163).

Strade, cupe e valloni, disposti a volte disegnando angoli retti, disegnano i perimetri degli appezzamenti maggiori. All'interno i taglioni sono evidenziati da bordure di siepi e da filari di alberi, naturali e da frutto come i castagni. La condizione è bene illustrata dalla già ricordata raccolta tardoantica di appunti tratti da Iginio e Siculo Flacco e denominata *Agrorum quae sit inspectio*, dove *cavae* (le cupe) e *superciliae* (i taglioni) sono considerati i caposaldi per eccellenza da assumere su un territorio. In loro assenza è possibile adoperare con identica sicurezza quegli elementi che si trovano abbinati ad essi, come *clivi* (pendii e relative strade), *margines* (scarpate o bordature rilevate) e piante isolate o di specie riconoscibili (*arbores ante missae*)⁸¹.

Alla base del taglione una trincea, riempita a vespaio, raccoglie le acque superficiali che fluiscono dal ciglio superiore e le convoglia in un pozzo rivestito internamente in pietra calcarea a secco, risolvendo più aspetti grazie a una 'buona pratica'. Si evita infatti la controversia relativa al *transitus* o al contenimento (*arcenda*) delle acque tra un *supercilium* e l'altro⁸², gli si impedisce di correre libere erodendo superfici e creando altrove pericolosi accumuli di detriti, che potrebbero essere causa di successivi danni, e si garantisce sempre una riserva d'acqua, utile al consumo locale, all'irrigazione e a specifiche lavorazioni, come sembrano suggerire tracce di fornaci bene evidenti tra le località Monna e Fontana S. Vincenzo, al confine fra i comuni di Melizzano e di Solopaca.

Le evidenze archeologiche richiamano le 'buone pratiche' e la storia, così come la tradizione invitano ad imparare di nuovo. Bisogna infatti tornare a riscoprire quel buon senso che nei secoli passati, come oggi, può mettere in condizione di affrontare meglio i cambiamenti in atto e ridimensionare il depauperamento delle risorse del territorio. È un patrimonio culturale complesso e vitale, che come tale restituisce di continuo valore aggiunto a qualunque azione positiva si intraprenda nel territorio. Ignorarlo, in nome di un orgoglio insensato, potrebbe essere un'accelerazione verso le peggiori conseguenze.

⁸¹ *Agr.* 2, = Th. 75, 6-11 = Lach. I, 281, 8-13); DEL LUNGO, *La pratica*, cit., p. 520.

⁸² Nota come *de alluvionibus* o *de aquae pluvia arcenda* e affrontata in questo volume nel contributo di Lauretta Maganzani.

PIER LUIGI DALL'AGLIO* - CARLOTTA FRANCESCHELLI**

STRABONE, SCAURO E LE “BUONE PRATICHE”

SOMMARIO: 1. Il “progetto Tevere” del 15 d.C. – 2. Strabone e le “buone pratiche” nella pianura padana: 2.1. Gli interventi di Scauro alla fine del II sec. a.C. – 2.2. La realizzazione di una rete di irrigazione efficiente. – 2.3. Strabone e il delta del Po. – 3. Conclusioni.

Abstract

Una delle “buone pratiche” più importanti per la gestione del territorio è il controllo delle acque superficiali. Sono diverse le fonti che ci attestano come i Romani fossero in grado di mettere in atto tutta una serie di interventi a questo scopo. La stessa centuriazione è, in sostanza, un intervento di regimazione delle acque superficiali. Talora, però, questi interventi se risolvono un problema in una zona, possono provocarne un altro altrove. È quello che vediamo, ad esempio, per il delta del Po se confrontiamo le descrizioni che ci vengono fatte da diversi autori. La romanizzazione della pianura tra il II e la prima metà del I sec. a.C. porta, infatti, ad un rapido protendimento della linea di costa causato da un aumento dei materiali solidi scaricati in Adriatico dal Po. Gli autori antichi, in particolare Strabone, ci tramandano altri interventi di regimazione delle acque superficiali, come i canali navigabili fatti scavare da Scauro tra il territorio di Piacenza e quello di Parma per evitare le piene causate dalla confluenza tra il Trebbia e il Po.

One of the most important ‘good practices’ for land management is the control of surface water. There are several different sources that attest to how the Romans were able to implement a whole series of interventions for this purpose. The centuriation itself is an intervention to regulate surface water. Sometimes, however, these interventions, if they solve a problem in one area, can cause another one elsewhere. This is what we see, for example, for the Po delta if we compare the descriptions given by different authors. The Romanisation of the plain between the 2nd and the first half of the 1st century B.C. leads, in fact, to a rapid extension of the coastline caused by an increase of the Po discharge

* Università di Bologna.

** Université Clermont Auvergne.

to Adriatic. Ancient authors, in particular Strabo, hand down other surface water regulation interventions, such as the navigable canals excavated by Scaurus between the territories of Piacenza and Parma to avoid flooding caused by the confluence of the Trebbia and the Po.

Keywords

Buone pratiche, Tevere, centuriazione, Po, regimazione acque, canali navigabili.

Good practices, Tiber, centuriation, Po, water regulation, navigable canals.

1. *Il “progetto Tevere” del 15 d.C.*

Tra le “buone pratiche” per la gestione del territorio, una delle più importanti è indubbiamente quella relativa al controllo delle acque superficiali. Attraverso tale controllo, infatti, è possibile ridurre il rischio di inondazioni, impedire la formazione di impaludamenti e ristagni ed evitare i danni connessi con un eccessivo sovralluvionamento o erosione da parte di un corso d'acqua. Controllare le acque superficiali è dunque una necessità che non abbiamo solo ai giorni nostri, ma che ha da sempre accompagnato la vita e l'attività dell'uomo.

Anche i Romani si sono dovuti confrontare con i problemi e i rischi connessi con i corsi d'acqua e con le acque superficiali in genere. Roma stessa, ad esempio, era sottoposta al continuo pericolo delle alluvioni provocate dal Tevere, tanto che Tiberio nel 15 d.C., in seguito appunto ad una serie di esondazioni del fiume, affidò a Ateio Calpitone e a Lucio Arrunzio il compito di progettare un intervento che consentisse di evitare il ripetersi di analoghi fenomeni¹. Arrunzio e Ateio proposero di ridurre la portata del Tevere deviando il Chiana nell'Arno, sbarrando il lago Velino che immetteva le proprie acque nel Nera e dividendo questo fiume in più canali. A tale progetto si opposero le diverse comunità locali, perché temevano che gli interventi previsti avrebbero arrecato loro dei danni. Alla fine, l'opposizione delle varie città, i costi ingenti dell'opera e il fatto che, modificando l'andamento dei fiumi, si sarebbe andati contro anche alle superstizioni religiose fecero sì che si accettasse il parere di Pisone, “*qui nil mutandum censuerat*”².

¹ Tac., *Ann.*, I, 76: “*Eodem anno continuis imbris auctus Tiberis plana urbis stagnaverat; relabentem secuta est aedificiorum et hominum strages. Igitur censuit Asinius Gallus ut libri Sibyllini adirentur. Renuit Tiberius, perinde divina humanae obtegens; sed remedium coercenti fluminis Ateio Calpitoni et L. Arruntio mandatum*”.

² Tac., *Ann.*, I, 79: “*Actum deinde in senatu ab Arruntio et Ateio an ob moderandas Tiberis exundationes verterentur flumina et lacus, per quos augescit; auditaque municipiorum et*

Come si vede, si trattava di un progetto di notevole ampiezza, che, se realizzato, avrebbe modificato radicalmente tutta la geografia del settore compreso tra l'Arno e il Tevere. Quello che però colpisce non è tanto la vastità del progetto, dato che in età romana si sono avuti altri interventi decisamente importanti, quali, ad esempio, per rimanere all'incirca nel medesimo periodo, il prosciugamento del Fucino, quanto la rapidità della sua messa a punto. Anche se è logico supporre che Arrunzio e Ateio non abbiano presentato in Senato un progetto operativo, ma piuttosto un progetto di massima, questo doveva ugualmente contenere delle indicazioni circa i tempi e i costi e forse anche le modalità di finanziamento, ad esempio il ricorso a privati a fronte di concessioni di natura diversa, come farà Claudio per il Fucino. Inoltre, la sua messa a punto avrà necessariamente comportato dei sopralluoghi e dei calcoli per stabilire, ad esempio, il nuovo profilo altimetrico dell'alveo del Chiana o come andare a modificare il sistema di svuotamento del lago Velino realizzato da Manlio Curio Dentato con la prima incisione della Cascata delle Marmore³. Non dimentichiamo poi che uno dei motivi che portarono a non realizzare l'intervento fu l'opposizione da parte dei municipi e delle colonie, per cui dobbiamo presupporre che il progetto fosse stato presentato e discusso quanto meno nelle tre città più direttamente interessate dalle eventuali modificazioni della rete idraulica, vale a dire Firenze, Rieti e Terni. Anche se non sappiamo le date esatte dell'incarico affidato da Tiberio ai due tecnici e di quando questi presentarono al Senato il loro progetto, il testo di Tacito indica chiaramente che tutto avvenne comunque nel 15 d.C. e quindi che tra incarico e discussione in Senato passarono pochi mesi. Tutto ciò porta a supporre che la convinzione che per evitare le piene del Tevere fosse necessario ridurre la quan-

*coloniarum legationes, orantibus Florentinis ne Clanis solito alveo demotus in amnem Arnun transferretur idque ipsis perniciem adferret. congruentia his Interamnates disseruere: pessum ituros fecundissimos Italiae campos, si amnis Nar (id enim parabatur) in rivos diductus superstagnavisset. Nec Reatini silebant, Velinum lacum, qua in Narem effunditur, obstrui recusantes, quippe in adiacentia erupturum; optume rebus mortalium consuluisse naturam, quae sua ora fluminibus, suos cursus utque originem, ita finis dederit; spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras patriis amnibus dicaverint: quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviiis orbatum minore gloria fluere. Seu preces coloniarum seu difficultas operum sive superstitio valuit, ut in sententiam Pisonis concederetur, qui nil mutandum censuerat*³.

³ Cfr. Cic., *ad Att.*, IV, 15,5. Una semplice chiusura di questo taglio avrebbe comportato l'impaludamento della piana, che era particolarmente fertile, con dunque dei danni economici notevoli. Arrunzio e Ateio dovevano quindi trovare un modo che riducesse la quantità di acqua che arrivava nel Nera, senza compromettere lo sfruttamento agricolo della piana reatina.

tità d'acqua che gli affluenti immettevano nel fiume e, di conseguenza, ridurre il loro numero, doveva essere diffusa e già in qualche misura elaborata da quanti all'epoca si occupavano del problema.

2. Strabone e le "buone pratiche" nella pianura padana

2.1. Gli interventi di Scauro alla fine del II sec. a.C.

Il concetto che è alla base del progetto del 15 d.C. era già stato in una certa misura applicato verso la fine del II sec. a.C. al Po⁴. Strabone, infatti, afferma che questo fiume, la cui portata era già notevolmente aumentata da numerosi affluenti, ricevendo nella zona di Piacenza il Trebbia, si ingrossava oltre misura⁵, contribuendo così in modo determinante all'impaludamento del settore centro-occidentale della pianura padana. Per bonificare tutta questa zona, Marco Emilio Scauro avrebbe scavato dei canali navigabili "ἀπὸ τοῦ Πάδου μέχρι Πάρμης"⁶. Stando quindi al geografo di Amasea, l'intervento condotto da Scauro alla fine del II sec. a.C. avrebbe mirato a prosciugare delle zone paludose, per cui molti autori hanno voluto istituire un collegamento tra questa operazione e la centuriazione, in particolare, visto il riferimento straboniano, quella del territorio parmense. Secondo questi autori, quindi, Scauro avrebbe ampliato la centuriazione parmense, originariamente limitata alla fascia di media e alta pianura, e i suoi canali non sarebbero stati altro che dei cardini di questa nuova centuriazione⁷. Si tratta di un'interpretazione quanto meno superficiale che ha il difetto di non entrare sufficientemente nel merito di quanto riferito da Strabone e di non considerare tutta una serie di elementi di carattere sia storico che geografico. Innanzi tutto, va tenuto presente che tutto il territorio dell'attuale Emilia-Romagna era stato oggetto nella prima metà del II sec. a.C. di una forte colo-

⁴ La data di questo intervento è discussa: di norma esso viene riferito al 115 a.C. o al 109 a.C.: cfr. P.L. DALL'AGLIO, *Considerazioni sull'intervento di Marco Emilio Scauro nella pianura padana*, in L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI (a cura di), *Interventi di bonifica nell'Italia agraria romana*, Roma, 1995, p. 87.

⁵ Strabo, V,1,11.

⁶ Diversi studiosi parlano non di canali navigabili, ma di "due canali navigabili", nonostante nel testo greco si abbia il plurale ("διωρύγαις πλωταῖς") e non il duale: cfr. ad es., R. CHEVALLIER, *La Romanisation de la Celtique du Po*, Roma, 1983, p.29. L'errore deriva dalla traduzione in francese, dovuta verosimilmente ad un errore di stampa, del testo di Strabone nel volume III della Les Belles Lettres, dove si ha "deux" anziché "des".

⁷ Cfr., ad es., G. BOTTAZZI, *La centuriazione romana nell'agro parmense*, in «Parma nell'Arte», 1978, p. 26.

nizzazione, che doveva aver ridotto fortemente le zone paludose o potenzialmente paludose. In particolare, nel settore emiliano occidentale, a cui riportano le indicazioni straboniane, nel 218 e poi nel 190 a.C. era stata dedotta la colonia di *Placentia* e nel 183 a.C. quella di *Parma*, mentre i territori rimasti liberi erano stati assegnati *viritim* nel 173 a.C.⁸. Ciò significa che il quadro ambientale del II secolo a.C. doveva essere ben diverso da quanto si è portati ad immaginare leggendo il testo del geografo greco, che enfatizza, sia pure in modo abbastanza generico, la presenza di paludi⁹. In secondo luogo, l'intervento di Scauro, contrariamente a quanto afferma Strabone, non è di per sé funzionale ad una bonifica, cioè ad un prosciugamento di un'area paludosa, ma mira ad impedire, o a ridurre, gli straripamenti del Po, che avrebbero potuto alimentare delle aree paludose. Si tratta, dunque, di un intervento se mai preliminare ad una bonifica vera e propria. È dunque sbagliato riferire l'opera Scauro alla centuriazione e ancora di più interpretarla come un ampliamento verso nord della centuriazione di Parma. Tra Parma e Piacenza, infatti, ci sono circa 60 km, per cui si verrebbe a perdere qualsiasi collegamento con il Trebbia, senza contare poi che in questo spazio si gettano in Po altri importanti affluenti, vale a dire il Nure, l'Arda e il Taro da sud e l'Adda da nord. Se poi, come si è detto, il fine ultimo di Scauro era quello di evitare gli straripamenti del Po, bisognava ridurre la portata del fiume. Viceversa, scavando dei canali che altro non erano se non dei cardini della centuriazione e che dunque avevano un andamento sud-nord, si andava a riversare nel Po dell'altra acqua, aumentando, anziché riducendo, la sua portata. È dunque evidente che i canali scavati da Scauro dovevano essere dei canali scolmatori del Po e quindi avere un andamento subparallelo al fiume e correre a non grande distanza da questo.

Stabilita così la natura dell'intervento di Scauro ed eliminata qualsiasi sua implicazione con la centuriazione, in particolare quella par-

⁸ Sulle assegnazioni virittane dell'*ager Ligustinus et Gallicus* del 173 a.C. si rimanda a C. FRANCESCHELLI, *Les distributions virittanes de 173 av. J.-C. dans l'ager Ligustinus et Gallicus*, in L. LAMOINE, C. BERRENDONNER, M. CEBELLAC-GERVASONI (a cura di), *Gérer les territoires, les patrimoines et les crises. Le Quotidien municipal*, Clermont-Ferrand 2012, pp. 103-114.

⁹ "Πολύ δὲ καὶ τῆς ἐντὸς τοῦ πάδου κατείχετο ὑπὸ ἐλῶν" (Strabo, V,1,11). Secondo Strabone queste sarebbero le paludi attraversate a fatica da Annibale nella primavera del 217 a.C. In realtà le paludi attraversate dal generale cartaginese sono a sud dell'Appennino, come si evince chiaramente da Polibio (III, 78-80) e da Livio (XXII, 2), e più precisamente nel settore meridionale della pianura fiorentina, tra il Monte Albano e Firenze: cfr. F. CAPECCHI, P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, *L'attraversamento dell'Appennino da parte di Annibale: considerazioni storico-topografiche e geomorfologiche*, in G. UGGERI (a cura di), *L'età annibalica e la Puglia. Atti del II Convegno Internazionale di Studi sulla Puglia romana, Mesagne, 24-26 marzo 1988*, Fasano 1993, pp.133-159.

mense, è necessario cercare di individuare il settore in cui questi canali dovevano impostarsi. La citazione del Trebbia e il “μέχρι Πάρμης” nel testo straboniano impongono, almeno in prima battuta, di considerare il settore di pianura compreso appunto tra Piacenza e Parma. Lo studio della geomorfologia di questa zona consente di riconoscere tra la bassa pianura, che inizia sostanzialmente subito a valle dell'asse della via Emilia ed è caratterizzata da corsi d'acqua con andamento meandriforme e alvei tendenzialmente pensili che nel corso del tempo hanno formato tutta una serie di dossi, e la zona di meandreggiamento del Po, delimitata da due scarpate e all'interno della quale il fiume si è continuamente spostato, una terza fascia, più bassa, presumibilmente legata ad un corso ramificato del Po di età preistorica e caratterizzata da un'idrografia per lo più orientata ovest-est¹⁰, con la sola eccezione del Taro che, anziché flettere il tratto terminale come fanno gli altri corsi d'acqua, mantiene il proprio andamento sud-nord (Fig. 1). La ricostruzione dell'antica idrografia, pur modificando anche notevolmente il tracciato dei vari corsi d'acqua, conferma questo particolare assetto e anzi lo avvalorava, in quanto consente di ricostruire un corso del Taro che a valle dell'abitato attuale di San Secondo piega anch'esso verso NE, andando a sfociare in Po nella zona di Coltaro, che appunto deriva da “*Caput Tauri*”¹¹. Oltre che da un punto di vista idraulico, questa fascia presenta una sua peculiarità anche

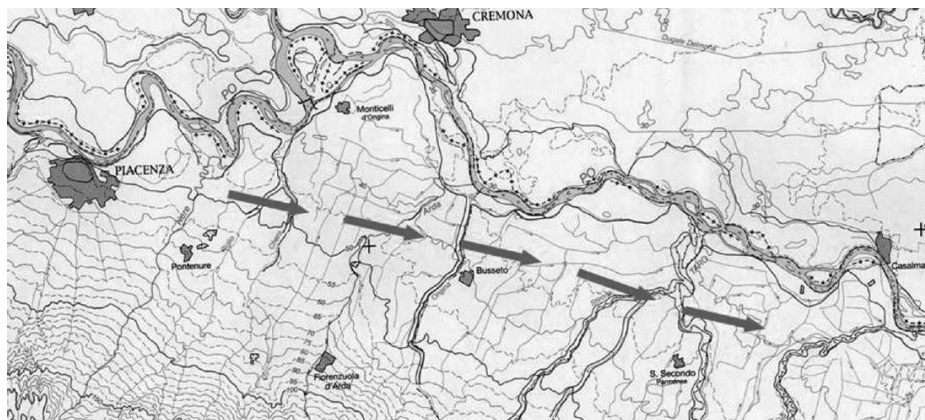


Fig. 1. Il settore della pianura tra Piacenza e Parma dove potevano essere stati impostati i canali di Scauro.

¹⁰ DALL'AGLIO, *op. cit.*, pp. 89-91.

¹¹ M. CATARSI, P.L. DALL'AGLIO, G. MARCHETTI, C. TELLINI, *Geomorfologia e popolamento antico nella pianura fidentina (PR)*, in «Geoarcheologia» 1989 (1992), p. 54.

a livello di distribuzione del popolamento. Mentre nella retrostante pianura gli insediamenti romani tendono a collocarsi all'interno delle maglie centuriali e nella zona di meandreggiamento i pochi abitati riscontrati si collocano per lo più all'interno di lobi di meandro, nella fascia intermedia abbiamo una distribuzione delle fattorie di tipo lineare, con l'asse principale coincidente con i diversi corsi d'acqua. L'esempio più evidente è fornito nel territorio fidentino dal Canale Rigosa Vecchia, lungo il quale abbiamo tutta una serie di insediamenti, che, con la loro disposizione, indicano chiaramente come questo corso d'acqua fosse navigabile e funzionasse come un asse di comunicazione¹². Ci sembra dunque possibile supporre che l'intervento di Scauro si sia concentrato lungo questa fascia, che è l'unica da un punto di vista geografico dove, sistemando la rete idrografica naturale e istituendo dei collegamenti tra i vari corsi d'acqua e il Po, era possibile costruire senza un eccessivo sforzo un sistema di canali scolmatori, che andavano in definitiva a trasformare questo tratto del Po da un fiume a canale unico in un corso d'acqua a canali anastomizzati.

Resta da stabilire fin dove arrivassero i canali scavati da Scauro. È evidente che la ricostruzione che abbiamo qui proposto impedisce di prendere alla lettera il ἀπὸ τοῦ Πάδου μέχρι Πάρμης di Strabone, perché in questo caso avremmo dei canali nord-sud che dal Po puntavano verso la città di Parma. È decisamente preferibile supporre che con Πάρμης Strabone, o la sua fonte, non indicassero la città quanto piuttosto il fiume che l'attraversa e che va poi a confluire in Po. Questo per un motivo di coerenza testuale: Strabone parla di canali navigabili e di corsi d'acqua, più precisamente Trebbia e Po, per cui sembra più logico che il punto di arrivo sia un altro corso d'acqua e non una città. A ciò va aggiunto un motivo di carattere geografico. La fascia che abbiamo individuato termina appunto nella zona dell'attuale Copermio, dove il Parma aveva la sua foce, e soprattutto dove il Po, che dopo Cremona piega verso SE, la interrompe e finisce come per fondersi con essa.

Dal momento poi che per Strabone alla base dell'intervento di Scauro c'è la confluenza tra il Trebbia e il Po, l'inizio del sistema di canali scolmatori andrebbe cercato in una zona vicina a questa confluenza. Tra la fine del III sec. a.C. e la fine del I sec. a.C. tale confluenza ha però subito uno spostamento verso ovest decisamente forte (Fig. 2). La ricostruzione delle vicende legate alla battaglia combattuta nel 218 a.C. tra Romani e Cartaginesi sulla sponda sinistra del fiume ha infatti dimostrato che a quell'epoca il Trebbia dalla zona di Rivergaro si dirigeva verso NE,

¹² DALL'AGLIO, *op. cit.*, pp. 91-92.

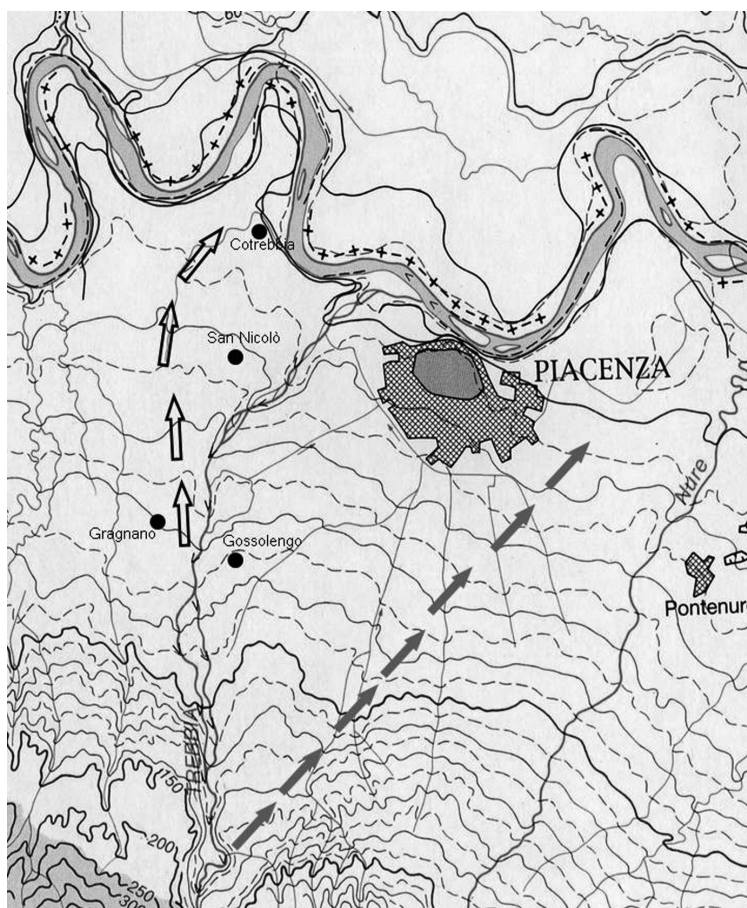


Fig. 2. Il settore del conoide del Trebbia con indicato con le frecce piene l'alveo del 218 a.C. e con le frecce vuote quello del 2 a.C.

andando a sfociare in Po subito ad est della neonata colonia di *Placentia*. A questo antico alveo del fiume è imputabile la scarpata incisa sul bordo occidentale del ripiano pedecollinare di Ancarani e, soprattutto, lo squarcio nella scarpata che delimita a sud la zona di meandreggiamento del Po riconoscibile nemmeno a due chilometri ad est di Piacenza¹³. Alla fine del I secolo a.C., e più precisamente nel 2 a.C., Augusto risistema la via *Aemilia* e, a ricordo di questo intervento, colloca dei miliari dove appunto si legge che l'imperatore "*viam Aemiliam ab Arimino / ad flumen*

¹³ G. MARCHETTI, P.L. DALL'AGLIO, *Geomorfologia e vicende storiche nel territorio piacentino. 1. La battaglia del Trebbia (218 a.C.)*, in «Atti dell'Istituto Geologico dell'Università di Pavia», 30, 1982, pp. 142-160.

Trebbiam / muniendam curavit"¹⁴. I miliari registrano dunque uno spostamento del capolinea della strada consolare dalla città *-Placentia*¹⁵- al fiume. Tale spostamento è assolutamente incomprensibile se si suppone che il Trebbia nel 2 a.C. avesse il medesimo andamento del 218 a.C., sia perché il fiume passava a neanche un miglio dalla città, per cui era inutile cambiare il capolinea tradizionale, sia, e soprattutto, perché avremmo comunque avuto un accorciamento, sia pure limitato, della strada, cosa di cui Augusto non poteva certo vantarsi. È dunque necessario supporre che all'epoca dell'intervento di ristrutturazione della strada il Trebbia scorresse ad una certa distanza da *Placentia* e che dunque andasse a sfociare in Po ad ovest della città, come fa oggi. Se però il Trebbia avesse avuto il medesimo tracciato che ha oggi, e che è sostanzialmente analogo a quello che aveva in piena età medievale¹⁶, sarebbe passato all'incirca a 4-5 km, vale a dire circa 3 miglia, dal centro della città, distanza troppo ridotta per giustificare lo spostamento del capolinea. Lo studio geomorfologico del settore di pianura ad occidente di Piacenza ha però permesso di riconoscere la traccia di un paleoalveo che parte dalla zona di Casaliggio, dove oggi il Trebbia piega verso NNE, e va a passare tra Rottofreno e Sarmato, coincidendo con l'attuale Rio di Calendasco¹⁷. In tale modo il fiume taglia l'odierna SS 10, sostanzialmente corrispondente all'antica via Postumia, a circa 12 km, cioè 8 miglia, dalla città, distanza che è quella che separa mediamente due stazioni del *cursus publicus*¹⁸. Augusto, quindi, avrebbe spostato il capolinea della strada di un tratto coerente con quella struttura itineraria, il *cursus publicus*, da lui creata.

Tra la fine del III sec. a.C. e la fine del I sec. a.C. il Trebbia si è dunque spostato verso ovest passando dalla banda orientale a quella occidentale del proprio conoide. Tale spostamento è avvenuto all'apice del

¹⁴ Cfr. AE 1952, 0056.

¹⁵ Liv., XXXIX, 1,2: "*Aemilius, alter consul, ... pacatis Liguribus, exercitum in agrum Gallicum duxit, viamque a Placentia ut Flaminiae committeret Ariminum perduxit*".

¹⁶ Il tracciato odierno del Trebbia attraversa la SS10 poco ad est di quello ricostruibile per il XII secolo sulla base dei documenti di archivio e della stratigrafia del cimitero trovato a S. Nicolò, loc. Rivatrebbia: cfr. P.L. DALL'AGLIO, K. FERRARI, C. FRANCESCHELLI, *Centuriazione e geografia fisica tra teoria e prassi. Pianificazione territoriale e gestione delle acque alla prova di un ambiente naturale dinamico: l'esempio della pianura padana*, in E. HERMON, A. WATELET (a cura di), *Riparia, un patrimoine culturel: La gestion intégrée des bords de l'eau. Proceedings of the Sudbury Workshop, April 12-14, 2012*, Oxford, 2014, pp. 28-29.

¹⁷ Per la documentazione relativa a queste variazioni di corso si rimanda all'articolo citato nella nota precedente.

¹⁸ P.L. DALL'AGLIO, P. STORCHI, *La doppia deduzione di Placentia: considerazioni storiche e topografiche*, in «Agri Centuriati», 18, 2021, pp. 96-98.

cono, nella zona di Rivergaro, e si è verificato in un unico momento, come dimostra il fatto che il corpo del conoide presenta dei terreni pleistocenici fortemente arrossati, con ghiaie notevolmente alterate, prove evidenti che non c'è stata alcuna ricopertura alluvionale recente. La deviazione da una banda all'altra del conoide può essere stata del tutto naturale o può essere stata aiutata da un intervento antropico, che ha favorito una tendenza già in atto da parte del Trebbia e dovuta verosimilmente a fenomeni di sovralluvionamento¹⁹.

Un ricordo di questa variazione lo si può forse trovare in due autori: Silio Italico e Plinio il Vecchio. Nel primo, il console Scipione, il padre dell'Africano, minaccia il Trebbia di disperderne il corso e di non farlo più arrivare al Po perché il fiume, su istigazione di Giunone, si era gonfiato e travolgeva i soldati romani che, sfuggiti alla battaglia, cercavano di attraversarlo per tornare al campo sulla riva opposta²⁰. Il brano di Silio Italico è un evidente calco letterario che ha come modello la lotta tra Achille e lo Scamandro nel XXI libro dell'Iliade, per cui non può essere assunto come una prova certa di un intervento antropico. Tuttavia, il calco può essere stato indotto dalla conoscenza di un effettivo cambiamento di corso del fiume che il poeta ha mitizzato.

Per quanto riguarda Plinio il Vecchio, nell'elenco da lui redatto degli affluenti appenninici del Po il Trebbia è seguito dal termine "*Placentinus*"²¹, che viene di norma interpretato come un aggettivo che va a connotare il fiume da un punto di vista geografico: il "Trebbia piacentino". Va però notato che questo è il solo caso in cui al nome di un fiume viene aggiunta da parte di Plinio una precisazione geografica. Ad esempio, dell'Adda non viene detto che è *Cremonensis*, né che il Ticino è *Ticinensis*. È dunque possibile che *Placentinus* non sia un aggettivo, ma il nome di un corso d'acqua che, visto il termine, doveva scorrere a ridosso di Piacenza. Attualmente il solo corso d'acqua a est del Trebbia che passa nei pressi della città è il Rio Rifiuto, il cui corso riprende l'alveo del Trebbia del 218 a.C. Il brano di Plinio potrebbe dunque testimoniare la presenza nel I sec. d.C. di un corso d'acqua di una portata verosimilmente maggiore rispetto a quella dell'attuale rio Rifiuto lungo l'antica asta fluviale del Trebbia.

Tornando ai canali di Scauro, da un punto di vista geografico si sarebbe portati a supporre che alla fine del II sec. a.C. il Trebbia seguisse

¹⁹ MARCHETTI, DALL'AGLIO, *Geomorfologia*, cit., pp.142-160.

²⁰ Sil. It., *Punica*, IV, 638-648.

²¹ Plin., *Nat. Hist.*, III, 16, 118.

ancora il corso del 218 a.C. In tale modo, infatti, la confluenza con il Po si sarebbe trovata a ridosso di quella fascia bassa a cui si è fatto cenno. Più difficile è immaginare come potesse funzionare il sistema dei canali se ci riferiamo ad un Trebbia ad ovest di *Placentia*, lungo l'antico alveo che passa tra Rottofreno e Sarmato, perché la situazione geomorfologica a ovest della città è completamente diversa e anche perché dei canali con andamento ovest-est aperti a ridosso della fascia di meandreggiamento del Po avrebbero trovato sul loro tracciato la città, che è costruita sul bordo della scarpata che delimita a sud la fascia di pertinenza del Po, in corrispondenza di un alto morfologico costituito da un antico lobo di meandro (Fig. 3). Contro la persistenza all'epoca dell'intervento di Scauro del corso del Trebbia lungo l'asta del 218 a.C. stanno inoltre le vi-

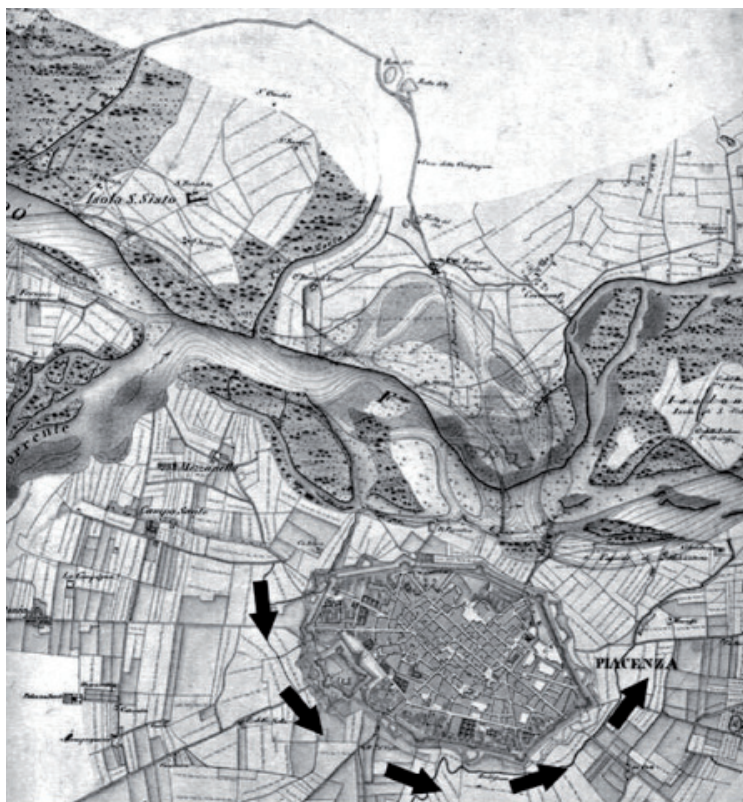


Fig. 3. L'alto morfologico corrispondente ad un antico lobo di meandro del Po su cui è sorta *Placentia* (base cartografica: Imperial Regio Istituto Geografico Militare di Vienna, *Carta dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla* levata dietro le misure trigonometriche negli anni 1821-1822 sotto il Governo di Sua Maestà l'Arciduchessa Maria Luigia, Milano, 1828).

cende legate alla deduzione della colonia. *Placentia* venne infatti dedotta assieme a *Cremona* nel 218 a.C., ma l'arrivo di Annibale e ancora di più la conseguente rivolta dei Galli Boi impedirono la nascita della città e l'effettiva occupazione del territorio: durante la guerra annibalica molti coloni furono uccisi o presi prigionieri dai Celti, molti altri se ne andarono rinunciando ai loro lotti vista l'impossibilità di far fronte alle continue azioni militari dei Galli. Sarà solo dopo la fine della guerra contro Annibale e la definitiva sconfitta dei Boi nel 190 a.C. che si avrà la vera e propria deduzione di *Placentia* e *Cremona* con l'invio di un nuovo e consistente numero di coloni. Sembra dunque decisamente probabile che all'interno di questa risistemazione del territorio si sia favorita la tendenza del Trebbia a lasciare la banda orientale del proprio conoide e ad impostarsi lungo quella occidentale²². Si sarebbe così trattato, anche in questo caso, di una "buona pratica", perché si prendeva atto di un "invecchiamento" del corso del 218 a.C. e, favorendo la deviazione, si evitavano i problemi che si sarebbero avuti una volta che il fiume, da solo e senza alcun controllo, avesse comunque modificato il proprio corso. Quando Scauro, verso la fine del II sec. a.C., intervenne per contrastare le piene del Po, il Trebbia doveva quindi già scorrere ad ovest di Piacenza, lungo il paleoalveo corrispondente al Rio di Calendasco, per cui è difficile, come si è detto, riconoscere ad ovest di Piacenza delle tracce dei canali citati da Strabone o anche, più semplicemente, un settore privilegiato in cui essi potevano impostarsi²³. A tale proposito, va comunque tenuto presente che la descrizione di Strabone della pianura padana è decisamente imprecisa, con errori anche piuttosto importanti²⁴, per cui le sue indicazioni geografiche vanno sì considerate, ma non necessariamente prese alla lettera.

2.2. *La realizzazione di una rete di irrigazione efficiente*

L'escavazione dei canali navigabili ad opera di Scauro aveva lo scopo, come si è detto, di evitare o almeno limitare il rischio di alluvioni

²² Sulla doppia colonizzazione di *Placentia* e sulla sua centuriazione si rimanda a DALL'AGLIO, STORCHI, *op. cit.*, pp. 91-116.

²³ Volendo avanzare una qualche ipotesi, si potrebbe supporre che i canali si impostassero lungo il limite meridionale della fascia di meandreggiamento del Po, cioè là dove oggi passa il tratto terminale del Trebbia.

²⁴ Si veda a questo proposito la confusione che fa Strabone, o la fonte di Strabone, riguardo il tracciato della via Emilia e di quello della via Flaminia "minore": DALL'AGLIO, *Strabone e la via Emilia Altinate*, in «Ocnus», 3, 1995, pp. 29-35. Sui problemi connessi con la descrizione della pianura padana di Strabone cfr. *infra*.

da parte di un Po ingrossato oltre misura dai suoi affluenti, ma sarebbe anche servita, secondo Strabone, al prosciugamento delle paludi attraverso le quali sarebbe passato a fatica Annibale nella primavera del 217 a.C. Si è già accennato che, in realtà, le paludi attraversate da Annibale vanno collocate a sud dell'Appennino, come risulta chiaramente sia da Polibio che da Livio²⁵, per cui possiamo inserire questa notizia di Strabone tra le tante imprecisioni che caratterizzano la sua descrizione. Tuttavia, il ricordo di operazioni di bonifica condotte alla fine del II secolo a.C. può effettivamente avere una sua base di verità, anche se è preferibile non collegare questo intervento a Scauro, ma, piuttosto, inserirlo all'interno di quel processo di romanizzazione e sistemazione del territorio che caratterizza appunto questo secolo²⁶. All'inizio del II secolo a.C., sconfitti definitivamente i Boi nel 190 a.C., si ha prima la rideduzione di *Placentia* e *Cremona* e, subito dopo, della colonia latina di *Bononia*, per continuare poi nel 187 a.C. con l'apertura della via *Aemilia* e della c.d. *Flaminia "minor"* e nel 183 a.C. con la fondazione di due colonie di diritto romano, *Parma* e *Mutina*. Nel 173 a.C., infine, dopo aver sconfitto i Liguri nel 175 a.C., i territori della regione tolti a questa popolazione e ai Boi e che non erano stati oggetto di deduzioni coloniali vengono assegnati *viritim*. Si ha così l'arrivo di un cospicuo numero di coloni, ma, soprattutto, si ha una sistemazione dell'intera pianura con il tracciamento della centuriazione e una messa a coltura sistematica del settore collinare. Nella seconda metà del secolo, poi, l'occupazione si estende anche al settore più ad ovest, con la fondazione della colonia di *Dertona* (Tortona) e l'apertura della via *Fulvia*. A nord del Po la romanizzazione non è dovuta, come a sud, a conquiste militari, ma è legata ad una forma di acculturazione favorita anche da alcuni interventi specifici, come l'apertura della via *Postumia* nel 148 a.C. e, prima ancora, nel 175 a.C., della c.d. via Emilia Altinate, che dal territorio di Modena e Bologna arrivava a Padova e poi ad Altino e Aquileia. Questa penetrazione culturale porta ad una progressiva sistemazione delle varie città e dei diversi territori secondo schemi e modelli romani, che troverà poi la sua completa defini-

²⁵ Cfr. nota 9.

²⁶ Gli interventi di romanizzazione del II sec. a.C. sono la logica prosecuzione di una scelta politica iniziata con le assegnazioni viritane del 232 a.C. nelle Marche attuali e seguita con la guerra contro i Celti del 223-222 a.C. all'interno della pianura padana. È nell'ambito di questa politica che si colloca l'apertura nel 220 a.C. della via Flaminia, come asse funzionale alla penetrazione nell'Italia padana: DALL'AGLIO, *Il racconto storico*, in P.L. DALL'AGLIO, C. FRANCESCHELLI (a cura di), *Ostra: una città romana e il suo territorio nelle Marche centrali (scavi 2006-2019)*, Bologna, 2020, pp. 27-29.

zione all'indomani della guerra sociale²⁷. Strabone non parla in modo specifico di tutti i vari interventi territoriali che si sono avuti e in particolare dell'impianto della centuriazione praticamente su tutto quanto questo settore, ma essi sono come sottintesi quando il geografo greco riferisce che la pianura padana produce una grande quantità di miglio "grazie al buon sistema di irrigazione"²⁸. È evidente che l'impianto di un sistema di irrigazione efficiente in una regione come questa passa attraverso la corretta gestione delle acque superficiali, che devono essere regimate in modo da servire per irrigare i campi, senza però che ci siano problemi di deflusso e che, di conseguenza, si formino dei ristagni ed è quindi naturale collegare tutto questo alla centuriazione. La "buona pratica" della gestione delle acque si traduce così in una riduzione del rischio idraulico genericamente inteso e, nel caso specifico, soprattutto in un aumento della produttività.

2.3. *Strabone e il delta del Po*

Nella sua descrizione della pianura padana, Strabone però non ci mostra solo i risultati positivi delle "buone pratiche", ma anche, sia pure inconsapevolmente, i risvolti negativi. Parlando del delta del Po, ad esempio, il geografo di Amasea cita tra le città che si trovavano in questo settore anche Spina, precisando che ai suoi tempi era un semplice villaggio posto a circa 90 stadi, cioè 16 km, dalla costa, ma che in precedenza era stata un'importante città e che, stando a quanto si raccontava, si trovava sul mare²⁹. Tale maggiore vicinanza alla costa di Spina trova una conferma e una più esplicita indicazione in un'opera geografica del IV secolo, il Periplo dello Pseudo Scilace, che la colloca a circa 20 stadi (3,5 km) dal mare³⁰. Tra la fine del IV secolo e il I secolo d.C., quando cioè

²⁷ Le centuriazioni riconoscibili in Lombardia e in Veneto vengono normalmente messe in relazione con l'acquisizione dello status municipale dei vari centri preromani nel corso del I sec. a.C., dopo la guerra sociale. Andrebbe però tenuto presente che tracciare la centuriazione in un territorio è un'operazione complessa, che va ad impattare in modo notevole sull'organizzazione e la distribuzione delle proprietà preesistenti. Riesce difficile immaginare che tutto questo sistema si sia messo in atto a livello regionale in un arco cronologico decisamente ristretto e in un momento in cui il carico antropico nel territorio è decisamente elevato. A nostro avviso sarebbe più prudente supporre che la centuriazione di queste regioni abbia iniziato a mettersi in posto già nel II sec. a.C., quando il carico antropico era minore, e si sia ampliata progressivamente.

²⁸ Strabo, V, 1,12: "Ἔστι δὲ καὶ κεγχροφόρος διαφερόντως διὰ τὴν εὐνδρίαν".

²⁹ Strabo, V,1,5: "φασὶ δὲ καὶ ἐπὶ θαλάττῃ ὑπάρχειν".

³⁰ Pseud. Scil., 17: "καὶ ἀνὰ πλους εἰς τὴν πόλιν [Spina] κατὰ ποταμὸν ὡς κ' σταδίον".

scrive Strabone, la linea di costa sarebbe dunque avanzata di ben 13 km. Si tratta di una progressione notevole, che diventa ancora più sensibile quando si considera che Strabone, non conoscendo direttamente la pianura padana, utilizza per la sua descrizione delle fonti precedenti e in particolare l'opera geografica di Artemidoro d'Efeso del I sec. a.C.³¹ La distanza di 90 stadi tra Spina e il mare non si riferisce quindi al I secolo d.C., ma al I a.C., per cui il protendimento della linea di costa sarebbe avvenuto in un arco di tempo ancora più ristretto. L'unica spiegazione possibile per un tale fenomeno è che ad un certo punto vi sia stato un incremento notevole della quantità di materiale solido scaricato in Adriatico dal Po. Il mare avrebbe rimaneggiato tutto questo materiale, andando a formare una serie di cordoni litoranei uno successivo all'altro, che delimitavano degli spazi lagunari che si sono uno dopo l'altro velocemente interriti³² (Fig. 4). In tale modo la linea di costa, corrispondente al cordone più recente, è progressivamente avanzata per cui Spina si è trovata ad essere non più a 3 km dal mare, ma a 16. Perché, però, si arrivi ad un protendimento così forte e rapido è necessario che ci sia un'al-



Fig. 4. Spina e i cordoni litoranei di Valle Pega in un'immagine aerea tratta dal volo GAI 1954.

³¹ Sulle fonti utilizzate da Strabone si rimanda a F. LASERRE, *Strabon, Geographie, T. III (lib. V-VI)*, Paris, 1966, pp. 10-28; N. BIFFI, *L'Italia di Strabone*, Bari, 1988, pp. XXXV-XLV. Per il delta in particolare si veda N. ALFIERI, *Strabone e il delta del Po*, in «Padusa», XVII, 1981 (1983), pp. 3-11.

³² Dal momento che i cordoni sono litologicamente diversi dai terreni circostanti, la loro successione è facilmente leggibile nelle foto aeree e in particolare in quelle in bianco e nero della metà degli anni 50 (cfr. Fig. 4).

trettanta netta modificazione della situazione ambientale del settore a monte della foce e tale modificazione va a nostro avviso messa in relazione con quel processo di romanizzazione e occupazione del territorio che si è avuto nel II e in parte nel I secolo a.C. e che abbiamo brevemente delineato nel paragrafo precedente. Senza indulgere in una ormai sorpassata visione del Romano bonificatore che trasforma un territorio più o meno occupato da paludi e boschi in una campagna ordinata e intensivamente coltivata, è tuttavia indubbio che la romanizzazione, con tutte le sue forme e con la sua diversa modalità di sfruttamento del territorio, va a modificare il paesaggio³³, così come è appunto avvenuto in questo settore. Nel 218 a.C., ad esempio, la pianura emiliano occidentale è in buona parte coperta da boschi. Quando infatti l'insurrezione dei Celti costringe i magistrati che stavano procedendo all'impianto delle colonie di *Placentia* e *Cremona* a fuggire a *Mutina*, il pretore Lucio Manlio cerca di andare in loro aiuto partendo dal territorio piacentino, ma è costretto ad attraversare un'ampia distesa di boschi (*silvae tunc circa viam erant, plerisque incultis*) dove viene continuamente attaccato dai Boi e subisce notevoli perdite. Solo quando finalmente esce in aperta pianura può rispondere agli attacchi e rifugiarsi a *Tannetum*, dove resisterà grazie agli aiuti inviati per via fluviale dai Cenomani³⁴. La presenza di ampie zone boscate nella pianura padana è attestata da Polibio anche là dove dice che questa regione, oltre ad una grande abbondanza di cereali, produce una quantità di ghiande tale che da qui proviene la maggior parte dei maiali che vengono abbattuti in Italia³⁵. L'immagine che emerge dalla vicenda di Manlio e dalla descrizione di Polibio è dunque quella di una pianura padana indubbiamente già coltivata, ma che è ancora in buona parte coperta da boschi e dove, con ogni probabilità come confermato poi da Strabone, ci sono anche ampie zone paludose. Si tratta di un'immagine ben diversa da quella che lo studio sul popolamento romano e sulla centuriazione ci restituisce per i secoli successivi, dove boschi e paludi sono elementi più che altro residuali. Questa modificazione del pae-

³³ C. FRANCESCHELLI, *Riflessioni sulla centuriazione romana: paradigmi interpretativi, valenza paesaggistica, significato storico*, in «Agri Centuriati», 12, 2016, pp. 175-211.

³⁴ Polyb., III, 40, 11-14 e, soprattutto, Liv., XXI, 25, 9-14. Gli aiuti dei Cenomani dovevano partire da *Brixellum* (Brescia), che oggi è a sud del Po. La notizia di Livio suggerisce quindi che nel 218 a.C. il Po avesse un corso più meridionale, corrispondente all'attuale Cavo Fiuma, e che, di conseguenza, *Brixellum* fosse a nord del fiume. Se così non fosse, *Brixellum* si sarebbe venuto a trovare in territorio boico: DALL'AGLIO, FERRARI, FRANCESCHELLI, *op. cit.*, p.26.

³⁵ Polyb., II, 15. Questa notizia è riproposta pressoché con gli stessi termini da Strabone (V,1,12).

saggio si mette in posto, come si è detto, nel corso del II secolo a.C., quando le deduzioni coloniali e le assegnazioni viritane si traducono in un'ampia messa a coltura del territorio, con un conseguente disboscamento e con il controllo delle acque superficiali attraverso la centuriazione e la regimazione dei corsi d'acqua. Tutto ciò produce però anche un forte aumento dell'erosione, con un incremento della quantità di materiali solidi che finiscono nei corsi d'acqua, i quali, ormai regimati, non possono più abbandonare questo carico lungo il loro percorso, ma lo riversano nel Po, che, a sua volta, lo scarica nell'Adriatico, mettendo così in moto quel fenomeno di avanzamento della linea di costa che in un tempo molto breve porterà Spina ad essere a 90 stadi dal mare.

È tenendo presente tutto questo complesso meccanismo che si comprende meglio la descrizione che Strabone fa della foce del Po. Il geografo greco, parlando del tratto terminale del fiume, segnala due caratteristiche negative: la prima è la divisione in più rami che rende difficile riconoscere quello principale, la seconda è che comunque il fiume è "difficilmente accessibile", cioè "δυσεῖσβολος"³⁶. Tale termine viene usato da Strabone anche nel libro precedente a proposito della foce del Rodano. Dopo aver parlato del diverso numero di rami in cui, secondo gli autori, questo fiume si divideva nel suo tratto terminale, ricorda come "da ultimo Mario, essendosi reso conto che a causa dell'accumulo di materiali solidi le bocche stavano diventando cieche (cioè si stavano chiudendo) e il fiume era difficilmente accessibile, scavò un nuovo canale"³⁷. Per il Rodano, quindi, l'aggettivo "δυσεῖσβολος" è messo in diretta relazione con la presenza di barre di foce, che ostacolavano l'accesso al fiume. Ci sembra dunque che tale collegamento debba valere anche per il Po, visto che, come si è detto, il protendimento della linea di costa è avvenuta attraverso una lunga serie di cordoni litoranei costruiti dal mare redistribuendo gli apporti solidi scaricati dal fiume, apporti che necessariamente devono, di volta in volta, aver formato agli sbocchi dei vari rami deltizi delle barre, che impedivano o comunque ostacolavano il passaggio delle imbarcazioni dal mare al fiume. Va a questo punto notato come tale impedimento non sia presente nei due altri autori che si sono occupati in modo specifico del delta, vale a dire Polibio e Plinio. Nel primo non c'è perché lo storico greco scrive la propria opera attorno alla metà del II sec. a.C., quando la romanizzazione della regione si è attuata da poco,

³⁶ Strabo, V,1,5.

³⁷ Strabo, IV, 1,8: "Μάριος δέ ὕστερον, ὁρῶν τυφλόστομον γινόμενον ἐκ τῆς πρὸς χάσεως καὶ δυσεῖσβολος καὶ νῆν ἔτεμε διώρυχα".

per cui gli effetti dei disboscamenti e della sistemazione del territorio non hanno ancora avuto ripercussioni alla foce del Po. Non c'è in Plinio perché, evidentemente, c'è stato un intervento complessivo che ha rimosso le varie barre di foce, consentendo la navigazione³⁸ e, nello stesso tempo, frenando la progressione della linea di costa.

3. Conclusioni

Gli interventi che vengono condotti nel cuore della pianura padana che Strabone direttamente o indirettamente ci descrive sono effettivamente suscettibili di essere considerati tra quelle che vengono comunemente definite delle "buone pratiche". I canali di Scauro, la bonifica di aree paludose, la realizzazione di un'efficiente rete di drenaggio delle acque superficiali sono in effetti tutte operazioni che hanno come obiettivo di controllare e gestire in modo corretto il territorio, favorendo, nel contempo, il suo sfruttamento. Allo stesso modo, però, la descrizione del delta mette in evidenza come quelle che sono indubbiamente delle buone pratiche per il settore più interno, si rivelano essere delle pessime pratiche per il settore deltizio e per la navigazione. Siamo in definitiva di fronte ad una situazione analoga a quella che abbiamo visto a proposito del progetto di Arrunzio e Ateio relativo al Tevere. Anche questo progetto andava indubbiamente a risolvere il problema delle alluvioni del Tevere, perché toglieva al fiume l'apporto di alcuni importanti affluenti come il Chiana e il Nera, ma le comunità locali temono, e giustamente, che gli interventi previsti abbiano per i loro territori degli esiti negativi e sarà proprio questo timore che alla fine porterà il Senato a decidere di lasciare le cose come stavano. Per il progetto del Tevere, a differenza di quanto avviene per la pianura padana, non si arriva dunque ad una verifica degli eventuali esiti negativi per i territori delle comunità locali coinvolte in questo previsto stravolgimento idraulico, ma in entrambi i casi quella che è venuta a mancare è una valutazione degli effetti collaterali delle opere che si erano progettate o che erano state realizzate. Si tratta di un problema che non appartiene solo all'età romana, ma che riguarda direttamente anche noi. Le cronache ci mostrano periodicamente come

³⁸ Plinio dice espressamente che i vari canali del settore deltizio erano tutti navigabili e a tal proposito ricorda come Claudio, nel suo trionfo sulla Britannia, abbia disceso il Vatreno su di una nave che sembrava quasi un palazzo: "*proximum inde ostium magnitudinem portus habet qui Vatrene dicitur, qua Claudius Caesar e Britannia triumphans praegrandi illa domus verius quam nave intravit Hadriam*" (III, 119).

certi eventi calamitosi non sono altro che gli effetti di interventi che hanno magari risolto delle situazioni contingenti, ma che non hanno considerato come quelle modificazioni andavano poi a incidere su dei settori diversi. È per questo motivo che qualunque operazione di gestione di un corso d'acqua deve essere progettata tenendo presente l'intero bacino e non considerando solo l'area di intervento. In altri termini, è effettivamente necessario mettere in atto dei dispositivi che diminuiscano la forza della corrente di un fiume se, ad esempio, si ha un'eccessiva attività erosiva nel tratto mediano del suo corso, con conseguenti problemi di tenuta delle rive o dei ponti che lo attraversano, ma è altrettanto necessario che tale intervento non provochi un eccessivo rallentamento più a valle, per evitare che si inneschino fenomeni di sovralluvionamento che, riducendo la sezione dell'alveo, favoriscono le tracimazioni.

G. AZZENA - R. BUSONERA - I. TRIVELLONI*

DALLA GESTIONE DELLE RISORSE NATURALI
ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DI UN ASSETTO TERRITORIALE PREESISTENTE.
IL CASO DELLA SARDEGNA ROMANA

SOMMARIO: 1. Sardegna romana. – 2. Una regione paludosa e malarica. – 3. Tracce archeologiche di sistemazione dei suoli nell'area del Campidano e del Golfo di Oristano. – 4. Le condizioni insalubri del Golfo di Oristano descritte nei documenti del 1600. – 5. Il riutilizzo di preesistenze come strumento di controllo e gestione del territorio. – 6. Conservazione, persistenza e pianificazione della Sardegna romana.

Abstract

In Sardegna, vari tentativi di interpretazione e ricostruzione dei principi insediativi di età romana si sono spesso scontrati con l'oggettiva difficoltà a riconoscere le più comuni e note tracce riconducibili a pratiche di gestione del territorio. È certo che dopo la conquista dell'isola, i suoi contesti produttivi furono dichiarati "agro pubblico del Popolo Romano". Più complicato è capire con quali mezzi si tentò di strutturare questo carattere. I pochi ritrovamenti di cippi di confine non risolvono il tema, e l'ambiguità generata dalle fonti, la scarsa densità abitativa ed una sua frequentazione, che sembra concentrarsi prevalentemente sul fronte costiero, si uniscono alle difficoltà nel riconoscere tracce di ambiti centuriati. In generale, sembrano emergere condizioni complessive che suggeriscono l'impressione di una organizzazione a carattere misto: da un lato, incardinata sulle principali aste fluviali e paludose dell'isola; dall'altro attraverso un processo di delimitazione del territorio che potrebbe essersi realizzato tramite un selezionato riutilizzo di luoghi e strutture già esistenti che, in alcuni casi, sembrano in grado di coprire fasi di frequentazione particolarmente lunghe.

In Sardinia, various attempts to analyze and reconstruct the settlement principles of the Roman era have often faced the objective difficulty of recognizing the most common and known traces attributable to land management practices. It is certain that after the conquest of the island, its productive contexts were declared "public land of the Roman People". Understanding the means through which this characteristic was structured is more challenging. The

few findings of boundary stones do not resolve the issue, and the ambiguity generated by sources, the low population density, and a presence that seems to concentrate predominantly on the coastal front, add to the difficulties in recognizing traces of centuriation. In general, overall conditions seem to emerge that suggest an impression of a mixed organization: on the one hand, anchored to the main river and marsh systems of the island; on the other, through a process of territorial delimitation that might have been achieved through a selective reuse of already existing places and structures which, in some cases, seem capable of spanning particularly long phases of occupation.

Keywords

Sardegna romana; paludi; malaria; riutilizzo selettivo preesistenze.

Roman Sardinia; marshes; malaria; selective reuse of pre-existing structures.

1. *Sardegna romana*

La valutazione di quanto una pratica antica di gestione del territorio possa essere considerata più o meno efficace dipende, evidentemente, dalla sua capacità di risolvere una problematica improvvisa o una necessità latente. Il suo grado di funzionalità può essere misurato a partire dalla durata temporale della sua efficienza, dalle risorse spese per la sua manutenzione, dalla possibilità che culture cronologicamente posteriori abbiano tratto vantaggio dalla sopravvivenza di soluzioni più antiche.

Appare corretto, dunque, sottolineare come non esistano pratiche che possano essere considerate *adequate* per qualsiasi contesto e condizione ed è altrettanto condivisibile (oltreché piuttosto scontato) quel principio secondo cui qualunque intervento di carattere organizzativo sul territorio, debba nascere dall'attenta valutazione delle sue forme e caratteristiche. Lontano da un'idea di pianificazione che prevede l'applicazione di un piano preordinato o, in un'inversione del paradigma, di adeguamento del territorio alle necessità dell'uomo.

Non è banale provare ad applicare questo ragionamento alla Sardegna. L'isola si configura come una realtà particolarmente sensibile ad ogni tentativo di studio sul tema. Una densità abitativa piuttosto bassa, l'isolamento e condizioni geomorfologiche particolari ne hanno contenuto la stratificazione antropica, rendendo potenzialmente più diretta l'interpretazione del territorio di impianto romano¹. Tentativi di ricostru-

¹ Sono evidentemente numerose le ricerche che, nel tempo, hanno affrontato con eccellenti risultati i temi relativi alle dinamiche insediative della Sardegna romana. Per ovvie ne-

zione degli assetti antichi sono stati proposti per le aree di Cagliari², Olbia³ e Porto Torres⁴, sebbene l'esiguità di tracce riconducibili a pratiche consolidate di organizzazione e limitazione del territorio rende le ricerche sul campo ancora oggi estremamente complicate, a dispetto della vocazione agricola e del ruolo produttivo che l'isola ricoprì e che risulta ampiamente testimoniato dalle fonti.

Come spesso accade, le cause sono molteplici. Le vicende che hanno interessato la regione e la varietà di usi perpetrati del territorio (spesso manifesti come veri e propri atti impositivi) hanno quasi sempre contribuito a ridurre notevolmente le possibilità di lettura di impianti più antichi⁵.

cessità di sintesi si rimanda al testo per i riferimenti più puntuali, ma non si può fare a meno di citare P. MELONI, *La Sardegna romana*, Sassari, 1990 e A. MASTINO, *Storia della Sardegna antica*, Nuoro, 2005 e A. MASTINO, *La Sardegna nel mondo romano fino a Costantino*, Cagliari, 2024, per completezza, organizzazione tematica e preziosa sintesi bibliografica.

² Si veda M. CADINU, *Persistenze centuriali nell'agro caralitano*, in *L'Africa romana. Atti del XII convegno di studio, Olbia, 12-15 dicembre 1996*, a cura di M. KHANOUSSI, P. RUGGERI, C. VISMARA, Sassari, 1998, pp. 695-707. In riferimento alla città di *Carales* cfr. soprattutto A. M. COLAVITTI, *Ipotesi sulla struttura urbanistica di Carales romana*, in *L'Africa Romana. Atti del X convegno di studio, Oristano, 11-13 dicembre 1992*, a cura di A. MASTINO, P. RUGGERI, Sassari, 1994, pp. 1021-1034 e A.M. COLAVITTI, *Cagliari: forma e urbanistica*, Roma, 2003.

³ P. RUGGERI, *Olbia romana. Una città multiculturale*, in *Bollettino di Archeologia Online*, I (2010), pp. 66-77.

⁴ In riferimento alla dubbia presenza di una struttura produttiva a carattere centuriale nel settore periurbano della colonia. Le ipotesi formulate finora rimandano al ritrovamento di un'epigrafe (*CIL* X 7951), la cui interpretazione è affidata alle pagine di MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), p. 274, MASTINO, *La Sardegna*, cit., pp. 768-769, 772-773 e P. RUGGERI, *Tabular(ius) pertic(ae) Turr(itanae) et Tarrh[e]ns[is]*, in *Epigrafia di confine, confine dell'epigrafia. Atti del Colloquio Borghesi* 2003, a cura di M.G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI, Faenza, 2004, pp. 65-77. Recentemente sul tema nuovamente A. MASTINO, *Tabularia e mappe catastali in ambito sub-provinciale: gli agri adsignati delle perticae delle colonie di Turris Libisonis e di Tarrhi. Rilettura di un documento dell'Archivio Storico Diocesano di Sassari. Studi di storia ecclesiastica e civile in onore di Giancarlo Zichi*, Sassari, 2024, pp. 25-54. Sul territorio si veda A. ASOLE, *Il faticoso modificarsi del paesaggio agrario*, in *Sardegna, l'uomo e la pianura*, a cura di A. ASOLE, Sassari, 1984, pp. 191-207 e G. AZZENA, *Sardegna romana: organizzazione territoriale e poleografia del nord-ovest*, in *Studi Romani*, LIV (2006), pp. 3-33. Più recente, e incentrato sulla nascita e lo sviluppo della città romana di Porto Torres, è A. BONINU, A. PANDOLFI, *Porto Torres. Colonia Iulia Turris Libisonis. Archeologia urbana*, Sassari, 2012.

⁵ Ad esempio, in riferimento agli impianti seicenteschi di corone di oliveti periurbani. Cfr. M. LE LANNOU, *Pastori e contadini di Sardegna*, Cagliari, (rist.) 2006, pp. 287-290. Più recente, si veda l'analisi diacronica dell'uso del suolo proposta in S. DETTORI, M.R. FILIGHEDDU, *Analisi multitemporale del consumo degli oliveti periurbani nel Nord Ovest della Sardegna. Il caso di studio della città di Sassari*, in *Multifunzionalità degli oliveti periurbani del Nord Ovest (Sardegna)*, a cura di S. DETTORI, M.R. FILIGHEDDU, Sassari, 2008, pp. 9-46. Il contributo si concentra sulle c.d. aree olivetate del sassarese, ma le figg. a p. 21 e p. 25 restituiscono un quadro complessivo che consente di verificare anche l'estensione e la sopravvivenza dei ter-

La discussione che segue rappresenta una sintesi estrema di temi ampi e complessi. Prova a proporre una strategia interpretativa, piuttosto che il risultato di una interpretazione. Soprattutto, concentra l'attenzione sulla dinamicità di un territorio che non appare mai complessivamente e rigidamente pianificato, quanto di volta in volta ri-organizzato (o ri-strutturato?) sulla base dell'emergenza puntuale e più stringente. La sopravvivenza di alcune problematiche, capaci di ripresentarsi con sistematica ciclicità nell'arco di una forbice cronologica estremamente ampia, ne sottolinea le difficoltà di gestione e, in questo senso, suggerisce alcune prospettive di studio.

[G.A.]

2. *Una regione paludosa e malarica*

Frutto di una lunga frequentazione dell'isola nel corso di quasi tutti gli anni trenta del XX secolo, il volume *Pastori e contadini di Sardegna* di Maurice Le Lannou⁶, rappresenta una delle più complete opere geografiche dedicate all'isola. Nella sua introduzione⁷, è sottolineato come dalla lettura del volume possano trarsi significative indicazioni sugli aspetti naturali e geografici che maggiormente hanno influenzato la dinamiche insediative dell'isola, e tra le numerose problematiche affrontate dal geografo, il tema della gestione dell'acqua e della salubrità dei suoli acquisisce certamente un ruolo di primo piano. La Sardegna è descritta come la regione europea maggiormente (e più gravemente) colpita dalla malaria⁸ [Fig. 1]. Una condizione determinata dall'ampia estensione di suoli impermeabili e dalla mancanza di aree di drenaggio, cui si aggiungono influenze climatiche particolarmente negative e caratterizzate da violenti

reni seminativi. Significative sono anche le profonde modifiche dovute alle opere di bonifica dei terreni che, nel tempo, hanno cambiato morfologia e natura del territorio. Le stesse che, pur necessarie, oggi compromettono la leggibilità archeologica e la possibilità di portare a compimento regolari campagne di *survey* estensivo.

⁶ Cfr. LE LANNOU, *Pastori*, cit. Il riferimento è all'edizione italiana, introdotta da Manlio Brigaglia. La prima edizione (*Pâtres et paysans del la Sardaigne*) risale al 1941, mentre del 1979 è la prima traduzione italiana.

⁷ *Ivi*, pp. 15-29.

⁸ L'indicazione riportata dal geografo fa riferimento ad un campione statistico raccolto nel 1924, da cui emerge che rispetto agli 84.046 chilometri quadrati di zone malariche esistenti in Italia, 21.982 (più di un quarto) appartengono alla Sardegna. Nel complesso, circa l'89% della superficie del territorio dell'isola, rispetto all'11% registrato per l'Italia. Cfr. *ivi*, pp. 113-116.



Fig. 1. Sovrapposizione su immagine satellitare delle aree di distribuzione della malaria, secondo le indicazioni presenti nella *Carta della Malaria* del Senatore Torelli (1882). In nero sono campite le aree di “malaria gravissima”; in bianco le aree di “malaria lieve e grave”.

rovesci piovosi che, frequenti soprattutto nel periodo primaverile, creano un ambiente favorevole al parassita.

Tali condizioni non dovevano discostarsi troppo da quelle incontrate da Roma e che, probabilmente, caratterizzarono tutto il periodo di occupazione dell'isola. Nel I secolo d.C. Tito Livio racconta di un territorio in larga parte infestato dalla malaria dove, possiamo immaginare, larghe aree coltivate interagivano con altre paludose e malsane, in corrispondenza delle poche pianure realmente coltivabili di cui la Sardegna



Fig. 2. L'assetto geomorfologico dell'isola evidenzia la presenza di poche aree pianeggianti riconoscibili principalmente nell'area del Golfo di Oristano e della Piana del Campidano.

poteva disporre [Fig. 2]⁹. E difatti, il territorio sardo risulta complessivamente frammentato da importanti settori collinari e montani che si alternano a limitate aree pianeggianti, particolarmente umide e interessate dal passaggio di fiumi o dalla presenza di lagune e specchi d'acqua¹⁰.

⁹ *Historia ab urbe condita*, XLI, 8.

¹⁰ Si vedano le descrizioni del territorio sardo fornite dagli autori antichi e raccolte in M. PERRA, *La Sardegna nelle fonti classiche dal VI sec. a.C. al VI sec. d.C.*, Oristano, 1993, pp. 297-321. Più recente, cfr. MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), pp. 165-168.

A seguito dell'occupazione romana (e in breve tempo) il territorio della nuova provincia fu dichiarato *agro pubblico del popolo romano*¹¹ e verosimilmente riorganizzato con lo scopo di accelerare lo sviluppo complessivo di una struttura insediativa, di pari passo con un assetto produttivo efficace¹². In tal senso, sebbene permangano significative difficoltà nell'ambito di una ricerca su caratteri e funzioni del territorio sardo in età romana, trovano riscontro le ipotesi relative alla capacità attrattiva dei passaggi vallivi e dei fiumi, lungo i quali si attesta progressivamente la viabilità e che richiamano una struttura vincolata ai rapporti tra i poli urbani costieri ed i relativi settori produttivi dell'interno¹³.

Se in età repubblicana l'agricoltura sarda doveva essere ancora poco sviluppata, e talvolta perfino incapace di soddisfare l'autosufficienza alimentare¹⁴, è probabile che un cambiamento radicale si sia concretizzato a partire dal I secolo a.C., quando si registra particolare attenzione nei confronti di campi abbandonati che, secondo Varrone, raggiungevano un'estensione notevole, soprattutto in prossimità dei centri abitati di *Olbia* e della *Colonia Augusta Uselis*¹⁵. Si aggiungono le problematiche latenti nella gestione dei frequenti episodi di brigantaggio e, ancora una volta della malaria, grave inconveniente che riduceva i vantaggi dei suoli adatti alla coltivazione del grano¹⁶. La visita di Cesare in

¹¹ È opportuno riconoscere in questa sede le persistenti difficoltà nelle ricostruzioni della politica fiscale romana in Sardegna. Un generale riferimento è MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), pp. 175-176, ma utili indicazioni sono anche quelle contenute in A. MASTINO (a cura di), *La Tavola di Esterzili: il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sarda. Atti del convegno di studi, Esterzili, 6 giugno 1992*, Sassari, 1992.

¹² Si rimanda, ad esempio, a Polib., I, 79 e Varr., *De re rustica*, II, 1, 3.

¹³ La mancanza di tracce e dati ha spesso determinato un ostacolo alla ricerca ed ha incoraggiato interpretazioni ed ipotesi che rimandano ad influssi di matrice fenicio-punica. Sul tema, soprattutto in riferimento ad aspetti urbanistici si veda G. AZZENA, R. BUSONERA, *Pastori e contadini lungo il confine. Scelte insediative, forme, tracce nella Sardegna romana*, in *Agri Centuriati*, XVI (2019), pp. 67-68.

¹⁴ Cfr. MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), p. 177. Probabilmente anche a causa della monocoltura cerealicola ereditata dai punici durante l'occupazione del territorio, cui si aggiunsero i tributi che Cicerone definirà «*quasi victoriae praemium ac poena belli*».

¹⁵ Varr., *De re rustica*, II, 3, 1.

¹⁶ Sono numerose le fonti che affiancano alla descrizione della ricchezza dei suoli della Sardegna, la pericolosità dei suoi territori, in particolare in prossimità dei passaggi dei pastori, comunemente identificati come barbaricini e abitanti (nomadi) delle zone montane e di quella *Barbària* (o Barbagia) con cui, ancora oggi, si identificano le aree centrali dell'isola. Si veda Varrone (*De re rustica*, I, 16, 2): «*Multos enim agros egregios colere non expedit propter latrocinia vicinorum*». La localizzazione di queste popolazioni è confermata da una costituzione di Giustiniano nel 534, in cui l'imperatore stabilì che il comandante militare dovesse porre la sua base presso i monti, ove avevano le loro sedi i Barbaricini: «*iuxta montes ubi Bar-*

Sardegna¹⁷, la deduzione della *Colonia Iulia Turris Libisonis* e di altri centri minori¹⁸, probabilmente anche il contestuale consolidamento della rete stradale, che per lunghi tratti è riconducibile proprio al I a.C., rappresentano le spie di un momento significativo in cui l'isola sembra dotarsi di una nuova struttura organizzativa necessaria allo sviluppo dei modelli insediativi imposti dai nuovi colonizzatori. Le fonti antiche forniscono dati utili per affiancare alla monocoltura cerealicola, l'olivicoltura, la viticoltura e la piantagione di alberi da frutto, che dovevano caratterizzare il territorio della produzione nei settori periurbani delle città costiere, oramai abitati soprattutto da proletari e militari congedati¹⁹. Complessivamente, un'organizzazione che rimanda ad una struttura insediativa sparsa, ma comunque dotata di particelle assegnate in proprietà ai coloni immigrati.

Eppure, nonostante gli sforzi, la Sardegna romana continua ad apparire tutt'altro che ospitale e, soprattutto in riferimento alle aree pianeggianti (e coltivabili), gravemente danneggiata da un basso livello di salubrità dei terreni. Aspetti che emergono con forza da una serie di testi ed indicazioni allarmanti sulla presenza di paludi e sui relativi pericoli che ne deriverebbero. Non pochi autori antichi, nei loro scritti, fanno riferimento all'aria malsana ed alle pestilenze che caratterizzavano l'ambiente isolano. Soprattutto nei terreni più fertili ed in prossimità delle pianure, dove anche d'estate si registra la permanenza di acque stagnanti e di paludi. Nel I secolo d.C. Tito Livio descrive una regione in cui la diffusione delle epidemie tra i soldati era talmente grave da rendere impossibile perfino raccogliere un numero di uomini sufficiente a fronteggiare

baricini videntur sedere». Cfr. MELONI, *La Sardegna*, cit. (nota 2), pp. 156-157. Per le descrizioni di Strabone e Varrone si rimanda a MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), p. 177.

¹⁷ *Bellum Africum*, XCVIII, 2.

¹⁸ La fonte principale sull'organizzazione urbana della Sardegna di età augustea è costituita dalla *formula provinciae* della *Naturalis Historia* di Plinio: «*Celeberrimi in ea populorum Ilienses, Balari, Corsi, oppidorum XVIII Sulcitani, Valentini, Neapolitani, Vitenses, Caralitani Civium R(omanorum) et Norenses, colonia autem una quae vocatur ad Turrem Libisonis*». Più tardi (VII secolo), la *Cosmographia* dell'Anonimo Ravennate indurrà ad immaginare una ricca organizzazione urbana («*Insula quae dicitur Sardinia, in qua plurimas fuisse civitates legimus*»), ipotesi smentita dall'insieme di fonti e dati che al contrario hanno ricostruito un'urbanizzazione ridotta e limitata quasi del tutto ai settori costieri dell'isola.

¹⁹ In questo senso, sono significative le indicazioni sulle fasi deduzione e fondazione della *Colonia Iulia Turris Libisonis* (cfr. G. AZZENA, *Turris Libisonis, la città romana*, in *La Sardegna. Luoghi e tradizioni d'Italia*, Roma, 1999, p. 370) che possono aiutare a ricavare utili informazioni in merito alle fasi di popolamento e colonizzazione dell'isola, cui si aggiunge quanto riferito da Tacito (*Ann.* II, 85, 5) sul trasferimento in Sardegna di circa quattromila liberti, per la repressione del brigantaggio, durante il principato di Tiberio.

e sottomettere le popolazioni locali²⁰. Poco tempo dopo, gli fa eco Silio Italico, che descrive il cielo greve della Sardegna e l'aria ammorbata dalle numerose paludi²¹. La preoccupazione per la condizione igienica dell'isola emerge anche da alcuni passi di Cicerone. Consapevole degli effetti esiziali del clima sardo, richiama alla prudenza il fratello Quinto, coinvolto dal Senato insieme a Pompeo per risolvere la grave crisi annonaria del I secolo a.C.²².

A ben vedere, le descrizioni fornite dagli autori antichi, non si discostano da quelle di Maurice Le Lannou²³. Le più gravi problematiche che sembrano persistere in un territorio comunque *pianificato* come, d'altra parte, doveva apparire quello sardo, rimandano ancora all'ampiezza delle aree paludose ed alla diffusione delle pestilenze. I vari momenti di riorganizzazione non sembrano risolvere il problema, complicando la gestione degli ambiti produttivi.

Non per questo, ovviamente, si deve ipotizzare sia stata rivolta poca attenzione al territorio o si siano concentrati ambiti insediativi in aree più facilmente gestibili. Il progressivo cambiamento dell'isola, iniziato nel 238 a.C. con la cessione della Sardegna a Roma e, successivamente, la probabile riorganizzazione di età cesariana, la fondazione di colonie (e la contestuale rioccupazione di ambiti già abitati), così come le assegnazioni di terreni a veterani, hanno condotto ad una capillare occupazione del territorio che deve aver previsto significative azioni di disboscamento e bonifica delle aree paludose. Non è però conseguente ipotizzare che tali azioni si siano realizzate attraverso una vasta e altrettanto capillare operazione di centuriazione, un unico intervento capace di bonificare integralmente e definitivamente i terreni dell'isola. È invece possibile ipotizzare che accanto (o all'interno) dei settori coltivati siano sopravvissute aree incolte o paludose che potevano essere in qualche modo recuperate per favorire la produzione di sale ed altri prodotti, integrando in questo il quadro economico della provincia²⁴.

²⁰ *Historia ab urbe condita*, XIII, 34, 10.

²¹ *Punica*, XII.

²² *Epistula ad Quintum fratrem*, II 3, 7.

²³ Un inquadramento completo sulle descrizioni dell'ambiente malarico della Sardegna antica è in PERRA, *La Sardegna*, cit. (nota 11), pp. 325-330.

²⁴ Sulla percezione complessiva delle aree umide e paludose, si veda G. TRAINA, *Paesaggio e decadenza. La palude nella trasformazione del mondo antico*, in *Società romana e impero tardoantico. Le merci, gli insediamenti*, a cura di A. GIARDINA, Roma, 1986. In G. TRAINA, *Paludi e bonifiche nel mondo antico. Saggio di archeologia geografica*, Roma, 1988 è invece sottolineato come la scarsa presenza nelle fonti scritte si debba a una rimozione mentale di un contesto marginale, quale era quello rappresentato dalle zone incolte rispetto a una visione

In tal senso, all'interno di un inquadramento complessivo sull'organizzazione del territorio della Sardegna romana, più che le opere di sistemazione e bonifica generalizzata, acquisiscono significato le singole azioni funzionali alla delimitazione dei terreni ed alla risoluzione di problematiche puntuali. Anche in questo caso, le tracce archeologiche sono poche e consentono un'interpretazione limitata, che tuttavia sembra suggerire alcune strategie.

[R.B.]

3. *Tracce archeologiche di sistemazione dei suoli nell'area del Campidano e del Golfo di Oristano*

Le condizioni territoriali descritte trovano significative corrispondenze nel settore del Golfo di Oristano, aperto sulla costa centro-occidentale dell'isola. La complessa geomorfologia del suo litorale è determinata da antiche formazioni vallive riconducibili al Rio Mare e' Foghe (a nord) ed al Rio Sitzzerri (a sud). Soprattutto in quest'ultimo caso, la formazione della paleovalle del Rio, unitamente ai suoi apporti alluvionali, ha contribuito alla formazione della cosiddetta area lagunare di Marceddì-San Giovanni, fertile terreno per la nascita e lo sviluppo, sin dall'età più antica, di insediamenti costieri ed aree portuali. Va riconosciuto che le più recenti e minute parcellizzazioni del territorio, soggetto a frequenti ed incisive opere di aratura e bonifica, ne hanno modificato significativamente l'assetto complessivo, complicando la verifica sulla presenza di strutture presenti nel sottosuolo²⁵. Ad esse, fa eco un certo silenzio delle fonti antiche in relazione alla presenza di porti nel golfo, cui però si contrappongono documentazioni cartografiche e nautiche, non-

dello spazio urbano-centrica. Si veda, infine, P.L. DALL'AGLIO, C. FRANCESCHELLI, *Pianificazione e gestione del territorio: concetti attuali per realtà antiche*, in *Ocnus*, XIX (2011), pp. 25-26 in riferimento alla casistica individuata a nord del Po e lungo la via Emilia.

²⁵ Tutta l'area è stata oggetto di particolari modifiche che nel tempo hanno cambiato morfologia e natura del territorio. È rappresentativa l'opera di bonifica che nel XX secolo ha interessato il golfo di Oristano ed i territori del comune di Arborea, che ha compromesso la leggibilità archeologica e la possibilità di portare a compimento regolari campagne di *survey* estensivo. Ancora nei primi anni del '900 l'area di Oristano e del Campidano risulta tra le più dissestate dell'isola. Ai primi progetti di recupero, pubblicati tra il 1908 ed il 1911, seguiranno i lavori per la bonifica, l'irrigazione dei campi ed un piano integrato per la coltivazione delle aree paludose. Una sintesi delle vicende che interessarono il territorio è proposta in G. G. ORTU, *Bonifica agraria e modernizzazione industriale nell'Italia del primo Novecento: il caso sardo*, in *Rivista Storica Italiana*, CXV-I (2003), pp. 149-170.

ché alcuni dati toponomastici che testimoniano l'assidua frequentazione dell'area²⁶.

Tra gli altri emerge quello della città *nuova* di *Neapolis* [Fig. 3], la cui localizzazione ben protetta nel settore meridionale del golfo deve

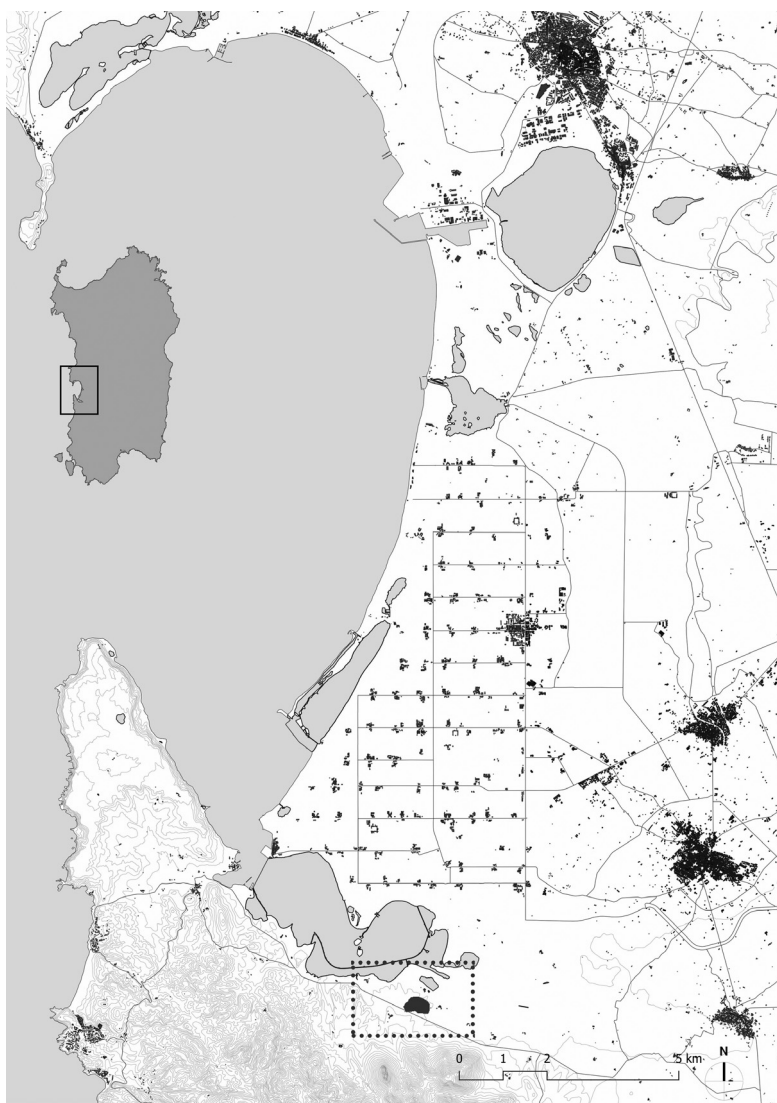


Fig. 3. Golfo di Oristano con, evidenziato, il sito urbano di *Neapolis*.

²⁶ Cfr. A. MASTINO, P. G. SPANU, R. ZUCCA, *Mare Sardum. Mercì, mercati e scambi marittimi della Sardegna antica*, Roma, 2005, pp. 177-186.

averne incoraggiato lo sviluppo quale infrastruttura di rilievo e riferimento per tutto il settore costiero²⁷. Insieme alla vicina localizzazione del centro urbano, deve aver incoraggiato la progettazione di soluzioni utili a fronteggiare le problematiche derivanti da un ambiente insediativo tutt'altro che ospitale. Prima di tutto in relazione al rapporto tra la città, il suo fiume ed il suolo. Inoltre, in riferimento alla gestione delle aree lagunari che circondavano l'ambito urbano e che, con tutta probabilità, dovevano ospitare l'area portuale della città.

Nel complesso è possibile riconoscere alcune soluzioni puntuali che la ricerca archeologica ha consentito di porre in luce²⁸. Innanzitutto, in relazione al rinvenimento di alcuni colli rovesciati di anfore riconducibili all'età flavia (I d.C.), probabilmente finalizzati all'azione di bonifica di un'area imbibita [Fig. 4]²⁹. Tale soluzione, che cronologicamente si allinea alla maggior parte delle attestazioni riconducibili a sistemi di bonifica dei terreni tramite anfore, denota l'alto grado di attenzione geognostica applicata all'arte costruttiva e rimanda, per certi versi, alle raccomandazioni vitruviane sulla salubrità dei luoghi³⁰. È evidente quanto la posizione della città, a breve distanza dalla foce del Rio Sitzerri, abbia reso necessario l'applicazione di una serie di espedienti che richiamano moderni principi di conoscenza geotecnica che, in questo caso, hanno previsto l'asportazione di terreno ed un nuovo riempimento con mate-

²⁷ Studi ricostruttivi relativi agli assetti urbanistici della città antica sono R. ZUCCA, *Neapolis e il suo territorio*, Oristano, 1987 e, più recente, R. BUSONERA, *Neapolis, in Sardegna. Architettura e Urbanistica*, Roma, 2020. Per un approfondimento sull'area portuale della città e sulle opportunità di approdo periurbane si rimanda a F. FANARI, *L'antico porto di Neapolis - S. Maria di Nabui, Guspini (CA)*, in *Quaderni della Soprintendenza Archeologica per le province di Cagliari e Oristano*, VI (1989), pp. 125-137 e P. G. SPANU, R. ZUCCA, *Il Neapolitanus portus alla luce delle ricerche di archeologia subacquea*, in *Naves plenae velis euntes*, a cura di A. MASTINO, P. G. SPANU, R. ZUCCA, Roma, 2009, pp. 217-235, cui si è aggiunto recentemente M. CASAGRANDE, *Lo scavo della villa romana di S'Angiarxia (San Giorgio) a Capo Frasca (OR)*, in *The Journal of Fasti Online*, DLXX (2023), https://www.fastionline.org/folderindex.php?view=yearindex&ste_cd=FOLDER-it&pub_year=2023.

²⁸ In particolare, la campagna di prospezione subacquea e ricognizione archeologica che la Soprintendenza per i beni archeologici delle Province di Cagliari e Oristano ha attivato nell'ottobre 2006 insieme all'Università di Sassari ed al comando regionale della Guardia di Finanza (Nucleo sommozzatori e ROAN).

²⁹ Cfr. SPANU, ZUCCA, *Il Neapolitanus portus*, cit. (nota 28), p. 225. Simili apprestamenti finalizzati ad azioni di bonifica sono indicati in M. V. ANTICO GALLINA, *Fra utilitas e salubritas: esempi maltesi di bonifica con strutture ad anfore*, in *Acque per l'utilitas, per la salubritas e per l'amenitas*, a cura di M. ANTICO GALLINA, Milano, 2004, pp. 245-271.

³⁰ Si veda M.V. ANTICO GALLINA, *Bonifiche geotecniche e idrauliche con anfore: teoria e pratica di un fenomeno*, in *The Journal of Fasti Online*, CCXXVI (2011), <https://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2011-226.pdf>.



Fig. 4. Particolare delle anfore rinvenute nella sezione meridionale del canale della barra di delimitazione degli stagni di Santa Maria (archivio del *curriculum* di Archeologia subacquea - Università degli Studi di Sassari. Cfr. SPANU, ZUCCA, *Il Neapolitanus portus*, cit. nota 28).

riale diverso, capace di bonificare dove occorre attraverso la sostituzione del terreno deficitario con altro, di migliore portanza³¹.

Evidentemente, la natura alluvionale dei terreni di cui si discute, unitamente alle possibilità di interpretazione delle fasi evolutive del fiume, che soprattutto nelle aree più pianeggianti può aver modificato nel tempo alveo e portanza, complica le possibili interpretazione delle soluzioni applicate, ma si può comunque immaginare che anche nel caso della città di *Neapolis* ci sia stata notevole attenzione per una manutenzione razionale dell'argine del fiume, così come delle acque della laguna di Marceddì³². Le prospezioni subacquee e le ricognizioni archeologiche realizzate in prossimità del *Neapolitanus portus*, oltre all'analisi cartografica, hanno infatti consentito di appurare l'esistenza di un sinuoso canale

³¹ *Ivi*.

³² D'altra parte, è noto come il sistema lagunare di Marceddì-San Giovanni sia stato interpretato dai geomorfologi come evoluzione di una vallata fluviale sommersa. Il letto del fiume e le sue foci dovettero progressivamente formarsi dall'ingressione marina successiva all'ultima glaciazione. Cfr. SPANU, ZUCCA, *Il Neapolitanus portus*, cit. (nota 28), p. 224.

di accesso agli specchi d'acqua più interni, possibile via marina di accesso all'area portuale dell'antica città³³. I materiali rinvenuti in tutta l'area denunciano l'antichità dell'uso degli specchi d'acqua interni per la navigazione e suggeriscono la presenza di una profonda insenatura che doveva raggiungere il piede settentrionale dell'antica *Neapolis*.

Precedente al I secolo d.C. sembra essere la creazione di uno specchio d'acqua interno, forse riconducibile all'area portuale della città, ma anche in questo caso i pochi dati archeologici non consentono di collocare con sicurezza l'infrastruttura. Secondo l'interpretazione di Giulio Schmiedt, la strada lastricata di ingresso settentrionale alla città potrebbe aver avuto la doppia funzione di asse viario ed argine portuale [Figg. 5, 6]³⁴. La stessa soluzione sembra replicarsi in altri casi di città costiere del-



Fig. 5. Indicata dalle frecce, si riconosce la traccia della *via a Tibulas Sulci*, asse di ingresso settentrionale all'area urbana.

³³ *Ivi*, p. 223.

³⁴ Cfr. G. SCHMIEDT, *Antichi porti d'Italia*, in *L'Universo*, XLV (1965), pp. 225-258. L'ipotesi è abbracciata anche da Giovanni Spano (G. SPANO, *Descrizione dell'antica Neapolis*, in *Bullettino Archeologico Sardo*, V-9 (1859), pp. 129-137) che colloca il porto di *Neapolis* ai piedi della città, in prossimità dello stagno ed in corrispondenza di una strada formata da grandi lastroni.



Fig. 6. La *via antica*, in una foto scattata nei primi anni del XX secolo (fonte: G. ARTUDI, S. PERRA, *La viabilità antica nel territorio di Terralba*, in *Terralba ieri&oggi*, VIII-18, 1995, pp. 48-52).

l'isola³⁵, ma non si può ignorare che argini e moli, pur frequenti tra le opere di ingegneria portuale romana, rappresentavano una soluzione adatta a condizioni di mare aperto, in cui la potenza delle onde doveva essere deviata per non pregiudicare la resistenza degli impianti portuali. L'area lagunare di *Neapolis*, naturalmente ben protetta dalle mareggiate, non sembra richiedere strutture così imponenti e sovradimensionate, oltreché particolarmente dispendiose. È invece possibile che il porto della città, in prossimità delle aree lagunari e a breve distanza dalla foce del Rio Sitzzerri, sia stato forzatamente dislocato a causa delle trasformazioni naturali della costa e per il continuo processo di accumulo dei depositi alluvionali, che neppure le soluzioni descritte sono riusciti ad arginare.

Nel complesso ed in riferimento al settore meridionale del golfo di Oristano, la ricostruzione degli sforzi messi in campo per la gestione delle risorse naturali e la prevenzione delle problematiche dovute alla natura dei luoghi testimoniano un'attenzione particolare alla comprensione

³⁵ Ad esempio, presso l'antica *Sulci* (Sant'Antioco). Anche qui Spano indica la presenza di imponenti resti di un molo lungo l'istmo di collegamento tra l'isola e la terra ferma. Ipotizzando, tra l'altro, che tutta la struttura fosse utilizzata anche come elemento viario. Sulle caratteristiche del *Portus Sulcitanus* si rimanda al *Bullettino Archeologico Sardo*, II-8 (1856), pp. 118-119.

delle caratteristiche del territorio e delle dinamiche che ne hanno guidato i cambiamenti nel tempo. Nonostante i dati a disposizione siano pochi e parziali risulta evidente l'assenza di una pianificazione complessiva ed emergono tutte le difficoltà nella definizione di soluzioni definitive a problemi che, evidentemente, continuavano a ripresentarsi.

[R.B.]

4. *Le condizioni insalubri del Golfo di Oristano descritte nei documenti del 1600*

A conferma della complessa realtà in cui versava il territorio sardo, vengono brevemente richiamate le descrizioni contenute in tre documenti conservati presso l'*Archivo de la Corona de Aragón* di Barcellona. Questi carteggi mettono chiaramente in evidenza le difficili condizioni che affliggevano sia la città di Oristano che i territori circostanti, causate principalmente dall'insalubrità dei luoghi. I documenti risultano significativi poiché descrivono il territorio sardo come un luogo arduo da gestire, condannato, in assenza di risorse adeguate e di 'buone pratiche', a rimanere paludoso e malsano. I toni a tratti drammatici di alcune epistole e le descrizioni dei territori nell'area del Golfo non si discostano molto né da quelli di epoca romana, né da quelli del geografo M. Le Lannou³⁶.

In una lettera del 13 ottobre 1663³⁷ il Viceré di Sardegna, Nicolò Ludovisi, scrive al Re Filippo IV per informarlo sulle pratiche da attuare per prevenire i danni causati dalle lagune e dagli stagni paludosi che circondano la città di Oristano e il suo distretto³⁸. Nella missiva del Ludovisi si legge che uno dei sistemi per arginare le zone insalubri, era quello di far evacuare del tutto o in parte le acque e che da questo si sarebbero potuti raggiungere risultati favorevoli per la salute, la fertilità e la popolazione del Regno. Tuttavia, come specificato nella missiva, la possibilità di effettuare il lavoro era "*implaticable el intento por todos los caminos, que pueden imaginarse tanto por la imposibilidad de agotarse los estanques, como por la falta de medios, que devieran aplicarse para ello*"³⁹. Il governatore, inoltre, ricorda che il problema era già stato preso in mano da un suo predecessore, Don Juan Vivas, governatore nel 1624, il quale pra-

³⁶ Si rimanda al paragrafo *Una regione paludosa e malarica* contenuto in questo articolo.

³⁷ Archivo de la Corona de Aragón, *Consejo de Aragón, Legajo*, 1207, n° 53.

³⁸ La precedente lettera è del 29 aprile del 1663.

³⁹ Il tentativo, anche se con ogni mezzo immaginabile, è impraticabile sia per l'impossibilità di prosciugare gli stagni, sia per la mancanza di strumenti adatti a tale scopo.

ticò un'attenta politica volta a migliorare e ampliare le industrie, la coltivazione e il commercio sardo⁴⁰ ma che evidentemente non riuscì a risolvere i problemi legati all'insalubrità di molte zone dell'isola.

Nel secondo documento⁴¹ la situazione dell'oristanese è descritta in modo più dettagliato: le condizioni gravose in cui versava il territorio erano dovute principalmente alle acque della laguna, alla melma della zona e anche alle cattive condizioni dell'aria che in certi momenti dell'anno, principalmente nei mesi più caldi, rendevano addirittura difficile il transito nell'isola⁴². Con l'avvento dei mesi più freddi, delle abbondanti piogge e delle nevi, che interessavano la regione dall'autunno fino alla primavera, l'aria cominciava a purificarsi e così anche il terreno, facilitando il transito in quelle zone senza arrecare gravi rischi alla salute. Come ricorda la lettera, questa condizione interessava praticamente tutta l'isola fatta eccezione per Cagliari, Alghero, Iglesias e Castel Aragonese (odierna Castelsardo), ovverosia tutte città sulla costa, ma anche Sassari la cui posizione favorevole alla tramontana, e non infossata in una valle circondata da catene montuose come la maggior parte dei territori dell'isola, ne assicurava il ricambio di aria.

Nel documento si legge che la proposta per il risanamento della zona di Oristano prevedeva il prosciugamento dello stagno di Santa Giusta e di "*rondar el Rio D'Oristan y sacerle las murallas*"⁴³ ma le condizioni dello stagno che "*tiene mas de 16 millas de ruedo y en muchas partes considerable fundo, fluxo y refluxo conforme el viento*"⁴⁴, rendevano l'operazione impraticabile. Inoltre, il prosciugamento dello stagno di Santa Giusta non avrebbe risolto il problema: la zona, infatti, è caratterizzata dalla presenza di altri stagni che ancora oggi definiscono il paesaggio di quest'area della Sardegna. Si fa menzione, ad esempio, dello stagno di Mari Pontis, dello stagno di Sassu (*Saso*) o di quello di Marceddì (*Marochini*).

Dalla lettera emerge anche un problema di natura economica: la maggior parte di questi stagni erano peschiere abbastanza redditizie e,

⁴⁰ A. ARGOLAS, A. MATTONE, Acta Curiarum Regni Sardiniae. *Il Parlamento del viceré Giovanni Vivas*, Sassari, 2020, pp. 184-197.

⁴¹ ACA, *Consejo de Aragón, Legajo*, 1207, n° 54.

⁴² Queste condizioni ambientali favoriscono lo sviluppo delle epidemie di malaria. Nella Carta della malaria, realizzata dal Senatore Torelli nel 1882, l'area del Golfo è indicata come una zona con picchi di malaria "*grave e gravissima*" (E. TOGNOTTI, *Per una storia della malaria in Italia. Il caso della Sardegna*, Milano, 2008).

⁴³ Aggirare il fiume di Oristano e abbattere le sue sponde.

⁴⁴ Ha più di 16 miglia di anse e, in molti punti, un fondo considerevole, che si agita e scorre con il vento.

dunque, il loro prosciugamento avrebbe compromesso le attività praticate nella zona e le rendite del *Real Patrimonio*.

In generale, per far sì che la città fosse meno soggetta ad impaludamenti, una possibilità era quella di aprire uno sfogo del fiume Tirso verso il mare “*como lo tenia en antiguo*”⁴⁵. Ma progressivi fenomeni di insabbiamento, dovuti al “*tiempo y las borrascas*”⁴⁶, modificarono gradualmente il corso del fiume che “*haciendo una rueda de mas de una milla se ha buscado otra salida al mar*”⁴⁷.

L'ultima testimonianza, che si riporta all'attenzione, è una lettera datata al 4 giugno 1698⁴⁸, in cui si descrivono le critiche condizioni di Oristano soggetta a continue inondazioni che affliggevano la città e il territorio. L'importanza di questo documento è legata a due ragioni: la prima è che, ancora una volta, si ha una prova delle condizioni precarie del territorio del Golfo; la seconda è che costituisce una delle poche testimonianze di inondazioni che hanno colpito il territorio sardo⁴⁹. Come si legge nella missiva, la città era “*alcansada y desualida*”⁵⁰ proprio a causa di questi allagamenti “*que han fracasado sus campos, sus casas*”⁵¹. Una città, dunque, particolarmente segnata da queste calamità ma che doveva fare i conti anche con il suo clima e l'aria che l'avevano portata ad un “*lamentable estrado*”⁵². La missiva è una richiesta aperta al Viceré affinché si potesse trovare rimedio alla tragica situazione in cui era il territorio. Il contesto è descritto con toni quasi drammatici: danni ai raccolti che, assieme alle peschiere, erano “*lo mas pingue de la rentes de V.Mg. en este Reyno*”⁵³; danni alle mura e al ponte che conduceva in città per i quali si richiedeva un intervento diretto del Viceré⁵⁴. Un territorio, dunque, che

⁴⁵ Come lo aveva in antico.

⁴⁶ Al tempo e ai temporali.

⁴⁷ Facendo una curva di oltre [numero non decifrabile] miglia si è trovato un altro sbocco al mare.

⁴⁸ ACA, *Consejo de Aragón, Legajo*, 1363, n° 8/1.

⁴⁹ Come detto all'inizio, la maggior parte delle fonti, a partire da quelle antiche, descrivono per lo più problemi legati alla insalubrità dei luoghi e alla presenza di ampie paludi. Non si fa quasi mai riferimento a fenomeni esondativi che devono aver senza dubbio interessato il territorio sardo, come sembrerebbe dimostrare l'elevata pericolosità alluvionale di molti dei suoi fiumi.

⁵⁰ Senza mezzi economici e abbandonata.

⁵¹ Che hanno distrutto i loro campi, le loro case.

⁵² Infelice condizione.

⁵³ Le rendite più cospicue di Vostra Eccellenza in questo Regno.

⁵⁴ Le condizioni precarie delle infrastrutture della città sono anche sottolineate in un'altra missiva (ACA, *Consejo de Aragón, Legajo*, 1363, n° 8/2) contenuta nello stesso faldone e

da una parte si presenta afflitto da paludi e aria insalubre, segnato alla fine del XVII secolo dalle inondazioni del Tirso, dall'altra appare estremamente produttivo, come d'altronde lo era nelle epoche più antiche.

In generale, sia le fonti antiche che quelle più recenti, così come i dati archeologici in nostro possesso, presentano un assetto territoriale che continuava a tornare al suo *status* originario caratterizzato da paludi e aria insalubre, almeno fino all'epoca fascista quando la regione venne bonificata in modo definitivo⁵⁵.

[I.T.]

5. *Il riutilizzo di preesistenze come strumento di controllo e gestione del territorio*

Sebbene la Sardegna fosse una regione particolarmente fertile e intensamente sfruttata per la coltivazione cerealicola, come detto, non vi sono ad oggi tracce evidenti riconducibili ad una qualche forma di limitazione del territorio. Eppure la pratica di divisione di un agro, con assegnazione e divisione di terreni da coltivare, aveva un risvolto non solo da un punto di vista economico ma, come suggeriscono le fonti giuridiche, era un sistema finalizzato anche alla prevenzione dal dissesto idrogeologico⁵⁶.

Testimonianze archeologiche chiariscono l'esistenza di latifondi nel Campidano, nella Marmilla, nella Trexenta, nel Lugudoro e nella Nurra⁵⁷. Latifondi dovevano trovarsi anche nell'area di Porto Torres, come suggerirebbe l'iscrizione che testimonia l'esistenza della *pertica* di *Turris Libisonis*⁵⁸. Il territorio della colonia, molto esteso, potrebbe essere stato sin da subito suddiviso in diverse centinaia di parcelle assegnate in proprietà ai coloni immigrati⁵⁹.

successiva a quella citata poc'anzi. Nella seconda lettera si richiede che una parte del donativo, che viene pagato dalla città alle casse reali, possa essere destinato alla riparazione delle mura e del ponte, un passaggio obbligato "*siendo assi que aquel es passo casi de todo el Reyno*".

⁵⁵ Sul tema si rimanda, ad esempio, a M.C. SORU, *Il territorio senza governo. Bonifiche e trasformazioni in Sardegna*, in *Meridiana*, XXXVIII (2000), pp. 99-123.

⁵⁶ Sul tema si veda L. MAGANZANI, *Ripae fluminis* e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiusiniani (FIRA). Studi preparatori. Leges I*, a cura di GIANFRANCO PURPURA, Torino, 2012, pp. 74-75.

⁵⁷ MELONI, *La Sardegna*, cit.

⁵⁸ MASTINO, *Storia*, cit. (nota 2), p. 274 e RUGGERI, *Tabular(ius)* cit.

⁵⁹ A. MASTINO, *Turris Libisonis in età romana*, in *Porto Torres e il suo volto*, a cura di R. CAPRARA, A. MASTINO, V. MOSSA, A. PINNA, Sassari, 1992, p. 24.

G. Azzena proponeva, per l'età romana, un'organizzazione cosiddetta a carattere misto, in parte incardinata su una capillare organizzazione spaziale preesistente e in parte, specialmente per le zone più pianeggianti, con l'applicazione di limitazione e confinamento dei terreni⁶⁰. Come però è stato opportunamente detto, sebbene la provincia abbia avuto sin dalla conquista un carattere fortemente agricolo, al momento sono rare (se non del tutto inesistenti) le tracce effettive di divisioni territoriali attribuibili ad un sistema centuriato⁶¹.

Richiamando l'ipotesi di una possibile organizzazione di tipo misto, è da considerare il frequente fenomeno di riutilizzo di elementi preesistenti già incardinati sul territorio come i nuraghi. Il tema della persistenza di utilizzo in epoca romana di strutture nuragiche è stato portato avanti da numerosi studiosi, tra cui è lecito ricordare G. Lilliu che ne ha indagato le modalità, categorizzando il riuso di queste strutture a seconda delle funzioni. Per lo studioso il nuraghe in Sardegna è testimonianza di *"un significativo fenomeno di persistenza, quello dell'insistere di centinaia di insediamenti romani nei terreni già occupati da agglomerati abitativi nuragici"*⁶². I principali riusi da lui riscontrati sono: il riutilizzo per scopi abitativi; il riutilizzo per deposizione di derrate; un uso come ricovero occasionale; il riutilizzo per scopi funerari; il riutilizzo per scopi sacri⁶³. A queste funzioni sarebbe opportuno aggiungere anche il riutilizzo come *indicatore topografico*. L'ipotesi che tali strutture possano aver avuto un ruolo nella gestione e nell'organizzazione del territorio, trova una possibile conferma in alcuni testi tramandati attraverso i Condaghi medievali che A. Mastino definì come testimonianze di usi e tradizioni di epoche precedenti⁶⁴. In alcuni testi, infatti, i nuraghi (così come altri ele-

⁶⁰ AZZENA, *Sardegna romana*, cit., p. 6.

⁶¹ AZZENA, BUSONERA, *Pastori e contadini*, cit., p. 69 e n. 1.

⁶² G. LILLIU, *Sopravvivenze nuragiche in età romana*, in *L'Africa romana. Atti del VII convegno di studio, Sassari, 15-17 dicembre 1989*, a cura di A. MASTINO, Sassari, 1989, p. 419.

⁶³ La funzione per scopi difensivi non sembra essere attestata per l'epoca romana bensì per il periodo nuragico e punico (P. PALA, *Osservazioni preliminari per uno studio della riutilizzazione dei nuraghi in epoca romana*, in *L'Africa romana. Atti del VII convegno di studio, Sassari, 15-17 dicembre 1989*, a cura di A. MASTINO, Sassari, 1989, p. 549). Come richiamo ad una originaria funzione difensiva dei nuraghi, è interessante l'ipotesi di G. Lilliu che propone un'assimilazione dei *castra* citati da Livio (*Historia Ab Urbe Condita*, XLI,12) con i nuraghi (LILLIU, *Sopravvivenze*, cit., p. 419).

⁶⁴ A. MASTINO, *La romanità della società giudiciale in Sardegna: il Condaghe di San Pietro di Silki*, in *Atti del Convegno Nazionale "La civiltà giudiciale in Sardegna nei secoli XI-XIII. Fonti e documenti scritti"*, a cura dell'ASSOCIAZIONE "CONDAGHE S. PIETRO IN SILKI", Sassari, 2002, p. 31.

menti che all'epoca dovevano caratterizzare il territorio: alberi, cespugli, specchi d'acqua etc.) sono spesso adoperati per segnalare il confine di una proprietà⁶⁵.

Secondo A. Mastino «l'uso di trovare dei signacoli fissi, che non possono essere rimossi dai confinanti, è conosciutissimo in Sardegna sin dall'antichità»⁶⁶. Tale affermazione è legata soprattutto all'iscrizione latina rinvenuta sull'architrave del protonuraghe monotorre *Aidu Entos*, nel territorio di Mulargia. L'iscrizione costituirebbe non solo la più antica attestazione del termine *nurac* ma anche l'indicazione del confine della popolazione degli *Ilienses*⁶⁷.

Per tali ragioni è lecito supporre che i nuraghi, in quanto strutture stabili, durature nel tempo e ben visibili, possano aver assunto una qualche funzione cardine sul territorio. In ogni caso, il forte legame dei nuraghi con le attività agricole emerge chiaramente da altre forme di riutilizzo, già riscontrate. Tra queste spicca l'uso per insediamenti di tipo rurale, spesso riconosciuti come piccoli aggregati sviluppati entro il nuraghe o nelle sue immediate vicinanze. È il caso, ad esempio, del territorio intorno a Serrenti⁶⁸, dove è emersa una capillare occupazione dei nuraghi distribuiti in un'area che si colloca a nord-est della piana del Campidano, l'area pianeggiante più estesa della Sardegna, estremamente fertile e intensamente sfruttata per la coltivazione cerealicola in epoca romana.

Nel territorio di Porto Torres si riscontrano numerose attestazioni dell'utilizzo dei nuraghi per scopi abitativi. In questa zona è altrettanto frequente il riutilizzo dei nuraghi come magazzini o depositi di derrate ali-

⁶⁵ Si riporta a titolo d'esempio un testo in riferimento al *salu* di Coperclatas (CSPS 6): «Io, giudice Mariano de Laccon, dono al monastero di Santa Giulia di Kitarone il *salu* di Coperclatas. Il confine di questo salto [...] costeggia ancora il corso d'acqua fino a *su badu d'Uthikeor*, svolta presso *sa funtana priga dessu Cannisone*, passa per nuraghe *Pithinnu*, prosegue passando di fronte al nuraghe *d'Annaros*, oltrepassa *corona Rubia*, continua verso il *salu* di *Planu de Kitarone* [...]» (Traduzione da *Il condaghe di San Pietro in Silki*, a cura di A. SODDU, G. STRINNA, Nuoro, 2013).

⁶⁶ MASTINO, *La romanità della società giudicale in Sardegna*, cit.

⁶⁷ *Ili(ensium) tur(a) in / nurac Sessar / (passus)* MC (C. FARRE, *Geografia epigrafica delle aree interne della Provincia Sardinia*, Ortacesus (CA), 2016, p. 56). Sull'iscrizione si veda anche A. MASTINO, *Analfabetismo e Resistenza: geografia epigrafica della Sardegna*, in *L'epigrafia del villaggio*, a cura di A. CALBI, A. DONATI, G. POMA, Faenza, 1993, pp. 500-509. Di diversa opinione M. PITTAU che attribuisce un carattere sacrale o religioso all'iscrizione, legato alla funzione civico-religiosa del nuraghe (http://www.pittau.it/Sardo/aidu_entos.html). Sul tema anche M. PITTAU, *Ulisse e Nausica in Sardegna*, Nuoro, 1994.

⁶⁸ D. CARTA, *Tracce della presenza umana nel territorio di Serrenti in età romana nel contesto del Campidano centro-orientale. Osservazioni preliminari*, in *ArcheoArte. Rivista elettronica di Archeologia e Arte*, II (2013), pp. 147-159.

mentari, spesso accompagnato dal rinvenimento di strumenti e oggetti che suggeriscono chiaramente un'occupazione legata ad attività agricole⁶⁹.

Altro dato interessante, che richiama uno sfruttamento intensivo del territorio, è il riutilizzo di strutture nuragiche come luoghi di culto. Specialmente nei territori del nord e nord-ovest, sono numerose le statuine fittili che richiamano, in modo più o meno diretto, la figura della dea dell'agricoltura. Busti fittili sono venuti alla luce nel Nuraghe Elighe Longu nei dintorni di Alghero, nel Nuraghe Piano d'Oliva, vicino Porto Torres, nel Nuraghe Sa Turricola presso Muros, a testimonianza di un culto per una divinità connessa con le attività agricole praticate nelle zone costiere più fertili [Fig. 7]. Per quanto riguarda il contesto di rinvenimento è opportuno specificare che spesso i busti sono stati individuati proprio all'interno delle strutture nuragiche. Per tale ragione, C. Vismara propose un'interessante interpretazione: il rinvenimento di queste statuine all'interno dei nuraghi potrebbe suggerire un culto privato praticato all'in-

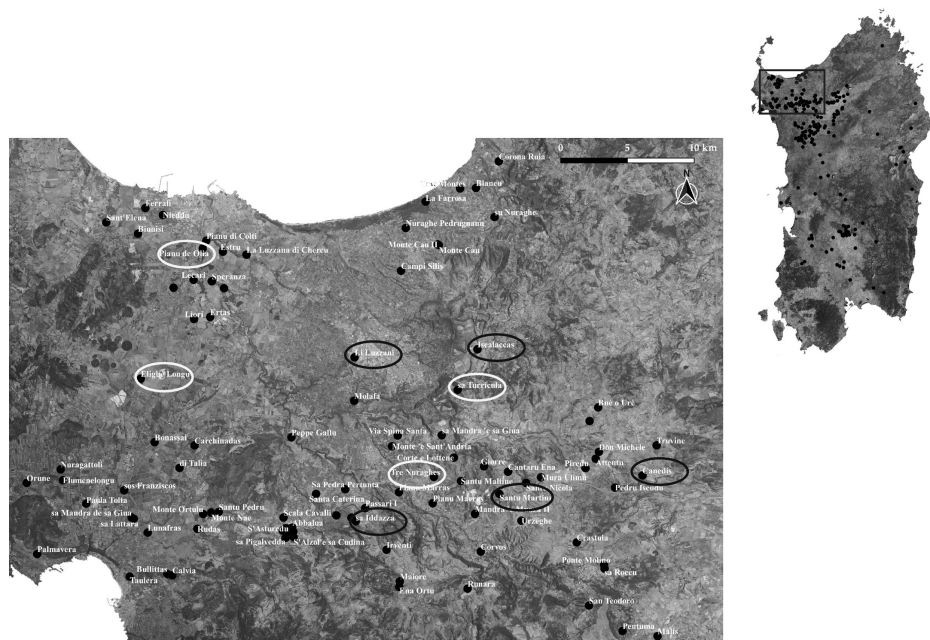


Fig. 7. Persistenze di utilizzo in epoca romana delle strutture nuragiche nel nord-ovest della Sardegna. In particolare, sono segnalati i nuraghi in cui sono stati rinvenuti i busti fittili raffiguranti una divinità femminile assimilabile a Cerere (cerchiati in bianco) e quelli riutilizzati come insediamenti rurali o deposito delle derrate (cerchiati in nero).

⁶⁹ PALA, *Osservazioni preliminari*, cit., p. 550.

terno delle strutture⁷⁰. Il ritrovamento dei busti della divinità in zona costiera si contrappone ai rinvenimenti delle statuette dedicate ad Ercole nelle aree più interne, a testimonianza di una divisione tanto territoriale quanto economica e culturale tra le zone costiere e quelle montuose dell'entroterra sardo⁷¹.

[I.T.]

6. *Conservazione, persistenza e pianificazione della Sardegna romana*

Nel quadro di una gestione complessiva delle risorse naturali della Sardegna romana, i dati delle fonti, unitamente a quelli archeologici, individuano principalmente interventi puntuali finalizzati alla gestione di singole situazioni. Provvedimenti che quasi mai appaiono pienamente risolutivi. Piuttosto, azioni necessarie nell'ambito di condizioni contingenti e probabilmente emergenziali, che sembrano collocarsi al di fuori di un piano d'insieme funzionale all'organizzazione del territorio.

L'analisi proposta in queste pagine costituisce un primo, embrionale, tentativo di verifica sul territorio di questo principio. Si è provato (e si sta provando) a concretizzare le numerose indicazioni provenienti dalla bibliografia che attestano un carattere *permanente* di più antichi assetti insediativi e che riconoscono alcune solide relazioni con il reticolare sistema di età nuragica, il cui selezionato riutilizzo in epoca romana sembra giustificare l'incidenza di un processo di antropizzazione conforme ai caratteri ambientali dell'isola. Dunque, senza ulteriori soluzioni per la gestione delle risorse naturali, ma attraverso la razionalizzazione e l'eventuale adeguamento di una struttura territoriale già esistente.

È forse opportuna una precisazione. Quanto qui proposto non richiama alcun fenomeno di *conservazione* o di *persistenza* in senso stretto. Piuttosto, un insieme di azioni di trasformazione ed adeguamento, funzionali ad una nuova organizzazione complessiva, quale fu quella imposta da Roma in Sardegna. Analizzare quanto avvenuto, provare a comprenderne le fasi e le modalità di sviluppo, non deve indurre ad una visione statica del territorio. E non è casuale che l'organizzazione della Sardegna romana sia, almeno in parte, sovrapponibile a quella di epoche precedenti. La ricerca e la ricostruzione di questo processo di trasforma-

⁷⁰ C. VISMARA, *Sarda Ceres: busti fittili di divinità femminile della Sardegna romana*, Sassari, 1980.

⁷¹ Sul tema si rimanda a AZZENA, *Sardegna Romana*, cit., pp. 30-33; G. AZZENA, *Ercole indicatore topografico*, in *Il culto di Ercole in Sardegna. Identità e geografia di un Mito*, a cura di M.P. MASALA, Milano, 2008, pp. 9-17.

zione ed evoluzione rivelano quanto la pianificazione di un territorio muova essenzialmente dalla sua funzionalizzazione quale adeguamento razionale alle sue caratteristiche indipendentemente dalla volontà di applicare il proprio segno. Di certo è e sarà opportuno cogliere le differenze tra le varie tipologie di intervento, ma con l'obiettivo di individuare un lungo (ed unico) processo evolutivo, utile a comprendere le dinamiche alla base della *forma* attuale del territorio.

FRANCESCO EDOARDO MARIA COLOMBO

AZIONI POPOLARI ROMANE
E PROSPETTIVE DI TUTELA AMBIENTALE

Abstract

L'esigenza di evitare che l'ambiente in cui vive l'uomo venga danneggiato o compromesso in modo irreparabile – in particolare per quanto riguarda la protezione del territorio dai rischi legati all'acqua, come frane o alluvioni – e quella di tutelare e conservare i beni di uso comune di cui tutti i cittadini usufruiscono, rappresentano bisogni reali, validi sia per l'uomo moderno sia per quello dell'antica Roma. Anche se in passato non esisteva una vera e propria teoria giuridica sulla protezione dell'ambiente come la intendiamo oggi, questi bisogni erano comunque presenti. Tuttavia, lo Stato – soprattutto se considerato come entità separata e distante dalle persone che lo compongono – sembra incapace di rispondere efficacemente a tali esigenze. Invece, lo strumento dell'azione popolare, potrebbe rivelarsi il mezzo più adatto ed efficace per difendere questi interessi collettivi.

The need to prevent the environment in which man lives from being irreparably damaged or compromised – particularly with regard to the protection of the land from water-related hazards such as landslides or floods – and the need to protect and conserve the common goods enjoyed by all citizens represent real needs, valid for both modern man and ancient Rome. Even if in the past there was no real legal theory of environmental protection as we understand it today, these needs were still present. However, the state – especially when considered as a separate entity distant from the people who make it up – seems incapable of responding effectively to these needs. Instead, the instrument of popular action, could prove to be the most suitable and effective means of defending these collective interests.

Keywords

Azioni popolari, tutela ambiente, *locus publicus*, *res in usu publico*.

Popular actions, environmental protection, locus publicus, res in usu publico.

Le azioni popolari, vengono definite in via generale da Paolo in D. 8 *ad Ed.* 47.23.1:

D. 8 *ad Ed.* 47.23.1: *Eam popularem actionem dicimus, quae suum ius populi tuetur.*

Si chiama, pertanto, azione popolare quell'azione che tutela come proprio un diritto del popolo. Nell'esperienza giuridica romana, l'*actio popularis* era uno strumento concesso dal pretore a un *quivis de populo*, indipendentemente dall'esistenza di un diritto reale o di credito nei confronti della cosa per la quale si agiva¹.

Questo tipo di formula dovette essere molto comune nel mondo romano, dal momento che sono numerosi i richiami contenuti nel Digesto² in diverse *sedes materiae* nonché della presenza di uno specifico titolo dedicato alle azioni popolari, il XXIII titolo del XLVII libro, rubricato appunto *de popularibus actionibus*. Dal punto di vista sistematico, è significativo come il titolo sia l'ultimo del quarantasettesimo libro, che si apre con la trattazione *de delictis privatis*, e precede il primo titolo del quarantottesimo libro, rubricato *de publicis iudiciis* relativo ai *crimina*, è composto da otto frammenti provenienti dai commentari agli editti '*de cognitoribus*', '*de albo corrupto*' e '*de bonorum possessionis*' di Paolo e dai commentari agli editti '*si quis iusdicenti non obtemperavit*' e '*de sepulchro violato*' di Ulpiano. Secondo Miglietta³, "la ragione di tale struttura è dovuta al fatto che, mentre con il termine *delicta* si indicavano quegli illeciti perseguibili solo ad istanza della parte offesa, nella forma del processo privato, con comminazione di una pena (sempre di natura privata) da corrispondere alla vittima, per contro, alla categoria dei crimini (*crimina*), appartenevano quegli illeciti ritenuti di particolare gravità, ai quali era collegata la sanzione di una pena pubblica (corporale o pecuniaria) e, soprattutto, alla cui persecuzione provvedevano gli organi dello Stato, d'ufficio o su denuncia di *quivis de populo*, ossia di qualsiasi cittadino. L'azione popolare veniva pertanto a trovarsi, nel diritto giustiniano, in una posizione "intermedia" tra il delitto e il crimine, in quanto esperibile, nel termine di un anno per le ragioni che sono state indicate (ossia

¹ V. CRISAFULLI, voce *Azione popolare*, in *Nuovo dig. it.*, II, Torino, 1937, pp. 138 ss.; L. PALADIN, voce *Azione popolare*, in *Noviss. dig. it.*, II, Torino, 1958, pp. 88 ss.; A. LUGO, voce *Azione popolare*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, pp. 861 ss.

² J. DANILOVIC, *Observations sur les 'actiones populares'*, in *Studi in onore di G. Grosso*, VI, Torino, 1974.

³ M. MIGLIETTA, voce *Azione Popolare*, in *Enciclopedia di bioetica e scienza giuridica*, I, a cura di E. SGRECCIA, A. TARANTINO, Napoli, 2009, p. 696.

la difesa di un pubblico interesse), non nelle forme del processo pubblico, bensì in quelle del processo civile (privato), e, parimenti, mai contro gli eredi del responsabile dell'azione lesiva". Del resto l'aggettivo qualificante tale tipo di azioni è quello di '*populares*' (non di '*publicae*') proprio per sottolineare che non si tratta di un *publicum iudicium*, ma di un giudizio privato in cui, tuttavia, la legittimazione attiva, risulta quindi essere riconosciuta a chiunque si possa qualificare come membro del '*populus*'⁴.

Bisogna tuttavia notare che proprio su questa qualifica siano stati espressi in dottrina i maggiori dubbi. Se, infatti, si intendesse per popolo un'entità giuridica a sé stante e diversa dai suoi componenti, l'azione popolare sarebbe stata uno strumento per tutelare un interesse pubblico, a prescindere dalla presenza di un diritto dell'attore, che sarebbe invece da escludere⁵; ove invece il popolo fosse identificato con la pluralità dei cittadini che lo componevano, si sarebbe dovuto concludere che il *suum ius populi*, non fosse altro che il diritto di ciascun cittadino, in quanto tale.

Ed è proprio questo il punto cruciale della discussione, ossia se l'attore, nell'esperire l'azione popolare, facesse valere anche un diritto personale o agisse per la tutela di un interesse pubblico.

Del resto, la lettera del testo surrichiamato di Paolo, in particolare la relativa introdotta dalla frase principale, desta molteplici dubbi interpretativi, che sono stati affrontati sin da Mommsen⁶ e poi, specificatamente, tra gli altri, da Albanese⁷, Fadda⁸, Scialoja⁹, Bruns¹⁰ e infine Casavola¹¹.

Il cuore del problema sta nell'identificazione dell'interesse posto alla base dell'azione concessa al *quivis de populo* e delle sue finalità, conside-

⁴ M. GIAGNORIO, *Brevi note in tema di azioni popolari*, in *TSDP*, V, p. 11.

⁵ A partire dall'inizio dell'Ottocento era diffusa tra gli studiosi l'opinione in base alla quale il *populus* rappresentasse un soggetto di diritto a sé, distinto dai suoi singoli componenti. Esso veniva rappresentato come una persona giuridica, titolare di diritti privati e pubblici, con natura pressoché identica a quella dello Stato ottocentesco. La tesi del "*Populus Romanus als Staat*", fu formulata da J. RUBINO, *Über den Entwicklungsgang der römischen Verfassung bis zum Höhepunkte der Republik*, Cassel, 1839, pp. 233 ss. ed è stata poi approfondita da TH. MOMMSEN, cit., 824 ss.

⁶ T. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der Latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Abhandlungen der Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften*, III, Leipzig, 1855, pp. 361 ss.

⁷ A.O. ALBANESE, *L'azione popolare da Roma a noi*, Roma, 1955.

⁸ C. FADDA, *L'azione popolare. Studio di diritto romano ed attuale*, I, Parte storica - Diritto romano, Torino, 1894.

⁹ V. SCIALOJA, *Le azioni popolari romane*, in *A.G.*, XXVIII, 1882, pp. 166 ss.

¹⁰ K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, in *Z.R.G.*, III, 1864, pp. 407 ss.

¹¹ F. CASAVOLA, *Fadda e la dottrina delle azioni popolari*, in *Labeo*, I, 1955, pp. 131 ss.

rando la sua posizione a metà strada tra interessi privati e interessi pubblici.

Secondo una prima ricostruzione, le azioni popolari presupporrebbero l'esistenza di un rapporto di mandato tra il *populus*, titolare dell'interesse tutelato, e il *quivis de populo*, che agisce per far valere tale interesse: è la cosiddetta tesi "procuratoria" sostenuta soprattutto da Mommsen; secondo l'autore, quindi, tra il *quivis de populo* e la *res publica* o il *populus* bisognava riconoscere un vero e proprio rapporto di mandato con rappresentanza, così che l'attore popolare avrebbe agito quale *procurator* del popolo. Secondo Mommsen, pertanto, il cittadino avrebbe sempre agito sulla base di un mandato, ovviamente implicito, ricevuto dal *populus* e la sua azione sarebbe stata, quindi, sempre diretta a realizzare un interesse pubblico, anche quando l'attore particolare beneficiava direttamente del *poena* pecuniaria derivante dall'azione.

La natura procuratoria delle azioni popolari era sostenuta in ragione della convinzione, espressa successivamente da Codacci Pisanelli¹², in base alla quale l'attuazione della giustizia rientrava tra i compiti dello Stato e ciò a prescindere dall'organo deputato all'esercizio di tale funzione: pertanto, il cittadino, nell'esperire l'azione popolare, avrebbe agito in qualità di "organo dello Stato". In altre parole, Pisanelli riteneva che non fosse necessario ricercare la titolarità di un diritto nel *quivis de populo*, per esercitare un'azione popolare.

Secondo un diverso orientamento, invece, il *quivis de populo*, agendo in giudizio, tutelerebbe un interesse suo proprio, ma di cui gode non *uti singulus*, ma in quanto appartenente alla moltitudine dei *cives*, identificabile in generale col *populus*¹³.

Il punto più discusso sarebbe in particolare l'aggettivo "*suum*", che costituisce verosimilmente lo snodo centrale non solo del frammento, ma dell'intera tematica delle azioni popolari¹⁴. Mommsen, propose di correggere '*suum*' con "*sua vi*". Maschke¹⁵, rilevando come in Bas. 60.32.5 non compaia la parola *suum*, ritenne invece che il possessivo fosse stato inserito nel testo successivamente. Diversamente Bruns, al posto di '*suum ius populi*', propose la lezione '*suum ius populo*'¹⁶.

¹² A. CODACCI PISANELLI, *Le azioni popolari*, in A.G., XXXIII, 1884, pp. 317 ss.

¹³ Su tutti, si veda K.G. BRUNS, *Die römischen Popularklagen*, cit., p. 408.

¹⁴ M. GIAGNORIO, *Brevi note*, cit., p. 22.

¹⁵ R. MASCHKE, *Zur Theorie und Geschichte der Popularklagen*, in Z.S.S., VI, 1886, p. 234, nt. 1.

¹⁶ K.G. BRUNS, *Le azioni*, cit., p. 210.

Tuttavia, a ben vedere, non vi sono ragioni per ritenere il passo interpolato, dal momento che il possessivo *suum* si trova esattamente quale complemento predicativo dell'oggetto *ius*.

Bruns riteneva che le azioni popolari, in senso stretto, fossero soltanto quelle previste dall'editto del pretore, poiché, in questi casi, l'attore agiva come se stesse tutelando un diritto proprio, tanto è vero che nelle formule processuali l'*intentio* e la *condemnatio* contenevano il nome dell'attore, e tale circostanza, per lo studioso, dimostrava come ci si trovasse innanzi all'esercizio di un diritto proprio¹⁷.

Accanto a queste azioni, che secondo Bruns si possono chiamare propriamente 'popolari', vi erano quelle previste da leggi e senatoconsulti, che, in alcuni casi, riconoscevano a un *quivis de populo* la facoltà di promuovere un giudizio, ma il provento derivante dall'azione non andava a favore dell'attore, bensì a beneficio dall'erario. Secondo l'autore, queste ultime azioni presentavano un carattere generalmente procuratorio, poiché esercitate nell'interesse del popolo. Stante quanto detto sinora, l'azione popolare tutelava, pertanto, l'interesse personale dell'attore e indirettamente anche quello della comunità dei cittadini di cui lo stesso facesse parte.

Tra gli studiosi che hanno accolto la prospettazione di Bruns, tra gli altri, vi fu Maynz, che, coerentemente a quanto sostenuto dallo studioso, ha considerato come uniche azioni popolari solo quelle previste nell'editto del Pretore, mentre tutte le altre "participant cependant plus ou moins de la nature d'actions populaires"¹⁸.

In Italia, Scialoja¹⁹, muovendo anch'egli le proprie ricerche dalle conclusioni del Bruns, teorizzò che il diritto che si tutelava attraverso l'azione popolare fosse un diritto pubblico, la cui titolarità spettava a ciascun *civis*. In tal modo riuscì a differenziare ontologicamente la categoria delle azioni popolari da quella delle azioni private e dalla *publica accusatio*: l'azione sarebbe quindi definibile come "privata" quando tutela il diritto del singolo, "pubblica", invece, quando ha ad oggetto un diritto della comunità; infine, può qualificarsi come propriamente "popolare" allorquando è diretta a tutelare un diritto appartenente a tutti i membri di una comunità cittadina.

In particolare, per Scialoja, alla base delle azioni popolari ci sarebbe la tutela di diritti che devono collocarsi in una zona intermedia tra il di-

¹⁷ K.G. BRUNS, *Le azioni*, cit., p. 212.

¹⁸ C. MAYNZ, *Cours de droit romain*, I, Bruxelles, 1870, p. 422.

¹⁹ V. SCIALOJA, *Procedura civile romana*, Roma, 1936, pp. 344 ss.

ritto pubblico e il diritto privato, e che egli chiama “diritti pubblici diffusi”, di cui ogni cittadino era titolare e di conseguenza legittimato a farli valere in giudizio²⁰.

Carlo Fadda prese le mosse dall'intuizione del Bruns sulla sussistenza di un interesse personale dell'attore nell'azione popolare, pubblicando nel 1894 una monografia specificatamente inerente le azioni popolari. L'autore parte dal dato oggettivo che l'azione era concessa a un *quivis de populo*, e ne deduce che tale fatto implichi necessariamente la presenza di un interesse dell'intera comunità, altrimenti non sarebbe spiegabile il motivo per cui ciascun cittadino fosse legittimato ad agire a tutela di un interesse che riguardasse esclusivamente uno o più individui²¹.

Secondo Fadda, lo *ius populi* avrebbe ricondotto al diritto pubblico, mentre l'aggiunta di *suum* sarebbe servita a collegare l'azione a un diritto dell'attore: in altre parole, il *suum ius populi* avrebbe indicato che il diritto tutelato era un diritto che spettava all'attore non in quanto singolo individuo, ma in ragione della sua qualità di membro della comunità cittadina in cui l'azione era concessa. In altre parole, lo Studioso non esclude la presenza di un interesse personale dell'attore: più precisamente, nel caso dell'azione popolare l'attore avrebbe agito per la tutela di un diritto proprio, che tuttavia andava a coincidere con quello di ciascun cittadino.

Lo Studioso fornisce una conferma di ciò, in ragione di in un altro passo dello stesso giurista, 9 *ad Ed.* D. 3.3.43.2²², nel quale Paolo definisce l'attore dell'azione popolare come colui che agisce “*quasi unus ex populo*”, cioè per un diritto la cui titolarità gli spetta in quanto cittadino.

Un diritto soggettivo pubblico, che sembrerebbe non coincidere, in ogni caso, con la nozione di diritto pubblico diffuso proposto da Scialoja, di cui sarebbero titolari i singoli *cives*, non tanto in quanto tali, ma in quanto facenti parte del *populus* di una certa comunità, sarebbe per Fadda la vera ragione unificante delle azioni popolari. Lo studioso sostenne, infatti, che “un diritto pubblico soggettivo legittimi non solo la proposizione delle azioni popolari, in cui la condanna è a favore dell'attore, compresi gli interdetti popolari, ma in genere la proposizione delle azioni concesse a un *quivis de populo* e tendenti ad una condanna a favore della cassa pubblica”²³. La diversa destinazione della *poena pecu-*

²⁰ V. SCIALOJA, *Procedura*, cit., p. 344.

²¹ C. FADDA, *L'azione*, cit., p. 320.

²² D. 3.3.43.2: *In popularibus actionibus, ubi quis quasi unus ex populo agit, defensionem ut procurator praestare cogendus non est.*

²³ C. FADDA, *L'azione*, cit., p. 320.

niaria veniva spiegata dallo studioso in chiave storica: “nel momento in cui l’idea di Stato va sempre più distaccandosi da quella della collettività, l’offesa agli interessi generali viene considerandosi gradatamente come un’offesa allo Stato rappresentante di tali interessi”²⁴.

Diversa invece la ricostruzione dell’istituto da parte di Casavola, il quale si concentrò soprattutto sull’analisi del termine *popularis*, che sarebbe portatore di una valenza semantica autonoma rispetto ai concetti di pubblico e privato. Casavola, nel fondare la sua tesi, si basa soprattutto su due testi di Festo, il quale, richiamando il parere di Labeone, sembrerebbe concettualizzare una tripartizione tra ‘*sacra publica*’, ‘*privata*’ e ‘*popularia*’:

Fest. voce *publica sacra* (Lindsay, 284): *Publica sacra, quae publico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curis, sacellis; at privata, quae pro singulis hominibus, familiis, gentibus fiunt.*

Fest. voce *popularia sacra* (Lindsay, 298): *Popularia sacra sunt, ut ait Labeo, quae omnes cives faciunt, nec certis familiis adtributa sunt: Fornacalia, Parilia, Laralia, porca praecidania.*

Dai due passi, inerenti i diversi tipi di offerte sacrificali, Casavola giunse alla conclusione che pubblico era ciò che atteneva allo Stato, privato era ciò che riguardava la famiglia, mentre popolare atteneva al *singulus*.

In quanto allestiti in favore del popolo (*pro populo*) e finanziati da denaro pubblico (*publico sumptu*), il primo esempio di *sacra* sarebbero quelli *publica*: essi sarebbero gestiti e organizzati da ministri pubblici, mentre quelli privati si svolgerebbero, in favore dei singoli cittadini, all’interno dei contesti più ristretti e vicini, nei quali essi erano inseriti, in particolar modo all’interno della *familia*. Invece, i *sacra popularia*, riguarderebbero *omnes cives*, ma, secondo Labeone, singolarmente considerati, e non in quanto inseriti in una struttura gentilizia o familiare (*nec certis familiis adtributa*).

Alla luce di queste considerazioni, Casavola interpretò la definizione di azione popolare tratta da Paul. 8 *ad ed.* e contenuta in D. 47.23.1, affermando che “*Populus* è l’empirico insieme degli individui che popolano la città e che rivendicano come *ius suum* il riconoscimento e la tutela di interessi, non ricompresi nella *res familiaris* ed estranei alla *res pu-*

²⁴ C. FADDA, *L’azione*, cit., p. 374. Prima di lui, E. COSTA, *A proposito di alcuni recenti studi sulle azioni popolari romane*, in R.I.S.G., XI, 1891, p. 374.

blica, ma posti dall'ambiente comune in cui si svolgono le loro individuali e quotidiane attività"²⁵.

Secondo Casavola, per Festo, e quindi per il citato Labeone, l'aggettivo '*popularis*' farebbe riferimento al singolo uomo, in contrapposizione a '*privatus*', che si riferirebbe al *pater familias*, ma altresì anche a '*publicus*', che si riferirebbe alla comunità nel quale il singolo vive. Di conseguenza, la suddetta tripartizione andrebbe rapportata e associata alla divisione di analogo contenuto tra azioni pubbliche, private e popolari, in cui «l'*actio popularis* [...] apre uno spazio all'individuo e ai suoi interessi tra le due forme tradizionali della giuridicità romana, ordinate dalla bipolarità Stato e *familia*»²⁶.

Pertanto, l'attore di un'azione popolare, non sarebbe né un rappresentante del popolo (secondo la teoria procuratoria di Mommsen), né un semplice membro del popolo (come avevano invece ritenuto il Bruns e il Fadda), bensì "l'attore vede tutelato e può vantare un interesse che lo riguardi come individuo, *unus ex populo*, non come soggetto di diritto privato, con alle spalle il gruppo familiare, né come soggetto di diritto pubblico, con alle spalle lo Stato"²⁷. Nel caso delle azioni popolari, in altre parole, non si è nell'ambito dello *ius privatum*, ma allo stesso modo non si entra neppure nell'alveo dello *ius publicum*: i delitti perseguiti mediante azione popolare sono dei delitti privati che, non presentando un contenuto patrimoniale, restano estranei alla famiglia. La qualificazione "popolare", pertanto, avrebbe rappresentato, secondo il Casavola, una sorta di zona di confine tra il pubblico e il privato.

Come emerge da questa breve ricognizione sulle principali posizioni dottrinali relative al fondamento giuridico e all'essenza dell'azione popolare romana, gli studiosi si sono fundamentalmente divisi in ragione di una profonda divergenza interpretativa che si può sintetizzare in due principali orientamenti: i sostenitori di Mommsen ritennero che l'azione popolare fosse un'azione procuratoria, mentre coloro i quali, invece, seguirono la ricostruzione del Bruns individuarono un connubio di interessi individuali e collettivi, ritenendo che l'*actio popularis* avesse la duplice natura di perseguire contemporaneamente il vantaggio personale e altrui.

I comportamenti perseguiti da un'azione popolare rientravano quindi direttamente nella sfera giuridica di un soggetto, ma nello stesso

²⁵ F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari*, cit., p. 12.

²⁶ F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari*, cit., p. 16.

²⁷ F. CASAVOLA, *Studi sulle azioni popolari*, cit., p. 17.

tempo coinvolgevano gli interessi di tutti i membri della comunità, poiché il bene giuridico tutelato presentava una rilevanza sociale.

La definizione proposta da Paolo in D. 8 *ad ed.* 47.23.1, tuttavia, non sembra, da sola, sufficiente a comprendere anche la natura dell'interesse ad agire dell'appartenente al popolo romano.

Per meglio comprendere l'essenza dell'azione popolare romana, allora, potrebbe essere utile approfondire la definizione che ne dà Ulpiano in 23 *ad ed.* D. 9.3.1.1, nell'ambito dell'*actio de effusis vel deiectis*²⁸: il giurista afferma qui chiaramente che l'essenza dell'*actio de effusis vel deiectis*, che è sicuramente una azione popolare, consiste nel garantire che ciascuno dei *cives* possa liberamente transitare per le strade pubbliche senza timori o rischi (*publice enim utile est, sine metu et periculo per itinera commeari*):

Ulpiano 23 *ad Ed.* D. 9.3.1: *pr. Praetor ait de his, qui deiecerint vel effunderint: "Unde in eum locum, quo volgo iter fiet vel in quo consistetur, deiectum vel effusum quid erit, quantum ex ea re damnum datum factumve erit, in eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si eo ictu homo liber perisse dicetur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. Si vivet nocitumque ei esse dicetur, quantum ob eam rem aequum iudici videbitur eum cum quo agetur condemnari, tanti iudicium dabo. Si servus insciente domino fecisse dicetur, in iudicio adiciam: aut noxam dedere."*

1. *Summa cum utilitate id praetorem edixisse nemo est qui neget: publice enim utile est sine metu et periculo per itinera commeari.*

2. *Parvi autem interesse debet, utrum publicus locus sit an vero privatus, dummodo per eum volgo iter fiat, quia iter facientibus prospicitur, non publicis viis studetur: semper enim ea loca, per quae volgo iter solet fieri, eandem securitatem debent habere. Ceterum si aliquando vulgus in illa via non commeabat et tunc deiectum quid vel effusum, cum adhuc secreta loca essent, modo coepit commeari, non debet hoc edicto teneri.*

²⁸ Sull'*actio de effusis et deiectis*, si vedano, tra gli altri, G. PROVERA, voce *Actio de effusis et deiectis*, in *Noviss. dig. it.*, I.1, Torino, 1957, 260 ss.; W. WOŁODKIEWICZ, *Obligaciones ex variis causarum figuris*, in *RISG*, XCVII, 1970, 77 ss.; G. LONGO, *I quasi delicta actio de effusis et deiectis actio de positis ac suspensis*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano, 1983, part. 428 ss.; T. GIMENEZ CANDELA, *Los llamados cuasidelitos*, Madrid, 1990, 61 ss.; S. SCHIPANI, *Il contributo dell'edictum de his qui deiecerint vel effunderint e dell'edictum ne quis in suggrunda ai principi della responsabilità civile dal Corpus Iuris ai codici civili europei e latino americani*, in *Scintillae iuris. Studi in memoria di G. Gorla*, II, Milano, 1994, 1103 ss.; T. PALMIRSKI, *Effusum vel deiectum*, in *Au delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz*, II, Varsavia, 2000, p. 667 ss.

Concentrandosi sul secondo e terzo caso proposto dal giurista, nell'eventualità in cui dalla *deiectio* o dall'*effusio* fosse derivata la morte del passante, il pretore avrebbe concesso a un *quivis de populo* l'*actio* per la riscossione di una somma fissa; se, invece, l'uomo libero fosse rimasto soltanto ferito, la clausola edittale avrebbe disposto l'instaurazione di un giudizio per il valore stabilito dal giudice in via equitativa.

In tutti questi casi citati dal giurista, anche se un solo soggetto fosse stato coinvolto, ad esempio il singolo passante colpito dall'oggetto lanciato da un'abitazione, era un diritto di tutti i cittadini garantire la repressione di questo tipo di condotte, proprio perché rilevanti, in negativo, sul piano sociale²⁹: il cittadino qualunque, in altre parole, aveva la possibilità di agire instaurando un vero e proprio processo civile allo scopo di sanzionare un fatto lesivo della pubblica utilità, ma poiché con l'azione tutelava anche un diritto suo proprio, egli avrebbe agito a proprie spese, ma anche, eventualmente in caso di condanna, a proprio vantaggio.

In ragione di ciò, l'azione popolare consiste nella garanzia data, a ciascuno dei *cives*, di poter esercitare un diritto che è di ciascuno e di tutti, attraverso l'infrazione di una pena (chiamata normalmente *ultio*, *poena* o *vindicta*) che andava a beneficio dell'attore, ma più spesso dell'intera collettività. In altre parole, le condotte illecite sancite dalle azioni popolari offendono il *quivis de populo*, cioè il cittadino, non individualmente considerato, ma in quanto appartenente alla collettività, alla comunità territoriale in cui vive e, in generale, al *populus romanus*. Se il soggetto direttamente coinvolto non avesse agito, la clausola edittale prevedeva che chiunque altro avrebbe avuto il diritto di farlo: in altre parole, l'azione nasceva come privata, ma diveniva popolare in caso di inerzia del soggetto danneggiato³⁰.

Pertanto, la popolarità dell'azione, estendendo la legittimazione attiva e riconoscendo a un *quivis de populo* la facoltà di instaurare un giudizio, serviva ad evitare che determinate condotte restassero impunte.

Alla base di questa tutela, vi sono dei beni e dei *loca*, soggetti all'immediata fruizione da parte di tutti i *cives*, a loro volta regolati dalla gestione del territorio secondo le buone pratiche tipicamente romane³¹.

In particolare serve segnalare, in questa sede, come la sanzione vada a colpire tutti quei comportamenti che impediscano il libero e normale

²⁹ M. GIAGNORIO, *Brevi note*, cit., p. 40.

³⁰ M. GIAGNORIO, *Brevi note*, cit., p. 56.

³¹ A. SACCOCCIO, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e class action*, in 'Actio in rem' e 'actio in personam'. In ricordo di Mario Talamanca, 2011, p. 746.

uso dei *loca publica* (o delle *res in usu publico*), ad esempio impedendo il libero passaggio³²; oppure quelli che minavano l'integrità dei condotti degli acquedotti pubblici o provocavano l'inquinamento delle acque di un rivo³³. Allo stesso modo erano sanzionati i comportamenti che alteravano inopinatamente i *limites decumani* o le *fosse limitales* delle colonie o che comportavano la violazione o l'uso improprio di un bosco sacro³⁴. Nello stesso ambito di tutela dei luoghi *in usu publico*, poi, sono da segnalare gli interdetti pubblici, che tutelano l'integrità delle vie e dei luoghi pubblici, delle fognature, delle condutture idriche, dei rivi etc.³⁵.

Come acutamente rilevato³⁶, in epoca moderna e contemporanea, l'istituto dell'azione popolare in Italia è stato contrastato, non solo dal legislatore, ma anche e soprattutto dalla giurisprudenza, sulla base di una sua presunta incompatibilità con l'art. 103 Cost., il quale prevede la legittimazione all'azione solo in presenza di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo.

Soltanto intorno alla metà degli anni '70 si è cominciato a concedere, si badi bene, solo ad alcune associazioni rappresentative degli individui, la legittimazione ad agire anche a soggetti non portatori di diritti soggettivi o interessi legittimi in senso stretto: in particolare, si fa riferimento alla decisione del Consiglio di Stato del 9 marzo 1973, n. 253³⁷, con cui la giurisprudenza cercò di garantire una tutela a queste situazioni giuridiche c.d. 'superindividuali', riconoscendo all'associazione ambientalista 'Italia Nostra' la legittimazione ad agire per la salvaguardia del lago di Tovel.

In verità, come affermato da Saccoccio³⁸, l'interesse a che non si deturpi e rovini irrimediabilmente l'ambiente in cui l'uomo vive, specialmente in ambito di tutela del territorio dal rischio idrogeologico, così come quello alla salvaguardia e alla conservazione di cose di cui tutti i cittadini usano e godono, corrispondono a bisogni concreti dell'indivi-

³² Ulp. 2 *ad ed. aed. cur.* D. 21.1.40.1 e 42; *P.S.*, 1.15.2, ma anche gli interdetti popolari *de locis publicis, de viis deque fluminibus publicis*.

³³ *Lex Quinctia de aquaeductis* (9 a.C.), FIRA, *Leges*, 153; *Sc. de aquaeductibus* (12 a.C.), cap. 127, FIRA, *Leges*, 280; *Lex rivi incerta*, FIRA, *Negotia*, 224 s.; *Front.*, *De aquaed.*, 127.

³⁴ *Lex luci Lucerina* (III sec. a.C.?), FIRA, *Negotia*, 224; *Lex luci Spoletina* (III sec. a.C.?), FIRA, *Leges*, 223.

³⁵ *Lex Coloniae Genetivae Iuliae*, capp. 82 e 104, FIRA, *Leges*, 183; cap. 75 (184); *Lex municipi Malacitani*, cap. 62, FIRA, *Leges*, 210.

³⁶ A. SACCOCCIO, *Il modello*, cit., pp. 755 ss.

³⁷ In *Foro it.*, 1974, III, 33 ss.

³⁸ A. SACCOCCIO, *Il modello*, cit., p. 759.

duo di oggi come di quello dell'antica Roma, sebbene all'epoca di certo non si fosse teorizzata una necessità giuridica di custodia e difesa dell'ambiente intese in senso moderno. Si tratta, però, di bisogni a cui lo Stato, ancor più se inteso come entità separata e sovrastrutturata rispetto agli individui che lo compongono, non appare in grado di dare risposta: al contrario, l'istituto dell'azione popolare, così come in questa breve disamina inteso, potrebbe costituire lo strumento più utile ed efficace per tutelare questo tipo di situazioni.

SEZIONE TERZA

RISVEGLIARE LA CULTURA DEL TERRITORIO

SILVIA MUZZIN PRADA*

L'ORGANIZZAZIONE DEL TERRITORIO
NEL CODEX AR CERIANUS A
TRA REALTÀ E IDEALIZZAZIONE

Abstract

Il Codex Arcerianus A contiene le più antiche illustrazioni riferibili ai trattati e ai frammenti gromatici del *Coprus Agrimensorum Romanorum*. Queste illustrazioni di diverso tipo, geometriche, pittoriche e miste, hanno caratteristiche proprie, che le distinguono da quelle presenti in altri manoscritti e le qualificano come le più adeguate ai testi di riferimento nello svolgimento della loro funzione didattica.

Il saggio si propone di analizzare alcune di tali illustrazioni, che esemplificano il modo in cui i Romani rilevavano il territorio. In particolare, esse mostrano cosa sia un campo diviso e assegnato, di forma regolare e non, cosa sia un campo *per extremitatem comprehensus*, come vengano tracciati il decumano e il cardine massimo e come sono condotti in base ad essi tutti gli altri *limites* di diversa ampiezza.

Infine, si sottolinea che l'agrimensore è tenuto a prestare molta attenzione, soprattutto nella prima fase del rilevamento, se vuole evitare di rifare da capo il lavoro di centuriazione dell'intera colonia. Una volta confrontate queste illustrazioni con quelle presenti nei codici più antichi della famiglia Palatina, risulta evidente l'alto grado di realtà di queste, ma anche la stretta connessione che esiste tra esse e il testo di riferimento.

Codex Arcerianus A contains the oldest illustrations referable to treatises and gromatic fragments of the *Coprus Agrimensorum Romanorum*. These illustrations of different types, geometric, pictorial, and mixed, have their own characteristics, which distinguish them from those in other manuscripts and qualify them as the most suitable to the reference texts in carrying out their didactic function.

* Un sentito ringraziamento è dovuto alla Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel per l'autorizzazione alla stampa delle immagini dei manoscritti, di cui detengono i diritti d'autore, e al gruppo di ricerca del PRIN, in particolare alle professoresse Lauretta Maganzani, Paola Biavaschi e al dottor Stefano Del Lungo.

Si fornisce in nota un'essenziale bibliografia di riferimento.

The essay is aimed at analyzing some of these illustrations, which exemplify how the Romans surveyed land. In particular, they show what is a divided and assigned field, of regular and non-regular shape, what is a field *per extremitatem comprehensus*, how the decumanus and the cardinal maximus are traced, and how all other *limites* of different widths are conducted according to them.

Finally, it is emphasized that the land surveyor is required to take great care, especially in the first stage of surveying, if he is to avoid redoing the work of centuriating the entire colony from scratch. Once these illustrations are compared with those in the oldest codices of the Palatine family, the high degree of reality of those, but also the close connection that exists between them and the reference text, becomes evident.

Keywords

Codice *Arcerianus* A, Famiglia Palatina, Centuriazione, Illustrazioni didascaliche, Agrimensore, Rapporto testo-immagine.

Manuscript *Arcerianus* A, Palatine Family, Centuriation, Didactic Illustrations, Land Surveyor, Text-Image Relationship.

Il manoscritto più antico, appartenente al *Corpus Agrimensorum Romanorum*, dotato di un apparato illustrativo è rappresentato dall'*Arcerianus* A¹, ascrivibile all'inizio del VI secolo e conservato presso la Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel². Le immagini, in esso presenti, non riguardano tutti i testi, ma sono volte a esemplificare e illustrare solo alcuni trattati o frammenti. Esse sono sostanzialmente di tre tipi: quelle completamente geometriche, quelle pittoriche, nelle quali molto spesso si inseriscono dei piccoli elementi diagrammatici e quelle miste, in cui l'elemento geometrico e quello pittorico sono in rapporto all'incirca paritario³.

¹ Cfr. H. BUTZMANN, *Corpus Agrimensorum Romanorum, Codex Arcerianus A der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel* (Cod. Guel. 36.23°), (facsimile edition), Leiden, 1970; J.N. CARDER, *Art Historical Problems of a Roman Land Surveying Manuscript: The Codex Arcerianus A, Wolfenbüttel*, New York-London, 1978.

² Per la datazione del codice cfr. A. SPIRITI, *Dall'Arceriano al Palatino: i Gromatici Veteres e la corte di Teodorico il grande*, in *Echi del tardo antico. Per una lettura interdisciplinare dell'ars gromatica*, a cura di P. Biavaschi, cds. Presso la stessa biblioteca è conservato il codex *Arcerianus* B, di poco precedente ad A, privo di immagini.

³ Per quanto riguarda le illustrazioni dei codici gromatici cfr. O. A. W. DILKE, *Maps in the treatises of roman land surveyors*, in *The Geographical Journal*, 127 (1961), pp. 417-426; O. A. W. DILKE, *Illustrations from Roman Surveyor's Manuals*, in *Imago Mundi*, 21 (1967), pp. 9-29; O. A. W. DILKE, *The Roman land Surveyors. An introduction to the Agrimensores*, Newton Abbot, 1971; O. A. W. DILKE, *Gli agrimensori di Roma antica: divisione e organizzazione del territorio del mondo antico*, Bologna, 1988.

Tali immagini, pur all'interno della medesima tipologia, geometrica, che è la più rappresentata quantitativamente, si differenziano per l'impiego di un codice iconografico che ne permette l'interpretazione. Esso può basarsi sul mero utilizzo di colori e forme oppure può essere coadiuvato dalle didascalie, in altri casi invece si riduce all'impiego del colore bruno e rosso con estesa presenza di etichette. Tali differenze non si devono all'attività di mani diverse nello stesso codice, che pure sembrano essere confermate dall'analisi stilistica di quelle pittoriche, ma, come avviene per i testi scritti, molto probabilmente alle diverse epoche di realizzazione dei trattati e alla finalità degli stessi⁴.

Le illustrazioni hanno lo scopo di fornire un sussidio didattico all'elemento testuale, quindi di esplicitare in modo visivo quanto espresso a parole. Il problema che si pone è se tale compito venga effettivamente svolto, se le immagini rispecchino quanto contenuto nel testo di riferimento, se questo non avvenga o avvenga solo in parte, in base a quali modalità e con quali esiti.

Un caso singolare è rappresentato dal *De limitibus* di Frontino, in cui le illustrazioni sono chiaramente incomplete e non svolgono in alcun modo la funzione didattica implicita in esse. Non è questa la sede per approfondire le ragioni di tale fenomeno, che costituisce un *hapax* nel codice A e che sembra da ascriversi, dato il grado di finitura ed eleganza delle illustrazioni del codice stesso, come si vedrà, all'antigrafo. Se mai tale fenomeno può suscitare una riflessione: colui che si assunse il compito di copiare le illustrazioni nel manoscritto in analisi non fu in grado di modificare l'apparato illustrativo dell'antigrafo. Ciò suggerisce che lo scarto di realtà tra testo e immagine, valutato in questo intervento, sia da ricercarsi nella tradizione manoscritta dei testi e per una certa quota, non quantificabile, agli errori umani di chi è intervenuto sul codice A.

Per valutare poi quanto siano funzionali dal punto di vista didattico le illustrazioni del codice Arceriano, è utile attuare un procedimento comparativo con le immagini dei manoscritti più antichi, sebbene più recenti rispetto ad A, appartenenti ad altre famiglie dello *stemma codicum*⁵,

⁴ Le illustrazioni prive di etichette, che fanno un ampio uso dei colori, sembrano essere le più antiche. Laddove esse vengono impiegate si notano costanti rimandi interni, che sono da imputarsi alla stesura originaria del testo su rotolo. Cfr. K. WEITZMANN, *L'illustrazione nel rotolo e nel codice*, a cura di M. BERNABÒ, Firenze 1991.

⁵ Per lo *stemma codicum* del CAR (*Corpus Agrimensorum Romanorum*) si rinvia in ultimo a L. TONEATTO, *Codices artis mensoriae: i manoscritti degli antichi opuscoli latini di agrimensura*, V-XIX sec., I (Testi, studi, strumenti, 5), Spoleto, 1994-1995 e S. DEL LUNGO, *La pratica agrimensoria nella Tarda Antichità e nell'Alto Medioevo* (Testi, studi, strumenti, 17), Spoleto, 2004.

in particolare alla Palatina, al codice Palatino della Biblioteca Vaticana (820-830 ca.) e al Gudiano della Herzog August Bibliothek di Wolfenbüttel (850-875 ca.)⁶.

Per esplicitare le caratteristiche delle illustrazioni contenute nell'Ar-
cerianus, quindi il loro grado di realtà e idealizzazione, in questo breve
intervento, si sceglie di considerare i trattati, cui afferiscono, in modo tra-
versale, ricavando alcune delle informazioni necessarie per comprendere
l'organizzazione del territorio romano, basato sulla *limitatio* e noto come
'sistema centuriato'⁷.

L'elemento base di questo sistema è naturalmente la centuria. La sua
raffigurazione modulare è ricavabile dal *De agrorum qualitate* di Fron-
tino. Nell'incipit, al f. 17r, si dice⁸: *Agrorum qualitates sunt tres: una agri
diuisi et adsignati... Ager ergo diuisus adsignatus est coloniarum... Hic ha-
bet condiciones duas: unam qua plerumque limitibus continetur...* L'imma-
gine, volta a illustrare un testo per la verità piuttosto lungo, di cui qui si
estrappola un breve frammento, e che tocca diversi temi nodali, è compo-
sta da due figure geometriche, di cui quella a sinistra riguarda il campo
diviso e assegnato ovvero la centuria (Fig. 1)⁹. Si tratta di un piccolo ret-

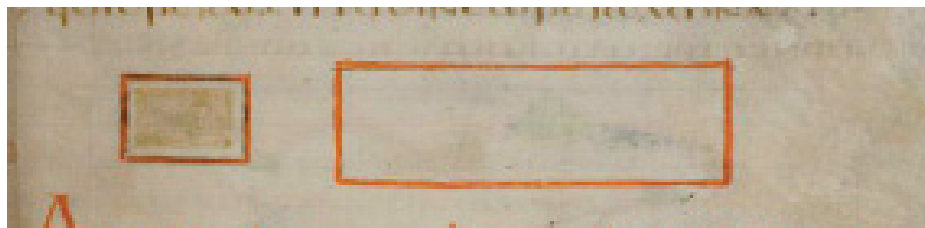


Fig. 1. Codex Arcerianus, Frontino, *De agrorum qualitate*, f. 17r.

⁶ Cfr. TONEATTO 1994-1995, I, p. 14.

⁷ Si fa riferimento in particolare alle informazioni contenute nei trattati di Frontino, *De agrorum qualitate*, *De limitibus* e di Igino Gromatico, *Constitutio limitum*.

⁸ I testi presenti nel saggio vengono riprodotti sulla base della trascrizione ottimale, risultante dalle edizioni di K. LACHMANN, *Die Schriften Der Römischen Feldmesser. Gromatici Veteres / Ex recensione Caroli Lachmanni; Diagrammata Edidit S. Rvdorffs*, Berlino, 1848; C. THULIN, *Corpus Agrimensorum Romanorum recensuit Carolus Thulin, I, Opuscula agrimensorum veterum adiectae sunt 48 tabulae phototypicae*, Lipsia, 1913; B. CAMPBELL, *The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, text, translation and commentary*, London, 2000; J.-Y. GUILLAUMIN, *Les arpenteurs romains, I, Hygin le Gromaticus Frontin*, Paris, 2005, pp. 127-129. In nota i testi sono invece riportati come si presentano nel codice A: *Agrorum qualitates sunt tres: una agri diuisi / et adsignati... Ager ergo / diuisus adsignatus est coloniarum... Hic / habet condiciones duas: unam que plerumque / limitibus continetur*.

⁹ A destra invece l'illustrazione fa riferimento all'ultima parte del frammento testuale in cui Frontino parla della *strigatio* e della *scamnatio*, un altro modo di 'limitare' la terra, che qui non si considera.

tangolo, delimitato da una spessa linea in inchiostro rosso ed evidenziato da un leggero riempimento bruno; ha l'altezza minore della larghezza, sebbene si tratti di uno scarto marginale. Il colore rosso indica i *limites* della centuria, mentre il colore bruno sottintende che questa porzione di territorio non è libera, ma assegnata ai coloni¹⁰. Le centurie tradizionalmente però hanno forma quadrata e misurano 20 x 20 *actus*. In questo caso l'irregolarità della forma è da imputarsi a un'impresione da parte del disegnatore, non perché non esistano delle centurie di forma rettangolare, ma perché il testo non ne parla. Si tratta quindi di un'illustrazione che, per quanto aderente al brano di riferimento e che si ricollega correttamente con l'immagine successiva, di cui si tratterà più avanti, presenta un certo livello di idealizzazione.

È Igino Gromatico nella *Constitutio limitum*, al f. 45r, a specificare che possono esistere delle centurie di forma rettangolare¹¹: *Modum autem centuriis quidam secundum agri amplitudinem dederunt... diuus Augustus in Vaeturia Emeritae iugerum CCCC; quibus diuisionibus decimani habent longitudinis actus XL, kardines actus XX.*

L'immagine, di tipo geometrico, a differenza di quelle del *De agrorum qualitate*, utilizza non tanto i colori quanto le etichette (Fig. 2). Essa è costituita da un rettangolo i cui margini superiore e laterali sono profilati da una cornice a *torchon*, mentre la superficie è ricoperta da una griglia; il tutto è realizzato in colore bruno. Il margine inferiore è rosso, come la linea ortogonale che taglia il rettangolo in due specchiature di

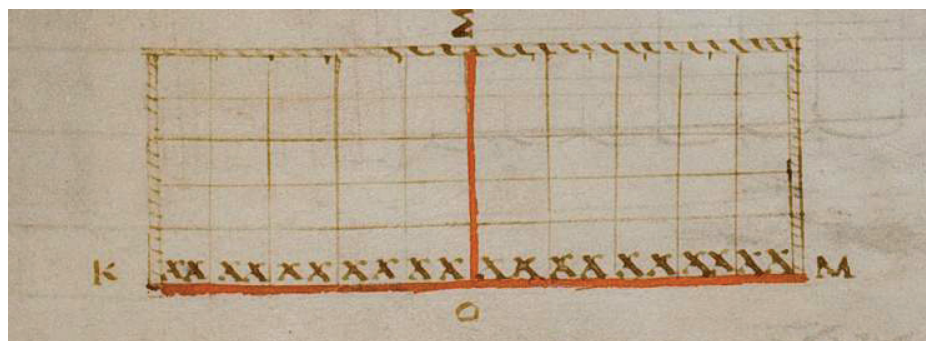


Fig. 2. *Codex Argerianus*, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 45r.

¹⁰ Il *De agrorum qualitate* di Frontino impiega immagini geometriche prive didascalie, decodificabili in base al riconoscimento delle forme e dei colori.

¹¹ *Modum autem centuriis quidam secundum agri amplitudinem dederunt... diuus Augustus in Betuna Emeritae iugera CCCC, quibus diuisionibus / decimani habent longitudinis actus / XL, kardines actus XX.*

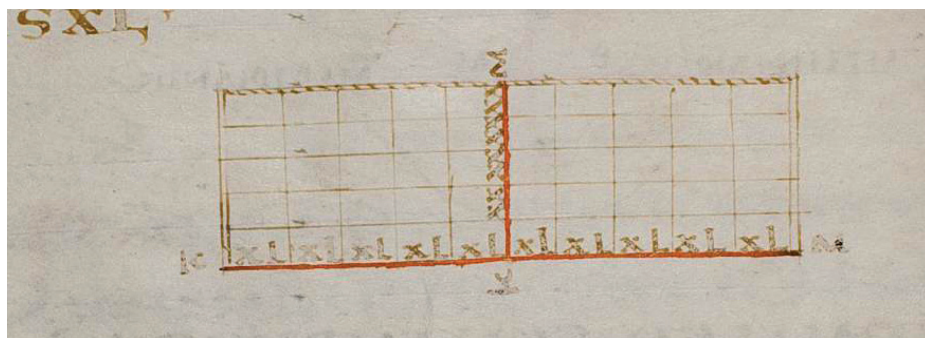


Fig. 3. *Codex Arcerianus*, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 45v.

uguale superficie. A sinistra e a destra della linea inferiore sono scritte le lettere “K”, “M”, mentre in prossimità delle estremità della linea verticale “D”, “M”. Sopra la linea orizzontale rossa, all’interno dei rettangoli di base della griglia, è riportata su ogni campitura “XX”. Si rappresenta una porzione di campo centuriato, in cui sono indicati con il colore rosso e con una linea più spessa il cardine e il decumano massimi e viene specificata la lunghezza di ciascuna particella, 20 *actus*, ma non l’altezza, 40 *actus*. Le singole centurie hanno forma alquanto irregolare e nessuna di esse mostra un’altezza doppia rispetto alla lunghezza. L’illustrazione, presenta quindi la medesima imprecisione della precedente, laddove vengono meno le proporzioni geometriche della griglia centuriata, ma un alto livello di aderenza alla realtà, come sarà chiaro fra poco, nella distinzione grafica tra i vari tipi di *limites* in un sistema di rilevamento.

Poco oltre ai ff. 45r-v Igino Gromatico aggiunge *sed in praefecturis Mullicensis et Turgaliensis regionis decimani habent actus XX, kardines actus XL*¹².

L’illustrazione, quasi sovrapponibile alla precedente, presenta alcune differenze (Fig. 3): il rettangolo ha solo il margine superiore decorato a *torchon*, in prossimità delle estremità della linea orizzontale e verticale sono riportate le lettere “K”, “M”, sopra la linea orizzontale rossa, all’interno delle singole centurie, sono indicate le misure “XL”, lungo la linea verticale sempre rossa, all’interno delle campiture a sinistra, invece “XX”. L’immagine, correttamente, si arricchisce di una dimensione che nell’illustrazione precedente mancava, quella degli *actus* paralleli al decumano: essendo le misure invertite rispetto al caso precedente l’orientamento dei rettangoli questa volta risulta leggermente più corretto e

¹² *Sed in praefecturis / Multicensis et Turgaliensis regionis / decimani habent actus XX, kardines actus XL.*

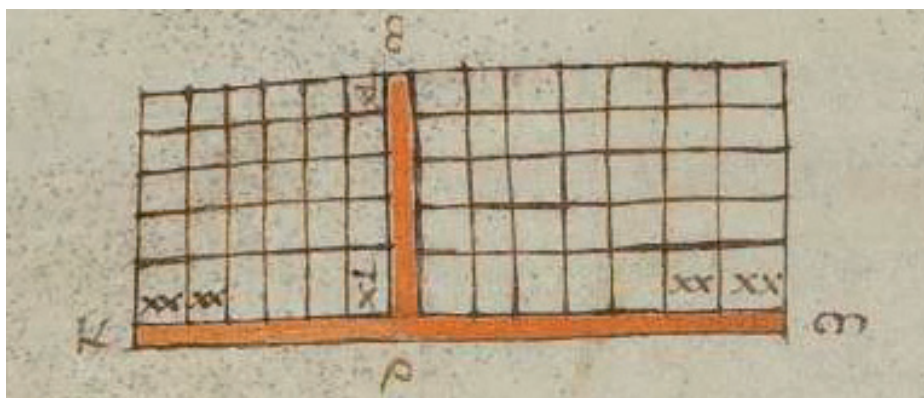


Fig. 4. *Codex Gudianus*, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 47v.

uniforme, sebbene non mantenga le esatte proporzioni dimensionali. D'altro canto, è scomparso il motivo a *torchon* sui margini laterali e il decumano massimo è contrassegnato come cardine.

Le immagini del Palatino e del Gudiano (Fig. 4)¹³, che sono collocate in esatta corrispondenza di questa illustrazione, in base alle misure indicate, in realtà sono da confrontarsi con quella precedente. Da questo punto di vista l'Arckerianus evidenzia una maggiore cura didascalica, poiché fornisce al lettore l'esemplificazione visiva di entrambe le situazioni. Maggiore è anche la cura posta nella differenziazione grafica dei *limites*. Si conferma d'altro canto nelle illustrazioni della famiglia Palatina la medesima irregolarità nel tracciamento della superficie delle singole centurie, ma anche la presenza di entrambe le misure degli *actus*.

Se la particella base del sistema di rilevamento della terra è rappresentata dalla centuria, il modo di organizzare quella stessa è detto centuriazione. L'Arckerianus quindi spiega come realizzare quest'ultima sia nel trattato di Frontino *De limitibus*, sia in quello di Igino Gromatico *Constitutio limitum*.

Il primo, lacunoso, ma integrabile, inizia dal f. 24r¹⁴: [*Primo duo limites duxerunt; unum ab oriente in occasum, quem uocauerunt decimanum; alterum a meridiano ad septentrionem, quem uocauerunt cardinem. Decimanus autem*] *diuidebat agrum dextra et sinistra, cardo citra et ultra* Il secondo ai ff. 42r-v sostiene¹⁵: *Ab hoc exemplo antiqui mensuras agrorum*

¹³ Per tutte le illustrazioni del codice Pal. Lat. 15 64 citate si rinvia a CARDER 1978.

¹⁴ [...] *diuidebat agrum dextram et sinistram, cardo citra et ultra*.

¹⁵ *Ab hoc exemplo antiqui menores / agrorum normalibus longitudinib(us) / incluserunt. Primum duos limites / constituerunt: unum, qui ab oriente / in occidentem dirigeret. Hunc*

normalibus longitudinibus incluserunt. Primum duos limites constituerunt: unum, qui ab oriente in occidentem dirigeret. Hunc appellauerunt duodecimanum ideo, quod terram in duas partes diuidat et ab eo omnis ager nominetur. Alterum a meridiano ad septentrionem; quem kardinem nominauerunt a mundi kardine.

Entrambi i testi affermano che devono essere tracciati i due *limites* principali, uno che va da est verso ovest, il decumano, e l'altro da sud a nord, il cardine. Frontino aggiunge però che il decumano divide la terra in destra e sinistra, mentre il cardine in “citra” e “ultra”, traducibile letteralmente in ‘al di qua’ e ‘al di là’, ma visivamente ‘al di sotto’ e ‘al di sopra’. Questa informazione, che nel testo di Igino non è esplicitamente riportata, è importante per comprendere la particolarità della sua illustrazione.

L'immagine che si associa al brano di Frontino è costituita da due circonferenze affiancate e identiche. Hanno la stessa dimensione, sono tracciate in colore bruno e la loro superficie è divisa in due metà esatte da una linea orizzontale verde. È improbabile che in origine questa fosse l'illustrazione corretta, poiché non soddisfa le richieste del testo di riferimento, ma è possibile che, in qualche momento della tradizione manoscritta, le due circonferenze si differenziassero e/o per la direzione e il colore della linea divisoria della superficie e/o che fossero provviste di iscrizioni. Poiché non è possibile risalire all'illustrazione originale, è necessario analizzare quella di Igino Gromatico.

L'immagine collegata al suo testo esplicita il concetto grazie a una sola circonferenza tracciata in colore bruno, mentre la superficie è ripartita in quattro spicchi da due linee ortogonali rosse (Fig. 5). All'interno

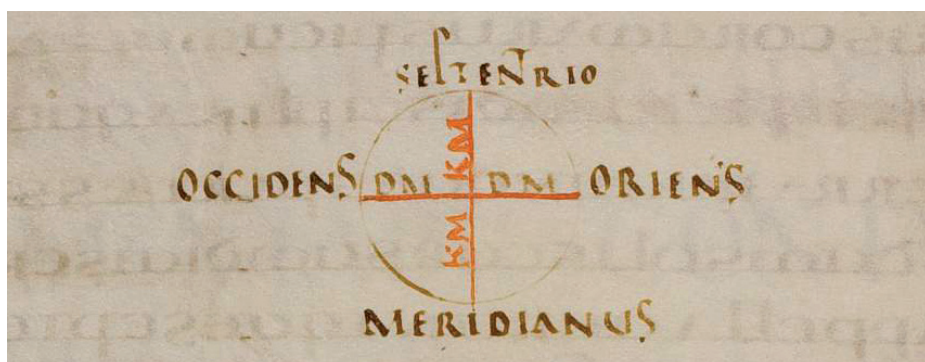


Fig. 5. Codex Arcerianus, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 42v.

appel/lauerunt duodecimanum ideo, quod / terram in duas partes diuidat / et ab eo omnis ager nominetur. Alterum / a meridiano ad septentrionem; quem / kardinem nominauerunt a mundi kardinem.

della circonferenza e lungo la linea verticale vi è la scritta in inchiostro rosso “KM KM”, lungo quella orizzontale in bruno “DM DM”. All'esterno della circonferenza a sinistra, dove inizia la linea orizzontale, corre l'etichetta “OCCIDENS”, a destra, in prossimità della sua fine “ORIENS”. Allo stesso modo sopra la circonferenza, dove inizia la linea verticale, si legge “SEPTENTRIO”, mentre sotto, dove essa finisce, “MERIDIANUS”. I due assi ortogonali rappresentano il decumano e il cardine massimi, e sono indicati i loro punti di origine e la direzione secondo la quale sono tracciati. Poiché Iginò non distingue tra parte destra e sinistra, in questo caso, stranamente, l'orientamento degli assi coincide con quello topografico, mentre nei disegni successivi – come normalmente nei testi gromatici – essi verranno ruotati di 90°. Tale eccezione sembra avere delle ripercussioni anche nella famiglia Palatina. Il codice Palatino al f. 45v presenta un'illustrazione molto simile a quella dell'Argerianus, sebbene non venga impiegato l'inchiostro rosso per evidenziare l'importanza dei primi *limites* tracciati. Il decumano in questo caso coincide con l'asse verticale, ma l'errore si presenta nel riconoscimento dei punti cardinali, poiché “occidens” e “oriens” sono scritti in corrispondenza del cardine. Una mano seriore ha poi effettuato la correzione, aggiungendo anche i punti cardinali mancanti “Septentrio” e “Meridianus”. Nel Gudiano al f. 45v si trova il medesimo errore, sebbene l'immagine mostri una certa creatività da parte dell'illustratore, che colora gli spicchi della circonferenza quadripartita di verde (Fig. 6). In questo caso l'imprecisione dell'il-



Fig. 6. *Codex Gudianus*, Iginò Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 45v.

lustrazione dell'Arцерiano sembra da ascriversi a una certa incompletezza del testo e coinvolge anche le immagini della famiglia Palatina.

Il tracciamento del decumano e del cardine è solo la prima operazione compiuta dagli agrimensori, che in base a questi *limites* devono definire tutti gli altri, ad essi paralleli. In Frontino al f. 24v si legge¹⁶: *Reliqui limites fiebant angustiores et inter se distabant paribus intervallis. Qui spectabant in orientem, dicebant prorsos: qui dirigebant in meridianum, dicebant transversos*. Igino Gromatico al f. 42v spiega¹⁷: *Reliquos limites fecerunt angustiores et qui spectabant in orientem prorsos, qui ad meridianum, transuersos appellauerunt*.

L'immagine geometrica, che illustra il testo di Frontino, è gravemente incompleta: sono raffigurate due circonferenze accostate di uguale dimensione, il cui perimetro è definito dal colore verde. Sulla superficie delle circonferenze sono disegnati in rosso i due assi ortogonali, identificabili col cardine e il decumano, ben riconoscibili senza l'ausilio di eti-



Fig. 7. Codex Arcerianus, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 42v.

¹⁶ *Reliqui limites angustiores et inter / se distabant partibus intervallis. Qui spectabant in orientem, dicebant prorsos: / qui dicebant in meridianum, dicebant et transversos.*

¹⁷ *Reliquos limites / fecerunt angustiores et qui spectabant in orientem prorsos, qui ad meridianum, transuersos appellauerunt.*

chette, proprio grazie al colore impiegato. I due disegni sono completamente sovrapponibili e non forniscono altri dati. Per individuare cosa effettivamente l'illustrazione dovesse rappresentare, bisogna ancora una volta considerare l'immagine legata al testo di Iginio Gromatico (Fig. 7): una circonferenza, il cui perimetro è realizzato in inchiostro bruno e la cui superficie è ricoperta da una griglia. Il margine della griglia ha i bordi irregolari. Quest'ultima è ripartita in quattro sezioni da due linee ortogonali tracciate in rosso. Il disegno è completato dalle iscrizioni: sopra la linea orizzontale si legge "TRANSVERSUS". Esternamente alla circonferenza, all'inizio della medesima linea è scritto "SEPTENTRIO" e al termine MERIDIANUS". È raffigurato, quindi, un campo centuriato, in cui sono segnati in rosso il cardine e il decumano massimi, ma solo in riferimento alla linea orizzontale compare il termine "trasversale", che non indica solo quella specifica linea, ma tutte le sue parallele, che volgono verso sud. Manca invece l'indicazione relativa alle altre linee della centuriazione, che dovrebbero essere quindi contrassegnate con "PRORSUS" e con i punti cardinali di riferimento all'esterno della circonferenza. È possibile in questo caso che l'incomprensione nella trascrizione del testo, che riguarda il termine *prorsus* e si reitera in diverse parti del trattato, mai riportato in modo corretto, abbia prodotto l'impossibilità da parte del pittore di illustrare in modo esaustivo il paragrafo, trovando forse

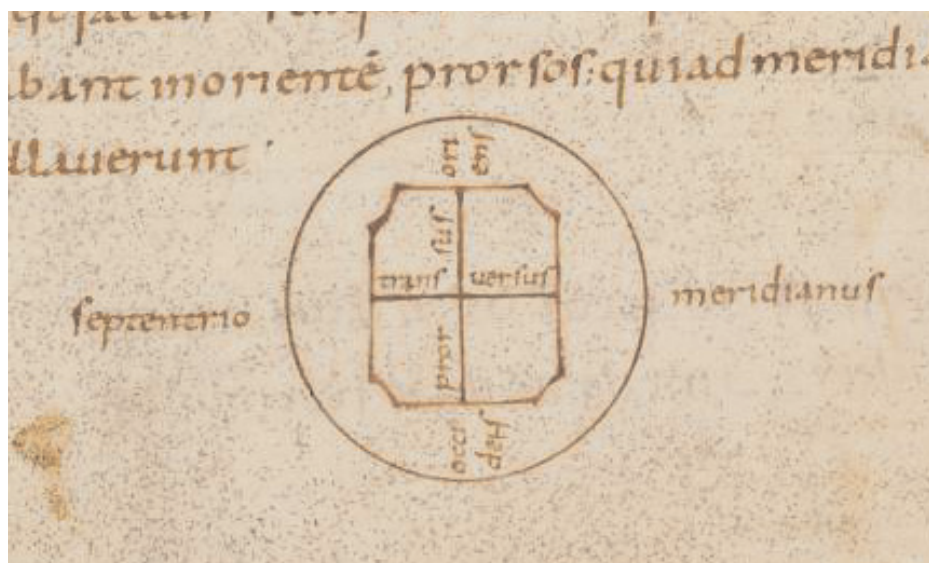


Fig. 8. *Codex Gudianus*, Iginio Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 45v.

una discrasia quanto appariva nel codice e quanto nell'immagine¹⁸. Non è possibile però dire se tale problema era già presente nell'antigrafo.

Le illustrazioni del testo di Iginio Gromatico contenute nel Palatino e nel Gudiano sono molto differenti rispetto a quella dell'Arцерiano (Fig. 8), sia perché manca la griglia, sostituita da una figura geometrica poliedrica interna alla circonferenza dal perimetro realizzato in rosso, che si suppone indichi il campo centuriato, sia perché sono completate con le etichette che mancano nell'Arцерiano, "prorsus", "occidens" e "oriens". Il testo del Palatino, del resto, non presenta incomprensioni o incongruenze. In ultima analisi, sebbene l'illustrazione del *codex* A risulti meno dettagliata in relazione alle iscrizioni, l'uso della griglia chiarisce in modo inequivocabile l'idea di campo centuriato, costituito da linee parallele di ampiezza minore rispetto al decumano e cardine tracciati per primi. Inoltre, esso mostra una caratteristica peculiare, che lo identifica come avente un alto tasso di realtà rispetto tutti gli altri: il perimetro del campo, che è incluso nella circonferenza, ha i margini irregolari. Per capirne il senso, bisogna ritornare all'*incipit* del *De agrorum qualitate* di Frontino¹⁹: *Agrorum qualitates sunt tres: una agri diuisi et adsignati, altera mensura per extremitatem comprehensi*. Come si è visto l'illustrazione del brano fa riferimento al campo diviso e assegnato, per comprendere la seconda tipologia bisogna ricorrere all'illustrazione successiva e complementare alla precedente, realizzata sul medesimo foglio (17r), posta a commento di due brevi righe di testo (Fig. 9)²⁰: *Ager ergo limitatus hac semilitudine decimanis et cardinibus continetur*. In questo caso l'illustrazione è di tipo misto. Viene infatti raffigurata una forma geometrica dai confini irregolari, segnati da una linea spessa di colore rosa, lungo il mar-

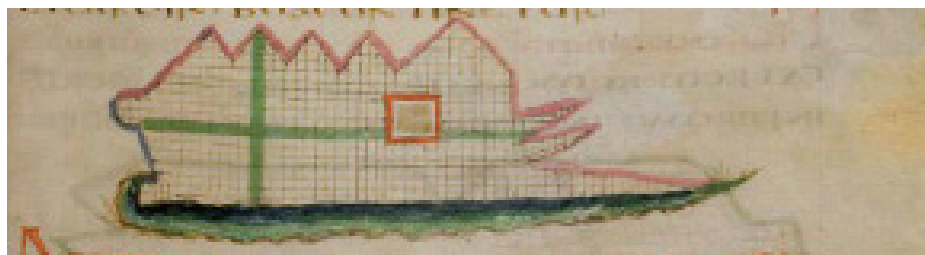


Fig. 9. *Codex Arcerianus*, Frontino, *De agrorum qualitate*, f. 17r.

¹⁸ In questo caso specifico nel testo il termine è sostituito da *pronus*.

¹⁹ *Agrorum qualitates sunt tres: una agri diuisi / et adsignati, altera mensura per ea extremitatem comprehensi*.

²⁰ *Ager ergo limitatus hac semilitudine decimanis / et cardinibus continetur*.

gine destro e superiore, mentre parte del margine sinistro è tracciato da una linea blu, che prosegue lungo il bordo inferiore, delimitato da una linea di contorno bruna. Proprio in questo punto il pittore trasforma quella che doveva essere una geometrica linea di confine naturale in un vero e proprio corso d'acqua, definito dal blu intenso e dal verde, mosso dalle onde, ottenute grazie a lumeggiature bianche, e arricchito alle estremità da alcuni elementi vegetali, quali i ciuffi d'erba. La superficie interna della figura è reticolata e ripartita in quattro sezioni da due linee rette spesse che si intersecano ortogonalmente di colore verde: lungo la linea orizzontale, nel settore destro in alto, è disposto un quadrato dai contorni rossi, con riempimento bruno, privo di reticolo. Il disegno illustra quindi un territorio centuriato, in cui sono tracciati con una linea più spessa il cardine e il decumano massimi, sebbene essi siano leggermente decentrati rispetto all'area del campo e non siano indicati in rosso, come ci si aspetterebbe in base alle vignette precedenti, perché questo colore è riservato ai *limites* di una centuria, fuori scala, probabilmente per la necessità di evidenziarla all'interno di un reticolato a maglie molto piccole e per identificarla facilmente grazie alla sua similarità con la prima illustrazione del testo. Il perimetro di forma irregolare è realizzato con colori diversi, perché a ciascuno di essi corrispondevano determinati elementi confinari²¹. La sua irregolarità richiede di rilevarne la misurazione *per extremitatem* in cui è *comprehensus*, conformazione che si esplicita correttamente nell'illustrazione di Igino Gromatico, anche se non richiesto dal testo.

Igino Gromatico continua, a partire dal f. 43r, spiegando come devono essere considerati e calcolati in ampiezza i *limites* successivi al decumano e al cardine massimo, fornendo delle informazioni assenti nel te-



Fig. 10. *Codex Argerianus*, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 43r.

²¹ A tale proposito si rinvia all'illustrazione del *Liber Diazographus* contenuta nel codice Palatino al f. 24r.

sto di Frontino²²: *Decimanus autem primus maximus appellatur, item kardo: nam latitudine ceteros praecedunt. Alii limites sunt actuarii, atque alii linearii. Actuarius limes est, qui primus actus est et ab eo quintus quisque; quem si numeres cum primo, erit sextus, quoniam quinque centurias sex limites cludunt*. L'illustrazione è di tipo geometrico (Fig. 10): su una linea retta orizzontale rossa, nel segmento di destra, si inserisce una griglia realizzata in inchiostro bruno. Il suo margine inferiore coincide con la linea rossa, quello di sinistra è costituito da una semplice linea bruna, mentre quello superiore e di destra è a *torchon*. Lungo la linea rossa di base, all'inizio e alla fine, si ripete la scritta "KM"; lungo il margine di sinistra si legge "DM", lungo il margine di destra "D QUINARIUS", mentre accanto al margine superiore "K QUINARIUS". Viene quindi rappresentato in rosso il cardine massimo, ma per errore il decumano massimo è realizzato in bruno e grazie ad essi si costruisce la griglia della centuriazione. Le linee perimetrali, messe in risalto dal decoro a *torchon*, come nelle prime due immagini presentate in questo saggio, indicano i *limites actuarii* o, come esplicitato dalla didascalia, *quintarii* (termine che non appare nel testo di Igino Gromatico). L'imprecisione più evidente però riguarda il *limes actuarius* del decumano, che cade in corrispondenza della settima linea e non della sesta.

Igino al f. 43v continua²³: *Reliqui medii limites linearii appellantur, in Italia subruncivi. Actuarii autem, extra maximos decimanum et kardinem, habent latitudinem ped XII. Per hos iter populo sicut per uiam publicam debetur... Linearii limites a quibusdam mensurae tantum disternandae causa sunt constituti... In Italia etiam itineri publico seruiunt sub appellatione subrunciuorum: habent latitudinem ped VIII*.

L'immagine è molto simile alla precedente (Fig. 11). Su una linea orizzontale rossa si innesta, nella sezione a destra, una griglia, ma in questo caso anche il decumano massimo è identificato col colore rosso, le linee interne, che costituiscono la griglia, assumono uno spessore e sono conteggiate in modo corretto. L'iscrizione "K QUINT" si colloca a sini-

²² *De/cimanus autem primus maximus ap/pellatur, item kardo: suam latitudine(m) / ceteras praecedunt. Alii limites sunt / actuarii, aquem alii linealesrii. Actuarius / limes est, qui primus actus est et ab eo / quintus quisque; quem si numeres / cum primo, erit sextus, quoniam cen/turiae sex limites cluduntur.*

²³ *Reliqui medii limites linearii appella(n)/tur, in Siciliam subruncibi subiuntur. / Actuarii autem, extra maximos deci/manum et kardinem, habent latitudi/nem ped XII. Per os iter populo sicut / per uiam publicam debetur... Linearii limites a quibusdam mensurae / tantum disterninande causae sunt / constituti... In Sicilia et in itineri pu/blico seruiunt sub appellatione sub/runciuorum: habent latitudinem / ped VIII.*

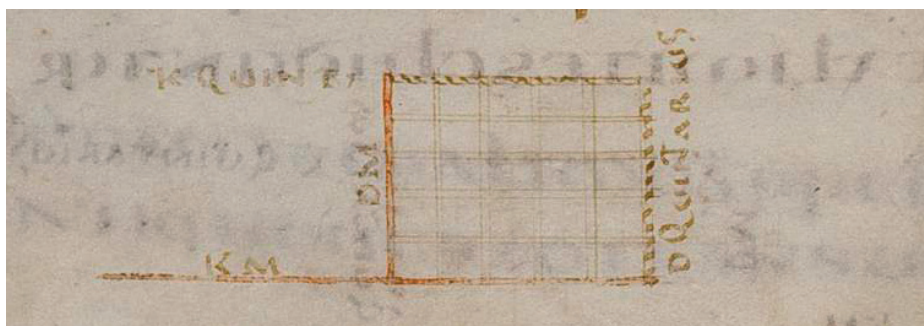


Fig. 11. *Codex Arcerianus*, Iginio Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 43v.

stra, mentre “KM”, compare una sola volta a sinistra. L'illustrazione pare ben aderente al testo, esplicita e ben congegnata, dotata inoltre di una propria eleganza, sebbene sia di tipo geometrico.

Se si osservano le illustrazioni dei codici Palatino e Gudiano, ai fogli 83v e 46v, riferibili a questa seconda immagine dell'Archerianus, si nota che sono meno curate (Fig. 12). Entrambe a monocromo non distinguono con precisione le diverse tipologie di *limites* che costituiscono il sistema centuriato, in base alla loro ampiezza, come spiegato da Iginio. Nel Palatino le linee degli assi principali sono identiche a quelle attuarie e nel Gudiano sono tutte uguali. Anche il computo degli intervalli tra le linee è grossolanamente sbagliato.

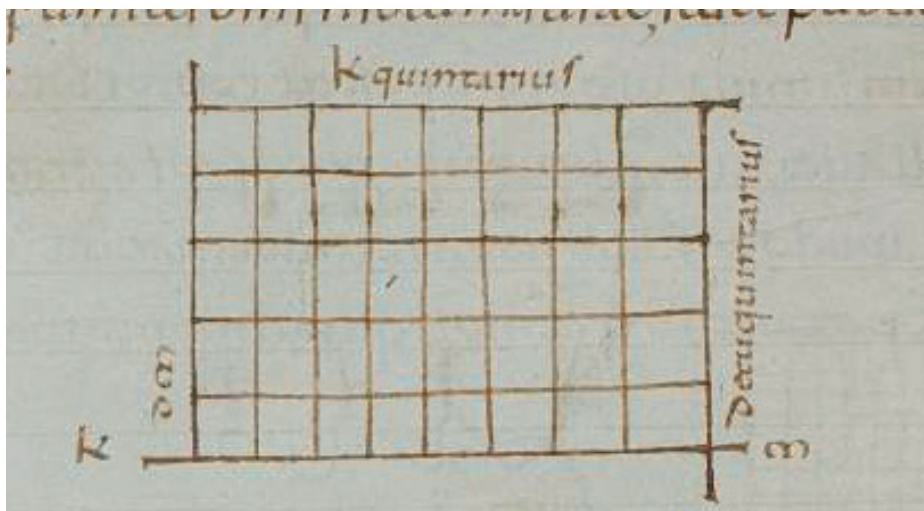


Fig. 12. *Codex Gudianus*, Iginio Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 46v.

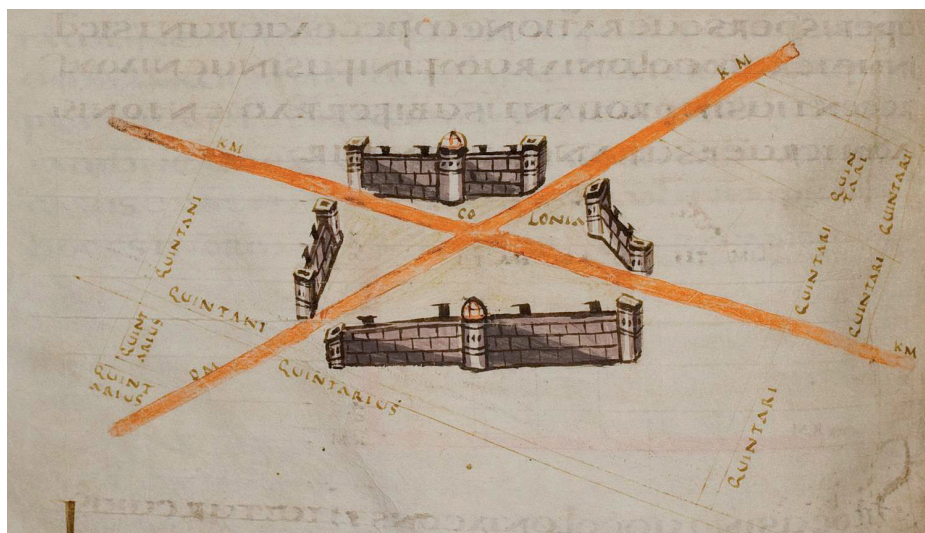


Fig. 13. *Codex Arcerianus*, Igino Gromatico, *Constitutio limitum*, f. 55v.

Una volta tracciati questi *limites* è possibile centuriare tutto il territorio di una colonia, riproducendo il medesimo meccanismo. Igino Gromatico però avverte, ai ff. 55r-v, che se il lavoro non è svolto sin dall'inizio in modo confacente, l'errore si ripercuoterà su tutta la centuriazione²⁴: *Si locus, in quo colonia constituitur, cultus erit, ex ipsa ciuitate maximum decimanum et kardinem incipiemus, ita si colonia ab solo constituetur. Decimanum maximum autem et kardinem optimi mensores agere debebunt idem et quintarios ad singula claudere, ne quis error operi fiat, quod post amplum actum emendare sine rubore difficile est. Quod si aut ferramenti uitium aut conspiciendi fuerit, uana contemplatio in uno quintario statim paret et tolerabilem habet emendationem. Subrunciui minus erroris habent periculum. Hos tamen aequè diligenter agere oportet, ne quam et hi recorrigendi moram praestent.*

L'illustrazione è di tipo misto (Fig. 13). Vi sono raffigurate le quattro mura di una città fortificata, scandite da torri circolari e rettangolari con veduta a volo d'uccello. Le mura non sono chiuse, ma aperte in pros-

²⁴ *Si locus, in quo colonia constituitur, cultus / erit, ex ipsa ciuitate maximum decimanum / et kardinem incipiemus, ita si colonia ab solo / constituetur. Decimanum maximum autem et kardinem / optimi mensores agere debebunt idem et / quintarios ad singula claudere, ne quis error / operi fiat, quod post amplum actum emendare / sine rubore difficile est. Quod si aut ferra/menti uitium aut conspiciendi fuerit, uana / contemplatio in uno quintario statim paret / et tolerabilem habet emendationem. Subrunci/ui minus erroris habent periculum. Hos tamen / aequè diligenter agere oportet, ne quam et hi / recorrigendi moram praestent.*

decumano e il cardine massimi passano per gli spigoli del quadrato fortificato e i *quintarii* (*limites actuarii*) di entrambi gli assi, realizzati in inchiostro rosso e spessi, sono paralleli ad essi e obliqui. L'unica irregolarità si registra nella linea verticale che taglia con angolo sbagliato il reticolo della centuriazione lungo il margine destro. L'immagine del Gudiano al f. 56v è simile a questa, ma più semplice e priva di colore (Fig. 14).

Sebbene l'errore sia minimizzato nelle illustrazioni della famiglia Palatina, è pur sempre presente. Se ne conclude innanzitutto che la mancanza di parallelismo tra le linee dell'Arцерiano vuole esplicitare il possibile errore in cui può incorrere l'agrimensore e in secondo luogo che anche in questo caso l'illustrazione del codice più antico risulta la più efficace.

Si può però ricavare un'informazione conclusiva ovvero che le illustrazioni dei codici appartenenti alle due diverse famiglie attingevano a modelli iconografici comuni, poiché gli assi principali della centuriazione che passano per gli spigoli delle mura sono un'irregolarità, poco consona al dato reale.

In conclusione, le illustrazioni del *codex Arcerianus*, per quanto richiedano una certa interpretazione del sistema comunicativo impiegato, fatti salvi errori di distrazione, tendono ad essere molto aderenti al testo di riferimento²⁵, sino ad esserne condizionate generando errori o imprecisioni, ed esprimono il loro profondo intento didascalico. Nel momento in cui esse si confrontano con le illustrazioni dei codici appartenenti alla famiglia Palatina risulta evidente anche il grado di eleganza e raffinatezza che le caratterizzano.

Quanto tali illustrazioni siano funzionali al testo e siano in grado di spiegare anche al più disarmato lettore il sistema di rilevamento della terra impiegato dai Romani, risulta evidente nel momento in cui si confrontano con la ripresa aerea di una delle tante città di origine romana o della campagna circostante, nella quale è ancora possibile riconoscere, gli assi principali e i *limites* secondari.

Bibliografia

BUTZMANN 1970 = H. BUTZMANN, *Corpus Agrimensorum Romanorum, Codex Arcerianus A der Herzog-August-Bibliothek zu Wolfenbüttel* (Cod. Guel. 36.23°), (facsimile edition), Leiden, 1970.

²⁵ Con la sola eccezione di quelle del *De limitibus* di Frontino.

- CAMPBELL 2000 = B. CAMPBELL, *The Writings of the Roman Land Surveyors. Introduction, text, translation and commentary*, London, 2000.
- CARDER 1978 = J. N. CARDER, *Art Historical Problems of a Roman Land Surveying Manuscript: The Codex Arcerianus A*, Wolfenbüttel, New York-London, 1978.
- DEL LUNGO 2004 = S. DEL LUNGO, *La pratica agrimensoria nella Tarda Antichità e nell'Alto Medioevo*, Spoleto, 2004.
- DILKE 1961 = O. A. W. DILKE, *Maps in the treatises of roman land surveyors*, in *The Geographical Journal*, 127 (1961), pp. 417-426.
- DILKE 1967 = O. A. W. DILKE, *Illustrations from Roman Surveyor's Manuals*, in *Imago Mundi*, 21 (1967), pp. 9-29.
- DILKE 1971 = O. A. W. DILKE, *The Roman land Surveyors. An introduction to the Agrimensores*, Newton Abbot, 1971.
- DILKE 1988 = O. A. W. DILKE, *Gli agrimensores di Roma antica: divisione e organizzazione del territorio del mondo antico*, Bologna, 1988.
- GUILLAUMIN 2005 = J.-Y. GUILLAUMIN, *Les arpenteurs romains*, I, *Hygin le Gromaticus Frontin*, Paris, 2005, pp. 127-129.
- LACHMANN 1848 = K. LACHMANN, *Die Schriften Der Römischen Feldmesser. Gromatici Veteres / Ex recensione Caroli Lachmanni; Diagrammata Edidit S. Rüdorffs*, Berlino, 1848.
- SPIRITI cds = S. SPIRITI, *Dall'Arceriano al Palatino: i Gromatici Veteres e la corte di Teodorico il grande*, in *Echi del tardo antico. Per una lettura interdisciplinare dell'ars gromatica*, a cura di P. BIAVASCHI, cds.
- TONEATTO 1994-1995 = L. TONEATTO, *Codices artis mensoriae: i manoscritti degli antichi opuscoli latini di agrimensura*, V-XIX sec., 3, Spoleto, 1994-1995.
- THULIN 1913 = C. THULIN, *Corpus Agrimensorum Romanorum recensuit Carolus Thulin*, I, *Opuscula agrimensorum veterum adiectae sunt 48 tabulae phototypicae*, Lipsia, 1913.
- WEITZMANN 1991 = K. WEITZMANN, *L'illustrazione nel rotolo e nel codice*, a cura di M. BERNABÒ, Firenze, 1991.

ALESSANDRA GARGIULO LABRIOLA

DALLE BUONE PRATICHE ANTICHE
DI PREVENZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI
ALL'AGENCY DEL TERRITORIO

SOMMARIO: 1. Dalle strategie antiche a un uso sostenibile del territorio. – 2. La ricerca educativa per un'agency del territorio. – 3. Conclusione.

Abstract

La riflessione pedagogica sulla crisi ecologica è parte costitutiva di un pensiero antropologico, ancorato ad una prospettiva euristica. Essa impone un serio confronto non solo con la complessità del mondo contemporaneo di cui sono parte i mutamenti demografici, la transizione digitale e la pervasività della robotica e dell'IA, ma anche con lo studio delle buone pratiche di gestione del territorio e prevenzione dei rischi ambientali che la cultura antica ci ha consegnato. La riflessione si orienta verso una pedagogia dell'ambiente che trasforma gli strumenti di conoscenza di pratiche che sono desunte dalle fonti antiche e dalle relative regolamentazioni, in mezzi interpretativi a cui attingere, per immaginare un futuro fondato sulla capacità di prevenire i possibili effetti distruttivi di un uso sconsiderato della natura.

The pedagogical reflection on the ecological crisis is an integral part of an anthropological thought, anchored to a heuristic perspective, which requires a serious comparison not only with the complexity of the contemporary world, includes demographic changes, the digital transition and the pervasiveness of robotics and AI, but also with the study of good practices of land management and prevention of environmental risks that ancient culture has handed down to us. The reflection is oriented towards an environmental pedagogy that transforms the tools of knowledge of practices that are derived from ancient sources and related regulations, into interpretative means to draw from, to imagine a future based on the ability to prevent the possible destructive effects of an inconsiderate use of nature.

Keywords

Competenze ecologiche, pedagogia dell'ambiente, storia antica.
Ecological skills, environmental pedagogy, ancient history.

Il contesto naturale, definito “intelligente”, diventa uno spazio che promuove apprendimento attivo, collaborativo e significativo, stimolando la partecipazione e la riflessione critica. In stretta correlazione sia con le implicazioni di una cultura dello scarto¹ sia con la prospettiva dell’educazione ambientale siamo entrati in un’epoca poststorica, postideologica in cui la Surmodernità, come sostiene Marc Augè, è caratterizzata dai non luoghi, spazi cioè, privi di memoria, con scenografie identiche riprodotte in tutti i continenti. I non luoghi sono luoghi di transito e di passaggio nei quali si è dappertutto e in nessun luogo. Anche Paul Virilio², noto urbanista e filosofo francese, acuto osservatore dell’impatto delle nuove tecnologie sull’ambiente, sostiene che la società attuale si configura come iper realista dove i media ci fanno passare da uno spazio topico a uno spazio teletopico, uno spazio in cui il tempo reale della trasmissione di un evento si impone sullo spazio reale dell’evento stesso. Attraverso il cellulare, Internet, la tv satellitare, organizziamo la nostra vita intorno a un nuovo tempo virtuale, che ha soppiantato lo spazio reale. Per Virilio questa trasformazione porta inevitabilmente a delle conseguenze, prima fra tutte, alla tendenza da lui definita della “sincronizzazione delle emozioni”, una sorta di globalizzazione degli affetti suscitati all’unisono dalle più svariate e diffuse situazioni: dalle trasmissioni del grande fratello, all’uragano nel New Orleans, agli sbarchi dei profughi e ora alla guerra. In pratica, la diretta ‘live’ sostituisce la vita, ‘life’, nella quale le nuove tecnologie ci rendono incredibilmente vicini gli uni agli altri³. Tuttavia, si tratta di una percezione alterata che tende ad allontanare l’uomo dalla sua vera natura di uomo, quella di un essere che è immerso in una storia, in un tempo e in uno spazio da cui può attingere per imparare ad essere sempre più umano. Ma davvero gli spazi della nostra vita reale e la nostra memoria del passato non contano più nulla?

Innanzitutto agli scenari di vite frammentate, verrebbe da dire che oggi nulla conta più della realtà virtuale. Invece, per lo sviluppo umano, abbiamo bisogno di riproporre una pedagogia dell’ambiente che sappia rispondere alle sfide reali della transizione ecologica⁴. Una pedagogia che, al fine di riconciliare natura e cultura, per potersi esprimere pienamente, necessita di approcci multidisciplinari attraverso una visione educativa della vita e prospettive di rilancio di un uso formativo della cultura an-

¹ FRANCESCO, *Lettera enciclica Laudato si. Sulla cura della casa comune*, Bologna, 2015.

² P. VIRILIO, *La macchina che vede*, Milano, 1989.

³ M. PISCHEDDA BROCH, *L’anima mai sarà on line. Nuove sfide educative per l’orizzonte di senso del 3° millennio*, Insieme, 2009.

⁴ P. MALAVASI, *PNRR e formazione. La via della transizione ecologica*, Milano, 2022.

tica. Non a caso Malavasi afferma che «La formazione, come attività e processo educativo, “implica la promozione, la diffusione e l’aggiornamento del sapere”. La noncuranza per il passato e il deliberato rifiuto di farne memoria, costituisce in ogni epoca una minaccia inquietante. L’oblio insidia la possibilità stessa di stabilire (un valore al fatto) che qualcosa ha avuto luogo ed ha rivestito un’importanza rilevabile per l’umanità»⁵.

1. *Dalle strategie antiche a un uso sostenibile del territorio*

Nel progetto PRIN, dal titolo *Diritto e “buone pratiche” nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna. La sostenibilità nell’uso del suolo alla luce dei testi agrimensori romani*, recuperare la dimensione della storicità come apertura costitutiva dell’uomo al futuro significa, da un lato, attingere alla conoscenza delle pratiche di governance dei territori secondo l’esperienza tardoantica-altomedioevale, dall’altro lato, vuol dire valutare, oggi, il possibile riuso di questa esperienza attraverso le fonti agrimensorie e le permanenze di tali interventi ancora rilevabili sul terreno. Si tratta di prendere in considerazione ciò che accadde nei lunghi secoli della tradizione antica per ritrasmetterla alle nuove generazioni. Questo recupero, evidentemente, è molto utile per poter insegnare ad apprendere, a valorizzare l’esperienza tradizionale e a trasformarla in nuovi saperi ecologici. Coniugare orientamenti culturali nel trattamento di prevenzione dei disastri ambientali e analisi dei contesti odierni caratterizzati spesso da interventi irrispettosi della vocazione naturale sono questioni cruciali sulle quali oggi è doveroso interrogarsi in modo critico e lungimirante, senza trascurare che, una pedagogia dell’ambiente impegnata nel progettare azioni significative per la transizione ecologica non può fare a meno di valorizzare l’apporto della storia all’esame critico di alcune esperienze. D’altra parte, l’esperienza degli antichi Romani nella gestione del territorio può essere utile per educare al pensiero ecologico attraverso una lettura interpretativa del rapporto che intercorre fra la storia, il territorio e la comunità, perché non serve soltanto a intrecciare gli studi multidisciplinari delle scienze umane e di quelle naturali, ma a cogliere le sfide che emergono dal trasferimento di queste conoscenze nell’ambito dell’educazione degli adulti e della comunità educante⁶. Da qui, provare a progettare un futuro sostenibile, intelligente e

⁵ Id., *Insegnare l’umano*, Milano, 2020, p. 142.

⁶ UNESCO, *International Conference on Adult Education*, 7th, 2022, Marrakech, Morocco: <https://www.uil.unesco.org/en/marrakech-fra-network-action>.

solidale è possibile. Si tratta però di saper coinvolgere i cittadini nei processi di tutela e di pianificazione partecipata del territorio. Tali sfide, relative ad un esame critico del pensiero ecologicamente orientato, diventano oggi oggetto di una riflessione pedagogica che raccoglie, ad esempio, informazioni preziose da ricerche e studi che possono essere trasferite sul piano didattico per un apprendimento che nasce, ad esempio, da comunità di pratiche connesse a esperienze di rispetto della natura. Ricerche e studi che, peraltro, potrebbero virtuosamente applicare il criterio di sostenibilità alla piena realizzazione delle indagini su buone prassi contenute nelle «compilazioni di età alto-imperiale o tardo-antica destinate alla formazione professionale, giuridica e pratica, degli agrimensori, comprendenti a) procedure tecniche di gestione della terra, catastazione, prevenzione di disastri naturali, soluzione di controversie di confine (es. *De condicionibus* e *De controversiis agrorum*); b) elenchi di realtà territoriali cittadine tratte da fonti di archivio (es. il c.d. *Liber coloniarum*); c) raccolte di leggi repubblicane o imperiali; d) frammenti giurisprudenziali e costituzioni imperiali; e) documenti catastali di archivio (es. le c.d. *Casae litterarum*) e altre opere minori»⁷.

In questo senso, l'esperienza degli antichi nella buona gestione del territorio ci aiuta ad affrontare la crisi ecologica a partire dalle responsabilità del mondo educativo e dallo sviluppo delle capacità di cooperazione e di convivenza sociale che riguardano il modo di progettare un futuro davvero sostenibile, umano, intelligente e solidale. In assenza di queste capacità, le scelte e i comportamenti che appartengono a una nuova *governance* che ha a cuore la cura e la custodia della terra, rischierebbero di vanificare in tutto o in parte, i vantaggi ottenuti dall'apprendimento della storia antica. Invece, sviluppare una riflessione pedagogico-ecologica «in ordine alle varie condizioni riscontrabili a terra nelle varie epoche e le forme di gestione e prevenzione dei rischi via via adottate»⁸, significa porre al centro della conoscenza ecologica quelle acquisizioni che l'architettura, la topografia, l'archeologia e la giurisprudenza hanno fruito per documentare, illustrare e spiegare pratiche rilevanti per la vita personale degli individui e per l'aggiornamento di competenze storiche in risposta ai cambiamenti nei rapporti di cura dell'ambiente e nell'armonia solidale presente nelle nostre relazioni con la natura.

⁷ Cfr. Progetto PRIN Diritto e «buone pratiche» nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna. La sostenibilità nell'uso del suolo la luce dei testi agrimensori romani, Milano, 2022.

⁸ *Ibidem*.

Infine, rispetto all'esperienza degli antichi, la valutazione delle strategie di cura delle risorse naturali può diventare oggetto di una riflessione pedagogica su quelle competenze di vita e di gestione 'ecologica' della terra che oggi possono essere riproposte «per un uso sostenibile del territorio e la riduzione dell'impatto dei disastri naturali attraverso la riformulazione giuridica e la riapplicazione di buone pratiche tramandate»⁹.

Data la complessità del concetto, il richiamo agli studi dell'antichità, non può fare a meno di consolidare «le esperienze del passato, quelle rimaste fissate nei paesaggi culturali europei, per collocarle nell'orizzonte di una prospettiva che pone al centro del dibattito le problematiche di un'economia circolare» quale modello di sviluppo delle «*green skill*»¹⁰. Nell'ambito di questi studi, non intendiamo, comunque, entrare nel merito di aspetti di contenuto di tali pratiche. Tuttavia, è sufficiente poter dire che il rinnovato interesse per la cultura antica non esclude, di fatto, la necessità di affermare l'importanza di una formazione che riceva dall'economia circolare un insegnamento dirimente e che attraverso le pratiche del riuso, possa avvicinarsi nel saper promuovere una vera, nuova e opportuna cultura ambientale. D'altra parte, apprendere dall'esperienza antica a gestire in modo oculato il territorio è sempre un «viaggio verso la conoscenza» e riguarda tutti¹¹. La conoscenza dell'antico *modus operandi* (rilevamento di procedure tecniche di gestione della terra, catastazione, prevenzione di disastri naturali, soluzione di controversie di confine), implica sempre un processo euristico che interviene nello sviluppo di una consapevolezza dell'impatto dinamico dell'uomo sulla storia dell'umanità e dell'ambiente vivente. E questo accade perché, tale conoscenza, da sé sola non basta a comprendere il modo in cui l'uomo ha agito nel passato, dando unitarietà alla gestione rispettosa del territorio. La conoscenza, per potersi valorizzare, ha bisogno di un'espansione eticamente guidata verso il compimento del senso della sua applicazione nella gestione ecologica delle risorse naturali. Ecco perché la cultura della buone pratiche del passato aiuta a leggere e a rileggere il presente con gli occhi del domani¹². Detto in altri termini «occorre alimentare la consapevolezza che il passato fa parte del presente, consci che "l'ignorare

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ P. MALAVASI, *PNRR e formazione. La via della transizione ecologica*, op. cit., p. 112.

¹¹ L. DECANDIA, *L'apprendimento come esperienza estetica. Una comunità di pratiche in azione*, Milano, 2011, pp. 91-97.

¹² L. MANICARDI, *Leggere il presente con gli occhi di domani*, Magnano (BI), 2024.

e l'abusare sono due estremi che si toccano, e, a ben guardare, raccontano la stessa storia" (Fois 2008, p. 21)»¹³. Al di là, dunque, di ogni illusione di autosufficienza disciplinare, la comparazione, nelle varie epoche storiche, delle forme di gestione e prevenzione dei rischi via via adottate, non può davvero essere ignorata dalla riflessione pedagogica. E questo perché essa reca nuovi sviluppi del pensiero ecologico e genera opportunità d'impegno da parte della comunità umana a servizio non dello sterminio di milioni di persone, ma della tutela della natura stessa. In tal senso, la pedagogia dell'ambiente, orientata a far crescere nuove comunità di pratiche ecologiche, per poter intervenire nella riscoperta delle vestigia della cultura antica del territorio, deve essere in grado di dare rilevanza all'apprendimento ecologico permeato da forme di gestione del territorio tipiche dell'antichità. Ciò si verifica non soltanto quando, dal punto vista educativo, si mette in atto il coinvolgimento della cittadinanza attiva nei percorsi di conoscenza del territorio (civici, turistici, artistici), ma dal modo con cui si educa la cittadinanza a partecipare efficacemente a una rinnovata consapevolezza ecologica attraverso la riscoperta di una cultura del modo di abitare la Terra attraverso la scoperta del proprio sé nel mondo e del suo significato esistenziale. Dall'evidenza delle tracce antiche al risveglio della coscienza ecologica, la riflessione pedagogica può, dunque, concentrarsi sull'esplorazione delle pratiche di gestione antica del territorio, coniugandole con le *green skills* a competenze verdi rinvenibili nelle tracce dell'esperienza antica connesse ai mutamenti strutturali ai sistemi sociali, in particolare quelli legati a cibo, energia, edilizia e mobilità. Pratiche il cui frutto deriva da accurate ricognizioni archeologiche di opere agricole e di Ricerche in Topografia Antica, che oggi ci consentono di riconoscere nel territorio la cura dell'uomo verso alcuni ambienti per prevenire i dissesti idrogeologici (costruzione di canali e cunicoli collegate a canalette rupestri, nicchie scavate nelle pareti tufacee, canali irrigatori). A modo di esemplificazione, prendendo spunto dal quadro degli interventi idraulici descritti nello studio condotto da F. L. Rizzo nel territorio di Corchiano si evincono, infatti, alcuni elementi della ripartizione agraria dell'*Ager Faliscus*, le cui evidenze, oltre a permetterci di risalire a un'iscrizione incisa sulla parete meridionale di un canale scavato nel tufo, evidenziano un sistema di opere idrauliche finalizzate alla bonifica e allo sfruttamento di terreni attraversati dal Fosso di Fustignano: opere di sbarramento dei corsi d'ac-

¹³ L. DECANDIA, *L'apprendimento come esperienza estetica. Una comunità di pratiche in azione*, Milano, op. cit., p. 58.

qua, fossi, prati irrigui, riseghe costituite da speroni aggettanti di tufo a sezione rettangolare. Tutti elementi, che, come si può notare, descrivono il meraviglioso lavoro archeologico che conduce «all'individuazione di evidenze che consentono di implementare il quadro delle conoscenze sulla presenza e sul funzionamento del sistema di bonifica, ricollegandolo topograficamente all'area dell'iscrizione»¹⁴. In definitiva, da queste pratiche si deduce che per imparare a custodire il territorio, occorre avere un'accurata e precisa custodia del Creato, frutto della conoscenza delle pratiche di gestione del territorio e dal modo con il quale si tutela la natura da forme irreparabili di degrado. Si tratta di pratiche che, in passato, hanno formato coloro che hanno governato con senso di responsabilità sociale il nostro fragile pianeta terra.

Vale a dire che, una cultura antica, pervasa da radicali opere 'ecologiche' giunte fino a noi (ponti, acquedotti, canali irrigui), pone in maniera inequivocabile ed evocativa alcune questioni sulle quali anche la riflessione pedagogica è interpellata, provando a dare risposte, ricavando, ad esempio, ulteriori informazioni in merito ad esperienze virtuose di mantenimento del terreno realizzate dagli antichi Romani con le tipiche e note tecniche murarie. Si tratta di opere che debbono necessariamente essere riconosciute nell'evidenza della progettazione educativa di percorsi di studio sulla sostenibilità del territorio. Non per altro, la centralità umana nel lavoro di scavo è sempre rapportata a un valore aggiunto che riconosce l'importanza di una cultura del rispetto dell'ambiente, non solo trasmessa da un ricchissimo patrimonio di conoscenze archeologiche e architettoniche, giuridiche e topografiche, ma dall'abilità con cui in tutto l'arco temporale della storia, l'uomo ha appreso ad educare e a elaborare tali esperienze riportandole su un piano non fittizio, ma tangibile e concreto, nell'alveo di principi e di valori etico-ambientali veicolati dall'educazione al rispetto della natura. Ed è grazie a queste conoscenze che avvengono gli apprendimenti e si direzionano le scelte individuali. Imparare a riconoscere la specificità del ruolo della cultura antica nella gestione del territorio attraverso le pratiche antiche di prevenzione dei rischi ambientali (ad es. cura e tutela del suolo irriguo, rispetto delle dominanti morfologiche del territorio), non è dunque così scontato. Tali pratiche hanno implicazioni educative sul piano correttivo di azioni improntate all'uso sociale, etico e spirituale del territorio. Le loro ricadute

¹⁴ F. RIZZO, *L'iscrizione di Caius Egnatius (CIL XI, 7505) e i prata di Corbiano. Nuovi elementi sulla ripartizione agraria dell'Ager Faliscus*, in *Rivista di Topografia antica*, XXIII, (1974), p. 187.

sul modo di apprendere a prendersi cura della natura, mettono al centro la capacità dell'uomo di prendersi cura del bene della terra. Una funzione che non è affatto scontata perché innanzi alle sfide ambientali, ecologiche e digitali, si prospetta notevole il “fare sapere”, avendo come scopo il bene comune, l'uso sostenibile del territorio e la crescita delle comunità *green*. E, dunque, a partire da un umanesimo riconosciuto come ispiratore dello stesso *Green New Deal* europeo¹⁵ si tratta di individuare i vantaggi che possono derivare dal coinvolgimento della “cittadinanza attiva” in percorsi esperienziali di apprendimento (culturali, laboratoriali, turistici, rievocativi, emotivi, esistenziali) basati sul recupero e sul riassetto delle pratiche di gestione del territorio nella formazione alle competenze ecologiche. I vantaggi che ne possono derivare, riguardano la ricerca della consapevolezza nel modo di venire a capo dei problemi ecologici. Se è vero infatti che nelle transizioni umane di ogni genere e tipo, si fa uso della cultura antica attraverso la formazione e la riformulazione giuridica e la riapplicazione di buone pratiche tramandateci dall'antichità, l'apporto alla capacità di avvicinare quello che si trova distante, produce marcatori di una nuova scienza. In pratica, un modo di educare al pensiero ecologico. Un'esperienza che, secondo gli studi di Maganzani, è molto esplicita a questo riguardo. Basti leggere, comprendere e interpretare le fonti che documentano metodologicamente l'importanza che i Romani riconoscevano all'organizzazione del territorio agricolo (centuriazioni) ad opera degli agrimensori. Fonti che, oltre ad attestare la presenza di comunità di irrigazione nell'Italia romana, facevano seguito a una precisa e dettagliata regolamentazione. Nel saggio *Il riassetto giuridico-agrimensorio dell'Italia in età triumvirale-augustea* (2023), l'autrice rileva una serie di dati emergenti dalle opere dei *gromatici veteres* che illuminano sulla portata giuridico-agrimensoria degli interventi sui territori italici operati da Ottaviano nell'epoca triumvirale e poi, dopo la fondazione del potere imperiale, da Augusto. Come ella spiega, «L'espressione ‘portata giuridico-agrimensoria’ allude al fatto che da tali fonti emergono non di rado dettagli significativi sia sugli aspetti tecnici delle deduzioni coloniali in oggetto, sia su alcune nuove regolamentazioni adottate in via generale da Ottaviano e poi da Augusto che risultano essere rimaste in vigore anche nei secoli successivi. Del resto, nonostante la tradizione agrimensoria latina (raccolta da Lachmann nel c.d.

¹⁵ P. MALAVASI, *Educare per la transizione ecologica, digitale e interculturale. Emblemi e prospettive pedagogiche*, Lecce, 2024.

Corpus Agrimensorum Romanorum e, limitatamente ai gromatici veteres, da Thulin) conservi opere fra loro molto disomogenee, sia per tematica, sia per datazione, in esse si nota come motivo di fondo il richiamo all'intervento augusteo di *riorganizzazione territoriale e amministrativa* dell'Italia»¹⁶.

Da quanto si può rilevare, il focus sulle tracce visibili di centuriazioni che resistono nel tempo, insieme a una corretta distribuzione delle acque per l'agricoltura, richiamano competenze didattiche di tipo *green*, che, ancora oggi, sono presenti sul nostro territorio; tracce produttive e sociali, che una volta rilevate e valorizzate, hanno una portata enorme nello sviluppo sia dell'intelligenza umana sia dell'IA. Una loro assenza restituirebbe un uso indisciplinato dei terreni agricoli, a fronte invece di un bisogno sempre più urgente di contribuire a mitigare gli eventi estremi dovuti a dissesti idrogeologici, smottamenti del terreno, alluvioni. Non solo. Dal punto di vista didattico, le competenze *green*, nell'uso, ad esempio, di una corretta conoscenza delle diverse forme di irreggimentazione delle risorse idriche in epoche antiche, anche attraverso l'impiego dell'IA, presentano ricadute positive anche in termini d'individuazione delle nuove professioni del digitale e di quelle a rischio di sostituzione. Si tratta di temi che andrebbero approfonditi e sviluppati nell'ottica di una pedagogia dell'ambiente attenta a veicolare conoscenze preziosissime per lo sviluppo di una transizione ecologica, conseguenza dei processi centripeti dell'odierno cambiamento globale della cultura educativa che confluisce nell'innovazione tecnologica, finanziaria, politica, economica e lavorativa.

2. *La ricerca educativa per un'agency del territorio*

La ricerca educativa sul diritto e buone pratiche nella gestione del territorio fra antichità romana e realtà odierna, rappresenta, quindi, un'opportunità formativa per progettare strategicamente un futuro sostenibile, dignitoso e solidale. Atta ad indagare e cercare di spiegare, comprendere e contestualizzare il senso di responsabilità degli antichi popoli della Roma antica, la ricerca educativa rivolta a una platea scolastica, non può prescindere da un approccio capacitante in base al quale l'uso sa-

¹⁶ L. MAGANZANI, *Il riassetto giuridico-agrimensorio dell'Italia in età triumvirale-augustea*, in *Le strutture locali dell'Occidente romano*. Atti del I Seminario Italo-Spagnolo *Diurna Civitas*, L'Aquila, 4-6 maggio 2022, pp. 117-142.

piante della conoscenza del territorio deriva “dall’osservazione delle azioni che le persone compiono in un determinato contesto temporale. Concentrandosi non solo sulle caratteristiche individuali delle persone, ma soprattutto sul processo di realizzazione dell’*agency*”¹⁷ Martha Nussbaum, rifacendosi a Kant, sostiene che l’*agency* rimanda infatti implicitamente a due capacità-azioni cosiddette centrali ovvero “la ragion pratica” e il “controllo del proprio ambiente”. Da un lato, la “Ragion pratica” significa “Essere in grado di formarsi una concezione del bene sulla base di un atto libero di coscienza e di impegnarsi nella riflessione critica sulla propria modalità di vita”. Da un altro lato, il “controllo del proprio ambiente” si connota, invece, in base “alla capacità di partecipazione alle scelte politiche e di accesso agli spazi associativi della società”¹⁸. L’impegno in una riflessione critica sul nostro modo di agire nella natura comporta, per tanto, la capacità di considerare i bisogni percepiti di partecipazione collettiva a una gestione efficace e attenta delle risorse della terra. Questo vuol dire entrare in una logica non del possesso delle cose secondo un’idea di crescita infinita e illimitata, ma dell’uso rispettoso e sapiente di ciò che appartiene a tutti, la terra, soprattutto a partire dall’esplorazione delle pratiche di governance dei territori condotto dagli antichi. Su questo versante la natura, oltre ad essere sempre stata una nostra alleata nei processi di vita, di crescita e di sviluppo umano, può essere considerata, oggi, da un punto di vista antropologico, come una realtà a noi prossima nei territori di appartenenza e fonte di un risveglio di una coscienza ecologica, frutto dell’identità dei popoli e della loro cultura. Da queste ipotesi, e attraverso le indagini condotte dagli studiosi della storia antica, la ricerca educativa può esplorare il margine di sviluppo di nuove occupazioni in grado di evolvere dalle pratiche degli antichi per adattarsi ai cambiamenti epocali dei nostri tempi. Da qui, inoltre, è possibile condurre ricerche in campo educativo che possano promuovere una nuova consapevolezza rispetto all’utilizzo di strumenti (viaggi, storie, narrazioni) che incidono su uno sguardo attento alla prevenzione dei danni al territorio permettendoci di entrare in relazione con le persone e con la natura, con i luoghi dove questa relazione sia un’occasione di riconversione del tempo e dello spazio umano secondo una visione esistenziale fonte di nuova conoscenza, di affetti, di emozioni, di sensazioni, di passioni e di nuovi sentimenti.

¹⁷ M. COSTA, *Formazione e lavoro negli ecosistemi digitali, robotici e delle macchine intelligenti*, Lecce, 2023, p. 197.

¹⁸ M. NUSSABUM, *Creare capacità*, Bologna, 2014.

In tal senso, le proposte operative, primariamente, culturali che intendono coinvolgere istituzioni, governi, imprese, scuole, università, cittadini in progetti di ricerca sui temi dell'uso, del riuso e del riciclo (Convegno Internazionale *Usi, riusi, abbandoni. Progetti e soluzioni per la gestione del territorio in età antica*, Alghero, 2024), registrano prospettive ermeneutiche davvero paradigmatiche che, esse, sul piano della pedagogia dell'ambiente, contribuiscono a portare a un cambiamento reale del pensiero ecologico, attingendo a informazioni utilissime anche da riproporre nella gestione e comunicazione della sostenibilità dei territori, con stili di vita e consumi che siano innovativi, con scelte educative e indirizzi professionali che siano sostenibili e, quindi, rispettosi della cura dell'ambiente naturale, della cura di sé stessi e anche della cura degli altri; e poi, della cura del rapporto tra Dio, gli esseri umani e la terra¹⁹. Occuparsi della ricerca educativa in ambito ecologico significa, dunque, indagare le ricadute degli insegnamenti di una storia antica che non va dimenticata, e che sulla base di queste riflessioni, la ricerca educativa può alimentare con nuovi modi di fare cultura ambientale e diventare attrattiva, rivelando a tutti, con sensibilità e senso di partecipazione, che la bellezza del creato è rinvenibile esteticamente²⁰ e concretamente nel territorio, ad esempio, nei segni di una ricomposizione topografica o nelle prospezioni geofisiche della *via Augusta* e della *via Annia*²¹. In definitiva, assumere la ricerca educativa come elemento vitale della cultura green non è qualcosa di racchiuso nel tempo di una storia ormai sepolta nei polverosi archivi di reperti archeologici, o, peggio, appartenente a una ristretta cerchia di studiosi ed esperti del territorio antico. In un tempo di transizione ecologica essa, piuttosto, è qualcosa di molto tangibile e fonda la sua definizione su tre punti chiave che possiamo indicare nel modo seguente: le impronte, le sfide e le opportunità.

Impronte. Tra le chiavi di lettura più affermate sul piano scientifico, possiamo considerare l'impronta umana come una delle più grandi tracce cognitivo-esperienziali della nostra contemporaneità. Un'impronta che indica il passaggio dell'uomo sulla terra, ma che non considera la relazione della vita umana con quella degli altri esseri viventi e con l'am-

¹⁹ FRANCESCO. *Lettera enciclica*, cit., p. 85.

²⁰ R. DIODATO, *Un'idea di educazione estetico-artistica*, in *Educare al patrimonio culturale*, Milano, 2024, pp. 65-74.

²¹ S. DEL LUNGO, V. FUMAGALLI, *La Chiesa di Santa Maria in Falleri. Una fondazione cistercense nella città romana di Falerii Novi*, Fabbrica di Roma, 2007, p. 8.

biente. Tuttavia, nella prospettiva del *capability approach*²², un gigantesco passo avanti verso una maggiore intelligenza ecologica, è avvenuto grazie a una visione educativa del valore sociale dell'*agency* che, come abbiamo visto, è un concetto che si ritrova anche negli studi M. Nussbaum e A. Sen, i quali ne fanno un ampio impiego per esprimere la concezione del bene, sia personale che sociale, e comprende gli obiettivi e i valori che le persone professano. Un concetto che, rispetto ad una nuova economia non solo centrata sul valore monetario del PIL, ma su una nuova coscienza planetaria, richiama a un maggior impegno collettivo verso il consolidarsi di una evoluzione della “cittadinanza ecologica” che fa risalire il nostro impegno ambientale ad una sana matrice etica perché, come dice chiaramente Papa Francesco nell'esortazione Apostolica *Laudate Deum*, “il mondo che ci accoglie si sta sgretolando e forse si sta avvicinando a un punto di rottura”²³. I cambiamenti climatici, la questione dell'acqua, la biodiversità, il principio del bene comune, la giustizia tra le generazioni, il sistema di governance degli oceani, la giustizia sociale, l'autosufficienza locale come modello economico, la ricerca di nuovi stili di vita, il dialogo e la trasparenza nei processi decisionali, sono i temi che rappresentano le nostre impronte sulla terra, una chiave di lettura educativa per accedere alla consapevolezza di una nuova coscienza ecologica. Non basta difendere e abbracciare la causa dell'ambiente e la vita dell'uomo sulla terra indulgendo a facili soluzioni in allineamento con lo scarto della storia antica. Oggi l'impoverimento educativo è dato da questo tipo di scarto. L'imperativo categorico di una cultura ecologica sollecitata da un nuovo “welfare culturale” diventa il senso profondo dell'*e-ducere* che, tradotto in una logica di educazione lungo tutto il corso della vita, vuol dire credere nell'effettiva capacità dell'uomo di saper “tirar fuori” il meglio dai nostri beni ambientali e culturali. Soltanto un'educazione ambiziosa che storicamente ricongiunge l'antico con il nuovo può addurre soluzioni che reggano il confronto con le nuove esigenze del rispetto dei nostri territori. Se il nostro tempo oggi è contrassegnato da un nuovo spirito di esplorazione del mondo, scopriamo che siamo in grado di riflettere sulle implicazioni delle diverse prospettive pedagogiche di analisi e di interpretazione del nostro impatto sulla realtà ambientale e digitale, considerando che “nell'attuale congiuntura storico-culturale, i modelli di

²² M. NUSSBAUM, *Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone*, Il Mulino, Bologna, 2012.

²³ FRANCESCO, *Esortazione apostolica Laudate Deum*, Città del Vaticano, 2023, p. 21.

formazione per la società del XXI secolo non possono rinunciare a misurarsi con “la complessità e la rapidità del cambiamento, con la sostenibilità dello sviluppo, con la transizione ecologica”²⁴. Inoltre, siamo consapevoli del fatto che il paradigma della complessità e la rapidità del cambiamento interpellano il pensiero pedagogico, riflessivo e trasformativo, che dà accesso ad una cultura della gestione della crisi ambientale in misura crescente rispetto a una conoscenza che attraversa i progressi tecnologici e le trasformazioni del mondo digitale.

Sfide. Un'altra chiave di lettura delle tracce cognitivo-esperienziali della nostra contemporaneità è caratterizzata dalle sfide che ci attendono nell'immediato futuro. Mettersi in gioco in una prospettiva di formazione ad una nuova cultura ecologica, non significa dunque educare il mondo adulto ad uno sviluppo illimitato ma all'idea di nuovi modelli sostenibili generativi di benessere per tutti, in cui tutto appartiene a tutti e tutti appartengono a tutto. In questo scenario avremo bisogno di educare non solo gli adulti ma anche le nuove generazioni al futuro con un occhio attento all'idea di “possesso” correlandola a quella di progresso. Se è vero che nei tempi in cui la tecnologia aveva uno sviluppo limitato e non c'erano grandi possibilità economiche in quanto era il possesso di beni a dare sicurezza e a essere considerato prioritario, il passaggio ai nostri giorni rende chiara l'idea che, “con il benessere, lo sviluppo esponenziale della tecnologia e il passaggio a una dimensione di vita sempre più globale (...) il possesso può diventare una zavorra”²⁵. Questo è il vero nodo della questione ecologica. Nel senso che per cogliere la vera sfida del nostro tempo occorre capire che immaginare uno sviluppo sostenibile nel senso di una sapiente gestione dei territori, presuppone la trasformazione del nostro comportamento: “Tanti beni si danno per acquisiti e scontati, ma si comprende anche il valore derivante dal fatto di poterne disporre a prescindere dal possesso”²⁶. In assenza di questo cambiamento di mentalità, lo sviluppo sostenibile non può affermarsi. Su questa idea anche il concetto di progresso non è del tutto innovativo e neanche innovatore dal punto di vista della maturazione di condizioni favorevoli a una migliore transizione ecologica. Ed è proprio Malavasi ad avvertire che, in chiave educativa, con questa idea di progresso

²⁴ P. MALAVASI, *PNRR e formazione. La via della transizione ecologica*, op. cit., p.107.

²⁵ R. SIAGRI, *La servitizzazione. Dal prodotto al servizio. Per un futuro sostenibile senza limiti alla crescita*, Milano, 2021, p. 27.

²⁶ *Ibidem*.

si è sovente giustificato lo sfruttamento indiscriminato delle risorse ambientali, mentre oggi, il concetto di progresso, assume “un significato così problematico che il termine stesso è impiegato con riluttanza o comunque articolato in modo conveniente per evitarne qualsiasi idealizzata genericità”²⁷.

Per rappresentarci le sfide di un futuro dove l'impronta umana non segni la fine del mondo, abbiamo allora bisogno di fronteggiare le nuove sfide etiche, sociali ed economiche. Ciò che nel perdurante sfruttamento della natura, persiste e resiste a un cambiamento della *governance* del progresso²⁸ e dello stesso imponderabile avanzamento tecnologico. Nell'attuale era digitale, in cui siamo passati dalla società del prodotto alla società dei servizi, abbiamo bisogno di riconnetterci alla natura usufruendo dell'esperienza antica; abbiamo bisogno di alzare lo sguardo e di agire nell'ambito della nostra vita quotidiana cercando di recuperare le buone pratiche del passato come segno di saggezza di chi ci ha preceduti su questa terra. E questo, in senso lato, vuol dire apprendere il valore del rispetto delle cose, della natura e degli esseri umani. Tutto ciò significa ridisegnare l'immagine che l'essere umano ha di sé, in modo da metterlo in condizione di manifestarsi al meglio. Vuol dire impegnarci per imparare ad amare la terra dove siamo nati, cresciuti e dove lasceremo ogni singola traccia del nostro passaggio su questa terra. Per questo abbiamo bisogno di abbandonare stili di vita incompatibili con gli equilibri della natura, per avviarci verso una nuova coscienza ecologica dove il coraggio di intraprendere nuovi percorsi di vita economica, sociale e umana, possano accelerare il processo di un cambiamento culturale di conversione ecologica, ovvero, di una transizione effettiva che metta al centro l'idea del limite umano dentro un processo di rivisitazione dei valori esistenziali rispettosi dell'ambiente, valori di giustizia, equità e solidarietà. Per non sottrarci alle dimensioni della complessità e alla rapidità del cambiamento che tutto questo comporta, è allora necessario acquisire una competenza pedagogica, progettuale e di coordinamento. Da un lato la progettazione pedagogica contribuisce a identificare una tensione euristica e un'azione professionale tendenzialmente orientate a una corretta interpretazione del paradigma tecnocratico improntato facilmente su un'idea della cre-

²⁷ P. MALAVASI, *PNRR e formazione. La via della transizione ecologica*, op. cit., pp. 41-42.

²⁸ A. GARGIULO LABRIOLA, *La Pedagogia dell'ambiente tra reti, progetti e percorsi formativi per la cura della persona e lo sviluppo delle competenze ecologiche e digitali*, in MALAVASI P. (Ed.), *Educare per la transizione ecologica, digitale e interculturale. Emblemi e prospettive pedagogiche*, Lecce, 2024, p. 93.

scita infinita ed illimitata. Dall'altro lato la competenza di coordinamento "implica uno sguardo d'insieme ed è anche il frutto di una formazione interdisciplinare e delle comunità, per tessere relazioni significative, realizzare alleanze, negoziare nel segno della fraternità"²⁹. Tutto ciò passa da un'idea astratta di sostenibilità, impossibile da praticare ai ritmi della *rapidacion*, a un'idea concreta di sostenibilità che riveste sempre più importanza nelle pratiche ecologiche dell'apprendimento umano, dal ridimensionamento della sfrenata corsa alla produzione consumistica a

un pensiero e a programmi educativi in grado di favorire un incontro fattivo tra i popoli e le culture, dato che sovente i particolarismi e la specializzazione delle scienze tendono a trasformarsi in isolamento e assolutizzazione dei saperi e dei punti di vista³⁰.

Occorre prendere in considerazione anche una diversa cultura della transizione ecologica in grado di considerare "campi d'azione e non singoli fattori, processi e non eventi, relazioni e non oggetti, collegando tra loro elementi apparentemente separati e mettendone in luce le reciproche interconnessioni"³¹. In questi campi di studio e di contesti rappresentativi della crescita, del progresso e della nuova governance dei processi tecnologici va compreso che resiste al cambiamento di mentalità chi non assume un apprendimento pedagogico, capace di dimenticare la prospettiva educativa che sa trasformare i principi dell'ecologia integrale in apprendimenti generativi sulle differenze di fondo della conoscenza ambientale tra studenti di diversi paesi e universi culturali degli adulti lavoratori che entrano nel vivo dei contesti dell'apprendimento umano, siano essi formali, non formali e informali. È il pedagogista che, sapendo individuare il *mismatch* tra domanda di competenze e offerta di apprendimento può adeguare i percorsi formativi alle nuove professionalità ecologiche. Inoltre, se vogliamo fare della nostra consapevolezza uno strumento indispensabile per agire e procedere verso una nuova consapevolezza ecologica, dobbiamo aprirci a un nuovo umanesimo. Nel senso che, solo a partire da una formazione di una coscienza ecologica si può mettere in connessione l'idea di una vita umana improntata sulle nuove domande del futuro correlate alle sfide della natura che si sono vinte nel passato.

²⁹ P. MALAVASI, *PNRR e formazione. La via della transizione ecologica*, op. cit., pp. 107-108.

³⁰ *Ibid.*, pp. 46-47.

³¹ M. DANON, *Ecopsicologia. Come sviluppare una nuova consapevolezza ecologica*, Sansepolcro, 2020, p. 97.

Opportunità. Nel nostro mondo globalizzato la pedagogia verde studia il modo migliore per insegnare a condividere le risorse della terra e a cooperare in modo solidale. Essa riguarda tutti e caratterizza le nuove opportunità del futuro. Si tratta della capacità di educare all'alleanza tra umanità e ambiente. Ma essa non nasce spontanea. Deriva piuttosto da una cultura del passato, oltre a presupporre che la formazione a una cultura ecologica non è frutto di improvvisazione e neppure di riduzione delle competenze ecologiche a una serie di risposte parziali ai problemi che oggi si presentano e che riguardano il degrado ambientale. Si tratta di uno sguardo progettuale sul *life-long learning* in cui la realtà educativa consiste nel formare lungo tutto l'arco della vita a partire da una prospettiva umanistica capace sia d'insegnare a vivere nel presente sia di apprendere dalla memoria del passato. Da questa prospettiva, si può lavorare a una proposta riformatrice che intenda riportare entro la sfera culturale multidisciplinare, quelle che sono le buone pratiche che hanno fatto dell'esperienza antica del territorio una lezione da cui imparare ancora oggi per riuscire a vivere secondo i principi che ispirano ad avere una buona condotta nel nostro rapporto con la natura. Se è vero che l'educazione e la formazione sono la risorsa più grande di cui disponiamo per bloccare e rovesciare quei processi di occultamento delle tracce della storia antica frutto di un connesso "relativismo parossistico della mentalità e dei comportamenti più banali e superficiali" per sondare il grado di capacità di attingere dalle buone pratiche del passato abbiamo allora bisogno di attivare servizi educativi, possibilmente collegati in rete, in grado di coltivare la speranza in una pedagogia correttiva nell'uso smodato della natura. Il *trait d'union* tra la formazione alle nuove competenze ecologiche e l'esigenza di un'educazione al patrimonio culturale attraverso il recupero "pedagogico" delle tracce che appartengono alla storia antica, può essere considerato una nuova opportunità. Esso è rappresentato chiaramente dalle indicazioni fornite dal *Quadro europeo delle competenze per la sostenibilità* del Join Reserach Center della Commissione europea (<https://asvis.it/approfondimenti/22-11208/greencomp-il-quadro-europeo-delle-competenze-per-la-sostenibilita>). Non si tratta dell'ennesimo elenco di competenze ma di una proposta operativa, che considera la competenza ecologica in modo dinamico. La sostenibilità rientra nella capacità di mettere in grado chi apprende d'incorporare i valori dell'ambiente, abbracciando i sistemi complessi, al fine di intraprendere o richiedere un'azione che ripristini e mantenga la salute dell'ecosistema e migliori la giustizia, generando visioni per un futuro sostenibile. In pratica, per comprendere e risolvere insieme le crisi del nostro tempo ab-

biamo bisogni di valori, di un pensiero sistemico, di un'alfabetizzazione al futuro e, in particolar modo, di una capacità di azione rinnovata nel tempo e nello spazio dell'agire umano. In questo senso, l'azione insita nel ripristinare, anche nella prospettiva di un'ecologia circolare, attraverso l'idea dell'uso o nel riuso dei beni naturali, faciliterebbe l'apprendimento per la sostenibilità prospettata dalle *GreenComp* per:

- permettere agli individui di pensare in modo olistico e mettere in discussione le visioni del mondo alla base del nostro attuale sistema economico;
- incoraggiare ad agire individualmente e con gli altri per trasformare la nostra società e plasmare un futuro sostenibile per tutti;
- incorporare competenze di sostenibilità in tutte le discipline per formare i pensatori sistemici e gli agenti etici del cambiamento che sono necessari per promuovere una società.

3. *Conclusion*

Con l'idea di un'azione che ripristini e mantenga la salute dell'ecosistema, abbiamo delineato una riflessione pedagogica sull'idea progettuale di trasferire l'esperienza antica in azioni agentive e trasformative dei valori ecologici. Questo processo logico può chiedere a ciascuno di noi una dedizione sempre viva per l'ambiente, rinforzata dalla necessità di pensare all'uso di nuovi dispositivi di riappropriazione delle antiche pratiche di gestione del territorio, nelle modalità di azione che ritroviamo nella nostra vita quotidiana. Da questi orientamenti valoriali dipende la fioritura del bene comune nella pluralità dell'articolazione sociale. Ciò postula che il valore della sostenibilità sia la competenza che non vada semplicemente insegnata ma che debba essere costruita insieme: si pensa che essa possa aiutare chi apprende ad imparare a costruire ponti comunicativi tra mondi spesso apparentemente distanti tra loro ma che di fatto, insieme, tra passato e futuro, restituiscono alla qualità ambientale della nostra vita equità e giustizia: promuovere la natura significa, infatti, prevenire e curare il disordine da deficit di natura.

NOTIZIE SUGLI AUTORI

GIOVANNI AZZENA

Professore associato di Topografia Antica, Università degli Studi di Sassari

NICOLA BERTI

Ricamatore di Diritto amministrativo e pubblico, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

ROBERTO BUSONERA

Borsista post-doc in Topografia antica, Università degli Studi di Sassari

FRANCESCO EDOARDO MARIA COLOMBO

Borsista post-doc in Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi dell'Insubria, Varese

PIER LUIGI DALL'AGLIO

Professore associato di Topografia antica, Università degli Studi di Bologna

STEFANO DEL LUNGO

Ricamatore di Archeologia (Topografia antica e medievale), CNR ISPC S.S. Potenza, Tito scalo (PZ)

MICHELE FEDREGHINI

Ricamatore di Storia del diritto medioevale e moderno, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

CARLOTTA FRANCESCHELLI

Maître de conférences en Histoire et archéologie romaines, Université Clermont Auvergne, France

ALESSANDRA GARGIULO LABRIOLA

Ricamatore di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

LAURETTA MAGANZANI

Professore ordinario di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

SILVIA MUZZIN PRADA

Borsista post-doc in Storia dell'arte medioevale, Università degli Studi dell'Insubria, Varese

CARLO RUSCONI

Ricercatore in Diritto privato, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

FRANCESCA SILVIA SCOTTI

Ricercatore di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

SIMONA TAROZZI

Professore associato di Diritto romano e Fondamenti del diritto europeo, Università degli Studi di Trento

ILARIA TRIVELLONI

Borsista post-doc in Topografia antica, Università degli Studi di Sassari

Volumi pubblicati

1. L. MAGANZANI - E. FIOCCHI MALASPINA - S.TAROZZI (a cura di), *Gestione del rischio idrogeologico e proprietà privata: i diversi modelli di intervento dall'antichità ad oggi*, 2025.
2. M. IODICE, *Tra rus e ius. Per un'indagine preliminare sul lessico di Agennio Urbico*, 2025.
3. L. MAGANZANI - S. DEL LUNGO (a cura di), *Mezzi giuridici e buone pratiche per la prevenzione dei rischi ambientali. A lezione di storia per la salvaguardia del territorio*, 2025.

Finito di stampare
nell'ottobre 2025
Print Sprint- Napoli

